

ANNO XXII - N. 2

MARZO - APRILE 1970

RASSEGNA

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



Pubblicazione bimestrale di servizio

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1970

ABBONAMENTI

ANNO L. **7.500**
UN NUMERO SEPARATO » **1.300**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - ROMA
c/c postale 1/40500

Stampato in Italia - Printed in Italy

Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(9212284) Roma, 1970 - Istituto Poligrafico dello Stato P.V.

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Michele Savarese)	pag. 175
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura dell'avv. Benedetto Baccari)	» 217
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avv. Pietro de Francisci)	» 228
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura dell'avv. Ugo Gargiulo)	» 254
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini-Rota e Carlo Bafile)	» 258
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE (a cura dell'avv. Franco Carusi)	» 318
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Antonino Terranova)	» 332

Parte seconda: QUESTIONI - RASSEGNE - CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

RASSEGNA DI DOTTRINA (a cura dell'avv. Luigi Mazzella)	pag. 35
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE (a cura dell'avv. Arturo Marzano)	» 39
CONSULTAZIONI	» 69

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:
UGO GARGIULO

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

BAFILE C., *Finanziamento su cambiali e costituzione di ipoteca* pag. 258

DI TARSIA P., *Costituzione di parte civile: accessorieta e immanenza* 332

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITÀ

- Concessioni di acqua pubblica - Canone - Caratteri - Aumento dei canoni disposti dalla l. 21 dicembre 1961, n. 1501 - Decorrenza, 318.
- Concessione di grande derivazione per la produzione di forza motrice - Costruzione dell'impianto in pendenza del perfezionamento dell'acquisto coattivo o consensuale del relativo sedime - Operatività del principio dell'accessione - Esclusione - Applicazione in tema di presunzione ex art. 47 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 322.

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI

- Cassa per il Mezzogiorno - Natura di organo statale munito di personalità giuridica - Sussiste - Corollario in ordine ai rapporti di appalto di opere pubbliche, 325.

APPALTO

- Appalti di opere pubbliche disciplinati dal Capitolato generale d'appalto delle opere e forniture finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno - Controversie insorgenti dal contratto - Domanda azionata dall'appaltatore innanzi al G.O. - Foro competente, 325.
- Appalto di opera pubblica - Pretese dell'appaltatore agli interessi moratori dedotto colpevole ritardo della P.A. committente nella redazione dello stato finale e nel collaudo dell'opera rispetto a termini di capitolato speciale - Necessità della proposizione di apposite tempestive riserve da parte dell'appaltatore - Sussiste, 326.
- V. anche *Contratti pubblici*.

CASSA PER IL MEZZOGIORNO

- V. *Amministrazione dello Stato*.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE.

- Attività posta in essere dalla P.A. « iure privatorum » - Condanna ad un « *facere* » - Ammissibilità - Limiti, 220.
- Demanio e patrimonio - Patrimonio indisponibile - Edificio costruito a distanza inferiore a quella legale e destinato ad uso di pubblico servizio - Domanda tendente ad ottenere la condanna all'abbattimento parziale dell'edificio - Improprietà, 220.
- Lesione di interessi legittimi - Domanda di risarcimento del danno - Improprietà, 224.
- Questione di giurisdizione - Indagine del giudice - Criteri, 224.

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

- V. *Acque pubbliche*.

CONFLITTI DI ATTRIBUZIONI

- V. *Corte Costituzionale*.

CONTRATTI PUBBLICI

- Aggiudicazione - Adempimenti preliminari alla stipulazione del contratto - Assegnazione di termini, senza diffida - Scadenza - Conseguenza, 254.
- Aggiudicazione - Annullamento, con esperimento di nuova gara - Ditta aggiudicataria - Posizione giuridica - Interesse legittimo - Controversie - Giurisdizione del Consiglio di Stato, 254.
- Appalti di opere pubbliche stipulati dalla Cassa per il Mezzogiorno - Clausole contrattuali

— predisposte dalla Cassa - Necessità di specifica approvazione per iscritto da parte dell'appaltatore - Esclusione, 325.

CORTE COSTITUZIONALE

- Costituzione delle parti in giudizio - Perentorietà dei relativi termini - Inapplicabilità della sospensione feriale, 178.
- Giudizi di legittimità costituzionale in via principale - Omessa impugnativa di leggi anteriori analoghe - Preclusione - Esclusione, 181.
- Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Regolamenti - Inammissibilità, 203.
- Giudizi incidentali di legittimità costituzionale - Profili non dedotti nell'ordinanza di remissione - Inammissibilità, 185.
- Giudizi per conflitto di attribuzione fra Stato e Regione - Necessità dell'invasione di competenza del ricorrente - Semplice ripartizione di competenza nell'ambito dello stesso organo - Inammissibilità del ricorso, 178.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

- *V. Corte Costituzionale, Elezioni amministrative e politiche, Imposte e tasse in genere, Lavoro, Pena, Previdenza ed assistenza, Procedimento civile, Procedimento penale, Reato, Sicilia, Sicurezza pubblica.*

DEMANIO E PATRIMONIO

- *V. Competenza e giurisdizione.*

ELEZIONI AMMINISTRATIVE E POLITICHE

- Disciplina dell'elettorato attivo - Norma di esclusione temporanea per i commercianti falliti - Illegittimità costituzionale - Insussistenza, 205.

- Disciplina dell'elettorato attivo - Visione delle liste elettorali - Acquisto o riacquisto del diritto di voto solo dall'inizio del semestre successivo alla revisione - Illegittimità costituzionale, 206.

ENTI PUBBLICI

- Aeroclub d'Italia - Clubs locali - Scioglimento degli organi e nomina del Commissario - Controversie - Difetto di giurisdizione dell'A.G.O., 256.
- Azienda municipalizzata - Controllo prefettizio - Annullamento di deliberazione - Comunicazione dei motivi - Necessità, 255.

ESECUZIONE FORZATA

- Opposizione di terzo coabitante non in via occasionale con il debitore esecutato - Onere della prova - Limiti - Prova dell'affidamento dei mobili pignorati - Non necessaria, 238.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- Ricorso giurisdizionale - Legittimazione - Nomina di Commissario di un Ente pubblico - Ex presidente dell'Ente - Impugnativa - Difetto di legittimazione, 256.

IMPIEGO PUBBLICO

- Cancelliere - Procedimento disciplinare - Deliberazione della Commissione di disciplina - Partecipazione all'Avvocato Generale della Corte di Appello - Illegittimità, 254.
- Dimissioni volontarie - Effetto estintivo del rapporto - Decorrenza - Data di delibera della Amministrazione - Data di comunicazione - Irrilevanza - Revoca della domanda dopo la delibera e prima della comunicazione - Irrilevanza, 257.
- Dimissioni volontarie - Vizio della volontà - Dimissioni nel mo-

mento in cui si profilano responsabilità penali o amministrative o procedimenti disciplinari - Esclusione del vizio, 257.

- Stipendi - Prescrizione - Dipendenti da enti pubblici (C.R.I.) - Decorrenza del termine in costanza di rapporto - Dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 2948 c.c. - Applicabilità - Presupposti, 256.

IMPOSTA DI REGISTRO

- Agevolazioni per l'incremento delle costruzioni edilizie previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 - Concessione reciproca del diritto di superficie - Inapplicabilità delle agevolazioni, 292.
- Anticipazioni sul pegno - Imposta surrogatoria - Pegno prestato da un terzo - Si estende, 305.
- Apertura di credito - Somma finanziata trattenuta presso la banca - Contemporaneo contratto di deposito - Esclusione, 267.
- Disposizioni necessariamente connesse e derivanti per loro natura le une dalle altre - Fattispecie, 292.
- Enunciazione - Enunciazione in sentenza - Qualificazione giuridica dell'atto enunciato - Fattispecie, 264.
- Finanziamento bancario - Imposta di bollo - Surrogatoria della imposta di registro - Finanziamento mediante cambiale - Costituzione di ipoteca - Si estende, con nota di C. BAFLE, 258.
- Mutuo - Temporanea ritenzione della somma mutuata - Contratto di deposito - Esclusione, 268.
- Vendita immobiliare simulata - Donazione dissimulata nulla per vizio di forma - Imposta di retrocessione - È dovuta, 315.

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

- Imposta sul valore globale - Autonomia - Addizionale istitu-

ta con d.l. 7 novembre 1954, n. 1025 - Non si estende all'imposta sul valore globale, 294.

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

- Entrata imponibile - Contributi dovuti ad associazioni sindacali - Associazioni miste - Tassabilità, 307.

IMPOSTE DOGANALI

- Importazione di merci tassabili « ad valorem » - Prezzo normale - Prezzo indicato in fattura - Valore minimo imponibile - Esclusione, 283.
- Prescrizione - Effetto del giudicato sulle prescrizioni brevi - Sentenza del Giudice penale, 275.

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

- Apparecchi automatici di accensione - Diritto fisso per la detenzione - Detenzione da parte del venditore autorizzato - Soggezione al pagamento del diritto fisso, 288.
- Imposta di pubblicità sulle targhe apposte alle cose assicurate - Corresponsione in modo virtuale - Eccesso rispetto alla legge di delega - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 185.
- Imposte dirette - Azione giudiziaria - Necessità della preventiva decisione definitiva di una Commissione - Questioni di estimazione complessa - Sussiste, 278.
- Imposte dirette - Concordato - Nozione - Impugnazione - Vizi di forma e di legittimità - Preventiva decisione di una Commissione - Necessità, 278.
- Imposte dirette - Domanda di rimborso di somme indebitamente percepite - Ricorso alla Com-

- missione - Necessità - Limiti, 279.
- Procedimento dinanzi alle Commissioni - Impugnazioni della Amministrazione - Notifica con unico atto della sentenza e della dichiarazione di impugnazione - Nullità - Sanatoria - Ammissibilità, 309.
 - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Impugnazioni della Finanza - Forme - Deposito presso la Commissione dell'atto contenente i motivi e comunicazione al contribuente - È regolare, 287.
 - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Interpretazione del giudicato esterno - Incensurabilità in Cassazione, 273.
 - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Notifica delle impugnazioni - Nullità - Comparizione dell'intimato - Sanatoria della nullità, 313.
 - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Notificazione al contribuente - Portata generale dell'art. 38 del t. u. 29 gennaio 1958, n. 645 - Cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso Comune - Notifica per affissione nell'albo comunale - Nullità, 309.
 - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Procura al difensore - Dichiarazione scritta successiva alla proposizione del ricorso e anteriore alla trasmissione di esso alla Commissione - È sufficiente - Forma della procura - Fattispecie, 301.
 - Violazione delle leggi finanziarie - Esecutorietà dell'ordinanza dell'Intendente di Finanza e del decreto del Ministero delle Finanze - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 211.
- LAVORO**
- Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti - Minimo editale della pena - Violazione del principio di uguaglianza - Esclusione, 212.
- LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI**
- Dichiarazione di incostituzionalità - Effetti sui rapporti, per i quali non sia scaduto il termine della impugnativa giurisdizionale, 255.
 - Regolamento - Regolamento di esecuzione - Abrogazione della legge in virtù di nuova legge - Contemporanea abrogazione del regolamento - Esclusione, 255.
- OBBLIGAZIONI E CONTRATTI.**
- Rappresentanza - Revoca della procura - Terzo di buona fede - Opponibilità - Condizioni - Revoca tacita, 240.
- OPERE PUBBLICHE**
- V. *Appalto*.
- PENA**
- Onere del mantenimento in carcere dei detenuti - Ordine dei prelievi sugli stabilimenti designati dal Ministro della Giustizia - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 203.
- PRESCRIZIONE**
- Responsabilità civile - Fatto illecito costituente reato - Sentenza istruttoria di non doversi procedere perchè ignoti gli autori - Decorrenza della prescrizione, 236.
 - V. anche, *Imposta di registro, Imposte doganali*.
- PREVIDENZA ED ASSISTENZA.**
- Istituti di patronato e di assistenza sociale - Competenza esclusiva per la tutela dei lavoratori in sede amministrativa - Non esiste - Infondatezza della questione di legittimità costituzionale, 177.

PROCEDIMENTO CIVILE

- Consulente tecnico - Omessa comunicazione dell'inizio delle operazioni - Nullità sanabile, 230.
 - Delibazione - Sentenza straniera di accertamento di paternità naturale e condanna agli alimenti - Dichiarazione di efficacia limitata al capo relativo agli alimenti - Ammissibilità, 245.
 - Esecuzione mobiliare - Pignorabilità di stipendi e salari nella misura di un quinto - Contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione - Esclusione, 200.
 - Prove - Presunzioni semplici - Valutazione - Potere discrezionale del giudice di merito, 249.
 - Ricorso per Cassazione - Deposito per multa - Esonero - Ricorsi nell'interesse dello Stato - Concetto, 245.
 - Sospensione del giudizio per rimessione degli atti alla Corte Costituzionale - Riassunzione - Termini - Disciplina, 228.
 - Sospensione necessaria del processo - Decorrenza del termine per la richiesta di prosecuzione - Data di cessazione della causa di sospensione - Illegittimità costituzionale, 198.
- PROCEDIMENTO PENALE
- Competenza pretorile - Mancanza di atti istruttori - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Esclusione, 175.
 - Notificazioni all'imputato detenuto - Stato di detenzione non risultante dal procedimento - Notificazione col rito previsto per gli irreperibili - Illegittimità costituzionale, 183.
 - Spese giudiziali - Sentenza di assoluzione non preclusiva dell'azione civile - Impugnazione dell'imputato - Legittimazione ad intervenire della parte civile - Sussistenza - Spese - Regola della soccombenza, con nota di P. DI TARZIA, 332.
 - Spese giudiziali - Sentenza di assoluzione preclusiva dell'azione civile - Impugnazione dell'imputato - Legittimazione ad intervenire della parte civile - Non sussiste - Spese - Criterio della soccombenza - Non sussiste, con nota di P. DI TARZIA, 332.
- REATO
- Codice penale - Imputabilità per reati commessi in stato di ubriachezza - Violazione del principio di eguaglianza e della personalità della responsabilità - Esclusione, 195.
 - Omesso adempimento degli obblighi di assistenza familiare - Perseguibilità d'ufficio - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 214.
 - Sanzioni per la violazione del Codice Stradale e dei regolamenti locali - Depenalizzazione - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 189.
- RESPONSABILITÀ CIVILE
- Amministrazione pubblica - Strade - Manutenzione - Insidia - Colpa dell'Amministrazione - Elemento psicologico, 249.
 - Insegnanti - Presunzione di responsabilità per il fatto illecito dei propri allievi - Affidamento non occasionale - Insegnanti pubblici dipendenti - Responsabilità della Pubblica Amministrazione - Sussiste, 230.
 - Minori - Responsabilità degli insegnanti per « culpa in vigilando » - Responsabilità del genitore per « culpa in educando » - Presunzione - Permane, 230.
- SICILIA
- Agricoltura e Foreste - Opere che incidono sulla difesa del suolo - Rapporti con la programmazione economica nazionale - Competenza esclusiva della Regione, 182.

- Legge regionale recante riliquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti regionali - Illegittimità costituzionale parziale, 182.

SICUREZZA PUBBLICA

- Contravvenzione al divieto di comparire mascherato in luogo pubblico o aperto al pubblico - Arresto in flagranza - Illegittimità costituzionale, 202.

TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

- Accordo 14 gennaio 1949 - Preteso diritto soggettivo del cittadino italiano ex prigioniero in mano americana - Improprietà della domanda - Difetto assoluto di giurisdizione, con nota di M. CASACCIA, 217.

VENDITA

- V. *Imposta di registro*.

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

4 febbraio 1970, n. 16	<i>pag.</i>	175
4 febbraio 1970, n. 17		177
18 febbraio 1970, n. 18	»	178
18 febbraio 1970, n. 19	»	181
18 febbraio 1970, n. 20	»	182
23 febbraio 1970, n. 25	»	183
23 febbraio 1970, n. 28	»	185
4 marzo 1970, n. 32	»	189
4 marzo 1970, n. 33	»	195
4 marzo 1970, n. 34	»	198
20 marzo 1970, n. 38	»	200
20 marzo 1970, n. 39	»	202
20 marzo 1970, n. 40	»	203
23 marzo 1970, n. 43	»	205
23 marzo 1970, n. 44	»	211
23 marzo 1970, n. 45	»	212
23 marzo 1970, n. 46	»	214
23 marzo 1970, n. 47	»	206

GIURISDIZIONI CIVILI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. I, 19 agosto 1969, n. 3013	<i>pag.</i>	268
Sez. I, 11 novembre 1969, n. 3666	»	258
Sez. I, 13 dicembre 1969, n. 3946	»	264
Sez. I, 13 dicembre 1969, n. 3956	»	267
Sez. I, 13 dicembre 1969, n. 3962	»	273
Sez. I, 3 gennaio 1970, n. 1	»	275
Sez. Un., 19 gennaio 1970, n. 103	»	278
Sez. Un., 20 gennaio 1970, n. 112	»	318
Sez. I, 21 gennaio 1970, n. 125	»	283
Sez. I, 29 gennaio 1970, n. 184	»	322
Sez. I, 30 gennaio 1970, n. 212	»	287
Sez. I, 5 febbraio 1970, n. 241	»	228
Sez. I, 6 febbraio 1970, n. 246	»	288
Sez. I, 6 febbraio 1970, n. 255	»	292
Sez. III, 6 febbraio 1970, n. 263	»	230
Sez. III, 6 febbraio 1970, n. 268	»	236
Sez. III, 6 febbraio 1970, n. 280	»	238
Sez. Un., 7 febbraio 1970, n. 284	»	217
Sez. I, 9 febbraio 1970, n. 304	»	294
Sez. I, 10 febbraio 1970, n. 321	»	294
Sez. I, 10 febbraio 1970, n. 323	»	301

Sez. I, 11 febbraio 1970, n. 403	<i>pag.</i>	240
Sez. Un., 12 febbraio 1970, n. 341	»	220
Sez. Un., 13 febbraio 1970, n. 344	»	224
Sez. I, 17 febbraio 1970, n. 372	»	305
Sez. I, 21 febbraio 1970, n. 401	»	307
Sez. I, 24 febbraio 1970, n. 427	»	309
Sez. I, 24 febbraio 1970, n. 428	»	313
Sez. I, 18 marzo 1970, n. 557	»	245
Sez. I, 18 marzo 1970, n. 718	»	325
Sez. III, 18 marzo 1970, n. 737	»	249
Sez. I, 27 marzo 1970, n. 841	»	315

TRIBUNALE

Roma, Sez. I, 23 settembre 1963, n. 7293	<i>pag.</i>	327
----------------------------------------------------	-------------	-----

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

CONSIGLIO DI STATO

Sez. IV, 23 gennaio 1970, n. 36	<i>pag.</i>	254
Sez. IV, 31 gennaio 1970, n. 54	»	254
Sez. V, 13 gennaio 1970, n. 8	»	255
Sez. V, 20 gennaio 1970, n. 48	»	255
Sez. VI, 20 gennaio 1970, n. 30	»	256
Sez. VI, 27 gennaio 1970, n. 31	»	257

GIURISDIZIONI PENALI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. I, 27 maggio 1969, n. 1569	<i>pag.</i>	332
Sez. IV, 30 ottobre 1969, n. 1463	»	332

SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA

RASSEGNA DI DOTTRINA

BIANCHI D'ESPINOSA L., <i>Valori socio-culturali della giurisprudenza</i> , Ed. Laterza, Bari, 1970	pag.	35
NEPPI MODONA G., <i>Sciopero, potere politico e magistratura 1870-1922</i> , Ed. Laterza, Bari, 1969	>	36
FERRARA G., <i>Regolamenti parlamentari e indirizzo politico, in Scritti degli allievi offerti ad Alfonso Tesauro</i> , vol. I, Giuffrè editore, Milano	>	37
CRISCI G. - GIOVANNELLI, <i>Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno</i> , Giuffrè editore, Milano, 1969	>	38

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

LEGGI E DECRETI (segnalazioni)	pag.	39
------------------------------------------	------	----

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

— Norme dichiarate incostituzionali:

codice di procedura civile, art. 297, primo comma	pag.	39
codice penale, art. 666	>	39
r. d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 68	>	39
r. d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 220	>	40
d. P. R. 20 marzo 1967, n. 223, artt. 7, secondo comma, 11, quinto comma, e 31, primo comma	>	40

— Norme delle quali è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale:

Codice civile, disp. prel. art. 11	pag.	40
codice civile, art. 407 e art. 350, n. 5	>	41
codice di procedura civile, art. 545, quarto comma, e art. 553	>	41
codice penale, art. 92, primo comma	>	41
codice penale, art. 570, primo comma	>	41
codice penale, disp. trans., art. 57	>	41
codice di procedura penale, art. 412	>	41
codice di procedura penale, art. 544	>	42
codice di procedura penale, art. 546, primo comma	>	42
codice di procedura penale, disp. att., art. 65	>	42
r. d. l. 15 ottobre 1925, n. 2033, art. 44, secondo comma	>	42
legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 56, primo comma, e 58, secondo comma	>	42
r. d. 28 maggio 1931, n. 601, art. 57	>	42

r. d. 28 maggio 1931, n. 602, art. 65	pag. 43
legge 22 aprile 1941, n. 633, artt. 12, 15, 61, n. 3, 171 e 175	» 43
legge 11 marzo 1950, n. 87, art. 30, terzo comma	» 43
d. P. R. 8 agosto 1955, n. 666, art. 16	» 43
d. P. R. 2 gennaio 1962, n. 481	» 43
legge 2 marzo 1963, n. 320, artt. 3, quarto comma, e 4	» 43
d. P. R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 2, n. 2	» 44
legge 3 maggio 1967, n. 317, artt. 8 e 9	» 44
legge 17 ottobre 1967, n. 977, art. 26, primo comma	» 44
— <i>Norme delle quali è stato promosso giudizio di legittimità costituzionale</i>	» 44
— <i>Norme delle quali il giudizio di legittimità costituzionale è stato definito con pronunce di estinzione, di inammissibilità, di manifesta infondatezza, o di restituzione degli atti al giudice di merito</i>	» 66

INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia)

Acque pubbliche	pag. 69	Elettricità ed elettro-	
Agricoltura	» 69	Espropriazione per	
Amministrazione pub-		dotti	pag. 72
blica	» 69	pubblica utilità	» 72
Appalto	» 69	Fallimento	» 72
Assicurazioni	» 69	Farmacie	» 73
Atti pubblici	» 70	Ferrovie	» 73
Circolazione stradale	» 70	Impiego pubblico	» 73
Comuni e provincie	» 70	Imposta di registro	» 73
Concessioni ammini-		Imposte e tasse	» 74
strative	» 70	Imposte varie	» 74
Contabilità generale		Infortunio sul lavoro	» 74
dello stato	» 70	Invalidi di guerra	» 74
Contributi	» 71	Lotto e Lotterie	» 75
Danni di guerra	» 71	Opere pubbliche	» 75
Dazi doganali	» 71	Previdenza ed assi-	
Edilizia economica e		stenza	» 75
popolare	» 71	Società	» 75
		Successioni	» 76

PARTE PRIMA

petenza del tribunale, le ordinanze hanno impugnato, oltre all'articolo 398, anche l'art. 372 c.p.p. (deposito degli atti e facoltà dei difensori prima della chiusura della formale istruttoria) e l'art. 392 stesso codice (forme, avocazione e trasformazione dell'istruzione sommaria) in quanto omettono di estendere gli stessi incumbenti anche ai procedimenti di competenza pretorile.

2. La questione è infondata.

Il procedimento penale dinanzi al pretore ha una struttura propria, caratterizzata da semplicità di forme rispondenti alla minore entità dei reati ed alla esigenza di definire sollecitamente un rilevante numero di processi. Una delle più importanti norme di questo procedimento è contenuta nell'art. 231 del codice di procedura penale, che dà facoltà al pretore di procedere ad atti istruttori allorchè li ritenga utili e necessari, oppure di emettere il decreto di citazione a giudizio in base soltanto alle risultanze della denuncia o della querela. In conseguenza di siffatta facoltà di scelta, la norma è stata denunciata per illegittimità costituzionale, ma la Corte ha ritenuto che essa non viola nè l'art. 3 nè l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, perchè l'esercizio della facoltà non è rimesso alla mera discrezionalità del giudice, ma è condizionato dalla valutazione delle circostanze probatorie e dalla semplicità dei fatti; e perchè, inoltre, il differente trattamento derivante ai vari imputati è giustificato dalla particolare struttura del processo davanti al pretore (sent. n. 46 del 12 aprile 1967). Col sostenere ora che la discriminazione fra imputati, che possono o non possono esercitare il diritto di difesa secondo che vi sia o no istruttoria prima del dibattimento, violi il principio di uguaglianza, viene riproposta sostanzialmente la medesima questione, già dichiarata infondata.

3. Da questa Corte è stato già affermato il principio che il diritto di difesa, sancito dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, non può essere esercitato con identiche modalità in ogni caso, ma può essere regolato in modo diverso per essere adattato alle esigenze delle speciali caratteristiche dei singoli procedimenti, purchè vengano assicurati lo scopo e la funzione di tale diritto. Essendo il procedimento pretorile, per le ragioni suesposte, differentemente regolato da quello davanti al tribunale, non si può ragionevolmente pretendere che il diritto di difesa venga esercitato in maniera eguale. E, nell'ambito della stessa giurisdizione pretorile, la circostanza che alcuni processi sono istruiti prima del dibattimento ed altri no impone necessariamente variazioni nell'esercizio di tale diritto, senza che con ciò possa dirsi violato il precetto costituzionale.

4. L'art. 398 del codice di procedura penale disciplina i poteri del pretore nel procedimento con istruttoria sommaria: esso detta norme sulla raccolta delle prove, sulla spedizione dei mandati, sulla sentenza di non doversi procedere e sulla emissione del decreto di citazione a

giudizio. Epperò, l'istruzione sommaria implica, di per se stessa, l'intervento della difesa, necessaria anche per l'imparziale accertamento dei fatti. Per questo motivo la Corte ha riconosciuto che vi è violazione del diritto di difesa se, dopo aver proceduto ad istruzione sommaria, il pretore emette il decreto di citazione a giudizio senza avere prima interrogato l'imputato o contestato il fatto in un mandato rimasto senza effetto; ed ha dichiarato in tal senso la parziale illegittimità dell'art. 398 (sentenza n. 33 del 20 aprile 1966).

Allorquando, invece, il pretore prima del dibattimento non procede ad alcuna istruttoria nè ad atti istruttori di polizia giudiziaria, la situazione è del tutto differente perchè, così come avviene per il giudizio per decreto o per il giudizio direttissimo, tutto viene rinviato alla fase dibattimentale. La Corte ha già deciso in precedenza che questo rinvio al dibattimento dell'esercizio del diritto di difesa non viola l'art. 24 della Costituzione (sent. n. 170 del 1963, n. 27 del 1966, n. 46 del 1967).

Dal che deriva che neppure il mancato deposito degli atti in cancelleria prima della emissione del decreto di citazione a giudizio costituisce quel vizio di legittimità prospettato dalle ordinanze. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 4 febbraio 1970, n. 17 - Pres. Branca - Rel. Benedetti - Cuscolo (n.c.).

Previdenza e assistenza - Istituti di patronato e di assistenza sociale - Competenza esclusiva per la tutela dei lavoratori in sede amministrativa - Non esiste - Infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

(Cost., art. 39, primo comma; d.l. C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, art. 1).

Poichè l'art. 1, comma primo del d.l. C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, non demanda, in via esclusiva, agli Istituti di patronato giuridicamente riconosciuti il compito di assistere i lavoratori e i loro aventi causa per il conseguimento, in sede amministrativa, delle prestazioni previdenziali di qualsiasi genere, e neppure demanda, in via esclusiva, il compito di rappresentare i lavoratori davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni o a collegi di conciliazione, la citata norma non contrasta con l'art. 39, primo comma, della Costituzione (1).

(1) La questione è stata sollevata con ordinanza 4 luglio 1968 del pretore di Prato (*Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 1968, n. 248). Sul giudizio della libertà sindacale, cfr. le sentenze 19 dicembre 1962, n. 106 e 8 luglio 1967, n. 98, rispettivamente in *Giur. Cost.* 1962, 1408 e 1967, 1084 con note e richiami giurisprudenziali.

CORTE COSTITUZIONALE, 18 febbraio 1970, n. 18 - *Pres. Branca - Rel. Crisafulli* - Presidente del Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese) c. Presidente Regione Sarda (avv. Jemolo, Gasparri).

Corte costituzionale - Costituzione delle parti in giudizio - Perentorietà dei relativi termini - Inapplicabilità della sospensione feriale.

(Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 41; Norme integrative art. 27).

Corte Costituzionale - Giudizi per conflitto di attribuzione fra Stato e Regione - Necessità dell'invasione di competenza del ricorrente - Semplice ripartizione di competenza nell'ambito dello stesso organo - Inammissibilità del ricorso.

(Cost. art. 134, legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 39).

I termini per la costituzione in giudizio davanti alla Corte Costituzionale sono perentori per tutte le parti e ad essi non sono applicabili le norme sulla sospensione durante il periodo feriale (1).

È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione allorquando con esso si denunci non una invasione della sfera di competenza del soggetto ricorrente, ma un vizio di incompetenza per violazione di norme statutarie, e precisamente di quelle che presiedono alla ripartizione della competenza non tanto fra organi diversi del soggetto convenuto, quanto addirittura tra diverse forme di esercizio da parte del medesimo organo (2).

(*Omissis*). — 2. - Si è costituito in giudizio il Presidente della Regione della Sardegna con atto depositato il 23 agosto 1969, e cioè oltre venti giorni dopo l'avvenuta notificazione del ricorso.

(1) Dopo la sentenza 8 febbraio 1967, n. 15 (in questa *Rassegna*, 1967, 26) la quale riguarda i termini per la *proposizione* del ricorso, la Corte Costituzionale ribadisce il suo orientamento sulla inapplicabilità della norma sulla sospensione feriale anche ai termini di *costituzione* delle parti in giudizio.

(2) La Corte sembra restringere, con questa decisione, l'ambito di applicabilità dello strumento del conflitto di attribuzione a favore dello Stato solo quando, anche da parte sua, si abbia una *vindicatio potestatis*, e non si deduca solo una violazione del suo « potere costituente », come era stata affermato nella sentenza 12 marzo 1965, n. 14 (in questa *Rassegna*, 1965, 255).

In dottrina, sui riflessi del potere regolamentare nell'ambito costituzionale, cfr. CHELI, *Potere regolamentare e struttura costituzionale*, Milano 1967, *passim*.

Più in generale, CAPOTOSTI, *Questioni in tema di ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione*, *Giur. it.*, 1968, I, 1, 257; GROTTANELLI DE' SANTI, *I conflitti di attribuzione tra lo Stato e la Regione e tra le Regioni*, Milano 1961.

3. - All'udienza le parti hanno discusso sulla tempestività o meno della costituzione in giudizio della Regione.

La Corte ritiratasi in camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza:

Ritenuto che la difesa della Regione sarda si è costituita in giudizio il 23 agosto 1969, cioè in ritardo (oltre 20 giorni dopo la notificazione del ricorso da parte dell'Avvocatura generale dello Stato), e che, secondo la difesa regionale il termine non sarebbe scaduto, data la sospensione per ferie ex legge 14 luglio 1965, n. 818, e che comunque non sarebbe perentorio almeno per la parte convenuta;

Visti l'art. 41 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 18 e 27, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Considerato, in conformità alla propria giurisprudenza (v. sentenza 1967, n. 15), che la ricordata legge n. 818 del 1965 si riferisce alle sole giurisdizioni ordinaria e amministrativa e non può essere estesa ai procedimenti che si svolgono dinanzi a questa Corte e, sulla base di norme costituzionali, presentano caratteri tipici corrispondenti a funzioni diverse da quelle dei giudizi in detta legge preveduti;

che, come la Corte costituzionale ha sempre ritenuto, i termini per la costituzione in giudizio presso di essa sono perentori per tutte le parti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

« *dichiara* inammissibile per tardività la costituzione nel presente giudizio della Regione della Sardegna e dispone la prosecuzione del dibattimento ».

4. - Ripreso il dibattimento, l'Avvocatura dello Stato ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto:

1. - Il ricorso dello Stato si rivolge contro le modifiche apportate con deliberazione del 9 maggio 1969 dal Consiglio della Regione della Sardegna all'art. 138 del proprio regolamento interno, che si sostanziano nel demandare alla competenza del Consiglio di presidenza (oltre che le nomine, promozioni e destituzioni relative al personale degli uffici del Consiglio, come già stabilito secondo il testo originario) anche il trattamento economico e la determinazione della pianta organica del personale stesso. Così disponendo, il Consiglio regionale avrebbe violato, secondo il ricorrente, la riserva di legge regionale posta dall'art. 3, lett. a, in relazione all'art. 33 dello Statuto speciale, quanto all'ordi-

namento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale », neppure rispettandosi per di più la competenza dell'intero Consiglio, con ulteriore violazione, quindi, in subordinata ipotesi, anche dell'art. 19 dello Statuto, nel quale trova fondamento la potestà regolamentare del Consiglio medesimo.

Ma il ricorso, nei termini in cui è prospettato, deve ritenersi inammissibile, non profilandosi, nella specie, un'ipotesi di conflitto di attribuzione a norma degli artt. 134 della Costituzione e 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Il ricorso in sede di conflitto di attribuzione è dato, infatti, sia allo Stato sia alle Regioni interessate, quando una Regione « invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad altra Regione », oppure, all'inverso, quando la sfera di competenza costituzionale di una Regione « sia invasa da un atto dello Stato » (art. 39 ult. cit.). La formula adoperata (invasione della altrui sfera di competenza) è la stessa usata dagli artt. 32 e 33 della legge n. 87, e già prima dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, con riferimento alla impugnazione da parte di una Regione di leggi statali o di altre Regioni; laddove il rinvio di leggi regionali per nuova deliberazione è ammesso ogni volta in cui, più largamente, si assuma che la legge regionale « eccede » dalla competenza della Regione, mentre poi l'impugnazione davanti alla Corte ne è prevista con la dizione « promuovere la questione di legittimità costituzionale » (art. 127 della Costituzione e corrispondenti disposizioni degli Statuti speciali: art. 33 Statuto della Sardegna, art. 31 Statuto della Valle d'Aosta e art. 49 Statuto del Trentino-Alto Adige, nonché art. 31 della legge n. 87 del 1953).

Del resto inerisce al concetto stesso di « conflitto di attribuzione » (o, come anche si esprime l'art. 39 della legge n. 87, « regolamento di competenza »), cui può dar luogo l'atto di un soggetto od organo, che l'atto medesimo illegittimamente incida nella sfera riservata ad altro soggetto od organo, menomandone una competenza o impedendogli di esercitare poteri e diritti ad esso spettanti. Non, dunque, il mero eccedere dalla propria competenza, che non si rifletta dannosamente in quella altrui, né tanto meno un qualsiasi vizio di legittimità, sono richiesti ad aversi conflitto di attribuzione, ma — per ripetere la formula dei testi vigenti — una « invasione » nella sfera del soggetto ricorrente.

2. - Nel caso deciso con la sentenza n. 14 del 1965, questa Corte ebbe a ravvisare in alcune disposizioni del regolamento del Consiglio della Regione Friuli-Venezia Giulia esercizio di una competenza sottratta *in toto* alla Regione unitariamente considerata nel complesso delle funzioni legislative ed amministrative ad essa attribuite, e per ciò stesso riservata allo Stato: sia perché il regolamento disponeva diversamente dalla normativa contenuta nello Statuto, adottato con

logge costituzionale a norma dell'art. 116 della Costituzione, e perciò non modificabile dalla Regione; sia perché il regolamento medesimo incideva su materie, come la tutela delle minoranze linguistiche o la disponibilità della forza pubblica, non rientranti a loro volta in alcuna delle competenze regionali.

Nel caso presente, invece, è fuori dubbio, e non si contesta nel ricorso, che la materia oggetto delle modifiche introdotte all'art. 138 del regolamento consiliare è di competenza della Regione, solo deducendosi che tale competenza si sarebbe esplicitata in violazione di determinate norme statutarie, ed in special modo di quelle che presiedono alla ripartizione delle competenza stessa, non tanto tra organi diversi della Regione, quanto addirittura tra diverse forme di esercizio da parte del medesimo organo. Qualunque dovesse essere, nel merito, l'esito del giudizio, la sentenza di questa Corte non potrebbe perciò conformarsi alle norme di legge (art. 38 della legge n. 87 richiamato dal successivo art. 41) prescriventi che le decisioni adottate su conflitti di attribuzione si concludano con la dichiarazione del potere « al quale spettano le attribuzioni in contestazione », essendo pacifico che le attribuzioni in contestazione erano di spettanza della Regione.

Quanto poi alla preoccupazione espressa nel ricorso, che un Consiglio regionale abbia a dare veste e parvenza di disposizioni regolamentari a norme che, per il loro oggetto, dovrebbero avere forma legislativa, nell'intento di sottrarle così ai controlli costituzionalmente stabiliti per le leggi regionali, è da osservare che, stante il sistema monocamerale vigente nelle regioni, le delibere che approvano i regolamenti consiliari sono analoghe, salvo che per il nome e per la maggioranza richiesta, alle delibere legislative dei Consigli regionali, che formano oggetto dell'impugnativa statale, preventiva — com'è noto — rispetto alla loro promulgazione. Di guisa che, in quella ipotesi, non sarebbe esclusa la possibilità di impugnare la delibera consiliare entro i termini prescritti per ricorrere contro le leggi regionali. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 18 febbraio 1970, n. 19 - *Pres.* Branca - *Rel.* Mortati - Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese) c. Presidente Regione Siciliana (avv. Virga).

Corte Costituzionale - Giudizi di legittimità costituzionale in via principale - Omessa impugnativa di leggi anteriori analoghe - Preclusione - Esclusione.

(Cost., art. 134).

Sicilia - Legge regionale recante riliquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti regionali - Illegittimità costituzionale parziale.

(Cost., art. 3; legge reg. 12 novembre 1969).

L'omessa impugnativa di legge anteriore a quella impugnata in via principale davanti alla Corte Costituzionale non dà luogo a preclusione, specie quando si tratti di legge a contenuto innovativo rispetto alla altra (1).

È costituzionalmente illegittima, con riferimento al principio di eguaglianza, la legge regionale siciliana 12 novembre 1969 recante conglobamento ed adeguamento delle retribuzioni del personale regionale, nella parte in cui dispone la riliquidazione dell'indennità di buonuscita al personale collocato a riposo prima del 1° gennaio 1962, commisurandola agli stipendi in vigore a tale data, anzichè a quelli in vigore all'atto del collocamento a riposo dei singoli dipendenti (2).

(1-2) Sulla affermazione di cui alla massima, si richiamano, da ultimo, le sentenze 12 luglio 1967, n. 113, *Giur. Cost.*, 1967, 1243; 9 aprile 1963, n. 49, *ivi*, 1963, 213.

Nel merito, accogliendo il ricorso del Commissario dello Stato, la Corte ha fatto una puntuale applicazione del principio costituzionale di eguaglianza nel testo legislativo denunciato.

CORTE COSTITUZIONALE, 18 febbraio 1970, n. 20 - Pres. Branca - Rel. Fragali - Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese) c. Presidente Regione Siciliana (avv. Orlando Cascio) .

Sicilia - Agricoltura e foreste - Opere che incidono sulla difesa del suolo - Rapporti con la programmazione economica nazionale - Competenza esclusiva della Regione.

(St. reg. sic., art. 14 lett. a; legge reg. 10 dicembre 1969).

Poichè è la materia di incidenza immediata che delimita la competenza statale e quella regionale, non la materia segnata dal risultato da conseguire, rientra nella competenza esclusiva della Regione siciliana provvedere in materia di agricoltura e foreste, (dismissione a pascolo di terreni boschivi vincolati), anche se ciò impinga sulla difesa e conservazione del suolo; e tale competenza non può sospendersi

nell'attesa della determinazione del modo di inserimento delle Regioni nel quadro della programmazione economica nazionale (1).

(1) La Corte ha respinto il ricorso del Commissario dello Stato, ma ha posto in rilievo, nella motivazione, la necessità di un « proporzionato apprezzamento » delle contrapposte regioni della difesa del suolo e di quelle della ricostituzione dei pascoli.

In generale, sui rapporti fra programmazione nazionale e competenza regionale, cfr. in dottrina, PALADIN, *Programmazione e ordinamento regionale*, Riv. trim. dir. pubblico, 1967, 5.

CORTE COSTITUZIONALE, 23 febbraio 1970, n. 25 - Pres. Branca - Rel. Rocchetti - Tonchi (n.c.) e Presidente del Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti).

Procedimento penale - Notificazioni all'imputato detenuto - Stato di detenzione non risultante dal procedimento - Notificazione col rito previsto per gli irreperibili - Illegittimità costituzionale.
(Cost. art. 24; c.p.p. art. 168).

È fondata, con riferimento al diritto di difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, secondo comma, codice di procedura penale, nella parte in cui, subordinando l'obbligo della notificazione in mani proprie dell'imputato alla condizione che lo stato di detenzione risulti dagli atti del procedimento, consente che all'imputato detenuto la notifica possa venire effettuata anche nelle forme di cui all'art. 170 stesso codice (1).

(Omissis). — 1. Il pretore di Empoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, comma secondo, del codice di procedura penale in rapporto all'art. 24 della Costituzione.

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 25 aprile 1968 del Pretore di Empoli (*Gazzetta Ufficiale* 16 settembre 1968, n. 235).

La giurisprudenza della Cassazione era concorde nell'escludere ogni sanzione di nullità per l'ipotesi di notificazioni in base all'art. 170 c.p.p. all'imputato detenuto, relativamente al quale non fosse conosciuta tale circostanza (Cass. 1° febbraio 1967 ric. Turati, *Giust. pen.*, 1967, III, 765; Cass. 17 ottobre 1966 ric. D'Avanzo, *ivi*, 1967, III, 199; Cass. 16 dicembre 1964, ric. P.M. c. Trento, *ivi*, 1965, 594).

Sull'indirizzo della Corte verso il contenimento dei casi di applicabilità dell'art. 170 codice di procedura penale, si richiama la precedente sentenza 9 giugno 1967, n. 70, in questa *Rassegna*, 1967, 497.

Argomenta il pretore che se le notificazioni all'imputato detenuto debbono essere effettuate, perchè si abbia conoscenza certa da parte di lui, mediante consegna della copia dell'atto alla persona, non si giustifica l'eccezione per la quale la notifica può invece aver corso nelle forme ordinarie quando si riferisce a processo diverso da quello per cui l'imputato è detenuto e dagli atti di questo non risulti il suo stato di detenzione.

La notifica effettuata in tal modo, aggiunge il pretore, potrebbe sfuggire alla conoscenza del detenuto, e quindi il suo diritto di difesa restarne menomato.

La questione, così prospettata, può ritenersi solo parzialmente fondata.

2. La notifica nelle forme ordinarie, nei confronti di chi sia detenuto per altro processo, non importa menomazione del suo diritto di difesa fin quando viene eseguita alle persone e nei luoghi con cui è ragionevole presumere l'imputato conservi, nonostante il suo stato di detenzione, contatti e rapporti.

Così deve ritenersi accada quanto alla notifica effettuata ai sensi dell'art. 169 del codice di procedura penale, e cioè mediante consegna della copia nei luoghi ove l'imputato ha residenza o dimora; oppure per quella effettuata ai sensi dell'art. 171 c.p.p. nei luoghi ove l'imputato, prima che il suo stato di detenzione intervenisse, aveva eletto domicilio. In entrambi i casi le persone cui la copia è consegnata, o per i vincoli e i rapporti che esse hanno con l'imputato e sono dalle leggi indicati, o per la scelta fiduciaria che egli stesso ebbe a farne, è da ritenere inoltreranno a lui l'atto notificato. In altri termini, la notifica in tal modo effettuata deve considerarsi valida a raggiungere l'imputato perchè cade nel suo ambiente di vita col quale il suo stato di detenzione non ha reciso ogni legame.

Diversamente è a dirsi invece per quanto concerne la notifica eseguita ai sensi dell'art. 170 c.p.p. relativa all'imputato irreperibile.

Com'è noto, la giurisprudenza dei giudici ordinari è orientata nel senso della validità di tale forma di notificazione anche nei confronti di imputato detenuto per altro processo e il cui stato di detenzione non risulti dagli atti.

Ma, in termini di ragionevolezza e di giustizia, stridente appare il contrasto fra la dichiarata condizione di irreperibilità dell'imputato e il suo reale stato di permanente reperibilità determinato dal fatto della sua detenzione. Nè la ignoranza che in realtà l'autorità procedente, per la complessità dell'organizzazione giudiziaria e il rilevante numero dei detenuti, può avere della sua condizione di ristretto in carcere, può rendere legittima una dichiarazione di irreperibilità con conseguenze così gravi per la tutela del suo diritto di difesa. E ciò tanto più che quella ignoranza, come pure è stato osservato, può essere

superata, mediante opportuni strumenti d'indagine che rendano possibile e sicuro l'accertamento dello stato di detenzione nel quale può venirsi a trovare l'imputato.

Nè, secondo l'Avvocatura osserva, potrebbe al caso di cui alla proposta questione di legittimità costituzionale, porre rimedio l'istituto della remissione in termini reintrodotta nell'ordinamento dall'articolo 183bis c.p.p., perchè la stessa giurisprudenza ordinaria ritiene che quell'istituto non possa avere applicazione a causa di mancata notizia da parte dell'interessato di atti che siano stati a lui regolarmente notificati nelle forme previste dalla legge.

In tali limiti la questione proposta dal pretore di Empoli è da ritenersi fondata. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 23 febbraio 1970, n. 28 - *Pres. Branca - Rel. Oggioni - Alleanza Securitas Esperia* (avv. Biamonti, Barile) e *Presidente Consiglio dei Ministri* (Sost. avv. gen. dello Stato Terranova).

Corte Costituzionale - Giudizi incidentali di legittimità costituzionale - Profili non dedotti nell'ordinanza di remissione - Inammissibilità.

(Cost., art. 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Imposte e tasse - Imposta di pubblicità sulle targhe apposte alle cose assicurate - Corresponsione in modo virtuale - Eccesso rispetto alla legge di delega - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 76; d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, tab. all. A art. 4; legge 27 dicembre 1952, n. 3596, art. 5).

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale davanti alla Corte Costituzionale non possono essere presi in considerazione profili della questione non risultanti dalla ordinanza di remissione, ma prospettati dalle parti (1).

Non è fondata, in quanto non eccede dai principi posti dall'art. 5 della legge di delegazione 27 dicembre 1952, n. 3596, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della tabella all. A al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342, recante nuove norme sulla imposta di pubblicità da corrispondere in modo virtuale sulle targhe e tabelle da apporsi sulle cose assicurate (2).

(1-2) La questione era stata proposta con due ordinanze 7 febbraio 1968 della Corte Suprema di Cassazione (*Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 1968 n. 170), che leggonsi anche in *Foro it.* 1968, 200.

(*Omissis*). — 2. Va, anzitutto, precisato l'ambito della proposta questione di legittimità costituzionale, in relazione al contenuto delle ordinanze.

Il dubbio di costituzionalità verte sulla legittimità dell'art. 4 tariffa allegato A, con nota marginale, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342, sulla imposta di pubblicità esplicita dalle società di assicurazione, in quanto, col disporre che « l'imposta dev'essere corrisposta indipendentemente dalla effettiva distribuzione delle tabelle e targhe » avrebbe deviato, con violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, dai principi e criteri direttivi posti dall'art. 5 della legge delega 27 dicembre 1952, n. 3596, di cui il predetto decreto presidenziale è derivazione.

Così delimitata la questione, va escluso che il suo esame possa estendersi anche ai profili adombrati nelle deduzioni della parte privata in relazione agli artt. 3, 23, 24 e 53 della Costituzione: poichè tali profili, poggiando su motivi diversi e più vasti di quelli dell'eccesso di delega, unicamente dedotti nelle ordinanze, non possono che essere qui disattesi, in conformità a costante giurisprudenza (da ultimo, sentenza n. 39 del 1969).

3. L'Avvocatura dello Stato, sia pure senza trarne conclusioni specifiche, prospetta il dubbio che la questione proposta difetti di rilevanza nel presente giudizio: infatti, risulterebbe dagli atti del giudizio di merito che non sia stato, nel caso, contestato il fatto della effettiva distribuzione delle targhe e delle tabelle per il ramo incendio, essendosi limitato il dibattito alla questione relativa alla legittimità della estensione della base imponibile ai premi riscossi per i rami diversi dall'incendio e non esteso alla questione della legittimità, in via di principio, dell'imposizione, in quanto indipendente dalla effettiva distribuzione delle tabelle e targhe.

L'assunto è, tuttavia, smentito dalle stesse ordinanze di rinvio, che, nel descrivere le precedenti fasi del giudizio, pongono in luce come la questione sia sorta a seguito dell'ingiunzione fiscale, comprensiva dell'imposta di pubblicità anche per altre attività assicurative, oltre quelle del ramo incendi e si sia poi sviluppata nel senso della predetta questione di principio.

4. Tra i concetti direttivi che la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato in materia di delegazione legislativa, v'è in via principale, quello che il potere delegato deve essere esercitato in modo conforme

Sulla prima massima si veda la precedente sentenza della Corte 21 marzo 1969, n. 39, in *Sent. e ord. Corte Costituzionale*, 1969, 302.

Per quanto riguarda, più in generale, le imposte (comunali) sulla pubblicità e sulle insegne cfr. la rassegna di giurisprudenza di MARONGIU, *La tassa sulle insegne (1935-64)*, in *Dir. e prat. trib.*, 1965, II, 106.

alle finalità che l'hanno determinato e non divergente da dette finalità. Sicché alla delega ed alla sua formula, a carattere normativo generale, deve risultare corrispondente l'esercizio del potere delegato, con particolare riguardo al sistema accolto nella legislazione precedente (sentenze n. 3 del 1957; nn. 31 e 135 del 1967).

5. Lo stato della legislazione anteriore alla legge delegante del 1952 e relativa alle imposte dovute per l'uso, da parte delle società assicuratrici, di targhe o tabelle da apporsi sulle cose assicurate, risiedeva nelle disposizioni originarie del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3268, sulle tasse di bollo, integrate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242.

L'imposizione era prevista negli articoli 1, ultimo comma, del primo decreto e 86, n. 5, dell'annesso allegato A, nonché nell'art. 18 del suindicato secondo decreto il quale, con effetto dal 1° giugno 1947, precisava doversi il tributo corrispondere « in modo virtuale », liquidandolo « sui premi risultanti dal bilancio annuale sui quali si effettua la distribuzione delle targhe ».

La cosiddetta « virtualità » nella corresponsione e percezione del tributo veniva fatta consistere (art. 4 del primo decreto) nel fatto che, pur trattandosi di tributo a carattere cartolare, tuttavia l'adempimento, nel caso specifico, era da compiersi, per motivi pratici e di più comoda esazione, presso l'ufficio competente « senza materiale apposizione di bollo ».

Inoltre fin dal decreto del 1923 il modo « virtuale » del versamento veniva considerato non disgiunto dall'onere di denuncia da parte del contribuente (vedi art. 86 n. 2 dell'allegato).

Questo sistema, considerato nel suo complesso e soprattutto con riguardo alla citata disposizione del decreto del 1947 era caratterizzato dal fatto del collegamento diretto in percentuale dell'imposta ai premi iscritti in bilancio: il che veniva a riguardare non solo e non tanto le modalità di pagamento, ma significava che la base dell'accertamento era spostata dai dati singoli di concreta utilizzazione di targhe a dati anteriori emergenti dal bilancio di competenza e come tali sostanzialmente sganciati dalla materialità dell'evento pubblicitario.

Nè questa era la sola ipotesi di riferimento a dati anteriori. Infatti, l'art. 86, n. 4, della tariffa allegata al decreto del 1923 imponeva anche il pagamento preventivo della tassa di bollo nel momento della pattuizione dei corrispettivi per proiezioni pubblicitarie cinematografiche da eseguirsi successivamente: disposizione poi ribadita col R.D.L. 16 luglio 1936, n. 1427.

La formula usata dalla legge delega dimostra che non si è inteso abrogare o modificare il sistema precedente, bensì corrisponde all'intento di perfezionarlo per renderlo, come è detto « più semplice e più comodo non solo nel pagamento ma anche nell'accertamento ». Come

risulta anche dagli atti parlamentari (relazione del Ministro Vanoni sulla delega al Governo) l'obiettivo era un assetto più organico della materia, mantenendo tuttavia gli essenziali principi direttivi, con richiamo espresso a quello ora ricordato dell'art. 86, n. 4, della suindicata tariffa.

La legge delegata, che ha regolato separatamente dalla imposta di bollo, l'imposta di pubblicità appunto per le peculiari e proteiformi manifestazioni di quest'ultima, risulta conforme ai cennati principi.

Nella fissazione dei cardini del sistema, i concetti ed i requisiti di denuncia, di virtualità in base denuncia e di riferimento percentuale all'ammontare dei premi di competenza, risultano mantenuti.

Di questi elementi, la denuncia, ad opera della parte contribuente è l'elemento che condiziona l'imposizione e ne delimita l'oggetto.

Con l'adempimento dell'obbligo di denunciare, per rimanere nel sistema, la predisposizione e l'allestimento delle targhe pubblicitarie, indipendentemente da contingenti fatti successivi, spesso di difficoltosa verifica, e di corrispondere conseguentemente il tributo, gli enti assicuratori vengono così a porre essi stessi le basi dell'accertamento.

La società Securitas, nelle deduzioni presentate, riconosce esatto che per giudicare del collegamento tra legge delegante e legge delegata si deve aver riguardo alla particolare situazione giuridica come regolata nella legge precedente alla delegante. Ma assume, tuttavia, che il decreto del 1947, con il far riferimento alle targhe « distribuite », aveva condizionato la imposizione alla effettiva esteriorizzazione delle targhe stesse: per cui l'art. 4 della tariffa allegata alla legge delegata, nel punto in cui dichiara doversi prescindere dalla effettiva distribuzione delle targhe, sarebbe in antitesi con lo stato precedente alla delega, tanto più che nel corpo dello stesso art. 4 si parla in altro punto di targhe « distribuite ».

L'argomento ha però un ristretto valore esegetico formale, mentre è principio interpretativo (art. 12 preleggi) che debbasi aver prevalente riguardo sia ad elementi di connessione tra norma e norma, sia all'intenzione del legislatore. Per cui, anche nel caso in esame, la terminologia usata va considerata come inserita nel contesto del sistema, dal quale riceve limitazioni di significato. Quanto si è detto con riferimento ai decreti del 1923 e del 1947 ha la sua conferma nelle disposizioni della legge delegata, la quale, precisando negli artt. 8 e 9 che la denuncia va presentata prima dell'inizio della pubblicità e l'imposta va pagata al momento della presentazione della denuncia, dimostra che la dizione « targhe distribuite » contenuta nella tariffa, inserita nel corpo della stessa legge, ha valore pleonastico e significato improprio, se posta in relazione al sistema, bene identificabile nel suo complesso.

6. Ne consegue che la questione, considerata entro i limiti segnati dalle ordinanze di rinvio, va dichiarata non fondata. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 4 marzo 1970, n. 32 - Pres. Branca - Rel. De Marco - Bozzi ed altri (n.c.) e Presidente del Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti).

Reato - Sanzioni per la violazione del Codice Stradale e dei regolamenti locali - Depenalizzazione - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. artt. 24, 113, 102; l. 3 maggio 1967 n. 317 artt. 8, 9).

Non è fondata, nè con riferimento al principio costituzionale di difesa contro gli atti della P. A., nè con riferimento al divieto di istituzione di giurisdizioni speciali, la questione degli artt. 8 e 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317, sulla depenalizzazione delle sanzioni per le violazioni al Codice della Strada e dei regolamenti locali (1).

(Omissis). — 1. - I cinque giudizi come sopra promossi, vanno riuniti avendo per oggetto, sia pure sotto diversi profili, la questione di legittimità costituzionale delle stesse norme di legge (artt. 8 e 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317).

(1) La questione era stata proposta con cinque ordinanze di giudici di merito.

La prospettazione, cui la Corte ha provveduto in sentenza, dei principi che regolano la materia delle modificazioni al sistema sanzionatorio di norme in tema di circolazione stradale e di regolamenti locali, apportate con la legge 3 maggio 1967, n. 317, ha inteso indulgere, come risulta dalla esposizione, in sintesi, delle ordinanze che hanno promosso i giudizi riuniti di legittimità costituzionale (cons. in particolare l'ordinanza 27 maggio 1968, emessa dal Pretore di Prato su opposizione Bassi), alla richiesta, fatta da un giudice *a quo* alla stessa Corte, di elaborazione giurisprudenziale dell'istituto.

A tale elaborazione avrebbe dovuto concorrervi personalmente, per la parte di sua competenza, servendosi degli strumenti che un'indagine teorica approfondita gli avrebbe posto a disposizione, lo stesso Pretore, ma questi aveva, invece, preferito seguire la più comoda via di far risolvere alla Corte i problemi di interpretazione di norme che egli medesimo avrebbe dovuto affrontare e che nulla avevano a che vedere con le proposte questioni di illegittimità costituzionale.

Come la Corte abbia risolto tali questioni e come abbia ribadito ben noti principi in tema di competenza del giudice nei casi in cui può essere interessata la pubblica Amministrazione e può discutersi di atti amministrativi, e dei limiti di essa, risulta in termini ben chiari dalla sentenza: si tratta di affermazioni di rigore teorico ineccepibile, ben note alla scienza giuridica.

Giova, qui, per il seguito di questa annotazione, riportarne il punto fondamentale: il sindacato dell'autorità giudiziaria ordinaria sull'atto amministrativo, che decida su un diritto perfetto, è sempre limitato alla sola legittimità la quale, peraltro, comprende anche l'esistenza dei presupposti

2. - Con tale legge (v. art. 1) si sono trasformate in sanzioni amministrative le sanzioni penali previste dal codice di circolazione stradale e dai regolamenti locali (cosiddetta depenalizzazione).

La competenza a comminare con ordinanza la sanzione e ad ingiungere il pagamento in conformità con la natura delle norme violate, è stata attribuita, rispettivamente, al prefetto, in caso di violazione di norme del codice stradale, al sindaco, in caso di violazione di norme di regolamenti comunali, al presidente della Giunta provinciale, in caso di violazione di norme di regolamenti provinciali. Contro l'ingiunzione è ammesso ricorso al pretore, che può sospendere l'effetto esecutivo (artt. 8 e 9).

Risulta perciò in modo chiaro che il legislatore, in piena coerenza con il manifestato intento di togliere carattere penale alle sanzioni, ha voluto tenere ben distinte una fase tipicamente e rigorosamente am-

di fatto, oltre che di diritto, necessari per l'emanazione dell'atto stesso. Tale sindacato, dunque, non può investire l'uso del potere discrezionale che l'Amministrazione abbia fatto nell'esercizio dell'attività amministrativa; quel controllo non sarebbe di legittimità e, del resto, se la discrezionalità amministrativa vale a ridurre ad interesse legittimo l'interesse del destinatario dell'atto, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

A tali principi va rapportata l'affermazione, che nel testo della sentenza precede l'esposizione dei principi medesimi, cui la Corte ha provveduto in materia di sindacato sulla entità della sanzione applicata in concreto: il richiamo della giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato nella materia del tutto analoga delle sanzioni amministrative prevedute da leggi finanziarie o valutarie non consente alcuna incertezza, che pur possa residuare a proposizioni, solo apparentemente non univoche, contenute in sentenza.

È noto che l'ordinamento legislativo offre molteplici esempi di atti amministrativi a carattere sanzionatorio. Dovendo mutuare da tale ordinamento istituti che presentino, con quello in esame, evidenti aspetti di analogia, istituti oggetto già di studio da parte della dottrina e della giurisprudenza, di cui i risultati risultino pertinenti, appare corretto fare ricorso all'istituto delle pene pecuniarie previsto dall'art. 2 del d.l. 5 dicembre 1938, n. 1928, in tema di trasgressione di norme valutarie.

Non interessa, qui, ricordare per esteso quale è stata la evoluzione giurisprudenziale sul problema se l'atto con il quale il Ministro per il tesoro ai sensi dell'art. 2 del citato d.l. n. 1928 del 1938, infligge pene pecuniarie per le infrazioni in materia valutaria sia atto dovuto quando ricorrano gli estremi di fatto, e, pertanto, la competenza a conoscerne appartenga al giudice ordinario, o, non piuttosto, atto discrezionale, riservato alla valutazione della giurisdizione amministrativa di legittimità.

Basti segnalare come, ad un primo dissenso fra la Cassazione ed il Consiglio di Stato, abbia, poi, fatto seguito l'accordo sul punto che si tratta di atto vincolato riservato alla competenza del giudice ordinario, quale incidente su una situazione di diritto soggettivo.

Ma, più limitatamente all'angolo di visuale del problema proprio dell'identificazione del rango dell'interesse che viene investito dalla comminazione in concreto della sanzione, aspetto, questo, che qui direttamente

ministrativa ed una fase giurisdizionale disciplinata in modo da assicurare un processo particolarmente celere ed economico (breve termine per l'udienza di comparizione, notificazione a cura della cancelleria, esenzione da imposta di bollo e di registrazione della sentenza, possibilità di stare in giudizio senza ministero di difensori).

3. - Secondo le ordinanze del pretore di Prato e del pretore di Cassano d'Adda, il citato art. 9 contrasterebbe con l'art. 113 e con l'art. 24 della Costituzione, sostanzialmente in quanto:

- a) attribuisce alla giurisdizione ordinaria il sindacato di un atto amministrativo che lede un interesse legittimo e non un diritto soggettivo;
- b) non consente un riesame di merito;
- c) non stabilisce quali siano i poteri del pretore, pur attribuendogli quello di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, in contrasto con l'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.

ci occupa, pur non omettendosi la constatazione che le pronunce giurisprudenziali sul punto sono tanto rare quanto motivate con proposizioni estremamente sintetiche, giova ricordare come non si sia dubitato della esclusione di ogni facoltà del giudice ordinario di controllare l'uso fatto dall'Amministrazione del suo potere discrezionale di stabilire, entro i limiti di legge, la misura della sanzione (cons. — unico precedente in termini che risulta edito — Corte di Appello di Roma, 21 marzo 1967, in *Foro it.*, 1967, I, 1927 e segg.).

Anche la giurisprudenza che in altro istituto similare si è occupata della questione (Cass., 15 luglio 1959, n. 2325, in *Rep. Foro it.*, 1959, col. 2502 ed in *Rassegna diritto cinematografico*, 1959, 186), del problema, cioè della determinazione della misura della pena pecuniaria da parte dell'Intendente e del Ministro per le Finanze in conseguenza di illeciti tributari, ha avuto motivo di affermare che, « svolgendo questi organi attività amministrativa, in rapporto ad essa non è consentito al giudice ordinario di sostituirsi all'Amministrazione ai fini di una diversa graduazione della sanzione comminata ».

Motivazione, quella riferita, ben poco ampia, come si è detto e neppure confortata da argomenti di eccezionale rigore teorico.

Le affermazioni giurisprudenziali soprariportate sono esatte, nell'applicazione di sintesi delle logiche proposizioni che più diffusamente possono essere prospettate nei termini seguenti.

È d'uopo, al riguardo, dare preliminarmente atto che si verte in un campo nel quale le difficoltà di una chiara sistemazione dei principi che lo governano sono non poche e di non poco momento: fra le molte cause di esse è la progressiva dilatazione dei principi di legalità e di effettiva tutelabilità delle pretese del cittadino verso l'Amministrazione a non rendere agevole il fermare nel tempo una nozione che appaia convincente e che sia destinata ad utilmente resistere alle esigenze evolutive che la investono.

Basterebbe, per una sintetica ma pur valida informazione, fare richiamo alle voci che trattano la materia sulle correnti enciclopedie (come MORTATI, *Discrezionalità* in *Nuovissimo digesto italiano*, V, 1098 e segg.;

Ma è facile opporre:

Innanzitutto è inesatto che l'ordinanza contemplata nel contestato art. 9 (sia essa emanata dal prefetto, dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale) incida su semplici interessi legittimi e non su diritti perfetti.

Si tratta, invero, di atto dovuto e non di atto discrezionale e la valutazione dell'entità della sanzione da applicare in concreto implica apprezzamento di merito e non apprezzamento discrezionale, cosicché non si può ravvisare alcun affievolimento del diritto soggettivo patrimoniale dell'interessato colpito dalla sanzione pecuniaria, ma, se mai, una eventuale violazione di un diritto soggettivo. Basta al riguardo richiamarsi alla giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato nella materia del tutto analoga di sanzioni amministrative previste da leggi finanziarie o valutarie.

Ciò posto, proprio dai principi in materia di discriminazione tra giurisdizione ordinaria e amministrativa, che secondo le ordinanze di rinvio sarebbero stati violati, discende:

a) che, di regola e salvo limitate eccezioni espressamente previste dalla legge, i poteri della stessa giurisdizione amministrativa sono limitati al controllo di legittimità;

PIRAS, *Discrezionalità amministrativa in Enciclopedia del diritto*, XIII, 65 e segg.), per rendersi conto di tali difficoltà.

Dato dal quale sembra che l'operatore del diritto debba muovere al fine di una corretta impostazione della questione in esame, appare essere l'istituto che, in altra branca dell'ordinamento giuridico, si presenta come la bella copia degli istituti a carattere sanzionatorio mutuati nell'ordinamento giuridico amministrativo.

Bella copia è l'istituto della comminazione in concreto della pena da parte del giudice penale: e ciò appare tanto più evidente per l'istituto che ci occupa, che è la risultante, come dice il titolo della legge, di una modificazione del sistema sanzionatorio di certe norme in materia di circolazione stradale e di regolamenti locali fino a ieri di natura giurisdizionale penale ed ancor oggi di competenza del giudice penale, se, per ragioni di connessione obiettiva, questi debba, nella valutazione di un fatto reato, occuparsi anche della valutazione dell'illecito amministrativo obiettivamente connesso (art. 10 della legge n. 317 del 1967).

Ma è ben noto che, in materia penale, nell'applicazione della pena in concreto, il giudice esercita un potere discrezionale: ancor più che la lettera della legge che è inequivoca sul punto (art. 132 c.p.: *il giudice applica la pena discrezionalmente*; art. 133 c.p.: *nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente il giudice*) è la sostanza delle cose a convincere della esattezza della tesi.

Due, invero, sono i momenti identificabili nell'attività del giudice penale in sede di comminazione della pena in concreto; uno *intellettivo*, di accertamento, cioè, dei dati di fatto che la stessa legge, nel conferire il potere, indica al fine di meglio indirizzare il giudice (e sono, tali criteri, molto numerosi, indicati dall'art. 133 c.p.); l'altro *valutativo* della oppor-

b) che quando un atto amministrativo lede un diritto perfetto (salvo il caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che nella specie non ricorre) competente a conoscere della relativa impugnativa è l'autorità giudiziaria ordinaria;

c) che il sindacato dell'autorità giudiziaria ordinaria sull'atto amministrativo è sempre limitato alla sola legittimità, la quale, peraltro, comprende anche l'esistenza dei presupposti di fatto, oltre che di diritto, necessari per l'emanazione dell'atto stesso.

Per quanto poi attiene alla potestà di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, della legittimità della quale l'ordinanza di rinvio dubita, in riferimento ad un preteso divieto costituzionale di annullamento dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario, si rileva:

L'ultimo comma dell'art. 113 della Costituzione dispone, bensì, che la legge determina quali organi di giurisdizione possano annullare gli

tunità delle entità della sanzione da comminare poi in concreto, sulla base dei dati di fatto raccolti, rispetto al fine ultimo da raggiungere (che è quello proprio della sanzione penale, di prevenzione speciale e generale).

I criteri indicati tendono ad aiutare il giudice nel perseguimento del fine, ma non lo esonerano, a termine dell'*iter* intellettivo, da una valutazione di opportunità, nella quale principalmente si esprime la discrezionalità della sua funzione. Il giudice, invero, raccolti i dati di fatto, che gli riducono i termini di oscillazione, arriva ad avvicinare i limiti minimo e massimo ad entità più contigue rispetto a quelle in astratto previste dal legislatore, ma entro tali limiti ravvicinati è pur sempre egli stesso a scegliere in concreto la entità precisa della sanzione che più si attaglia ai fini da raggiungere.

Nel campo del processo penale il giudizio di valutazione è, poi, rinnovato dal giudice di secondo grado, perchè così vuole il sistema, non dal supremo giudice di legittimità penale, perchè l'accertamento dei dati di fatto (momento intellettivo), cui è poi collegato il momento valutativo, è accertamento di fatto controllabile dal giudice di legittimità solo attraverso lo strumento del difetto di motivazione.

Analoga è la situazione nel campo sanzionatorio amministrativo: più evidente che mai nella materia sanzionatoria di cui alla legge in esame, fino a ieri, si è detto, di competenza del giudice penale e trasferita ora, per una diversa valutazione della rilevanza dell'interesse che si connette all'osservanza di certi precetti, alla competenza di organi amministrativi.

Nell'attività esplicita da questi, ben evidenti sono i due momenti: quello intellettivo, nell'ambito del quale la ricerca dei criteri, tra l'altro, oscilla entro margini estremamente ampi, limitandosi la norma ad indicare la specie di pubblico interesse da perseguire, ed esaurendo in tale aspetto teleologico tutto il suo contenuto. E, poi, l'altro valutativo, dell'adeguamento della sanzione a quel pubblico interesse, nel corso del quale, anche in relazione alla meno rigorosa indicazione di criteri, non sembra dubbio che trovi ampia espressione la discrezionalità dell'atteggiarsi dell'organo amministrativo.

atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa, ma non stabilisce che si debba trattare di organo della giurisdizione amministrativa.

Deve, quindi, ritenersi che non sarebbe costituzionalmente illegittima l'attribuzione al giudice ordinario del potere di annullamento di un atto amministrativo che incida, come quello in esame, su un diritto soggettivo.

A maggior ragione deve escludersi l'illegittimità costituzionale della norma di legge che attribuisce al giudice ordinario la potestà di sospensione dell'esecutività di un atto del genere.

In conseguenza, il giudice *a quo* avrebbe dovuto ricavare dai sopra richiamati principi l'estensione ed i limiti dei poteri che era chiamato ad esercitare, cosicchè le perplessità al riguardo manifestate nelle ordinanze di rinvio sono prive di giuridico fondamento.

Il quale, compie, sì, una valutazione di merito, cioè di apprezzamento di fatto, ma anche discrezionale, in funzione dello scopo da raggiungere, di perseguimento del pubblico interesse, alla prevenzione speciale e generale dell'illecito amministrativo.

Sulla base delle considerazioni che precedono, le conclusioni da trarre sono ben evidenti: il Pretore, nella materia in esame, accerta l'esistenza di un fatto, la commissione di esso da parte di un soggetto e la sua illiceità.

Se ritenga che il fatto non sussista od il soggetto prevenuto non l'abbia commesso o non sia illecito, dichiara la illegittimità della ordinanza, con cui la Autorità ha ingiunto il pagamento di una somma.

Se ritenga che il fatto sussista e che il soggetto prevenuto l'abbia commesso, ma che la norma violata sia altra, diversa da quella ritenuta dall'organo amministrativo, si limita a dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiuntiva: sta poi all'Amministrazione, in sede di esecuzione del giudicato (salva la risoluzione del problema del rinnovo della contestazione e della tempestività di esso) di dare al fatto l'esatta configurazione giuridica.

Nessun potere, infine, sindacatorio della congruità della sanzione comminata in concreto è a riconoscersi al Pretore: trattandosi di esercizio di attività discrezionale essa incide su una situazione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. L'osservazione secondo la quale tutto ciò sembrerebbe appesantire il sistema (con la ricorribilità, per quella parte, al giudice amministrativo) non appare idonea a contestarne l'esattezza: del resto, se si vertesse in ipotesi di incidenza su diritto soggettivo, non ponendo il giudice ordinario modificare l'atto amministrativo, la fattispecie dovrebbe essere restituita alla valutazione dell'organo amministrativo per una più congrua comminazione di sanzione in concreto.

Il tutto con inconvenienti di ordine pratico di non minor conto, a contenere i quali appare rivolto anche l'altro aspetto dell'istituto più sopra riportato, secondo il quale, quando l'illecito amministrativo sia obiettivamente connesso ad un illecito penale è il giudice penale a valutare entrambi, con la conseguenza, in questo caso, di un doppio grado di valutazione piena della congruità della sanzione comminata in concreto.

D'altra parte se la violazione dell'art. 24 della Costituzione deve ritenersi dedotta in riferimento alla inammissibilità del riesame di merito, le considerazioni che precedono ne dimostrano la inconsistenza.

4. - Secondo le ordinanze del pretore di Cassano d'Adda e del pretore di Maddaloni (che estendono all'art. 8 della legge n. 317 del 1967 i dubbi di legittimità costituzionale), con gli artt. 8 e 9 della stessa legge si sarebbe istituita una vera e propria giurisdizione speciale, in contrasto con il divieto posto al riguardo dall'art. 102 della Costituzione.

Ma per escludere il carattere giurisdizionale dei poteri attribuiti, rispettivamente, al prefetto, al sindaco o al presidente della Giunta provinciale dagli artt. 8 e 9 della legge n. 317 del 1967, bastano le considerazioni seguenti.

Innanzitutto la legge n. 317 del 1967 ha espressamente dichiarato che le violazioni delle norme indicate nell'art. 1 non costituiscono reato e sono soggette a sanzioni amministrative, cosicchè non può dubitarsi che anche dal lato soggettivo si verta in materia amministrativa.

La natura di atto non discrezionale dell'ordinanza con la quale in concreto tali sanzioni vengono applicate e la dimostrazione che sopra si è data del carattere di semplice valutazione di merito da attribuirsi alla determinazione dell'entità delle sanzioni stesse, provano che non si esorbita dall'ambito normale dell'attività amministrativa.

Che poi quell'atto, se non impugnato nel termine di legge, abbia forza esecutiva non vuol dire che acquisti carattere di cosa giudicata. Infatti l'ingiunzione è titolo esecutivo al pari di altri provvedimenti che non hanno carattere di giurisdizionalità. Inoltre, proprio perchè è un atto amministrativo con carattere di definitività, può e deve essere impugnata, a pena di decadenza, entro un termine prestabilito. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 4 marzo 1970, n. 33 - Pres. Branca - Rel. Capalozza - Baldini (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Albisinni).

Reato - Codice penale - Imputabilità per reati commessi in stato di ubriachezza - Violazione del principio di eguaglianza e della personalità della responsabilità - Esclusione.

(Cost., art. 3, 27; c.p., art. 92, primo comma).

Non è fondata, sia con riferimento al principio costituzionale di eguaglianza, sia con riferimento al principio della personalità della

responsabilità penale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo comma, codice penale che tiene ferma l'imputabilità per i reati commessi in stato di ubriachezza volontaria o colposa (1).

(Omissis). — 2. - L'ordinanza del pretore di Roma e quella del tribunale di Livorno hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 c.p., in riferimento, genericamente, all'art. 27 della Costituzione, mentre l'ordinanza della Corte d'assise di Padova, oltre a richiamarsi anche all'art. 3, specifica che l'art. 27 sarebbe violato sia nel primo che nel terzo comma.

3. - La prima questione da esaminare, in ordine logico, attiene all'art. 3, il quale importa che situazioni diverse siano disciplinate in modo diverso: in tale senso è la giurisprudenza costante di questa Corte.

Si assume che l'art. 92 c.p. (del quale è in discussione il primo comma) violerebbe esso art. 3, perchè l'ubriachezza volontaria o colposa, pur producendo incapacità (totale o parziale) di intendere e di volere, non esclude l'imputabilità, contrariamente a quanto è statuito per l'infermo di mente (artt. 88 e 89 c.p.) e per l'ubriaco accidentale (art. 91 c.p.).

Gli è che non può negarsi, da un lato, che l'incapacità naturale, totale o parziale (per infermità di mente), configuri una situazione fenomenicamente ed etiologicamente diversa dall'ubriachezza; dall'altro, che i fatti di reato commessi in stato di ubriachezza non possano essere sottoposti ad una disciplina unitaria, stante la varietà degli atteggiamenti che assumono i soggetti allorchè cadono, o si pongono, in tale stato.

Insomma, la ragione della differente normativa tra ubriachezza derivata e ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore sta nell'intento del legislatore di prevenire e reprimere l'ubriachezza come male sociale, soprattutto, come situazione che, in certi soggetti, può spingere al delitto. Il che basta per giustificare, sotto il profilo costituzionale, la norma impugnata: l'ubriaco, che abbia commesso un reato, risponde per una condotta antidoverosa, cioè per

(1) La questione era stata sollevata con tre ordinanze di giudici di merito.

Sull'interpretazione dell'art. 92 cod. penale, nel senso che il giudice non è esentato dall'obbligo di accertare l'indagine sull'atteggiamento psicologico assunto in concreto dall'imputato nel momento in cui il fatto viene commesso, cfr. Cass. 28 gennaio 1967, ric. Zani, *Mass. Cass. pen.*, 1967, 333

Sull'ubriachezza involontaria, invece, cfr. Cass. 18 aprile 1967, ric. Locatelli, *Giust. pen.*, 1967, II, 1261.

essersi posto volontariamente o colposamente in condizione di commetterlo.

Quali che siano le opinioni dottrinarie in materia (ed è noto che il progetto di riforma del 1949-1950 intendeva perseguire i reati commessi in stato di ubriachezza volontaria o colposa esclusivamente a titolo di colpa, mentre il disegno di legge del 1968, al pari di quelli del 1956 e del 1960, considera quello stato come causa di diminuzione facoltativa della pena, avvicinandosi al sistema del codice Zanardelli, ove, però, la diminuzione era obbligatoriamente prescritta), in realtà, l'ebbro è qui imputabile per la volontarietà o colposità dell'ubriachezza: ciò che spiega, ripetesì, la differenza di normazione rispetto al vizio di mente e all'ubriachezza accidentale.

La norma ha, bensì, dato e ancora dà luogo a critiche severe sul piano della logica e della psicopatologia, ma, considerata in relazione al fine, non può dirsi viziata di irragionevolezza.

Pertanto, la questione, alla stregua dell'art. 3 della Costituzione, è infondata.

4. - Neppure l'art. 27, primo comma, della Costituzione, risulta violato.

Chi si ubriaca (per sua volontà o per sua colpa) e commette un reato risponde, in verità, di un proprio comportamento (arg. dalla sentenza n. 42 del 1965).

Se, poi, si riguardasse lo stato di incapacità di intendere e di volere dell'ubriaco, per dedurne che, *ex art. 27*, primo comma, verrebbe meno l'imputabilità, sarebbe facile replicare ancora una volta, da un lato, che il *genus* colpevolezza (distinto nelle due *species* del dolo e della colpa in senso stretto) sussiste nel comportamento iniziale (che ha provocato l'ubriachezza); dall'altro, che il precetto costituzionale non esclude che sia responsabilità personale per fatto proprio quella di chi, incapace nel momento in cui commette il reato, non lo sia stato quando si è posto in condizione di commetterlo.

5. - La norma impugnata non contrasta neppure col secondo comma dell'art. 27 della Costituzione, dato che essa non pone una presunzione di colpevolezza da valere in giudizio. Nè viola il terzo comma: infatti, la pena irrogata per il reato commesso da chi versi in stato di ubriachezza volontaria o colposa non differisce da quella a cui soggiace ogni altro autore di reato; nè può ritenersi non emendativa, cioè non può contestarsi che essa sia diretta ad attivare, nel condannato, una contropinta all'abuso dell'alcool (ubriachezza volontaria) o a provocare un energico richiamo alla temperanza e alla prudenza (ubriachezza colposa).

Spetterà al giudice di merito sia valutare, caso per caso, se si tratti di ubriachezza colposa o di ubriachezza accidentale; sia, del pari, accertare di volta in volta, secondo la giurisprudenza corrente, il titolo

di colpevolezza (dolo o colpa), sulla base dell'atteggiamento psicologico in concreto assunto dall'ubriaco al momento nel quale commise il fatto. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 4 marzo 1970, n. 34 - *Pres. Branca - Rel. Trimarchi - Politi ed altri* (avv. Maniscalco Basile, Fornario) e *Presidente Consiglio dei Ministri* (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

Procedimento civile - Sospensione necessaria del processo - Decorrenza del termine per la richiesta di prosecuzione - Data di cessazione della causa di sospensione - Illegittimità costituzionale.
(Cost., art. 3, comma primo, 24, comma secondo; c.p.c., art. 297, comma primo).

È costituzionalmente illegittimo, per la violazione dei principi di eguaglianza e di difesa, l'art. 297 primo comma, cod. proc. civile, nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso (1).

(*Omissis*). — 2. - Nelle tre ipotesi previste dal citato art. 297, comma primo (e così considerate dalle ordinanze), la cessazione della causa di sospensione di cui all'art. 3 del codice di procedura penale ed il passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'art. 295 del codice di procedura civile, potrebbero essere ignorati dalla parte interessata alla prosecuzione del processo « in quanto esorbitanti dal campo delle sue ordinarie occupazioni ed esperienze e non fatti oggetto di obblighi od oneri di notifiche

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 8 febbraio 1968 del Tribunale di Palermo (*Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 1968, n. 222) e 7 marzo 1969 del Pretore di Milano (*Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 1969, n. 145).

La precedente sentenza della Corte, richiamata in motivazione, 15 dicembre 1967 n. 139, è pubblicata in questa *Rassegna*, 1967, 945.

Anche relativamente all'ipotesi decisa con la sentenza in rassegna, sarà la giurisprudenza ordinaria a stabilire su chi cada l'onere della comunicazione della cessazione della causa di sospensione.

Per quanto riguarda l'art. 305 c.p.c., oggetto della precedente sentenza costituzionale, cfr. Cass. 28 marzo 1969, n. 1010, in *Giur. it.*, 1969, I, 1, 1696..

In dottrina, sempre su tale disposizione, cfr. COLESANTI, *L'estinzione « misteriosa » del processo e il diritto della difesa*, *Giur. it.*, 1968, I, 1, 575; LENTI, *Interruzione del processo e diritto alla difesa*, *Riv. dir. proc.*, 1967, 184.

o comunicazioni alla parte stessa, a carico di chicchessia ». Ed in particolare, in ordine alla necessità di avere tempestiva notizia di quegli eventi, la parte estranea al processo, dalla cui pendenza è derivata la sospensione, verrebbe ad incontrare una « obiettiva difficoltà, superabile soltanto con l'impiego di una diligenza più che normale » ed a trovarsi in una posizione di svantaggio rispetto alle altre parti che in quel processo fossero invece direttamente impegnate.

Per tanto la disciplina della sospensione necessaria, ed in special modo nei giudizi di impugnazione e di opposizione, non garantirebbe la difesa e sarebbe inoltre in contrasto con il principio di eguaglianza.

3. - Circa la necessaria conoscenza del modo e del tempo in cui ha luogo la cessazione della causa di sospensione, sono individuabili varie ipotesi ed eventualità.

Qualora le parti del processo civile sospeso e di quello (penale, o amministrativo) pregiudiziale siano le stesse, di quell'evento esse di regola sono o sono messe al corrente. Ciò però non avviene sempre: e ad esempio, l'ordinanza con cui il giudice *a quo* dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione, è notificata a chi ha proposto l'impugnazione (art. 207 del codice di procedura penale) e non alle altre parti.

Qualora, poi, le parti del processo pregiudiziale siano diverse la conoscenza del ripetuto evento è acquista dalle parti del processo civile sospeso, attraverso il compimento di atti.

A ciò queste attendono direttamente o a mezzo di legali (sopportandone in definitiva l'onere delle spese). Ma in ogni caso, la loro attività non è facile a compiersi e non è sempre conducente.

Ed infatti, nell'ipotesi di sospensione a sensi del citato art. 3 del codice di procedura penale, alle parti del processo civile non è consentito di compulsare i registri generali degli affari penali; e nonostante l'esistenza di un interesse ad avere notizia dello stato del processo penale, del tutto eventuale (in quanto subordinato ad autorizzazione) è il rilascio di certificati o di copie di atti. E nell'ipotesi in cui sia pregiudiziale la risoluzione di una controversia civile, le stesse parti si vengono a trovare in difficoltà o nell'impossibilità pratica di accertare tra l'altro come e quando la sentenza di primo o di secondo grado passa in giudicato per difetto di impugnazione: ad esse, in quanto terzi, infatti, non è dato di conoscere se il relativo termine in concreto decorre dal giorno della pubblicazione della sentenza o da quello della notifica della stessa al procuratore costituito, e quando viene a cessare.

E non potendosi, d'altra parte, far carico ai soggetti interessati di dover svolgere continue indagini al sopradetto fine, il conseguimento del risultato sperato può non essere immediato o tempestivo.

4. - Solo che si tengano presenti le ipotesi ora prospettate e le eventualità esemplificatamente ricordate e sicuramente rientranti nell'ambito della disciplina legislativa della sospensione necessaria del

processo civile, risulta esistente il denunciato contrasto dell'art. 297, comma primo, del codice di procedura civile con gli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione.

Anche se appare razionale che sia assegnato agli interessati e non all'ufficio il compito di rimettere in moto il meccanismo del processo dopo che sia venuta meno la causa della sospensione, non può dirsi legittimo il criterio secondo cui la decorrenza del relativo termine semestrale è ricollegata a fatti che, in ipotesi non eccezionali nè rare (e tutte riflettenti la stessa esigenza), dalle parti del processo sospeso non sono conosciuti non solo all'atto in cui essi si verificano ma neppure successivamente, o sono conoscibili solo con l'impiego di una diligenza più che normale.

In base all'art. 297, comma primo, *l'inscientia*, originaria e perdurante della parte, può far maturare preclusioni in suo danno.

La parte è per ciò solo posta in posizione di evidente svantaggio; ma lo è anche se la cessazione della causa della sospensione possa da lei essere conosciuta in quanto ciò avviene a mezzo di indagini che non sempre sono producenti e che comunque sono non facili e onerose.

E non si garantisce, in tal modo, il regolare e normale svolgimento del contraddittorio.

Le parti del processo civile sospeso, e segnatamente quelle interessate alla prosecuzione, non hanno assicurato il diritto di difesa in modo effettivo ed adeguato e nel rispetto del principio di eguaglianza.

Deve quindi dichiararsi l'illegittimità costituzionale della norma in esame, *in parte qua*, perchè non fa decorrere il termine per la prosecuzione del processo civile sospeso dal giorno in cui le parti abbiano conoscenza della cessazione della causa di sospensione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 20 marzo 1970, n. 38 - Pres. Branca -
Rel. Oggioni - Socratini (n.c.).

Procedimento civile - Esecuzione mobiliare - Pignorabilità di stipendi e salari nella misura di un quinto - Contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione - Esclusione.

(Cost. artt. 3, 36; c.p.c. art. 545, quarto comma, art. 553).

Non è fondata, con riferimento al principio costituzionale di eguaglianza ed a quello della giusta retribuzione per il lavoro, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 545, quarto comma, e dell'art. 553 codice di procedura civile, che prevedono rispettivamente, la pignora-

bilità fino ad un quinto di stipendi e salari e l'assegnazione del rispettivo credito al creditore procedente (1).

(*Omissis*). — 1. - La prima questione sollevata con l'ordinanza di rinvio in riferimento all'art. 3 della Costituzione, riguarda l'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, in quanto, riconoscendo pignorabili, dai creditori in genere, nella misura fissa di un quinto, gli stipendi ed i salari dovuti all'esecutato, la norma verrebbe ad incidere in misura più sensibile sulle basse retribuzioni in confronto a quelle di maggiore importo.

La questione non è fondata.

Questa Corte, con la sentenza n. 20 del 1968, si è già pronunciata nel senso che il limite di un quinto pignorabile è stato adottato dal legislatore in base ad un potere razionalmente esercitato anche secondo gli insegnamenti della scienza economica. Tra i due criteri, in astratto ammissibili, della proporzionalità rispetto alla misura della retribuzione ovvero della progressività, per cui chi ha una retribuzione più bassa viene colpito, in proporzione, con una minore incidenza di misura, è stato preferito il secondo criterio, che, secondo il suespresso giudizio della Corte, risulta immune da ogni indizio di incostituzionalità.

Nell'ordinanza di rinvio non sono adottati, su questo punto, nuovi e diversi argomenti, validi per addivenire a differente decisione.

L'ordinanza prospetta, tuttavia, sotto ulteriore profilo, l'ipotesi di incostituzionalità dell'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile se confrontato col terzo comma (pignorabilità in misura variabile per i crediti alimentari).

La disparità di trattamento, a seconda della natura del credito, si risolverebbe, stando all'ordinanza, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto non sarebbe escluso che, in particolari circostanze, un credito per alimenti, che pur meriterebbe in ogni caso maggior tutela, possa essere garantito con pignoramento inferiore al quinto, mentre un credito non alimentare sarebbe, sempre e comunque, meglio tutelato mediante pignoramento mai inferiore al quinto.

L'ordinanza, così ponendo la questione, non considera che il particolare trattamento disposto per i crediti alimentari dipende dalla peculiare natura dell'obbligo corrispondente, condizionato sia al bisogno,

(1) Questione sollevata con ordinanza 21 giugno 1968 del Pretore di Pinerolo (*Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1968, n. 261) e decisa con procedimento in Camera di Consiglio in mancanza di costituzione di parti in giudizio.

Sul concetto di retribuzione in generale e sulla natura del relativo diritto, cfr. la rassegna del CASSI, *Il diritto alla retribuzione*, *Russ. Lavoro*, 1968, 379.

dell'alimentando, sia alla capacità economica dell'obbligato, quale residua, dopo soddisfatti i suoi propri debiti. La variabilità dell'obbligo giustifica la variabilità della misura esecutiva per effettuare l'adempimento. Nemmeno sotto questo profilo sussiste alcuna irrazionale differenziazione di trattamento.

2. - L'ordinanza, nel quadro generale della stessa materia, ha sollevato anche una particolare questione riguardante l'art. 553 cod. proc. civ. (assegnazione di crediti) come connesso e consequenziale a quanto sopra esaminato, inserendo anche al riguardo l'ipotesi che il sistema di legge possa dar luogo a contrasto con l'art. 36 della Costituzione.

La Corte osserva, in primo luogo, che, essendo la norma dell'articolo 553 complementare della precedente di cui all'art. 545, valgono, per escluderne l'incostituzionalità, le stesse considerazioni suesposte.

In secondo luogo osserva che il principio dettato dall'art. 36 vale per regolare il rapporto di lavoro nell'ambito suo proprio attinente alla sua conclusione ed attuazione e non si estende alle conseguenze contingenti ed eventuali che possano essere occasionate da eventi che da quel rapporto prescindano. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 20 marzo 1970, n. 39 - Pres. Branca - Rel. Capalozza - Ciminiello ed altri (n.c.).

Sicurezza pubblica - Contravvenzione al divieto di comparire mascherato in luogo pubblico o aperto al pubblico - Arresto in flagranza - Illegittimità costituzionale.

(Cost. art. 3; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 220, 85).

È costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di eguaglianza, l'art. 220 t.u. delle leggi di P.S., approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui, richiamando l'art. 85 dello stesso testo unico, impone l'arresto in flagranza di chi contravvenga al divieto di comparire mascherato in luogo pubblico o aperto al pubblico (1).

(*Omissis*). — 3. - La questione, così come è stata proposta, è fondata: la norma, prevedendo l'arresto obbligatorio di chi, tutto al più, sarà passibile della pena dell'ammenda, viola l'art. 3 della Costituzione.

(1) Questione sollevata con varie ordinanze di giudici di merito e decisa con procedimento in Camera di Consiglio in mancanza di costituzione di parti.

La giurisprudenza aveva ritenuto finora la sussistenza della contravvenzione anche per travestimento da donna (Cass., 7 novembre 1967, *Foro it.*, 1968, II, 279).

E, invero, nel t.u. delle leggi di P.S. del 1931, non vi sono altri casi in cui sia statuito l'arresto per un reato che comporta la sola pena pecuniaria; mentre, d'altro canto, il codice di procedura penale vigente prescrive l'obbligatorietà della misura restrittiva della libertà personale a titolo di custodia preventiva solo per reati e situazioni (obiettive o subiettive) di singolare gravità (artt. 235 e 253) e ne esclude, di regola, persino la facoltatività se per il reato non è comminata una pena detentiva (artt. 236 e 254; vedi anche art. 238).

Del resto, la custodia preventiva di chi compaia mascherato in luogo pubblico non si giustifica nè con la gravità del reato, che, anzi, la legge stessa considera di così scarsa entità da comportare, come si è detto, la sanzione contravvenzionale dell'ammenda; nè con ragionevoli motivi di prevenzione, chè la mascheratura è lungi dal denotare, di per sè, una qualsiasi pericolosità del soggetto attivo; nè coi precedenti legislativi, in quanto l'art. 49, secondo comma, del t.u. delle leggi di P.S. 30 giugno 1889, n. 6144, prevedeva l'arresto, solo facoltativo, ma per il rifiuto di togliersi la maschera, ossia per un fatto diverso. È significativo che persino l'art. 83 del t.u. delle leggi di P.S. 6 novembre 1926, n. 1848, era meno severo della norma denunziata, dappoichè non imponeva obbligatoriamente l'arresto nè per chi compariva mascherato in luogo pubblico, nè per chi, invitato, non si toglieva la maschera. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 20 marzo 1970, n. 40 - *Pres. Branca - Rel. Oggioni - Storari ed altri (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti)*.

Corte Costituzionale - Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Regolamenti - Inammissibilità.

(Cost. art. 134; l. 11 marzo 1953 n. 87, art. 23).

Pena - Onere del mantenimento in carcere dei detenuti - Ordine dei prelievi sugli stabilimenti designati dal Ministro della Giustizia - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 36; c.p. disp. attual., art. 57).

È inammissibile, perchè proposta relativamente ad un atto avente natura regolamentare, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 126 R.D. 18 giugno 1931, n. 787, recante il regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena (1).

(1-2) La questione era stata proposta con ordinanza 18 giugno 1968 della Corte di Assise di Torino (*Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1968, n. 318

Non è fondata, con riferimento all'art. 36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 delle norme di attuazione del codice penale, approvate con R.D. 28 maggio 1931, n. 601, perchè l'intervento del Ministro di Grazia e Giustizia ivi previsto rimane estraneo alla disciplina della retribuzione spettante ai detenuti (2).

(*Omissis*). — 2. - Per quanto concerne l'impugnazione delle norme del r.d. 18 giugno 1931, n. 787, va pregiudizialmente rilevato che è inammissibile la questione sollevata contro atti privi di forza di legge. Questa Corte ha più volte delineato i criteri distintivi formali, idonei, di per sè, ad escludere che un atto normativo abbia forza di legge, riferendoli costantemente alle caratteristiche costituite dalla autoqualificazione dell'atto come regolamento, dall'essere stato il medesimo emesso dal Governo, dalla citazione nel preambolo delle norme in base al quale l'atto stesso era emanato ed in particolare della legge 31 gennaio 1926, n. 100 (disciplinante l'esercizio della potestà regolamentare da parte del Governo), dalla osservanza delle forme ivi previste, dall'esclusione di ogni riferimento a deleghe legislative. In particolare, poi, questa Corte ha espressamente e ripetutamente escluso che il suddetto r.d. numero 787 del 1931 abbia forza di legge, in puntuale applicazione dei criteri suddetti (v. Sentt. nn. 72 e 91 del 1968).

D'altra parte, la proposta questione non risulta accompagnata da motivi tali da indurre la Corte a discostarsi dalla ricordata giurisprudenza.

Invero, l'argomentazione centrale, su cui poggia la motivazione dell'ordinanza di rinvio del tribunale di Torino per sostenere la natura legislativa delle norme impugnate, consiste nel riferimento alla delega legislativa disposta con la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, e nella asserita intenzione del Governo di attuare la detta delega mediante il Regolamento in esame.

Tali elementi peraltro, a parte l'effettiva diretta riferibilità della materia delegata con la detta legge alla disciplina regolata con le norme in questione, non tengono, comunque, conto delle precise caratteristiche formali rilevabili dal preambolo del Regolamento stesso che, per gli espliciti riferimenti ivi contenuti, e già valutati dalla Corte con le menzionate sentenze, chiaramente escludono che il Governo del tempo abbia inteso esercitare i poteri concessi con la legge di delega, cui si riferisce l'ordinanza di rinvio.

e 22 maggio 1969 del Tribunale di Torino (*Gazzetta Ufficiale* 5 novembre 1969, n. 280), e decisa procedimento in Camera di Consiglio.

La sentenza ribadisce quanto già specificamente ritenuto nella medesima questione con la precedente sentenza 10 luglio 1968, n. 91, in questa *Rassegna*, 1968, 525, e nota di richiami.

La Corte pertanto non può che confermare la manifesta infondatezza della questione.

3. - Infondata è, poi, la censura mossa contro l'art. 57 delle norme di attuazione del codice penale. Invero, secondo il giudice *a quo*, la norma consentirebbe di non dare applicazione al principio accolto dal codice penale, secondo cui il lavoro del detenuto è remunerato e va in parte destinato a sopperire alle spese del suo mantenimento in carcere, e si porrebbe altresì in contrasto con il principio della proporzionalità del salario al lavoro prestato e della sufficienza di esso alla soddisfazione dei bisogni elementari della vita, sancito dall'art. 36 della Costituzione, nonché con l'esigenza che il lavoro sia equamente remunerato perchè possa attuarsi la funzione rieducatrice della pena prevista dall'art. 27 della Costituzione.

In proposito deve osservarsi che, dall'esame del testo dell'art. 57 impugnato, è agevole rilevare che esso, lungi dall'aver il contenuto attribuitogli dall'ordinanza di rinvio, pone soltanto l'obbligo per il Ministro di procedere ad una graduale indicazione degli stabilimenti dove possa essere organizzato il lavoro per i detenuti. A questo auspicato indirizzo di politica governativa, rimane tuttavia estranea la disciplina della retribuzione spettante ai detenuti ammessi al lavoro.

D'altra parte le eventuali carenze o ritardi riguardo ai modi e tempi di attuazione della norma non possono avere alcuna influenza sulla costituzionalità della stessa il cui contenuto, ovviamente, prescinde dal dato concreto della effettiva realizzazione del precetto. — (*Omissis*).

I

CORTE COSTITUZIONALE, 23 marzo 1970, n. 43 - Pres. Branca -
Rel. Fragali - Hugony (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri
(Sost. avv. gen. dello Stato Casamassima).

**Elezioni amministrative e politiche - Disciplina dell'elettorato attivo -
Norma di esclusione temporanea per i commercianti falliti - Il-
legittimità costituzionale - Insussistenza.**

(Cost. art. 3, 48; d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223, art. 2).

Non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 48 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del t.u. per la disciplina dell'elettorato attivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che esclude dall'elettorato attivo i commercianti falliti finchè dura lo stato di fallimento, ma non oltre i cinque anni dalla sentenza che lo ha dichiarato (1).

(1-2) Le questioni di cui alle due sentenze erano state proposte, rispettivamente, dalla Corte di Appello di Milano con ordinanza 3 dicem-

II

CORTE COSTITUZIONALE, 23 marzo 1970, n. 47 - Pres. Branca - Rel. Chiarelli - Mondillo ed altri (n.c.).

Elezioni amministrative e politiche - Disciplina dell'elettorato attivo - Revisione delle liste elettorali - Acquisto o riacquisto del diritto di voto solo dall'inizio del semestre successivo alla revisione - Illegittimità costituzionale.

(Cost. artt. 3, 48; d.p.r. 20 marzo 1967 n. 223, artt. 7, secondo comma, 11 quinto comma, e 31, primo comma).

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 48 della Costituzione, gli artt. 7, secondo comma, 11 quinto comma e 31, primo comma, del t.u. per la disciplina dell'elettorato attivo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nella parte in cui dispongono che l'acquisto ed il riacquisto del diritto di voto, fuori dei casi di anticipata iscrizione nelle liste elettorali, decorrono dal primo gennaio o dal primo luglio successivo alla iscrizione (2).

I

(Omissis). — 2. - Il merito della causa va esaminato anzitutto avendo presente l'iter formativo dell'art. 48, secondo comma, della Costituzione.

Questo articolo, nella sua formulazione originaria, contemplava soltanto limitazioni del diritto di voto a causa di incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile. Il 21 aprile 1947 venne però presentato all'Assemblea costituente un disegno di legge ordinaria sulla disciplina dell'elettorato attivo, che contemplava casi di esclusione dal voto per indegnità morale; e, durante il suo esame da parte della commissione referente, si rilevò che si sarebbe potuto mantenere questa terza categoria di esclusione del voto solo se il testo del progetto di Costituzione l'avesse ricompresa nella sua formulazione definitiva. Nella seduta del 21 maggio 1947, nel corso della discussione di tale progetto, il presidente della su indicata commissione prospettò all'Assemblea il contrasto con il testo del disegno di legge. Rinviate la discussione al giorno successivo, il relatore del testo costituzionale prospettò la necessità di metterlo in perfetto accordo con la futura legge elettorale;

bre 1968, n. 85 (*Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 1969, n. 85) e dalla Corte di Appello di Roma, con varie ordinanze del maggio 1968.

In dottrina, sulla questione, GIANNATTASIO, *Ancora in tema di iscrizione nelle liste elettorali per ordine del giudice*, *Giust. civ.*, 1967, I, 253.

rilevò la difformità che ne sarebbe derivata nei riguardi dei commercianti falliti e opinò che, se alla disposizione della Costituzione che doveva regolare la materia, si fosse aggiunta la categoria dei casi di indegnità morale, si sarebbero potuti e dovuti comprendere anche i « cittadini che non hanno fatto onore ai loro impegni ». L'aggiunta fu approvata nello stesso giorno, e il testo del progetto costituzionale divenne l'attuale art. 48; parallelamente la stessa Assemblea costituente il 24 settembre 1947 approvò la norma del disegno di legge sull'elettorato attivo, ora in discussione, in una formulazione che manteneva l'ipotesi di indegnità morale fra le cause di incapacità all'elettorato attivo. Il disegno di legge divenne la legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

La modificazione apportata al testo del progetto costituzionale segna indubbiamente adesione dell'Assemblea costituente ai criteri adottati nel disegno di legge ordinaria; e la Assemblea ebbe a ribadire tale adesione quando approvò la legge ordinaria in esame, la quale, a sua volta, deve perciò intendersi che rispecchi i criteri normativi adottati nella sede costituente. È chiaro cioè che l'Assemblea intese dare alla nozione di indegnità morale un significato che comprendesse la qualità di fallito, e via via si andasse attenuando in corrispondenza al giusto grado di valutazione che deve darsi alla qualità stessa; non certo parificabile al grado di indegnità morale di altre ipotesi di privazione del diritto elettorale, ma, intesa nella sua caratteristica concreta, assimilabile *quoad litteram* ad una indegnità morale sia pure considerata nella più lieve delle sfumature.

3. - L'art. 48 della Costituzione, è vero, rimise alla legge ordinaria l'individuazione dei casi di indegnità che legittimano l'esclusione dal diritto elettorale; ma, diversamente da quanto sostiene l'Avvocatura dello Stato, la Corte non tocca la discrezionalità che accompagna l'esercizio della potestà legislativa quando accerta se la norma impugnata è coerente alle tendenze affiorate durante il dibattito svolto in sede di formulazione della norma costituzionale alla quale si doveva adeguare, e soprattutto quando verifica se quella norma corrisponde al concetto di indegnità morale così come, in una variabilità di contenuto, può essere delineato.

La realtà è che, almeno nell'ordinamento attuale, il fallito subisce una diminuzione nella sua capacità che prescinde dalle ragioni del dissesto e ha base in una sfiducia dell'ordine giuridico verso la sua persona: si può inoltre ricordare che il fallito viene iscritto in un albo pubblico, che alcuni suoi atti sono colpiti da presunzione di frode sia pure *iuris tantum*, e che non può assumere alcuni uffici determinati dalla legge, nè svolgere alcune professioni da essa pure precisate e, secondo l'opinione comune, quegli altri uffici e quelle altre professioni per la cui esplicazione si richiede il possesso dei diritti civili. E pure in tali casi si prescinde dalla indagine sulle cause del fallimento.

Non è irrazionale dunque che, senza aver riguardo ai fatti che hanno determinato il dissesto, si privi il fallito anche della capacità elettorale, sotto la specie dell'indegnità, perchè l'elettorato attenendo a diritti attribuiti nell'interesse generale, presuppone nel cittadino qualità adeguate all'altissima portata civica del suo contenuto: deve ricordarsi che v'è perfetta coincidenza tra capacità elettorale attiva e capacità elettorale passiva, onde la prima va attribuita solo se può attribuirsi la seconda.

L'incapacità termina con la cessazione del fallimento e comunque non può durare oltre i cinque anni dalla data della sentenza che ebbe a dichiararlo. Siffatta limitazione temporale non contraddice, come sostiene la Corte d'appello di Milano, all'apprezzamento sfavorevole delle qualità del fallito che la legge trae dalla dichiarazione di fallimento: dimostra soltanto che l'ordinamento non vuole fargli gravare le conseguenze del protrarsi della durata del fallimento, che egli non può abbreviare, non avendo poteri d'impulso processuale. Vero è che quel termine può concludersi, rispetto all'imputato di bancarotta fraudolenta, ove il procedimento penale, nel quinquennio, non si sia ancora definito; ma l'argomento non ha rilievo speciale, data la presunzione di non colpevolezza che assiste, in tal caso, il fallito fino alla condanna definitiva.

4. - Non convince l'assunto che la norma denunciata lede il principio di parità avuto riguardo alla situazione fatta all'insolvenza del fallito nel confronto con quella del piccolo imprenditore e con la insolvenza civile: unico argomento al quale la corte di appello affida il sostegno del suo dubbio con riferimento a quel principio.

L'ordinamento ha escluso dal fallimento il piccolo imprenditore e l'insolvente civile a sèguito di una valutazione di politica economico-sociale e di opportunità giuridica, che non può essere ripetuta in questa sede.

Non può, del resto, omettersi di rilevare che l'insolvenza civile produce al dissestato soltanto svantaggi relativi a singoli rapporti obbligatori; non provoca alcune delle conseguenze che sopra si sono sinteticamente delineate; e soprattutto non agevola la pauliana con presunzioni di frode, sia pure relative, e rispetto soltanto ad alcuni atti. Ciò deve necessariamente influire sulla configurazione delle qualità soggettive dell'insolvenza civile; e la distinzione che la norma denunciata pone in essere fra il commerciante fallito, da un lato, e il piccolo imprenditore o il non commerciante insolvente dall'altro, altro non è quindi se non la rifrazione di una indiscutibile diversità di fatto nelle posizioni che il piccolo imprenditore o il non commerciante occupano in confronto al commerciante fallito, nella cornice dell'ordinamento economico generale. Può pertanto ritenersi ragionevole, posto che essa dipende, a sua volta, dalla particolare nozione dell'insolvenza civile meditatamente accolta dall'ordinamento, e dal fatto che l'ordinamento, come si suol dire,

vuole suscitare, nel commerciante soggetto al fallimento, l'interesse ad evitare che la sua impresa cada in crisi e, quando la crisi si manifesti, l'interesse a porvi riparo prima che provochi pregiudizio, oltre che nel ceto dei creditori, nel sistema creditizio, fondamento della vita del commercio. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — Il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223) regola, negli artt. 7 e seguenti, un sistema di aggiornamento d'ufficio delle liste mediante revisioni semestrali. Queste avvengono con procedimenti che si svolgono dal febbraio al giugno (prima revisione) e dall'agosto al dicembre (seconda revisione) di ciascun anno, e che portano all'iscrizione nelle liste di coloro che compiranno il ventunesimo anno, rispettivamente, nei semestri dal 1° luglio al 31 dicembre dello stesso anno o dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo (ex art. 8). Per l'art. 7, secondo comma, le variazioni apportate alle liste con i detti aggiornamenti hanno effetto dal 1° gennaio e dal 1° luglio successivi all'iscrizione. In tal modo si ha una iscrizione anticipata rispetto all'effettivo compimento del ventunesimo anno, salva la cancellazione, prevista dall'art. 33, dei nomi di coloro che non abbiano raggiunto tale età il primo giorno fissato per le elezioni.

Con questo sistema si è inteso garantire l'esercizio del diritto di voto a tutti coloro che, al momento delle elezioni, si trovino nella richiesta condizione di età, oltre che nel possesso degli altri requisiti per essere elettori.

Se non che la garanzia vien meno quando la norma dell'art. 7, secondo comma, che fa decorrere dal 1° gennaio e dal 1° luglio gli effetti delle variazioni delle liste, si applica, per il combinato disposto della norma stessa con gli artt. 11, quinto comma, e 31, primo comma, a casi diversi da quelli dell'anticipata iscrizione nelle liste ai sensi del primo comma dell'art. 7.

Infatti l'art. 11 stabilisce che per le domande di iscrizione dei cittadini italiani residenti all'estero il sindaco provvede, su decisione delle commissioni elettorali o mandamentali, « con la prima revisione semestrale utile ». E l'art. 31 prescrive, in generale, che « le liste elettorali, salvo il disposto dell'art. 32, non possono essere modificate se non per effetto delle revisioni semestrali ». Ne consegue che ogni iscrizione o reiscrizione non può aver effetto che dal 1° gennaio o 1° luglio successivo alla revisione semestrale, anche se il diritto di voto sia precedentemente maturato.

È da tener presente che l'art. 32, richiamato nell'inciso del 31, dispone che variazioni alle liste elettorali possono essere apportate con

revisioni, diverse dalle *semestrali* di cui al primo comma dell'art. 7, le quali nel linguaggio delle circolari ministeriali prendono il nome di revisioni *dinamiche*. Esse sono affidate alle commissioni elettorali, le quali, per provvedervi, debbono riunirsi ogni sei mesi e in ogni caso non oltre la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali. Ma queste variazioni sono previste solo per i casi di morte, perdita della cittadinanza o del diritto elettorale, trasferimento di residenza, e per il caso di decisione della commissione mandamentale su ricorso del cittadino residente all'estero (art. 29 ultimo comma).

Da ciò deriva che, mentre nel momento immediatamente precedente le elezioni si procede alla cancellazione di coloro che non hanno raggiunto l'età o che hanno perduto il diritto elettorale, alla iscrizione o alla reinscrizione di coloro che ne abbiano fatto domanda o abbiano acquistato tale diritto non per effetto del compimento del ventunesimo anno o lo abbiano riacquisito per il venir meno di cause impeditive, non si procede se non con la revisione semestrale, che può essere successiva alle elezioni. Tali sono i casi, oltre quello del provvedimento del sindaco su domanda del cittadino residente all'estero, della straniera che abbia conseguito la cittadinanza per matrimonio, di coloro per i quali siano cessate le cause di impedimento all'esercizio del diritto di voto (cessazione dello stato di fallimento, cessazione degli effetti del provvedimento di sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza, cessazione dell'interdizione dai pubblici uffici ecc.; v. art. 2, primo comma, nn. 2, 3, 6, 7; stesso articolo, secondo comma; art. 3 t.u.) e di tutti coloro che comunque non siano stati compresi nell'iscrizione semestrale.

In tutti questi casi, il collegamento dell'iscrizione o reinscrizione nelle liste alle revisioni semestrali, e il differimento degli effetti dell'iscrizione al 1° gennaio o al 1° luglio successivi, impediscono l'esercizio del diritto di voto nel periodo tra l'acquisto o il riacquisto di esso e le predette date; impedimento che si concreta in una effettiva limitazione del diritto elettorale ove in tale periodo siano indette le elezioni. È pertanto palese il contrasto con l'art. 48 della Costituzione.

Eguale è fondata la questione di legittimità costituzionale proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Per effetto delle norme esaminate si ha infatti che, mentre con l'iscrizione anticipata è assicurato l'esercizio del diritto di voto a coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 7, primo comma, sono compresi nella revisione semestrale, per i casi, invece, innanzi indicati, di coloro che acquistano o riacquistano il diritto di voto indipendentemente dal raggiungimento del ventunesimo anno nel semestre oggetto di revisione, la possibilità di esercitare tale diritto è posticipata a una data successiva a quella in cui si sono verificate le condizioni per l'iscrizione nelle liste e successiva anche alla ottenuta iscrizione o reinscrizione.

Si determina così un incongruo e irrazionale trattamento differenziato, di cui è chiaro il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, e che, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme in questione, potrà essere eliminato, nei casi predetti, con l'immediata operatività dell'iscrizione nelle liste, da effettuare appena verificatosi l'acquisto o il riacquisto del diritto di voto, o quanto meno in sede di revisione cosiddetta dinamica, come lo stesso testo unico dispone per le decisioni delle commissioni mandamentali su ricorso del cittadino residente all'estero. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 23 marzo 1970, n. 44 - Pres. Branca - Rel. Benedetti - Gioffre (n.c.), Amm.ne Finanze dello Stato e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Agrò).

Imposte e tasse in genere - Violazione delle leggi finanziarie - Esecutorietà dell'ordinanza dell'Intendente di Finanza e del decreto del Ministro delle Finanze - Illegittimità costituzionale - Esclusione.
(Cost., artt. 3, 24, 113; legge 7 gennaio 1929, n. 4, artt. 56, comma primo, 58, comma secondo).

Gli artt. 56, comma primo, e 58, comma secondo, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente norme generali sulla repressione della violazione delle leggi finanziarie, attribuendo efficacia di titolo esecutivo rispettivamente all'ordinanza, non impugnata in termine dal trasgressore, con la quale l'intendente di finanza determina l'ammontare della pena pecuniaria e al decreto del Ministro delle Finanze che stabilisce in misura diversa, rispetto all'ordinanza, l'ammontare di detta pena, non contrastano con il disposto degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione (1).

(*Omissis*). — 2. - La questione non è fondata. Le norme denunciate non hanno alcuna relazione con la regola del *solve et repete* che la Corte ha più volte dichiarato contrastante con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione; ma costituiscono applicazione del principio dell'esecutorietà dell'atto amministrativo nel campo tributario la cui legittimità, in riferimento agli stessi precetti costituzionali, è stata affermata in diverse occasioni (sentenze 21 del 1961, 86 e 87 del 1962).

(1) La questione è stata promossa con ordinanza 28 maggio 1968 del tribunale di Locri (*Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 1968, n. 222).

Sui limiti d'incostituzionalità del principio del *solve et repete*, si vedano le sentenze n. 21 del 1961 (*Giur. it.*, 1961, I, 1, 529) e n. 79 del 1961 (*Giur. it.*, 1962, I, 1, 760); sulla legittimità del principio dell'esecutorietà dell'atto amministrativo le sentenze nn. 86 e 87 del 1962 (*Giur. it.*, 1962, I, 1, 1284 e 1281) e la sentenza n. 13 del 1970 in questa *Rassegna*, 1970, 44.

Il principio dell'esecutorietà è di fondamentale importanza nel nostro ordinamento poichè garantisce il regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato assicurandogli la pronta disponibilità di quei mezzi economici che sono indispensabili per assolvere i compiti di pubblico interesse (sentenza 13 del 1970). Gli scopi ai quali il regime giuridico dell'esecutorietà è preordinato si realizzano, peraltro, senza violazione dei precetti costituzionali che assicurano l'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge e l'intangibilità del loro diritto di agire in giudizio per la tutela dei diritti e interessi legittimi contro tutti gli atti lesivi della pubblica amministrazione.

Nei confronti del principio dell'esecutorietà, che consente la riscossione, anche in via coattiva, di una entrata senza che sia necessario il previo accertamento della legittimità dell'imposizione, tutti i contribuenti si trovano in identica situazione; mentre, per quanto riguarda il rapporto fisco-contribuente, la diversità di trattamento riservato al primo trova giustificazione, come è stato già rilevato, nell'esigenza di garantire allo Stato la percezione delle entrate necessarie al perseguimento dei suoi fini pubblici.

In ordine poi ai diritti di tutela e difesa giuridica delle proprie ragioni è di tutta evidenza che l'esecutorietà dell'atto amministrativo non esclude la proponibilità dell'azione davanti all'autorità giudiziaria, non preclude cioè al contribuente la possibilità di esperire quei gravami diretti ad ottenere l'eventuale accertamento giudiziale d'illegittimità della pretesa tributaria, nè peraltro sottopone tali azioni ad alcun onere preliminare.

Queste le ragioni poste dalla Corte nelle ricordate sentenze a sostegno della legittimità costituzionale del principio dell'esecutorietà dell'atto amministrativo, ragioni che si appalesano valide e decisive anche rispetto alle norme ora in esame che tale principio riaffermano in materia di applicazione di pene pecuniarie per violazioni di leggi finanziarie. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 23 marzo 1970, n. 45 - *Pres. Branca - Rel. Reale - Felici (n.c.) - Faide (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Agrò)*.

Lavoro - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti - Minimo edittale della pena - Violazione del principio di uguaglianza - Esclusione.

(Cost., art. 3; legge 17 ottobre 1967, n. 977, art. 26, primo comma).

L'art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, disponendo che l'inosservanza di alcune norme stabilite dalla stessa legge a

tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti è punita con l'ammenda da lire 3.000 a lire 6.000 per ogni minore occupato e per ogni giorno di lavoro, con un minimo di lire 100.000, non contrasta con l'art. 3 della Costituzione (1).

(*Omissis*). 3. - La determinazione di un elevato minimo edittale, a temperamento del criterio di proporzionalità dell'ammenda adottato nell'art. 26 della citata legge n. 977 del 1967, è giustificata dall'intento legislativo di una efficace salvaguardia dell'interesse sociale a che il lavoro dei minori venga protetto. E ciò tanto in relazione alla grave esigenza di garantire, in ossequio anche ad impegni di carattere internazionale assunti dal nostro Paese, un sano sviluppo psico-fisico dei fanciulli e degli adolescenti, con particolare riguardo alla sicurezza, salubrità ed igiene delle condizioni e dell'ambiente di lavoro, quanto, sotto l'aspetto morale, ai fini della pratica attuazione del diritto alla istruzione, affinché esso non risulti violato da un precoce avviamento dei minori ad attività lavorative.

La relativa rigidità che, nei limiti della misura minima della pena, si vorrebbe far derivare dalla disposizione predetta, non importa violazione del principio di uguaglianza. Si deve, infatti, scorgere nel rigore della sanzione il riflesso della valutazione politica legislativa della gravità del reato, con apprezzamenti di esclusiva competenza del legislatore e non suscettibili di sindacato da parte di questa Corte. A buon conto può rilevarsi che la gravità del reato non è necessariamente e soltanto dipendente da elementi quantitativi, come il numero delle persone che ne subiscono detrimento e la durata della condotta antiggiuridica, ma rimane legata altresì a considerazioni di ordine sociale.

Tali considerazioni, esposte nella relazione ministeriale al progetto della legge in esame, e nelle relazioni parlamentari compilate nel corso dell'iter formativo della legge stessa, valgono a spiegare perchè, attese le condizioni psico-fisiche dei minori e la pericolosità ed onerosità delle prestazioni ad essi imposte, si è, nella previsione legislativa, ritenuta la gravità della violazione delle norme contenute negli artt. 3, 4 e 5 della stessa legge, anche quando essa riguardi un solo fanciullo e per un tempo relativamente breve.

È tuttavia da osservare, analogamente a quanto da questa Corte fu affermato nella sentenza n. 67 del 1963 con riguardo a sanzioni determinate in misura fissa senza limiti minimi e massimi, che anche nella

(1) La questione è stata introdotta con ordinanze 15 novembre 1968 del pretore di Velletri (*Gazzetta Ufficiale* 12 febbraio 1969, n. 38) e 29 gennaio 1969 del pretore di Fondi (*Gazzetta Ufficiale* 9 aprile 1969, n. 91).

La sentenza n. 67 del 1963, richiamata in motivazione, è riportata in *Giur. it.*, 1963, I, 1, 1083.

ipotesi prospettata nelle ordinanze di rinvio, non manca, nel sistema, la possibilità di adeguare la pena pecuniaria al caso concreto.

Fu opportunamente ricordato nella suddetta sentenza che, anche in caso di sanzioni previste in misura fissa, non è escluso che il giudice, nel pronunciare condanna, le applichi tenendo conto di eventuali circostanze sia aggravanti sia attenuanti, e fra queste ultime, in particolare, di quelle generiche di cui all'art. 62 *bis* del c.p. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 23 marzo 1970, n. 46 - Pres. Branca - Rel. Mortati - Pisano (avv. Catalano) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Cavalli).

Reato - Omesso adempimento degli obblighi di assistenza familiare - Perseguibilità d'ufficio - Illegittimità costituzionale - Esclusione.
(Cost., art. 29; c.p., art. 570, primo comma).

La perseguibilità d'ufficio del reato di omesso adempimento degli obblighi di assistenza familiare disposta dall'art. 570 c.p. non contrasta con il principio dell'autonomia della famiglia sancito dall'art. 29 della Costituzione (1).

(*Omissis*). — 2. - Il dubbio sulla costituzionalità del primo comma dell'art. 570 è fondato sull'opinione che la perseguibilità di ufficio del reato di omesso adempimento degli obblighi di assistenza familiare, quale ivi disposta, si ponga in contrasto con la posizione, assegnata dalla Costituzione alla famiglia, di « società naturale », come tale dotata di un'autonomia di fronte allo Stato, suscettibile di essere assoggettata a limiti solo quando questi si palesino necessari ad assicurare l'eguaglianza dei coniugi e l'unità della famiglia. Il che non si verificherebbe nei riguardi della sanzione irrogata dall'articolo in esame in quanto il fatto di non richiedere per la perseguibilità del reato la querela di parte può piuttosto condurre al risultato di compromettere quell'esigenza della unità che è costituzionalmente protetta.

A parte ogni indagine, non necessaria al fine della soluzione della questione, circa l'esatta portata della qualificazione di « società natu-

(1) Questione introdotta con ordinanze 18 aprile 1968 del Pretore di Roma (*Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 1968, n. 222) e 13 febbraio 1970 del Pretore di Torino (*Gazzetta Ufficiale* 21 maggio 1969, n. 128).

La Corte ha sostanzialmente accolto la tesi prospettata dall'Avvocatura, secondo la quale la questione non può che costituire oggetto di una complessa valutazione di politica criminale rimessa alla discrezionalità del legislatore.

rale » attribuita alla famiglia, è da escludere che gli interventi autoritativi in ordine alla sua gestione siano consentiti solo ai fini di assicurare l'unità del nucleo familiare, nel senso restrittivo con cui questa è intesa nelle ordinanze. Infatti la stessa Costituzione, al successivo art. 30, dispone che la legge può provvedere a che siano assolti i compiti di spettanza dei genitori nel caso di una loro incapacità ad adempierli, allontanando quindi, se necessario, i figli minori dalla famiglia. Del resto le stesse ordinanze finiscono con il convenire che l'autonomia da esse richiamata debba venir meno quando il suo esercizio sia tale da determinare un contrasto con i fini dello Stato. E non si può dubitare del verificarsi di tale ipotesi allorchè soggetti passivi della violazione degli obblighi di assistenza siano i minori, ai quali, ove si aderisse all'opinione confutata, verrebbe a mancare ogni possibilità di tutela di fronte alle inadempienze dei genitori, almeno nel caso che esse siano da addebitarsi proprio ad essi o all'unico genitore superstite.

3. - Anche se, seguendo siffatto ordine di considerazioni, la questione venga limitata (come sembra messo in evidenza dall'ordinanza del pretore di Torino, e come più esplicitamente risulta dalla memoria della difesa di parte nella causa proveniente dalla pretura di Roma) alla sola ipotesi della sottrazione degli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge, la si deve egualmente ritenere non fondata. Il contrasto che viene allegato con l'art. 29, prospettato com'è sotto la specie del pregiudizio all'unità della famiglia, è fatto discendere dalla considerazione che il promuovimento *ex officio* dell'azione penale fa venire meno gli effetti riparatori di una riconciliazione fra i coniugi che abbia a verificarsi prima del giudizio. Che siffatte considerazioni non siano decisive a far ritenere la fondatezza dell'assunto, ed anzi appaiano in certo modo reversibili, è dimostrato dalla constatazione che, allorchè il legislatore del 1930 ebbe ad introdurre il reato in parola, innovando al precedente codice che lo ignorava, a giustificare la perseguibilità di ufficio si fecero valere, non solo ragioni attinenti alla tutela dell'interesse generale al mantenimento di un sano ordine familiare (che sarebbe potuto rimanere pregiudicato dal sistema della querela, il cui esercizio avrebbe potuto trovare una remora nel timore suscitato nell'animo del soggetto passivo dall'indole violenta del coniuge colpevole, oppure dalla tendenza del soggetto stesso a sopportare sofferenze, pur se gravi, compatendo quegli che ne è causa), ma anche motivi desunti dalla preoccupazione di evitare ragioni di rancore fra i coniugi, come quella derivabile dalla proposizione della querela.

Risulta pertanto come non sussistano elementi così decisivi da fornire un sicuro criterio atto a vincolare il legislatore (sotto il riguardo della preservazione dell'unità della famiglia voluta garantire dalla Costituzione) nella scelta del modo di procedibilità pel reato in esame. Scelta che deve di conseguenza rimanere affidata a valutazioni discre-

zionali, insindacabili in questa sede, circa l'opportunità di attribuire peso prevalente all'una o all'altra serie di motivi adottati a sostegno dei due orientamenti prospettati.

Nè sussiste il pericolo che, assumendosi un'interpretazione troppo rigida degli obblighi inerenti alla qualità di coniuge, la perseguibilità d'ufficio della loro violazione possa condurre, come si afferma nella difesa della parte privata, ad un eccessivo controllo del pubblico potere sull'intimo andamento della società coniugale: infatti la norma impugnata colpisce solo quei comportamenti illeciti (come l'abbandono del domicilio domestico, o la condotta contraria all'ordine ed alla morale della famiglia), che costituiscono le più gravi mancanze ai doveri provenienti dal vincolo maritale, e non già tutti quelli che possono farsi derivare dalla violazione degli artt. 143 e seguenti del c.c.

Nessuna rilevanza può esercitare sulla questione, così com'è stata prospettata, la considerazione che altri reati, anch'essi contrastanti con l'ordine delle famiglie (perseguitabili in luogo di quello di cui all'art. 570, che perciò viene a rivestire carattere di sussidiarietà) siano punibili solo su querela, come avveniva per l'adulterio e il concubinato, e come ancora avviene per le ingiurie, le minacce non gravi, le percosse e le lesioni lievi. È vero, per quanto riguarda quest'ultimo reato, che durante i lavori preparatori per l'emanazione della legge 26 gennaio 1963, numero 24 (la quale, a modifica dell'art. 582 c.p., ha richiesto la querela per la punibilità delle dette lesioni, se cagionate a danno di familiari, e ciò al proclamato scopo di meglio assicurare l'unità familiare) venne prospettata l'esigenza che analogo trattamento dovesse disporsi anche per il reato di cui all'art. 570, primo comma. Ed è altresì vero che una proposta di legge per la modifica di quest'ultima norma, nel senso prospettato, era stata effettivamente presentata in precedenza, nella seduta del 25 settembre 1958 (doc. n. 242 Camera, 3^a Legislatura), poi decaduta per la fine della legislatura.

Ma le circostanze riferite sembrano invocabili proprio a comprovare l'esattezza di quanto prima asserito: che cioè la diversa rilevanza dei reati attinenti ai rapporti familiari, al fine della scelta delle modalità di impulso processuale (scelta, come è noto, non collegabile a considerazioni relative alla maggiore o minore gravità delle pene previste), è materia di politica legislativa, così da sfuggire a censure di legittimità costituzionale, sotto l'aspetto della conformità all'art. 29. — (*Omissis*).

SEZIONE SECONDA

GIURISPRUDENZA
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 7 febbraio 1970, n. 284 - Pres. Stella-Richter - Est. Greco - P.M. Tavolaro I. (conf.) - Ministero Difesa Esercito (avv. Stato Azzariti) c. De Paoli, Bazzanella ed altri.

Trattati e convenzioni internazionali - Accordo 14 gennaio 1949 - Preteso diritto soggettivo del cittadino italiano ex prigioniero in mano americana - Improprietà della domanda - Difetto assoluto di giurisdizione.

(Accordo italo-statunitense dell'11 gennaio 1949).

Le ragioni spettanti ai cittadini italiani verso lo Stato italiano hanno la loro parte esclusiva in provvedimenti normativi interni e non anche in accordi e convenzioni internazionali: pertanto non potendo i trattati internazionali avere efficacia all'interno dello Stato se non attraverso l'uso dei mezzi all'uopo idonei (fra i quali, in particolare, l'ordine di esecuzione disposto con legge), le domande proposte davanti al giudice ordinario italiano sulla base di accordi internazionali non eseguiti all'interno dello Stato, sono improponibili ed il giudice adito rispetto ad esse è carente di giurisdizione (1).

(Omissis). — Con il primo mezzo la ricorrente Amministrazione, denunciando la violazione e falsa applicazione dei principi in materia di accordi internazionali e della loro rilevanza sul piano giuridico interno,

(1) La Suprema Corte di Cassazione in questa sentenza ha avuto occasione di ribadire, come in precedenti giudicati (Cass. 9 ottobre 1967, n. 2341 e 31 marzo 1967, n. 631) il fondamentale principio, secondo il quale un diritto soggettivo è configurabile nei confronti dello Stato solo se esso trovi la sua fonte esclusiva in provvedimenti normativi interni, e non già in accordi e convenzioni internazionali. Ciò è logico corollario del principio, che i trattati internazionali non possono avere efficacia all'interno dello Stato se non attraverso l'uso dei mezzi all'uopo idonei, fra i quali, in particolare, l'ordine di esecuzione disposto con legge. Questo principio è stato giustamente applicato nella specie, ove, in virtù dell'accordo stipulato il 14 gennaio 1949 tra il Governo Americano e il Governo

sostiene che gli attori non sono titolari di una situazione soggettiva protetta nei confronti dello Stato Italiano. Premesso che lo Stato Italiano, con l'art. 76 del trattato di pace del 10 febbraio 1947, reso esecutivo con d.l. del C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1420, aveva rinunciato ad ogni domanda o credito risultante dalle convenzioni sui prigionieri di guerra e che il governo U.S.A. con gli accordi Lombardi-Lovet del 14 agosto 1947, resi esecutivi con il d.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1747, rinunciando, a sua volta, ad avvalersi dell'anzidetta clausola del trattato di pace, si era impegnato a pagare ai prigionieri di guerra quanto ad essi fosse risultato ancora dovuto, secondo le valide documentazioni di impegni emessi da esso Governo degli U.S.A., la ricorrente afferma che manca una qualsiasi norma giuridica interna dalla quale, con riferimento ai ricordati trattati ed accordi, derivi un diritto soggettivo da far valere contro lo Stato Italiano e che non può vantarsi un diritto, azionabile verso lo Stato, da cittadini che per avventura si ritengono lesi da accordi stipulati in sede internazionale.

Deduca inoltre la ricorrente che nessun diritto azionabile deriva dall'accordo 14 gennaio 1949 Pella-Dunn, il quale contiene una liberazione del Governo U.S.A., ma non conferisce nessun diritto al cittadino verso lo Stato Italiano che non ha assunto alcun obbligo nei confronti degli stessi attraverso una norma giuridica dell'ordinamento nazionale.

Le censure sono fondate.

Invero, come questa Corte ha avuto occasione di affermare in precedenti giudicati (Cass. 9 ottobre 1967, n. 2341 e 31 marzo 1967, n. 631),

Italiano (così detto accordo Pella-Dunn), il Governo italiano aveva assunto l'obbligo di pagare ai prigionieri italiani, collaboratori degli U.S.A., le somme da essi guadagnate per il lavoro prestato durante la prigionia (e diverso dalla manutenzione dei campi di prigionia).

A tale accordo, non è seguito un provvedimento interno di adattamento, sicchè l'obbligazione derivatane è rimasta di puro diritto internazionale vale a dire non immessa nel diritto interno, nè determinante dell'insorgere di alcun diritto di credito a favore del cittadino ex prigioniero. Nè, come giustamente è ritenuto nella sentenza che ci occupa, un'obbligazione di tal fatta può mutarsi in un'obbligazione di diritto interno in virtù della semplice e spontanea esecuzione dell'accordo internazionale, chè, sempre, il diritto soggettivo verso lo Stato sorge da una norma interna posta in essere mediante un atto statale di produzione giuridica. Talvolta, come è noto, l'ordinamento statale, può conformarsi alle norme internazionali, mediante un procedimento automatico di adattamento, senza, cioè, far ricorso ad un atto di produzione giuridica: epperò ciò non significa che manchi una qualche norma la quale giustifichi l'adattamento automatico, chè, stante la separazione tra l'ordinamento interno e l'ordinamento internazionale, è pur sempre necessaria quella norma la quale, contemplando l'adattamento automatico, assuma la specie di norma sulla produzione giuridica.

le ragioni spettanti ai cittadini italiani verso lo Stato italiano hanno la loro fonte esclusiva in provvedimenti normativi interni e non anche in accordi e convenzioni internazionali diretti a regolare esclusivamente i rapporti fra gli Stati contraenti sul piano internazionale. Tra questi ultimi è da ricomprendersi l'accordo internazionale tra il Governo e gli Stati Uniti d'America, cosiddetto Pella-Dunn, del 14 gennaio 1949, con il quale il Governo Italiano ha assunto l'obbligo, sotto forma di accollo, di soddisfare in favore dei prigionieri italiani, collaboratori in U.S.A., i debiti contratti dal Governo Americano per la giusta retribuzione dovuta loro per il lavoro prestato a suo favore. A questo accordo non è seguito alcun provvedimento legislativo di carattere interno che abbia consentito il trasferimento dell'obbligazione nel diritto interno italiano e che quindi lo abbia reso valido ed operante anche a favore del creditore privato.

I soli provvedimenti legislativi adottati nel nostro ordinamento interno in questa materia sono i dd.ll. C.P.S. del 28 novembre 1947, numero 1430 e 13 dicembre 1947, n. 1747, che diedero esecuzione in Italia, rispettivamente, al Trattato di pace e agli accordi di Washington 14 agosto 1947, dai quali, però, nessuna obbligazione è sorta a carico dello Stato italiano verso cittadini ex prigionieri in U.S.A. e nessun debito, vero o presunto, del Governo U.S.A. verso gli ex prigionieri è stato accollato allo Stato italiano.

Nè la avvenuta spontanea esecuzione dell'accordo da parte del Governo italiano, che ha pagato ad alcuni prigionieri le somme ricevute

La logica conseguenza di quanto detto è che la pretesa degli ex prigionieri, non può trovare fondamento nella Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929, secondo la quale la retribuzione del lavoro ai prigionieri deve essere adeguata alla mercede percepita dai militari della potenza detentrica addetti a lavori analoghi, perchè, a parte la circostanza che tale criterio non è stato recepito nell'accordo Pella-Dunn, si tratterebbe in ogni caso di un principio valido per lo Stato Italiano in quanto soggetto di diritto internazionale. Parimenti, è esatto quanto asserito nella sentenza che si annota, che l'art. 36 della Carta Costituzionale non possa trovare applicazione nel caso, in quanto opera solo per i rapporti disciplinati dal diritto interno. Semmai, come è stato affermato dalla Corte Costituzionale, 10 marzo 1966, n. 20, ove i trattati internazionali resi esecutivi in Italia risultino in tutto o in parte lesivi di situazioni giuridiche tutelate dalla Costituzione spetta alla Corte Costituzionale la competenza a conoscere della legittimità costituzionale delle norme immesse. Naturalmente, ove non c'è nessuna norma immessa nel nostro ordinamento, la questione della legittimità costituzionale non è da porre.

Concludendo è da condividere appieno la improponibilità della domanda e quindi il difetto assoluto di giurisdizione in tutte le specie di tal fatta, nelle quali manca una qualche norma interna di adattamento ad un accordo internazionale.

M. CASACCIA

dagli Stati Uniti Americani, vale a creare un diritto a favore dei privati cittadini in mancanza di norme dell'ordinamento interno .

La pretesa dei resistenti non può trovare fondamento nella Convenzione di Ginevra del 27 settembre 1929, sancente l'obbligo dello Stato a cui favore lavora il prigioniero di guerra, in quanto la sua violazione eventualmente si sarebbe verificata nei confronti degli Stati Uniti d'America e non dello Stato italiano. Ma in sostanza il Governo americano non ha commesso alcuna violazione perchè, a parte la rinuncia del Governo italiano contenuta nel trattato di pace, ha anticipato la successiva Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, secondo cui lo Stato da cui dipende il prigioniero deve regolare il debito dello Stato detentore, concludendo con l'Italia l'accordo suddetto del 14 gennaio 1949 diretto a regolare i rapporti relativi alla retribuzione spettante ai prigionieri, dal quale accordo, come già si è detto, sono scaturite obbligazioni per il Governo italiano al solo livello internazionale e non sul piano del diritto interno.

Nemmeno la rinuncia ad ogni domanda o credito, risultante dalle convenzioni sui prigionieri di guerra, effettuata dall'Italia nel Trattato di pace ha fatto sorgere a favore di cittadini italiani diritti di sorta, in quanto essa è da ritenersi necessaria e non illegittima e comunque rimarrebbe sempre sul piano del diritto internazionale.

Non può trovare applicazione l'art. 36 della Costituzione, il quale opera solamente per i rapporti di lavoro disciplinati dal diritto interno.

Attesa la improponibilità assoluta della domanda devesi dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 12 febbraio 1970, n. 341 - Pres. Flore - Est. Aliotta - P.M. Tavolaro I. (conf.) - Gualandi (avv. Jossa e Gualandi) c. E.N.P.A.S. (avv. Stato Lancia).

Competenza e giurisdizione - Attività posta in essere dalla P. A. « iure privatorum » - Condanna ad un « facere » - Ammissibilità - Limiti.

(legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4).

Competenza e giurisdizione - Demanio e patrimonio - Patrimonio indisponibile - Edificio costruito a distanza inferiore a quella legale e destinato ad uso di un pubblico servizio - Domanda tendente ad ottenere la condanna all'abbattimento parziale dell'edificio - Improponibilità.

(c.c., artt. 828, 830).

Anche in materia di attività posta in essere « iure privatorum » la possibilità di condanna della pubblica Amministrazione ad un « facere »

deve essere esclusa quando tale pronunzia verrebbe ad incidere su un successivo comportamento della pubblica Amministrazione, posto in essere « iure publico », che si inserisca nel precedente rapporto di natura privatistica (1).

Non è pertanto proponibile una domanda tendente ad ottenere la condanna di un ente pubblico all'abbattimento parziale di un edificio costruito in violazione delle norme sulle distanze, ove l'edificio stesso sia stato successivamente destinato ad un pubblico servizio ed abbia, perciò, acquisito la qualità di bene patrimoniale indisponibile (2).

(*Omissis*). — Del pari infondato è il ricorso incidentale proposto dalla Gualandi. Questa con l'unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 2 e 4 della legge 20 marzo 1865 all. E sul contenzioso amministrativo, 25 legge 19 gennaio 1942 n. 22, 823, 29 e 830 c.c., sostiene sotto un primo profilo che, essendo l'E.N.P.A.S. equiparato alle amministrazioni dello Stato ai soli fini tributari e diversa essendo la posizione giuridica dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato delle province e dei comuni rispetto a quelli degli enti pubblici non territoriali, non era operante nei confronti dell'E.N.P.A.S. il limite di potere dell'Autorità giudiziaria, previsto nel citato art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo, sia perchè l'ente convenuto non poteva essere considerato, dal punto di vista soggettivo, una pubblica amministrazione, sia perchè la costruzione dell'intercapedine, dal punto di vista oggettivo, non poteva essere considerata un'attività amministrativa, costituendo invece un'attività materiale posta in essere « iure privatorum ». Sotto un secondo profilo poi, denunciando la violazione degli artt. 830, 828 e 948 c.c., sostiene che, nel negare la possibilità di emettere l'ordine di eliminazione dell'intercapedine, la Corte di Appello aveva arbitrariamente sottratto al regime giuridico previsto in materia di distanze tra edifici confinanti per la proprietà privata beni che non facevano parte del patrimonio indisponibile, categoria questa nella quale, per quanto attiene all'E.N.P.A.S., andava compreso soltanto il fondo di riserva, mentre l'edificio « de quo » era stato costruito con l'investimento delle eccedenze; che d'altra parte la eliminazione

(1-2) Esatta applicazione dei principi in materia di limiti del potere giurisdizionale di fronte alla pubblica Amministrazione.

Per l'ammissibilità della condanna della P.A. ad un « *facere* » qualora si tratti di attività posta in essere « *iure privatorum* » (ammissibilità riconosciuta, in linea di principio, anche dalla sentenza in rassegna), cfr.: Cass., 8 luglio 1968, n. 2331.

Sull'applicabilità delle norme sulle distanze anche ai beni del patrimonio indisponibile, cfr. Cass., Sez. Un., 16 febbraio 1966, n. 477, in questa *Rassegna*, 1966, I, 313.

dell'intercapedine non importava sottrazione dell'edificio all'uso del pubblico servizio al quale era destinato.

In merito a tali censure si rileva che, com'è noto, anche per le questioni attinenti a diritti soggettivi, che normalmente rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, questi incontra nei suoi poteri giurisdizionali un limite che trova la sua formulazione nell'art. 4 della citata legge sul contenzioso amministrativo, in base al quale, accertata l'illegittimità di un atto amministrativo, deve limitarsi ad emettere la relativa declaratoria, con conseguente condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni, ma non può nè annullare, nè revocare, nè modificare, nè sospendere l'atto illegittimo, perchè altrimenti invaderebbe, incorrendo in eccesso di potere in senso giurisdizionale, la sfera di attività riservata alla pubblica Amministrazione. In relazione alla indicata « ratio » della norma, secondo la tesi seguita dalla prevalente dottrina, il divieto non si applica quando si tratta di attività posta in essere *iure privatorum*. Meno recisa in proposito è la giurisprudenza di questa Corte, pur essendo prevalentemente indirizzata in tale senso. Il problema va posto in relazione alla natura del provvedimento da emettersi dal giudice nei confronti della pubblica Amministrazione, distinguendosi tra sentenze dichiarative, costitutive o di condanna. In proposito, mentre nessuna questione è sorta per le sentenze dichiarative, la cui ammissibilità nei confronti della pubblica Amministrazione costituisce ormai un « *ius receptum* », incerta è la situazione per quanto attiene alle sentenze costitutive, chè, mentre si ammette senz'altro la possibilità di emanazione di sentenze di annullamento o di risoluzione di contratti posti in essere « *iure privatorum* » (Cass. 1° aprile 1964, n. 564), si è invece negata la possibilità di emanazione di sentenze costitutive in materia di adempimento specifico di un obbligo a contrarre (Sez. Un. 5 aprile 1969, n. 872), ed il problema assume aspetti delicati e non mancano contrasti in materia di sentenze di condanna.

Relativamente a tale categoria di pronunzie, tenendo presente la distinzione tra condanne ad un « dare » o ad un *facere* e un *non facere*, si è sempre ammessa la possibilità di condannare la pubblica Amministrazione al pagamento di una somma di denaro, come del resto espressamente previsto dalla legge sul contenzioso amministrativo anche in materia di attività *iure pubblico*, o a consegnare determinate cose. Per quanto invece attiene alle condanne ad un *facere* o a un *non facere*, la giurisprudenza era in genere restia ad ammettere la possibilità di emanazione di pronunzie del genere nei confronti della pubblica Amministrazione anche nell'ambito dell'attività posta in essere *iure privatorum*. Senonchè una prima deroga a tale indirizzo giurisprudenziale si è avuta in materia di azioni possessorie e di denuncia di nuova opera o danno temuto, che implicano la possibilità da parte

giudice di emanare divieti o ordini di sospensione o di riduzione in pristino di opere o di esecuzione di opere di assicurazione e, quindi, condanna ad un *facere* o a un *non facere*, delle quali è stata ammessa la proponibilità nei confronti della pubblica Amministrazione, tra l'altro, quando questa abbia agito *iure privatorum*, o assolutamente al di fuori dei suoi poteri il che costituisce ormai *ius receptum*. Il principio è stato quindi esteso in via generale ad ogni azione personale o reale, ammettendosi in tale ipotesi la condanna ad un *facere* della pubblica Amministrazione (Sez. Un. 3 febbraio 1968, n. 203, 8 luglio 1968, n. 1331 e 22 luglio 1968, n. 2618). Senonchè, anche in materia di attività posta in essere *iure privatorum*, la possibilità di condanna della pubblica Amministrazione ad un *facere* deve essere esclusa quando tale pronuncia venga ad incidere su un successivo comportamento della pubblica Amministrazione, posto in essere *iure publico*, che si inserisca nel precedente rapporto di natura privatistica. Il che si verifica appunto nella specie in quanto la condanna dell'E.N.P.A.S., ente di diritto pubblico per legge (art. I comma 2° legge 19 gennaio 1942, n. 22) all'eliminazione dell'intercapedine mediante demolizione, parziale, dell'edificio, costruito in violazione delle norme che regolano le distanze tra edifici confinanti, come richiesto dalla Gualandi con l'atto introduttivo del giudizio, trova un ostacolo nella avvenuta concreta destinazione ad uso di un pubblico servizio, quale nuova sede locale dell'Istituto, in conseguenza della quale ha assunto natura di bene patrimoniale indisponibile. Stabilisce, infatti, tra l'altro il citato art. 830 c.c. che ai beni degli enti pubblici non territoriali, destinati a un pubblico servizio, tra i quali rientra, come si è detto, l'edificio costruito dall'E.N.P.A.S., si applica la disposizione dell'art. 828 comma 2° c.c., cioè anche tali beni, come quelli costituenti il patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni, non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti nelle leggi che li regolano. Disposizione questa che è diretta appunto a garantire che i beni suddetti realizzino le finalità di natura pubblica cui sono destinati; donde la necessaria conseguenza della improponibilità di azioni dirette a conseguire l'emanazione da parte della Autorità giudiziaria ordinaria di pronunzie tendenti, come nella specie, a sottrarre, sia pure parzialmente, il bene a tale destinazione impressagli in virtù di provvedimenti amministrativi. Nè vale ancora eccepire che il citato art. 830 comma I stabilisce che i beni degli enti pubblici non territoriali sono soggetti al regime dei beni privati, onde l'applicabilità riguardo agli stessi delle citate limitazioni di distanza per le costruzioni a confine previste nel codice civile, perchè ciò implica soltanto che le costruzioni effettuate in violazione di tali norme sono illegittime (Sez. Un. 16 febbraio 1966, n. 477) ma non può importare alcuna deroga per quanto attiene ai principi che regolano i limiti

di potere dell'Autorità giudiziaria nei confronti della pubblica Amministrazione; per cui la destinazione a finalità pubbliche impressa dalla stessa, a determinati beni, non può essere annullata, revocata o modificata o sospesa dal giudice ordinario ai sensi del citato art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo.

Nè è esatto sostenere che nella specie non si tratta di bene patrimoniale indispensabile in quanto per l'E.N.P.A.S., a norma delle disposizioni contenute nella legge istitutiva 19 gennaio 1942 n. 22 e del relativo regolamento emanato con r.d. 30 luglio 1942, n. 917, è attribuita soltanto al fondo di riserva (art. 27 della legge) e non è invece prevista per gl'investimenti dell'eccedenza, disciplinati negli artt. 29 della legge e 41 lett. e) e 51 del regolamento, dalla quale sarebbe stata prelevata la somma occorrente per la costruzione dell'edificio in questione. Infatti l'art. 27 della legge si limita ad aggiungere per l'E.N.P.A.S. una particolare categoria di beni patrimoniali indisponibili, per cui non importa alcuna deroga alle citate disposizioni, contenute nel codice civile, che attribuiscono la natura di patrimonio indisponibile ai beni appartenenti ad enti pubblici in quanto destinati ad un pubblico servizio. Ne consegue che la pronuncia emessa dalla Corte di Appello, che ha ritenuto la improponibilità della domanda di condanna dell'E.N.P.A.S. alla eliminazione della intercapedine mediante abbattimento parziale dell'edificio, si sorregge egualmente sotto l'indicato profilo, anche se è errata, come si è dimostrato, la motivazione adottata dalla stessa che l'ha basata invece sul presupposto che non sia consentito al giudice ordinario in materia di attività compiuta « iure privatorum » di emettere condanne ad un « *facere* » nei confronti della pubblica Amministrazione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 13 febbraio 1970, n. 344 - *Pres. Flore - Est. Berri - P. M. Trotta (conf.) - Quilici (avv. Spada, Montanti Mancini) c. Ministero Industria e Commercio (avv. Stato Zagari)*.

Competenza e giurisdizione - Questione di giurisdizione - Indagine del giudice - Criteri.

(c.p.c., art. 386).

Competenza e giurisdizione - Lesione di interessi legittimi - Domanda di risarcimento del danno - Improponibilità.

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 2).

Per stabilire se una controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario occorre ricercare se un diritto soggettivo sia confi-

gurabile astrattamente nel « *thema decidendum* » posto con le allegazioni dell'attore, indagando ed accertando la natura e la finalità delle norme che si assumono violate dall'Amministrazione, con la conseguenza che la controversia deve considerarsi relativa ad un diritto soggettivo se le norme sono rivolte a disciplinare rapporti tra privati e la pubblica Amministrazione, dai quali scaturiscano reciproci diritti ed obblighi, mentre deve, invece, considerarsi devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo se la violazione riguarda norme poste per assicurare la conformità dell'azione dell'Amministrazione al pubblico interesse per la cui tutela sono state predisposte (1).

Il giudice ordinario difetta di giurisdizione a conoscere di una domanda di risarcimento di pretesi danni dipendenti dalla dedotta violazione di un interesse legittimo (2).

(Omissis). — I quattro motivi di ricorso, che assumono l'erroneità dell'impugnata sentenza per aver negato nel caso la sussistenza di un diritto soggettivo ingiustamente leso dalla P.A., comportano che le Sezioni Unite stabiliscano se un diritto soggettivo sia configurabile astrattamente nel *thema decidendum* posto con le allegazioni dell'attore, indagando ed accertando la natura e la finalità delle norme che si assumono violate dall'amministrazione, con la conseguenza che la controversia sarà relativa ad un diritto soggettivo se le norme sono rivolte a disciplinare rapporti tra privati e la pubblica amministrazione dai quali scaturiscano reciproci diritti ed obblighi, mentre invece apparterrà alla giurisdizione del giudice amministrativo, se la violazione riguarda norme poste per assicurare la conformità dell'azione della Amministrazione al pubblico interesse per la cui tutela sono state predisposte (da ult. sent. 19 aprile 1968 n. 1175).

I motivi hanno per presupposto, diretto o indiretto, l'assunto della sussistenza di un provvedimento 27 dicembre 1938 del Ministero delle Corporazioni « con il quale — così è testualmente detto nel primo motivo — veniva ordinata la rimozione di tre distributori di carburante appartenenti alla S.I.A.P. (e gestiti da Quilici Luigi) posti in Lucca, Via Cavalieri, avanti l'immobile di proprietà della Galli, ma ceduto in locazione al figlio Giuseppe Quilici, che vi esercitava lo

(1) Il criterio di discriminazione fra giurisdizione ordinaria e amministrativa fondato sulla distinzione fra norme « di relazione » e norme « di azione » è, ormai, largamente accolto nella giurisprudenza delle Sezioni Unite. Cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19 aprile 1968, n. 1175, in *Giust. civ.*, 1968, I, 1142; id., 19 giugno 1968, n. 2027, in questa *Rassegna*, 1968, I, 386.

(2) Giurisprudenza costante. V., da ultimo, Cass., Sez. Un., 30 giugno 1969, n. 2371, in *Giust. civ.*, 1969, I, 1832; id., 17 febbraio 1969, n. 543, *ivi*, 811.

stesso commercio (vendita di carburante) ». Osservano sul punto le Sezioni Unite che il presupposto non risponde al vero, perchè, come risulta dall'impugnata sentenza, a seguito della sentenza 8 settembre 1938 del Tribunale di Lucca, disponente la rimozione dei distributori di carburante in oggetto, (sentenza poi riformata *in toto* sul punto dalla Corte di appello di Firenze, che ha ritenuto la carenza di azione di Giuseppe Quilici alla rimozione dei distributori, come risulta dalla prima parte della presente decisione), il Ministero delle Corporazioni, con lettera del 27 dicembre 1938, si era limitato a pregare la Prefettura di Lucca di invitare la Società italo-americana del petrolio, titolare dei distributori di carburante in contestazione, a presentare regolare domanda di spostamento, cioè ad avviare il relativo procedimento amministrativo. Bene, quindi, la Corte di appello ha affermato che non si era in presenza di un provvedimento modificativo della concessione alla S.I.A.P. a suo tempo disposta dalla Prefettura.

Tale invito, a presentare domanda di spostamento, successivamente ripetuto nel 1948, per le vicende sopra esposte non ebbe seguito per molti anni e precisamente dal 1949 al 1961 per fatto di aventi causa dello stesso ricorrente, che ne avevano chiesto la sospensione d'accordo con la S.I.A.P., pendente il giudizio di divisione degli immobili davanti a cui i distributori erano posti, a seguito del decesso della loro comune *dante causa*, Amabilia Galli ved. Quilici.

Soltanto alla fine del 1961 Giuseppe Quilici aveva domandato all'autorità amministrativa che fosse ordinata la rimozione dei distributori, ma questa, essendo nel frattempo intervenuta la legge 23 febbraio 1950 n. 170, che trasformava in semplice autorizzazione l'esercizio dei distributori di carburante prima sottoposto a concessione, aveva risposto negativamente perchè l'impianto esistente della S.I.A.P. rispondeva ai requisiti di legge.

La conseguenza è che, non essendo mai esistito un provvedimento della P.A. che disponesse a carico della S.I.A.P. la rimozione dei contestati distributori di carburante, l'interesse di Giuseppe Quilici a detta rimozione, mai disposta, (interesse costituito dall'aspirazione di impiantare in loco dei distributori propri per l'esercizio della sua attività commerciale e così evitare una scomoda concorrenza) non ha mai avuto la consistenza di un diritto soggettivo, perchè mai è stato istituito un rapporto giuridico tra la P.A. ed esso Quilici. E del resto, se il provvedimento di rimozione fosse stato disposto, mai il Quilici (prima che gli fosse stato concesso ovvero, dato il mutato regime giuridico della materia, prima che fosse stato autorizzato ad impiantare sul posto i suoi distributori) avrebbe potuto vantare un diritto soggettivo, tanto più che non si trattava di liberare aree di sua proprietà.

Esattamente la Corte di Firenze ha considerato che la domanda di risarcimento dei danni per la negata revoca di un'autorizzazione

(chè di autorizzazione ormai si trattava dopo la legge del 1950), era dipendente da un preteso cattivo uso di un potere discrezionale indubbiamente spettante alla P.A., cattivo uso che al più avrebbe potuto configurare la lesione di un interesse legittimo del privato.

La conseguenza, in definitiva, era che il giudice ordinario difettava di giurisdizione a conoscere di una domanda di pretesi danni dipendenti dalla dedotta violazione di un interesse legittimo.

In conclusione risultano infondati tutti e quattro i motivi: il primo e il quarto perchè direttamente basati sul presupposto della esistenza di un provvedimento ministeriale di rimozione in realtà inesistente; il secondo perchè invocante la violazione della norma del *neminem laedere*, violazione ipotizzabile solamente se è lesa un diritto soggettivo; il terzo, perchè diretto a far valere un ipotetico concorso di diritto soggettivo e di interesse legittimo, quando invece è risultata la non configurabilità di un diritto soggettivo per le ragioni sopra esposte. — (*Omissis*).

SEZIONE TERZA

GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 febbraio 1970, n. 241 - Pres. Pece - Est. Falletti - P. M. Gentile (conf.) - Sp. Az. Citom-Sorima (avv. Uckmar) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas).

Procedimento civile - Sospensione del giudizio per rimessione degli atti alla Corte Costituzionale - Riassunzione - Termini - Disciplina.

(c.p.c. artt. 297, 307; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Disposta la sospensione del giudizio civile per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la riassunzione della causa va effettuata a norma delle disposizioni del codice di procedura civile che regolano in via generale la materia, nel termine perentorio di sei mesi dal deposito del provvedimento con cui la Corte Costituzionale ha definito il giudizio in rapporto al quale la sospensione era stata ordinata (1).

(Omissis). — La ricorrente sostiene che gli artt. 295 e segg. c.p.c. non sono applicabili alla sospensione disposta secondo l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e che pertanto illegittimamente, con violazione delle menzionate norme, la Corte di appello ha confermato la estinzione del processo, siccome non riassunto entro il termine di sei

(1) La sentenza 2 ottobre 1959, n. 2634 in senso conforme, menzionata in motivazione, si legge, in *Foro it.*, 1959, I, 1662 con nota di richiami.

Sul principio di carattere generale che la normativa del codice di rito debba applicarsi anche alle ipotesi di sospensione necessaria prevista da leggi speciali, qualora manchi una specifica regolamentazione, la giurisprudenza è concorde. Cfr. Cass., 8 giugno 1955, n. 1773, in tema di giudizi sospesi a causa della guerra ai sensi dell'art. 3 legge 22 maggio 1942, n. 568; Cass., 16 giugno 1955, n. 1847 in tema di sospensione dei giudizi concernenti i beni appartenenti agli Stati facenti parte delle Nazioni Unite od alle persone aventi la nazionalità di tali Stati, ai sensi dell'art. 7 d.l. 1° febbraio 1945, n. 36; Cass., 11 giugno 1964, n. 1447, in tema di sospensione del giudizio per la regolarizzazione degli atti agli effetti della legge di registro (artt. 106, 108, r.d. 1923, n. 3269).

In dottrina BARALDI, *La questione di legittimità costituzionale ed i provvedimenti del giudice nel processo civile*, *Giur. it.*, 1958, IV, 1.

mesi dal deposito dell'ordinanza con cui la Corte Costituzionale definì il giudizio in rapporto al quale la sospensione era stata ordinata. La questione, nei medesimi termini, fu già decisa da questa Suprema Corte, nel senso che anche alla sospensione prevista dall'art. 23 citato sono applicabili le disposizioni degli artt. 295 e segg. c.p.c., quelle in particolare degli artt. 297 e 307 c.p.c. che fissano il termine perentorio di sei mesi per la prosecuzione del giudizio e ne comminano l'estinzione se tale adempimento non venga osservato (Cass., 1959, n. 2634). E la Corte ritiene di confermare la massima e gli argomenti di quella pronuncia.

Vanno posti anzitutto in rilievo i principi generali accolti dalla legge processuale, radicati nel concetto stesso e nell'istituto della sospensione, i quali non consentono, per pratica esigenza e sistematica coerenza, che in alcun caso il giudizio possa restare indefinitamente sospeso, in istato di quiescenza; mentre in tutte le ipotesi di sospensione (oltre le ipotesi previste dall'art. 295 anche quelle disciplinate mediante regole particolari, dall'art. 50 ad esempio, o dagli artt. 367, 393 c.p.c. o dagli artt. 133 bis e 135 disp. att.) è costantemente stabilito un termine perentorio per la riassunzione del processo ed è sancita in difetto la conseguenza dell'estinzione. Quindi, già sulla base razionale di questo criterio (la cui adozione fu anche ravvisata in ipotesi non ricollegabili ad un'attività giurisdizionale, nel caso ad esempio dell'art. 108 legge di registro), si deve ammettere che la sospensione e che, salva la diversa misura di termini specificamente previsti, occorra applicare il termine generalmente stabilito dall'art. 297 c.p.c. Nè sovviene in tal modo, contro il divieto dell'art. 14 prelessi, un risultato esegetico ottenuto mediante estensione analogica, quale la ricorrente denuncia nella sentenza impugnata, ma sono — al contrario — la ragione intrinseca e la capacità propria delle norme positivamente codificante (quelle del sistema processuale) e l'adesiva uniformità delle norme particolari regolanti il rapporto tra il giudizio ordinario e il giudizio di legittimità costituzionale (art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87) che portano ad affermare l'applicabilità delle disposizioni in oggetto. Invero il contenuto e la portata dell'art. 23, nel senso appunto della rilevata conformità, risultano chiaramente dalla sua stessa formulazione letterale, dalla definizione in esso ripetuta dei presupposti a cui la norma subordina la sospensione necessaria del processo che cioè il giudizio « non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale » (art. 23 cit.): una proposizione avente l'identico contenuto e quasi le medesime parole dell'art. 295 c.p.c. e dell'art. 3 c.p.p. e un significato dunque, che per sè induce a ritenere che il legislatore abbia inteso aggiungere alle ipotesi di pregiudizialità e di sospensione necessaria ivi previste (procedimento civile, procedimento penale, procedimento amministrativo) un'altra ipotesi analoga (procedimento di

legittimità costituzionale); con evidente richiamo all'istituto della sospensione del procedimento, regolato in via generale dagli artt. 295 e segg. c.p.c. ed a tutte le disposizioni che ne completano la disciplina, compresa quella dell'art. 297 c.p.c. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 6 febbraio 1970, n. 263 - *Pres. Vinci-Orlando - Est. Aliotta - P.M. Antoci (parz. diff.) - Ministero della Pubblica Istruzione (avv. Stato Foligno) c. Benedet Lorenzo (avv. Panizzoni)*.

Responsabilità civile - Insegnanti - Presunzione di responsabilità per il fatto illecito dei propri allievi - Affidamento non occasionale - Insegnanti pubblici dipendenti - Responsabilità della Pubblica Amministrazione - Sussiste.

Responsabilità civile - Minori - Responsabilità degli insegnanti per « culpa in vigilando » - Responsabilità del genitore per « culpa in educando » - Presunzione - Permane.

(c.p.c. art. 364, n. 2).

Procedimento civile - Consulente tecnico - Omessa comunicazione dell'inizio delle operazioni - Nullità sanabile.

La presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2048 c.c. sussiste nei confronti degli insegnanti in genere per il fatto illecito dei loro allievi allorchè l'affidamento del minore, sia pure contenuto in determinati periodi, abbia carattere continuativo e non meramente occasionale.

Siffatta presunzione si verifica altresì nei confronti degli insegnanti i quali siano dipendenti pubblici, ed in tal caso si estende, in virtù del relativo rapporto organico, alla Pubblica Amministrazione (1).

(1) In senso conforme cfr. Cass., 7 dicembre 1968, n. 3933 in questa *Rassegna*, 1969, I, 642 con nota di richiami e riferimenti; Tribunale L'Aquila, 31 dicembre 1962, in *Foro it.*, 1963, I, 1804.

Più in generale, circa la presunzione di responsabilità nei confronti della P.A. ex art. 2051 c.c., cfr. Cass., 18 marzo 1968, n. 882, in questa *Rassegna*, 1968, I, 731 con nota di richiami.

In senso contrario, per la non applicabilità nei confronti degli insegnanti della scuola pubblica della presunzione di colpa stabilita a carico dei precettori e di coloro che insegnano un'arte o un mestiere, cfr. Tribunale Venezia, 3 giugno 1964, in *Foro it.*, 1965, I, 517; cfr. altresì Cass., 7 luglio 1964, n. 1777, in *Foro it.*, 1964, I, 1359, secondo cui non è confi-

Anche in caso di responsabilità dei precettori per « culpa in vigilando » sui minori affidati alle loro cure, permane la presunzione di responsabilità dei genitori per « culpa in educando » (2).

L'omesso avviso alle parti della data, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, determina la nullità della consulenza tecnica, tuttavia sanabile ove non sia fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione (3).

(Omissis). — Con il primo motivo il ricorrente Ministero della Pubblica Istruzione, denunciando la violazione degli artt. 2048 c.c. e 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.p., sostiene che erroneamente la Corte di Appello ha fondato la responsabilità dell'insegnante Pizzutelli sulla presunzione posta a carico del precettore dall'art. 2048 c.c., non considerando che responsabile non poteva la stessa ritenersi a cagione del fenomeno giuridico d'immedesimazione nascente dal rapporto organico, che esclude l'applicabilità di tale norma, in quanto fondamento unico della responsabilità extraccontrattuale della pubblica Amministrazione è soltanto il principio generale sancito nel citato art. 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E; in tal modo il giudice di appello, determinando una inammissibile comunicazione della presunzione di responsabilità a carico della pubblica Amministrazione, ha finito per configurare un'ipotesi di responsabilità indiretta della stessa, incompatibile con la natura propria del rapporto organico, in virtù del quale la qualifica di « precettore », ammesso e non concesso che nella specie ne ricorressero i presupposti in relazione all'attività posta in essere con la gestione delle scuole elementari, sarebbe riferibile alla pubblica Amministrazione, nei confronti della quale è inapplicabile la presunzione di responsabilità perchè implicherebbe

gurabile responsabilità della P.A. per presunzione di colpa in eligendo o in vigilando, nè ai sensi dell'art. 2049 nè del successivo art. 2050 c.c.

Sulla responsabilità diretta della P.A. per atti dei suoi funzionari e dipendenti, i quali abbiano agito nell'ambito dei compiti ad essi affidati cfr. Cass., 4 gennaio 1964, n. 3, in questa *Rassegna*, 1964, I, 317 e 29 gennaio 1964, n. 233, *ivi*, 327 con note di F. CARUSI.

(2) In senso conforme, Cass., 19 ottobre 1965, n. 2132, in *Giur. it.*, 1966, I, 1281.

Cfr. altresì, Appello Palermo, 27 aprile 1962, in *Foro sic.*, 1962, 51; contro Cass., 3 aprile 1967, n. 1137, in *Foro it. Mass.*

(3) Cfr. Cass., 31 marzo 1967, n. 734; Appello Firenze, 13 luglio 1967, in *Giur. Toscana*, 1967, 806; cfr. altresì, Cass., 16 aprile 1968, n. 1114, in *Giur. it. Mass.*, per la quale l'omessa comunicazione dell'inizio delle operazioni da parte del consulente tecnico importa la nullità della consulenza solo nel caso che le parti non siano state poste in grado di svolgere le proprie difese tecniche e di controllare l'attività del perito di Ufficio, con apprezzamento riservato al giudice di merito.

sindacato nella sfera di discrezionalità attribuita alla stessa nell'organizzazione del detto pubblico servizio.

Con il terzo motivo poi il ricorrente Ministero, denunciando la violazione dello stesso art. 2048 c.c., sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, la presunzione prevista in detta norma poteva applicarsi agli insegnanti solo in quanto vi fosse stato un affidamento continuato ed esclusivo, come quello che si verifica nei convitti pubblici, e non anche sulla base di un semplice rapporto didattico, limitato a poche ore al giorno.

I due motivi, che implicando l'esame di questioni tra loro intimamente connesse vanno unitamente esaminati, sono per altro entrambi infondati.

In proposito si rileva che la disposizione fondamentale in materia di responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione è contenuta nell'art. 28 della Costituzione, che, con norma di carattere precettivo e di applicazione immediata e diretta, stabilisce testualmente: « I funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti, in tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici ».

L'anzidetta disposizione postula, com'è chiaro, due distinte norme: l'una che stabilisce il principio della responsabilità in proprio delle persone che agiscono quali organi della pubblica Amministrazione; l'altra la responsabilità della pubblica Amministrazione per gli illeciti commessi dai suoi funzionari e dipendenti, che ha natura diretta in virtù del cosiddetto « rapporto organico », che immedesima l'attività degli organi con quella dell'ente pubblico, il quale estrinseca la propria attività a mezzo degli stessi. Nell'un caso come nell'altro l'art. 28 della Costituzione opera un rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti, che disciplinano i rapporti tra privati in materia di responsabilità per fatto illecito, le quali debbono quindi ritenersi applicabili in materia, salvo che non vi sia una disposizione contraria o sussista una ragione di incompatibilità in relazione alla natura soggettiva dell'ente pubblico o della relativa attività. Orbene, ai fini della risoluzione della questione in esame occorre stabilire se l'art. 2048 c.c., il quale disciplina tra l'altro la responsabilità dei precettori, per i fatti illeciti commessi dagli allievi, sia applicabile anche nei confronti della pubblica Amministrazione, pur essendo prevista una presunzione di responsabilità a carico dell'agente, atta a produrre, in virtù del rapporto organico, effetti probatori in danno della stessa pubblica Amministrazione. La soluzione del problema, in conformità dell'indirizzo seguito dalla prevalente dottrina e dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza 7 ottobre 1968, n. 3933), non può essere che affermativa, non essendovi alcuna norma di legge o ragione di incompatibilità che osti

all'applicabilità della disposizione in esame nei confronti della pubblica Amministrazione. Infatti, in base agli enunciati principi, non vi è dubbio che il precettore, che agisce quale organo della stessa, sia tenuto, in virtù del tassativo disposto del citato art. 28 della Costituzione, a rispondere in proprio, come ogni altro soggetto, del fatto illecito commesso dall'allievo; come del pari non vi può essere dubbio che in tali ipotesi la responsabilità del precettore risalga, in virtù del rapporto organico, direttamente alla pubblica Amministrazione. Nè vale, opporre, al fine di escludere l'applicabilità della norma, che il rapporto che si instaura tra la pubblica Amministrazione e il privato che usufruisce del servizio di insegnamento pubblico non ha natura contrattuale, rientrando invece nell'ambito pubblicistico della prestazione di un pubblico servizio, del quale il privato utente usufruisce mediante pagamento di una tassa. Infatti la natura contrattuale o meno del rapporto è indifferente ai fini dell'applicabilità dell'art. 2048 c.c., che trova il suo presupposto nel dovere di vigilanza del minore, incumbente sulle persone che sono tenute a provvedere alla sua educazione od istruzione per un obbligo nascente dalla legge o da un atto negoziale. Il che si desume dal fatto che la disposizione in esame è concepita e si applica non soltanto nei confronti di precettori e maestri d'arte e mestieri ma anche nei confronti dei genitori e tutori, titolari di un potere-dovere di diritto familiare, nei rapporti dei quali l'obbligo di vigilanza del minore non rientra evidentemente nell'ambito di un rapporto negoziale. Nè l'applicabilità della presunzione di responsabilità nei confronti della pubblica Amministrazione trova ostacolo nel carattere discrezionale della organizzazione e funzionamento dell'attività della pubblica istruzione, che, come ogni altra attività discrezionale, trova un limite, oltre che nel precetto del *neminem laedere*, nelle norme di legge e in quelle regolamentari, con le quali ultime la pubblica Amministrazione auto-limita i suoi poteri; ipotesi questa che nella specie si verifica in conseguenza della norma contenuta nell'art. 350 del regolamento generale sul servizio scolastico, emanata con r.d. 26 giugno 1923, n. 1295, che sarà più innanzi oggetto di particolare esame. D'altra parte occorre considerare che, secondo l'interpretazione letterale e logica, non vi è dubbio che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente Ministero, rientrano nella previsione dell'art. 2048 c.c., tra gli altri soggetti ivi indicati, anche gli insegnanti delle scuole elementari (in tal senso, Cass., 22 ottobre 1965, n. 386). In proposito va infatti considerato che, pur esclusa per la natura eccezionale della norma l'interpretazione analogica e riconosciuto il carattere di tassatività delle elencazioni dei soggetti a carico dei quali si applica la presunzione di responsabilità, è pur sempre ammessa l'interpretazione estensiva (in tal senso Cass., 7 ottobre 1968, n. 3933). Orbene la parola precettore dal latino « praeceptor », nel suo significato lessicale, sta ad indicare anzitutto i maestri e gli insegnanti

in genere e soltanto in senso particolare è usata per indicare gl'insegnanti privati, d'uso un tempo presso le famiglie signorili, ai quali veniva affidata la educazione ed istruzione dei minori, per i quali era più specificamente adottata la denominazione di « aio », di origine spagnola. D'altra parte in proposito, dal punto di vista dell'interpretazione logica, è importante considerare che nell'art. 2048 c.c. i precettori sono accomunati sotto la stessa disciplina con i maestri d'arte o mestiere, per i quali il dovere di vigilanza discende appunto, come per gli insegnanti elementari, dallo affidamento del minore per ragioni di istruzione. È l'applicabilità della presunzione di responsabilità è ancor più giustificata in quanto all'obbligo dell'insegnamento si accompagna per questi ultimo quello d'impartire agli scolari gli opportuni principi educativi, per cui la scuola, « magistra vitae », costituisce la necessaria reintegrazione dell'educazione impartita dai genitori. Nè è requisito essenziale per l'applicazione dell'art. 2048 c.c. che l'affidamento del minore al precettore abbia carattere continuativo ed esclusivo, sussistendo la presunzione di responsabilità ogniquale volta l'affidamento del minore per ragioni di educazione o istruzione, se pur limitato ad alcune ore al giorno o alla settimana, assuma carattere continuativo e non sia quindi meramente saltuario ed occasionale.

Del pari infondato è il secondo motivo, con il quale il ricorrente Ministero, denunciando la violazione dell'art. 350 r.d. 26 aprile 1928, n. 1297, nonché contraddittorietà di motivazione, deduce che erroneamente la Corte di Appello è giunta alla affermazione della responsabilità della Pizzutelli: a) omettendo di esaminare se il cortile, aperto al pubblico e comune ad altri uffici, potesse costituire una pertinenza della scuola; b) estendendo la tassatività dell'obbligo regolamentare di vigilanza, previsto in detta disposizione, ad obblighi di ottemperanza ad ordini di servizio assolutamente non provati; c) non considerando che l'incidente si era verificato tra le ore 16,05 e le ore 16,15, al di là dei limiti dell'orario scolastico, quando gli scolari erano stati già accompagnati fuori dalla maestra, che aveva dato il « rompete le righe ».

In proposito, relativamente alla censura *sub a)*, si rileva che il giudice di appello ha adeguatamente motivato sul punto, affermando che il cortile costituiva, ai sensi dell'art. 817 c.c., pertinenza della scuola, essendo destinato in modo durevole al servizio dell'edificio scolastico, in quanto costituiva « passaggio obbligato » per accedere allo stesso. Nè ad escludere il rapporto pertinenziale vale l'assunto che il cortile fosse destinato anche all'uso di altri uffici pubblici in quanto è perfettamente ipotizzabile l'esistenza di una cosa che costituisca nel contempo pertinenza di più cose principali.

In quanto attiene poi alla censura *sub b)*, va considerato che esattamente il giudice di appello ha ritenuto che l'obbligo di vigilanza sulla scolaresca di cui all'art. 350 del regolamento generale sul servizio sco-

lastico, approvato con r.d. 26 aprile 1923, n. 1297, si estendesse fino al momento in cui gli alunni fossero stati accompagnati al detto cancello d'uscita. Stabilisce infatti il citato art. 350, anche ai fini della ottemperanza dell'obbligo di vigilanza, che agli insegnanti è fatto obbligo di essere presenti nella scuola dal momento dell'ingresso degli alunni a quello della loro uscita. Orbene, il giudice di appello interpretando estensivamente la norma in questione, anche in relazione alle disposizioni impartite dai superiori gerarchici della Pizzutelli che ne hanno precisato la portata spaziale e temporale, ha esattamente ritenuto che a costei incombesse l'obbligo di accompagnare la scolaresca, al termine delle lezioni, fino al detto cancello, perchè fino a tale momento doveva considerarsi operante l'obbligo di vigilanza. È ben vero che le istruzioni, costituendo atti interni, sono normalmente vincolanti soltanto per i dipendenti gerarchici e non per la generalità, per cui la loro inosservanza incide soltanto sul rapporto di servizio; quando però non sono rivolte soltanto a dare una disciplina autonoma ad una determinata materia per regolare il servizio a meri fini interni e nel loro interesse della pubblica Amministrazione, ma hanno invece per oggetto la specifica regolamentazione di una materia, alla cui disciplina già provvede, sia pure in modo generico una norma giuridica, in modo che le istruzioni di servizio si limitano in sostanza a precisare le concrete modalità esecutive di attuazione della norma, esse si identificano con la stessa, costituendo elemento d'integrazione del precetto giuridico.

In quanto attiene poi alla censura *sub c)*, a dimostrarne l'infondatezza è sufficiente considerare che la Corte di appello, nel suo insindacabile giudizio di merito, ha accertato che l'incidente si era verificato al momento dell'uscita degli alunni dalla scuola, mentre la Pizzutelli, alla quale incombeva l'obbligo di accompagnare la scolaresca fino al cancello d'uscita, era assente; per cui doveva ritenersi verificato nell'ambito temporale al quale si estende, come si è testè dimostrato, l'obbligo di vigilanza di cui al citato art. 350 del regolamento generale sul servizio scolastico.

Fondato è invece il quinto motivo, con il quale il Ministero, denunziando la violazione dell'art. 2055 c.c. e 345 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., sostiene che erroneamente la Corte di Appello ha escluso la sussistenza di un concorso di colpa a carico del padre del minore Giust Luigino, ritenendo che, nel caso di affidamento ad un istituto, come nella specie, idoneo ad esercitare un'adeguata vigilanza, la responsabilità dei genitori non può essere presunta ma la prova della colpa « in educando » incombe a chi vi ha interesse. Infatti, com'è noto, la responsabilità a carico dei genitori di cui all'art. 2048 c.c. è basata su di una presunzione di colpa « in educando » o « in vigilando ». Orbene è chiaro che, mentre nel caso di affidamento a persona idonea viene meno la presunzione per colpa « in vigilando », non così può dirsi per

la colpa « in educando », potendo il comportamento del minore farsi risalire, a prescindere dall'obbligo di vigilanza incumbente sul terzo precettore, alla cattiva educazione impartita dai genitori. Ne consegue che, nell'ipotesi di affidamento, permanendo la presunzione di responsabilità a carico dei genitori per colpa *in educando*, la relativa prova liberatoria deve essere fornita dagli stessi (in tale senso Cass., 19 ottobre 1965, n. 2132). Pertanto ha evidentemente errato il giudice di appello per avere invece ritenuto che tale onere probatorio incombesse sul danneggiato e, su tale presupposto, considerato che nessuna prova questi aveva offerto sul punto, ha escluso la responsabilità del Giust Paolo.

Infondato è infine il quinto motivo, con il quale il ricorrente Ministero, denunziando la violazione degli artt. 194, comma 2°, c.p.c., 91, disp. att. c.p.c. e 354 c.p.c. nonché difetto di motivazione, sostiene che erroneamente la Corte di Appello ha omesso di dichiarare la nullità della consulenza tecnica e di ordinarne la rinnovazione, nonostante fosse stato omesso l'avviso dell'inizio delle relative operazioni al consulente di parte designato da esso ricorrente. Infatti, com'è ormai *ius receptum* di questa Corte, l'omessa comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo dell'inizio delle operazioni peritali dà luogo soltanto ad una nullità relativa della consulenza tecnica, che è sanata ai sensi dell'art. 157 comma 2° c.p.c., quando non sia stata fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 6 febbraio 1970, n. 268 - Pres. Vallillo - Est. Minerbi - P. M. De Marco (conf.) - Ferrovie dello Stato (avv. Stato Ricci) c. Valento (avv. Geraldini e Gilardoni).

Prescrizione - Responsabilità civile - Fatto illecito costituente reato - Sentenza istruttoria di non doversi procedere perchè ignoti gli autori - Decorrenza della prescrizione.

(c.c., art. 2947).

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno per il fatto considerato dalla legge come reato decorre dal giorno in cui il fatto si è verificato, ove nel procedimento penale sia intervenuta sentenza istruttoria di non doversi procedere perchè ignoti gli autori del reato (1).

(*Omissis*). — Deducendo la violazione dell'art. 2947, 3 comma c.c., e degli artt. 378 e 87 c.p.p., l'Amministrazione ricorrente sostiene che,

(1) La sentenza si ricollega all'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui la formula sentenza irrevocabile nel giudizio penale contenuta nel comma terzo dell'articolo 2947 c. civ., dalla cui data

ai fini del decorso del termine di prescrizione dell'azione civile di danni derivanti da reato, è *sentenza penale irrevocabile* ogni sentenza contro la quale non è ammessa, o non può proseguirsi, impugnazione diversa dalla revisione, senza che vi sia luogo a distinguere tra le sentenze irrevocabili di condanna e le sentenze di proscioglimento pronunciate in istruttorie; nè fra le sentenze istruttorie di proscioglimento potrebbe introdursi una discriminazione tra quelle che possono acquisire definitività per l'applicazione della legge al caso concreto e per la valutazione del materiale probatorio, e quelle invece che richiarano non doversi procedere, per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Il ricorso non può accogliersi.

Già questa S.C. nella sentenza 8 novembre 1965, n. 2329 in causa Regione Siciliana-Schirru, confermando precedenti decisioni, ha ritenuto che con la locuzione *sentenza irrevocabile nel giudizio penale* il legislatore abbia inteso riferirsi alle pronunce rese a seguito di dibattimento e come tali, suscettibili di passaggio in cosa giudicata, a norma dell'art. 576 c.p.p. che, ai fini dell'esecuzione, prevede il caso limite di consumazione dell'azione penale; tuttavia, alla stregua di un costante indirizzo giurisprudenziale, si è ritenuto che possa ricondursi nell'ambito del 3° comma dell'art. 2947 anche la ipotesi in cui l'azione penale venga dichiarata non più perseguibile con sentenza di proscioglimento in istruttoria, poichè siffatta pronuncia, benchè non irrevocabile, è suscettibile, in difetto di impugnazione, di divenire definitiva e di avere autorità equivalente a quella della cosa giudicata, per quanto concerne l'applicazione della legge al caso concreto e la valutazione del materiale probatorio.

Nella decisione che è oggetto di censura, la Corte di merito si è uniformata al riferito orientamento giurisprudenziale, da cui questo S.C. non ha oggi motivo di discostarsi.

decorre la prescrizione, ricomprende anche le sentenze istruttorie di proscioglimento, cfr. Cass. 23 luglio 1966 n. 2037 in *Giur. it.*, 1967, I, 660; 5 novembre 1966, n. 2727, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1281; 1 aprile 1968, n. 1014 *Giust. civ.*, 1968, I, 1178, in tema di decreto di archiviazione; 7 maggio 1958, n. 1493 in tema di sentenza istruttoria di non doversi procedere perchè il fatto non costituisce reato; 31 luglio 1962, n. 2277 in tema di sentenza istruttoria di non doversi procedere per mancanza di querela cfr. altresì Cass. 8 novembre 1965, n. 2329; 31 luglio 1962, n. 2277; 10 agosto 1960, n. 2355, *Foro Pad.*, 1961, I, 556.

Quanto invece alle sentenze pronunciate perchè ignoti gli autori del reato, la loro esclusione dalla nozione di sentenza irrevocabile per gli effetti su cennati, consegue dalla peculiare loro disciplina, che rende inapplicabili le norme sulle inammissibilità di un secondo giudizio (art. 90 c.p.p.) e sulla riapertura dell'istruzione (artt. 402 c.p.p.).

In dottrina cfr. ROVELLI. Il risarcimento del danno alla persona, Torino, 1965, 226; POGLIANI, *Relazione tra il giudizio penale e l'azione civile di risarcimento*, in *Temi*, 1963, 1055.

L'Amministrazione ricorrente, però assume che tra le sentenze di proscioglimento in sede istruttoria debbono comprendersi anche le sentenze di non doversi procedere per essere rimasti ignori gli autori del reato; ma questo assunto non può essere condiviso.

Le sentenze istruttorie di proscioglimento, a cui è applicabile il principio su enunciato, non possono essere che quelle rese in un procedimento in cui l'imputato o gli imputati siano noti, e siano stati prosciolti per i motivi più diversi (perchè il fatto non costituisce reato, per difetto di querela, per amnistia), senza che il P.M. abbia esercitato il suo diritto di impugnazione; e a queste ipotesi si riferiscono le decisioni di questo S.C. citate dall'Amministrazione ricorrente. Ma alle suddette pronunce non sono assimilabili le sentenze di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Non essendovi imputati, solo impropriamente potrebbe parlare di proscioglimento; la declaratoria di non doversi procedere in tale ipotesi, è sentenza solo in senso formale, poichè, nei confronti di ignoti è impossibile l'applicazione delle norme di legge e la valutazione delle prove raccolte. Le sentenze in questione non contengono alcun giudizio, ma solo la dichiarazione dell'impossibilità di rendere un giudizio qualsiasi; nè esse sono impugnabili dall'ufficio del P.M., poichè questi, se ravvisasse elementi di colpevolezza a carico di persona determinata, non avrebbe alcun bisogno di impugnarle potendo promuovere senz'altro, l'esercizio dell'azione penale contro il supposto autore del reato. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 6 febbraio 1970, n. 280 - Pres. La-porta - Est. Ginetti - P. M. Antoci (conf.) - Tocchio (avv. Valentino) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Mazzella).

Esecuzione forzata - Opposizione di terzo coabitante non in via occasionale con il debitore esecutato - Onere della prova - Limiti - Prova dell'affidamento dei mobili pignorati - Non necessaria.
(c.p.c., artt. 619, 621).

Al terzo che reclama la proprietà od altro diritto reale sui mobili pignorati incombe, con i limiti di cui all'art. 621 c.p.c., l'onere della prova del preesistente suo diritto nonchè del possesso dei mobili, a titolo diverso da quello di proprietà da parte del debitore esecutato; quest'ultima prova non è però necessaria qualora tra i due vi sia un rapporto non occasionale di coabitazione, in quanto questo vale a giustificare nel debitore non proprietario il possesso dei mobili (1).

(1) Giurisprudenza ormai costante anche nelle pronunzie dei giudici di merito: oltre alle sentenze della Corte di Cassazione menzionate in mo-

(*Omissis*). — Il Tribunale di Roma ha ritenuto che per vincere la presunzione di appartenenza dei beni pignorati al debitore Serafini non era sufficiente la prova offerta dalla Tocchio che fin da epoca anteriore al pignoramento detti beni erano di sua proprietà, ma che occorreva anche la prova dell'affidamento o dell'attualità del proprio diritto, e cioè che i beni stessi, all'atto del pignoramento, erano detenuti o posseduti dal debitore per un titolo diverso da quello di proprietà; che tale proroga era soggetta alle limitazioni previste dall'art. 621 c.p.c.

Detta statuizione, però, non può essere condivisa.

Invero l'opposizione di terzo è nella sua sostanza un'azione di accertamento negativo, tendente cioè all'accertamento della illegittimità materiale dell'esecuzione in rapporto al suo oggetto di fronte al terzo. Essa, di conseguenza, implica l'accertamento positivo del diritto che il terzo opponente pretende avere in rapporto all'oggetto dall'esecuzione.

Nel caso di specie, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, la Tocchio ha data la dimostrazione della proprietà dei mobili pignorati con la esibizione del relativo contratto scritto di compravendita, intervenuto tra essa acquirente ed il venditore Otello Caporilli, portante la data del 25 dicembre 1959 e registrato a Roma il 7 gennaio 1960, in epoca anteriore al pignoramento eseguito il 6 aprile 1961, mentre con la prova testimoniale assunta l'opponente ha dimostrato che essa conviveva col debitore Serafini nella stessa casa in cui il suddetto pignoramento fu eseguito.

Talchè la Tocchio, in base all'art. 621 c.p.c. ha documentalmente provato il suo diritto di proprietà sui beni pignorati, mentre l'altro requisito dell'affidamento dei beni stessi al debitore esecutato, per derivarne la detenzione o il possesso da parte dello stesso a titolo diverso da quello di proprietà, consisteva, nella fattispecie, nella dimostrata convivenza e coabitazione non occasionale della Tocchio — terzo opponente — e del Serafini — debitore pignorato: prova del tutto ammissibile, perchè fuori dei limiti di cui al citato art. 621 c.p.c., in quanto non diretta a provare la proprietà dei beni pignorati.

tivazione cfr. Pretura Roma 10 gennaio 1966 Rep. *Foro it.*, 1966, voce esecuzione in genere, n. 147; Pret. Roma 8 febbraio 1964, *Temi romana*, 1964, 234; Pretura Palermo 16 dicembre 1963, Rep. *Foro it.*, voce cit. n. 133. Contra: Pret. Roma 2 maggio 1960, *Temi romana*, 1960, 112 con nota.

L'azione del terzo opponente, prevista dagli artt. 619 e segg. c.p.c., non è infatti un'azione di rivendicazione ma di accertamento negativo dell'appartenenza dei beni pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore onde non basta che fornisca la prova che in epoca pregressa i beni gli siano appartenuti, ma deve dimostrare altresì che, all'atto del pignoramento, siano detenuti o posseduti dal debitore a titolo diverso da quello di proprietà cfr. Cass. 14 aprile 1961, n. 807; 8 maggio 1965, n. 856; 24 luglio 1965, n. 1741; 25 luglio 1966, n. 2048 ecc.

È evidente che, nel caso di detta convivenza o coabitazione, l'affidamento dei beni al debitore trova titolo e giustificazione proprio in tale rapporto, dal momento che i mobili di casa caduti nel pignoramento erano destinati a soddisfare le esigenze sia della Tocchio che del Serafini, ed entrambi si trovavano in eguale relazione materiale con le cose pignorate (sent. Cass. 3 febbraio 1968, n. 359 e 16 dicembre 1968, n. 3999).

Perciò il giudice di rinvio, nel riesaminare la controversia, dovrà applicare il seguente principio: il terzo opponente ha l'onere di provare, nei limiti imposti dall'art. 621 c.p.c., il suo diritto di proprietà od altro diritto reale più o meno remoto sui beni pignorati, nonché l'affidamento dei medesimi al debitore esecutato atto a giustificare che essi, al tempo del pignoramento erano detenuti o posseduti dal debitore a titolo diverso da quello di proprietà; tale ultima prova, però, non è necessaria allorché risulti che terzo opponente e debitore pignorato convivano o coabitino non occasionalmente nella stessa casa in cui fu eseguito il pignoramento, poichè in tal caso la detenzione o il possesso delle cose pignorate da parte del debitore esecutato a titolo diverso da quello di proprietà trova titolo proprio in detto rapporto di convivenza o coabitazione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 febbraio 1970, n. 403 - Pres. Giannattasio - Est. Sandulli - P.M. Pandolfelli (conf.) - Ajudi (avv. Massafra) c. Azienda F.S. (avv. Stato Gentile).

Obbligazioni e contratti - Rappresentanza - Revoca della procura - Terzo di buona fede - Opponibilità - Condizioni - Revoca tacita.
(c.c. artt. 1396, 1724).

Sentenza - Motivazione insufficiente - Estremi.
(c.p.c., art. 360, n. 5).

La tutela dell'affidamento dei terzi di buona fede richiede che la revoca della procura possa opporsi dal rappresentato al terzo solo ove gli sia stata resa nota con mezzi idonei ovvero si provi che ne abbia avuto in altro modo conoscenza.

In base alla disciplina detta dall'art. 1724 c.c. in tema di revoca tacita del mandato, applicabile in via analogica, può aversi revoca tacita della procura desumibile implicitamente per facta concludentia, solo quando sia stato conferito ad altro procuratore l'incarico per lo svolgimento della medesima attività ovvero l'affare sia stato compiuto dallo stesso rappresentato (1).

(1) In dottrina (cfr. MINERVINI, *Il mandato, la commissione, la spedizione*, 1957, 186 e segg.) è prevalente la opinione che le ipotesi in cui l'effetto della dichiarazione (r. espressa) o del comportamento (r. tacita)

Sussiste il vizio di insufficiente motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., solo quando le circostanze oblierate dal giudice siano tali da infirmare, se esaminate attraverso un procedimento valutativo di certezza e non di mera possibilità, l'efficienza degli elementi processuali posti a fondamento della decisione ed a determinare una diversa soluzione della controversia (2).

(*Omissis*). — Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 1724 c.c., 132, n. 4 e 360, n. 5 c.p.c., si duole che la Corte del merito abbia escluso la conoscenza da parte della procura, la quale sarebbe stata desumibile dalle circostanze (non tenute presenti dalla Corte del lungo periodo di tempo intercorso fra il conferimento della rappresentanza ed il perfezionamento della transazione, dello scambio di corrispondenza fra il rappresentato e l'Amministrazione, del colloquio avuto con un funzionario di questa dal rappresentato, assistito da altro legale, e della differenza fra il contenuto economico della transazione e le pretese creditorie vantate dal rappresentato).

La censura non è fondata.

determini la cessazione del rapporto con efficacia *ex nunc*, siano da catalogare nella figura del recesso unilaterale, accolta in via generale nel vigente ordinamento ancorchè ne difetti una compiuta disciplina ed una sistematica costruzione, riservando invece la nozione di revoca a quelle in cui gli effetti dell'atto precedente siano posti nel nulla con efficacia retroattiva (cfr. Cass., 16 gennaio 1950, n. 128, *Giur. Cass. civ.*, I, 340 in cui si parla congiuntamente di recesso e di revoca).

L'atto con cui si revoca o modifica la procura ha natura recettizia con destinatario indeterminato e si perfeziona allorchè sia reso conoscibile ai terzi destinatari con mezzi idonei ovvero nel momento in cui costoro ne abbiano avuto conoscenza in altro modo (cfr. Cass., 5 maggio 1951, n. 1063, *Giur. it.*, 1952, I, 682 con nota di richiami).

La prova dell'effettiva conoscenza, al pari di quella dell'adempimento dell'onere, ed in definitiva del difetto di diligenza dei destinatari, è a carico del rappresentante (cfr. Appello Bari, 8 aprile 1953, in *Foro it. Rep.*, 1953, voce Mandato n. 78-80; Cass., 9 giugno 1943, n. 1421).

La revoca tacita deducibile dal comportamento del soggetto, (Cass., 16 gennaio 1950, n. 128; 28 aprile 1950, n. 1137; 29 gennaio 1953, n. 234; 18 ottobre 1956, n. 3704), valida ancorchè la procura sia stata conferita con atto formale (cfr. App. Firenze, 23 luglio 1950, in *Giur. Toscana*, 1950, n. 412; Cass., 15 agosto 1958, n. 1514, *Giur. Compl. Cass. civ.*, 1948, III, 286; 5 maggio 1951, n. 1063, *Riv. dir. comm.*, 1952, II, 77), occorre del pari che sia resa conoscibile ai terzi (cfr. Cass., 7 agosto 1941, n. 2759), attraverso fatti precisi ed univoci (Cass., 18 maggio 1942, n. 1308; 18 agosto 1943, n. 1514; 28 aprile 1950, n. 1137; 15 novembre 1968, n. 3740).

(2) Giurisprudenza pacifica (cfr. Cass., 30 gennaio 1969, n. 269; 23 marzo 1968, n. 2926; 24 febbraio 1968, n. 643; 22 luglio 1964, n. 1963; 21 marzo 1964, n. 647).

La Corte del merito, muovendo dall'esatta premessa che la revoca della procura può essere anche tacita, potendo risultare da un particolare comportamento del *dominus negotii*, incompatibile con la ulteriore prosecuzione del rapporto di rappresentanza originato dall'atto attributivo dei poteri gestori, pur se la rappresentanza sia stata conferita con un atto formale, ha escluso, sulla base delle risultanze processuali e degli elementi probatori, che dai fatti posti in essere dal rappresentato e dall'atteggiamento da lui tenuto potesse inferirsi implicitamente la volontà di privare il rappresentante dei poteri conferitigli, sì che bene l'Amministrazione Ferroviaria avrebbe contratto con il procuratore ancora investito del potere rappresentativo. Le conclusioni giuridiche, alle quali i giudici del merito sono pervenuti, attraverso una corretta valutazione degli elementi processuali, sono indubbiamente esatte.

La revoca della procura, per essere opponibile ai terzi, e cioè efficace nei loro confronti, deve essere, a norma del primo comma dell'art. 1396 c.c. portata a conoscenza di essi non idonei mezzi partecipativi (Cass., 15 novembre 1968, n. 3740).

Tale onere di partecipazione — connesso al generale fenomeno della pubblicità — si ricollega alla esigenza della tutela dell'affidamento dei soggetti versanti in buona fede, con i quali il rappresentante venga in relazione nell'esplicazione dell'attività giuridica (negoziale e non negoziale) commessagli, mediante l'espressione della *contemplatio domini*, di fronte al meccanismo della rappresentanza ed ai rischi ad esso afferenti (cfr. Cass., 15 novembre 1968, n. 3740; Cass., 27 giugno 1963, n. 1532).

La revoca non esplica, quindi, effetti rispetto ai terzi destinatari delle determinazioni e degli atti del procuratore sino a che dell'avvenuto ritiro dei poteri rappresentativi, non sia data loro comunicazione, con adeguati mezzi di partecipazione.

Sino a tale momento, permanendo nel procuratore, il potere di rappresentanza, gli atti da lui compiuti nell'esplicazione dell'attività gestoria sono operativi di effetti sia nei confronti dei terzi che nei confronti del rappresentato, incidendo, con la loro carica effettuale, nella sfera giuridica di quest'ultimo.

Ma ciò sempre che della revoca della procura i terzi non abbiano avuto altrimenti conoscenza al momento del compimento dell'attività giuridica del procuratore (Cass., 5 maggio 1951, n. 1063).

Invero, la revoca della procura, dichiarazione recettizia con destinatario indeterminato, si perfeziona nel momento in cui è resa conoscibile ai terzi destinatari « con mezzi idonei » o, in mancanza, nel momento in cui viene in qualunque modo a conoscenza di essi.

La conoscenza dei terzi supplisce all'inadempimento dell'onere di conoscibilità.

Ma, la prova dell'effettiva conoscenza e della deficiente diligenza dei destinatari nell'apprendere la dichiarazione resa conoscibile è a carico del rappresentato (Cass., 9 giugno 1943, n. 1421).

Nella specie in esame, non si è proceduto, come si sarebbe dovuto (Cass., 18 maggio 1942, n. 1308), alla comunicazione della revoca della procura all'Amministrazione Ferroviaria e non si è fornita in alcun modo la prova che questa fosse a conoscenza della stessa al momento del perfezionamento del contratto transattivo.

Anzi, la Corte del merito ha escluso che fosse intervenuta la revoca tacita della procura — desumibile implicitamente, *per facta concludentia*, del comportamento del rappresentato (Cass., 18 ottobre 1956, n. 3704) —, sulla considerazione che gli interventi, epistolari o verbali, del rappresentato, presso la pubblica Amministrazione, intesi ad ottenere la sollecita definizione transattiva della vertenza, non costituissero circostanze atte a far dedurre l'esistenza di una siffatta fattispecie. La soluzione adottata dai giudici del merito è perfettamente rispondente al sistema.

Ai sensi dell'art. 1724 c.c., contenente la normativa posta a regolamento della revoca tacita del mandato ed applicabile in via di espansione analogica all'autonomo istituto giuridico della procura, può aversi revoca tacita del negozio unilaterale attributivo del potere gestorio soltanto quando l'incarico per lo svolgimento della stessa attività sia conferito ad altro procuratore o quando l'affare, per il compimento del quale sia stata conferita la procura, venga compiuto dal rappresentato.

Nel caso di specie, non essendosi verificata nè l'una nè l'altra delle due ipotesi delineate nella fattispecie legale descritta dall'art. 1724 (per non avere il *dominus* provveduto alla nomina di un nuovo procuratore, essendosi soltanto fatto accompagnare da un legale al colloquio avuto con un dirigente dell'Amministrazione, e per non avere il rappresentato portato egli stesso a compimento l'affare, per la realizzazione del quale era stata attribuita la rappresentanza), deve ritenersi che bene la Corte del merito abbia escluso che ricorressero i requisiti strutturali tipici, oggettivi e subiettivi, della revoca tacita della procura.

Nè può sostenersi che al diverso risultato della sussistenza di detta fattispecie i giudici del merito avrebbero dovuto pervenire ove avessero esaminato le ulteriori circostanze del lungo intervallo cronologico trascorso fra il momento di conferimento della rappresentanza e quello di perfezionamento della transazione, e della rilevante differenza economica esistente fra il contenuto del negozio transattivo e l'entità delle pretese creditorie vantate dal rappresentato.

L'obliterazione di tali particolari, privi di ogni carattere di decisività, attesa la mancanza di un rapporto di causalità logica con la soluzione giuridica adottata, non vale a sostanziare la violazione della disposizione normativa dell'art. 360 n. 5 c.p.c.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, perchè sussista il vizio descritto dall'art. 360 n. 5 occorre che la circostanza trascurata sia atta ad infirmare l'efficienza degli elementi processuali, posti a fondamento della *ratio decidendi*, e cioè tale da determinare, se esaminata attraverso un procedimento valutativo di certezza e non di mera probabilità, l'adozione di una diversa soluzione.

Pertanto, attesa l'assenza di ogni carattere di decisività nelle circostanze pretermesse (non avendo, invero, alcuna rilevanza giuridica, ai fini della decisione della questione controversa, nè l'intervallo intercorso fra il conferimento della procura ed il perfezionamento della transazione, trattandosi, nella specie, di un rapporto interno di gestione a tempo indeterminato, vale a dire senza predeterminazione dell'elemento temporale, e cioè di un termine di scadenza, nè la differenza economica sussistente fra il contenuto della transazione e le pretese creditorie del rappresentato, rientrando nelle precipue connotazioni del contratto transattivo l'elemento caratterizzante delle reciproche concessioni), deve escludersi che la Corte del merito sia incorsa nella violazione dell'art. 360 n. 5.

Nè può, d'altro canto, ritenersi che sussista vizio di motivazione quando il giudice abbia fondato il proprio giudizio sulla valutazione unitaria e complessiva delle risultanze probatorie, disattendendo implicitamente quelle in contrasto con gli elementi processuali presi in considerazione.

Ai fini di una corretta valutazione delle risultanze processuali non occorre, invero, un'analisi particolareggiata ed analitica di tutte le deduzioni dei soggetti processuali e di tutti gli elementi probatori, essendo sufficiente l'esame globale delle risultanze di causa con l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della statuizione. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 132 n. 4 e 360 n. 5 c.p.c., lamenta che la Corte del merito abbia ritenuto — *ab abundantiam* — che la lettera da lui indirizzata all'Amministrazione Ferroviaria in data 13 ottobre 1959 costituisse ratifica della transazione stipulata dal Della Scala, giacchè, non avendo egli, all'atto dell'invio della lettera, conoscenza del tenore di tale transazione, la ratifica si sarebbe riferita al negozio transattivo perfezionatosi nel 1954.

Anche tale doglianza è priva di fondamento.

Innanzitutto, va osservato che le affermazioni *ab abundantiam*, le quali non hanno efficacia determinante sulla decisione, non possono condurre anche se inesatto, all'annullamento della sentenza (Cass., 7 dicembre 1968, n. 3929).

Invero, quando la decisione impugnata sia fondata su più ragioni giuridiche, distinte ed autonome, costituenti tutte validi supporti della pronuncia, deve ritenersi che la denuncia di violazioni inerenti ad una sola di tali ragioni non sia idonea a determinare l'annullamento della

decisione, rimanendo la stessa ferma in base alle altre ragioni poste a suo sostegno (Cass., 20 dicembre 1968, n. 4041).

Va, d'altra parte, considerato che esattamente la Corte del merito ha riferito la ratifica, contenuta nella lettera inviata dal ricorrente alla Amministrazione in data 13 ottobre 1959, alla transazione stipulata dal Della Scala, in quanto, richiamandosi la cennata lettera alla transazione « del marzo scorso », la stessa non sarebbe stata in alcun modo riferibile al contratto transattivo intervenuto in data 14 ottobre 1954.

Per le sopra esposte considerazioni, il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alla perdita del deposito per il caso di soccombenza, a norma dell'art. 381 c.p.c. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 marzo 1970, n. 557 - Pres. Giannattasio - Est. Santosuosso - P. M. Gentile (conf.) - Ministero dell'Interno (avv. Stato Agrò) c. Sempini (avv. Pugliesi).

Procedimento civile - Ricorso per Cassazione - Deposito per multa - Esonero - Ricorsi nell'interesse dello Stato - Concetto.

(c.p.c., art. 364, n. 2).

Procedimento civile - Delibazione - Sentenza straniera di accertamento di paternità naturale e condanna agli alimenti - Dichiarazione di efficacia limitata al capo relativo agli alimenti - Ammissibilità.

(c.c. artt. 269, 279, n. 1; c.p.c. art. 797, n. 7).

L'esenzione dal deposito stabilito, a pena di improcedibilità del ricorso, per il caso di soccombenza in Cassazione è limitata, nell'ipotesi prevista dall'art. 364 n. 2 c.p.c., agli organi dello Stato, il cui interesse oggettivamente pubblicistico, che vale a legittimare l'esenzione, sussiste per il fatto stesso della proposizione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza in cui siano stati soccombenti (1).

(1) Non constato precedenti in termini.

La natura del deposito per multa è stata identificata, cfr. Cass., 13 dicembre 1951, n. 2808, in *Foro it.*, 1952, I, 311, in una cauzione a carico del ricorrente per Cassazione, la quale segue le sorti del ricorso, escludendosi così che possa assimilarsi invece ad una imposta, tassa o altro tributo.

La esenzione da tale deposito, previsto dall'art. 364 n. 2 c.p.c. « per i ricorsi nell'interesse dello Stato », si conviene limitata ai soli organi dello Stato, con esclusione quindi di ogni altro soggetto pubblico o privato perseguente fini pubblici, cfr. Cass., 27 aprile 1954, n. 1287; 16 maggio 1957, n. 1753, rispetto ai quali poi, la sentenza che si annota, puntualizza che l'indagine circa la sussistenza del pubblico interesse, in virtù del quale,

La delibazione della sentenza straniera può essere limitata anche a taluno dei capi della stessa, ancorchè la sua autonoma configurazione presupponga le conclusioni cui è pervenuto il giudice straniero in altro punto della sentenza.

Pertanto ove il capo di sentenza relativo alla declaratoria di paternità naturale non possa ricevere efficacia per divieti attinenti all'ordine pubblico, tuttavia ben può formare oggetto di accertamento incidenter tantum sulla base delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza straniera, al fine dell'efficacia nell'ordinamento italiano dell'altro capo concernente la condanna agli alimenti (2).

(Omissis). — Il resistente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso non essendo stato effettuato il deposito per il caso di soccombenza; ed osserva che l'esenzione di cui al n. 2 dell'art. 364 c.p.c. concerne i ricorsi « nell'interesse dello Stato », mentre nella specie il Ministero dell'Interno ha proposto il ricorso nell'interesse della signa Oldè e del figlio minore Stefan.

L'eccezione non è fondata.

Per precisare la portata della citata espressione, deve anzitutto escludersi che l'interesse di cui parla l'art. 364 n. 2 c.p.c. sia identificabile, mediante il solo criterio oggettivo, in un qualsiasi interesse pubblicistico. La lettera della legge infatti chiaramente limita l'esenzione a quei ricorsi il cui interesse sia riconducibile ad un organo inquadrato nella struttura statale; mentre, come è noto, molti interessi di natura pubblica sono perseguiti e tutelati da altri enti della pubblica Amministrazione e talvolta da persone private.

Viceversa, ove sussista l'elemento soggettivo (se cioè il ricorso sia proposto da un organo dello Stato), ivi può ravvisarsi anche l'interesse

per un profilo obbiettivo, l'esenzione si pone, sfugge al sindacato dell'autorità giudiziaria dovendosi ravvisarlo ogni qual volta l'organo statale, ritenuto sussistente, proponga ricorso per Cassazione a tutela dei diritti fatti valere in giudizio.

(2) Cfr. Cass., 24 ottobre 1964, n. 3449, in *Giust. civ.*, 1969, I, 1568; App. Milano, 28 giugno 1968, in *Riv. dir. inter. priv. e proc.*, 1969, 937.

Ai sensi dell'art. 1 della convenzione dell'Aja 15 aprile 1958 ratificata con legge 4 agosto 1960, n. 918, le sentenze straniere in materia di obbligazioni alimentari nei confronti di minori sono suscettibili di avere riconoscimento ed esecuzione in Italia indipendentemente dal rapporto che dà origine al credito alimentare e limitatamente alle disposizioni di ordine patrimoniale in esse contenute.

La sentenza della Corte di Cassazione in data 31 maggio 1969, n. 1950 menzionata in motivazione è riportata in questa *Rassegna*, 1969, I, 649, con nota di richiamo.

In dottrina, cfr. D'AGOSTINO, *Sulla dichiarazione di efficacia parziale della sentenza straniera*, in *Riv. dir. inter.*, cit., 1969, 341.

oggettivamente pubblicistico, in quanto se l'organo statale soccombente in giudizio pur senza essere stato condannato alle spese, ritiene doveroso ricorrere per Cassazione ciò fa ovviamente dopo aver valutato il pregiudizio che quella sentenza determina ad un proprio interesse anche se tale valutazione, da altri punti di vista od *ex post*, dovesse per caso rivelarsi fallace.

L'interesse dello Stato che legittima l'esenzione del deposito per soccombenza va ravvisato, quindi, ogni qualvolta un organo statale, ritenuto sussistendo, proponga ricorso per Cassazione avverso una sentenza che abbia dichiarato la soccombenza di quell'organo.

Queste considerazioni sono poi corroborate dal rilievo che, nel caso di qualsiasi ricorso da parte di un organo statale, non è da temere il pericolo cui ha inteso ovviare il deposito per il caso di soccombenza, per infrenare cioè gli eccessi della litigiosità.

I due criteri, comunque, quello soggettivo e quello sostanziale, concorrono chiaramente nella specie, in quanto si tratta di un ricorso proposto da un organo dello Stato per un interesse che è anche pubblicistico. Se, infatti, l'Italia, al momento del deposito dell'atto di ratifica della Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari (firmata a New-York il 20 giugno 1956) ha ritenuto di dover indicare il Ministero dell'Interno quale autorità esercente nel suo territorio le funzioni di « istituzione intermediaria », pur essendo autorizzata ad indicare a tale fine un organo privato (art. 2 della Convenzione), evidentemente ciò ha fatto ritenendo inquadrabile fra le funzioni istituzionali dell'organo statale l'onere di tutela di quegli obblighi alimentari tra persone residenti in paesi diversi che hanno notevole rilevanza sociale e quindi riflessi di natura pubblicistica.

Anche in altre materie — come quella matrimoniale — sono concessi ad un diverso organo statale (il P. M.) determinati poteri di azione, di intervento e di impugnazione, appunto perchè, oltre al fondamentale interesse di natura certamente privatistica, si è ravvisato un superiore interesse sociale meritevole di tutela; e questa Corte ha più volte escluso (da ultimo con sent. n. 2011 del 1962) che il ricorso proposto da detto organo pubblico debba essere corredato dal deposito cauzionale.

Con il primo mezzo del ricorso principale si censura la sentenza della Corte d'appello di Bologna nel punto in cui ha escluso, ai fini dell'accertamento della competenza internazionale del giudice straniero, il momento di collegamento di cui al n. 2 art. 4 c.p.c. (cioè la competenza del *forum natae obligationis* o di quello *destinatae solutionis*), non ritenendo possibile « dare esecuzione al capo della sentenza che riguarda l'obbligazione alimentare senza deliberare anche il capo che contiene la declaratoria di paternità naturale ». Osserva il Ministero ricorrente che la domanda di delibazione riguardava soltanto il capo

della sentenza concernente la condanna agli alimenti, non quello della dichiarazione di paternità.

Il motivo è fondato.

Questa Corte Suprema ha già avuto occasione (24 ottobre 1968, n. 3449; 31 maggio 1969, n. 1950) di affermare il principio della delibabilità di una sentenza straniera limitatamente ad un capo della stessa, in casi nei quali si trattava appunto di pronunce sulla paternità naturale di cittadini italiani e di condanna degli stessi a corrispondere gli alimenti.

Nel confermare questo orientamento giurisprudenziale, va premesso che, ai fini della delibazione di una sentenza straniera, la scindibilità di un capo è possibile anche quando la sua autonoma configurazione presuppone la conclusione cui è pervenuto il giudice straniero in un altro punto della stessa sentenza.

Allorquando il capo della pronuncia straniera relativo alla declaratoria di paternità naturale non può essere riconosciuto in Italia per divieti attinenti all'ordine pubblico, ciò non impedisce che tale paternità possa essere accertata *incidenter tantum*, sulla base delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza straniera, non per conferire al minore uno *status* familiare, nè per riconoscere i vari effetti morali e patrimoniali che da tale *status* derivano, ma limitatamente all'efficacia in Italia della condanna agli obblighi alimentari, che forma oggetto di un altro capo della sentenza straniera, e in esecuzione della convenzione internazionale intesa a facilitare al massimo il riconoscimento all'estero di detti obblighi.

A conferma di tale conclusione, va rilevato che il nostro ordinamento prevede il caso art. 279 cod. civ.) che sul mero fatto della generazione — sia pure risultante indirettamente da una sentenza — possa basarsi il credito alimentare, senza che da tale fatto derivi alcun riconoscimento di stato familiare.

E va aggiunto che questa scindibilità costituisce un principio ripetuto anche in altre convenzioni internazionali, e precisamente in quelle sottoscritte all'Aja il 24 ottobre 1956 e 15 aprile 1958, entrambe ratificate e rese esecutive in Italia con legge 4 agosto 1960, n. 918. La prima, concernente la legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei riguardi dei figli minori, prevede all'art. 5, secondo comma, che « Les décisions rendues en application de la présente Convention ne pourront préjuger des questions de filiation et des rapports familiaux entre le débiteur et le créancier ». La seconda, concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze sugli obblighi alimentari verso i figli minori, stabilisce all'art. 1, secondo comma, che « Si la décision contient des dispositions sur un point autre que l'obligation alimentaire, l'effet de la Convention reste limité à cette dernière ».

Erroneo è quindi il punto della sentenza impugnata in cui si afferma che una piena delibazione della declaratoria di paternità naturale a tutti gli effetti giuridici costituisca il presupposto indefettibile per dare esecuzione al capo della sentenza che riguarda l'obbligazione alimentare.

La competenza internazionale del giudice straniero andava riconosciuta in virtù del momento di collegamento di cui al n. 2 dell'art. 4 c.p.c., e per conseguenza risulta superfluo esaminare se lo stesso giudice dovesse ritenersi competente anche ai sensi del diverso criterio di cui al n. 4 del citato art. 4. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 18 marzo 1970, n. 737 - Pres. Vinci - Orlando - Est. Delfini - P. M. Silocchi (conf.) - Azienda Autonoma Nazionale della Strada (avv. Stato Savarese) c. Di Giorgio (avv. Silvestre).

Procedimento civile - Prove - Presunzioni semplici - Valutazione - Potere discrezionale del giudice di merito.

(c.c. artt. 2727, 2729; c.p.c. art. 116).

Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - Strade - Manutenzione - Insidia - Colpa dell'Amministrazione - Elemento psicologico.

(c.c. art. 2043).

Nella ricostruzione dei fatti della causa ben può il giudice, sulla base di quelli accertati, trarre argomento di prova secondo l'id quod plerumque accidit, senza con ciò trasferire l'onere della prova da una parte all'altra e senza pertanto incorrere in violazione di legge (1).

La illiceità della condotta della P. A. conseguente ad un mero comportamento lesivo degli altrui diritti, richiede non soltanto un rapporto di causalità materiale ma la imputabilità psicologica.

(1) La massima costituisce corretta applicazione dei principi in materia: la prova per presunzioni ha valore infatti di prova completa, alla quale il giudice ben può far ricorso nell'ambito del suo discrezionale apprezzamento in ordine alle fonti del proprio convincimento; cfr. Cass., 14 febbraio 1969, n. 520; 17 maggio 1969, n. 1686; 20 giugno 1969, n. 2179; 4 marzo 1968, n. 694, ecc.

Il concetto di presunzione si sustanzia non tanto nella conseguenza che si deduce da un fatto noto per risalire ad uno ignoto, quanto nel procedimento logico attraverso il quale, accertate talune premesse di fatto e tenendo conto dell'*id quo plerumque accidit*, si afferma l'esistenza di fatti ulteriori che normalmente si pongono come conseguenze logiche e

Per tale aspetto però, poichè anche la P. A. soggiace all'osservanza del precetto del *neminem laedere* per quanto attiene alla manutenzione di opere pubbliche, ove sia stato accertato la esistenza di uno stato di insidia o trabocchetto per gli utenti stradali i quali ragionevolmente fanno affidamento sullo stato di apparente transitabilità, la colpa della P. A. è insita in tale accertamento ed incombe ad essa l'onere di provare circostanze e modalità che non abbiamo consentito di eliminare o segnalare il pericolo (2).

(*Omissis*). — Con il primo mezzo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. l'insufficienza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia. Sostiene a questo proposito il ricorrente che il generico richiamo ai criteri logici ed alla comune esperienza non valgono a comprovare il fatto ritenuto dal tribunale, che cioè l'albero non trovavasi a perfetta dimora, onde su tale punto mancherebbe la necessaria indagine specifica, mentre l'attore aveva l'onere di dimostrare la sussistenza dei fatti dedotti.

Osserva la Corte che la sentenza impugnata, con motivazione sobria e concisa, ma non lacunosa, ha rindicato le ragioni per le quali doveva ritenersi che l'albero caduto non fosse a perfetta dimora. Essa a tale riguardo non si limita ad accennare ai criteri logici ed alla comune esperienza, ma espressamente argomenta dal fatto che, in quella circostanza, fu sradicato solo quell'albero e non gli altri alberi della zona, e ne deduce che il temporale non fu la causa esclusiva della caduta dell'albero, ma necessariamente concorse con altra causa, relativa a quell'albero determinato e consistente nel fatto che esso non trovavasi a perfetta dimora.

necessarie: cfr. Cass., 27 febbraio 1969, n. 662; Cass., 24 giugno 1968, n. 2131, secondo cui l'esistenza del fatto ignoto deve rappresentare l'unica ed univoca conseguenza logica possibile di determinate premesse in base alla comune esperienza e non già il risultato probabile di una sia pur non arbitraria deduzione.

(2) Sulla prima parte della massima, con cui si ribadisce che del pari nei confronti della P. A. la responsabilità per danni da comportamento materiale presuppone, in conformità del generale principio di cui all'art. 2043 c.c., la sussistenza dell'elemento psicologico, cfr. Cass., 2 maggio 1967, n. 814, in questa *Rassegna*, 1967, I, 396.

In dottrina, cfr. MANDÒ, *In tema della responsabilità della P. A.*, ivi, 397 con richiami e riferimenti. In ordine alla seconda parte della massima cfr. Cass., 3 maggio 1968, n. 1421; 29 novembre 1966, n. 2806, in questa *Rassegna*, 1967, I, 389 con nota di riferimenti; 30 novembre 1965, n. 2482, in *Riv. giur. circ. e trasporti*, 1966, 166.

Circa la presunzione di responsabilità nei confronti della P. A., cfr. giurisprudenza in nota a Cass., 6 febbraio 1970, n. 263, *retro*, 230.

Con questo procedimento logico (del quale, in questa sede di legittimità, non può sindacarsi l'intrinseco contenuto senza invadere il campo riservato a la sovrana discrezionalità del giudice di merito) il tribunale ha adempiuto al suo dovere di valutare razionalmente tutti i fatti che erano stati provati (e cioè sia la caduta dell'albero che il temporale) e di trarre da essi la prova dei fatti non direttamente conosciuti (e cioè le condizioni di instabilità dell'albero e la causa di essa) facendo ricorso ad elementi che non costituiscono semplici presunzioni, ma si richiama a quei principi logici ed a quelle nozioni di comune esperienza dei quali il giudice di merito deve far uso, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per addivenire alla ricostruzione dei fatti di causa (v. sentenza n. 1093 del 1967).

Devesi inoltre osservare che desumere un argomento di prova dall'*id quod plerumque accidit* e dalla comune esperienza è cosa ben diversa, dal punto di vista logico, dal trasferire l'onere della prova da una parte all'altra anche se, nei riflessi pratici, può produrre effetti equivalenti; soltanto nel secondo caso il giudice commette un errore giuridico, mentre nel primo caso egli esercita legittimamente i suoi poteri in ordine all'accertamento dei fatti. La distinzione tra i due casi non può farsi considerando gli effetti della pronuncia del giudice, che — come si è detto — possono apparire equivalenti nelle diverse ipotesi; essa è possibile soltanto in relazione al ragionamento concretamente seguito dal giudice nel formulare la sua decisione, e dipende interamente da esso. E nel caso in esame è manifesto che il tribunale non è incorso in un tale errore di diritto, ma è rimasto rigorosamente nell'ambito a lui riservato dello accertamento dei fatti e della discrezionale valutazione delle prove.

Né può censurarsi la sentenza impugnata per non aver considerato, oltre ai fatti certi e provati, la possibilità del concomitante concorso di altri fatti (quali, ad esempio, la caduta di un fulmine, la concentrazione in quel punto di una fiumana d'acqua etc.) che, secondo il ricorrente, potrebbero astrattamente ipotizzarsi per spiegare la caduta di quell'unico albero. A prescindere dal carattere di eccezionalità che rivestono fatti di tal genere, si deve riconoscere che il giudice deve giudicare in base ai fatti provati. In difetto di questa prova, rettamente i giudici di merito hanno risolto la controversia sottoposta al loro esame argomentando soltanto dai fatti accertati e trascurando ogni altra ipotesi, meramente congetturale.

La motivazione della sentenza impugnata non è quindi né insufficiente né illogica.

Sulla dedotta contraddittorietà di essa si deve rilevare che la censura mossa dal ricorrente si basa sul raffronto tra una esplicita affermazione contenuta nella sentenza (la responsabilità dell'A.N.A.S. non è da ricollegarsi al fatto in sé della caduta dell'albero, ma alla situazione di pericolo venuta a crearsi) e una diversa affermazione (la non perfetta

tenuta a dimora dell'albero importerebbe, di per sé sola, la responsabilità aquiliana) di cui il ricorrente sostiene la giuridica validità, ma che i giudici di merito non hanno fatto, e che appare del tutto estranea alla *ratio decidendi* espressa nella sentenza medesima. Si deve quindi escludere che l'impugnata motivazione sia intrinsecamente contraddittoria.

Con il secondo mezzo di ricorso si lamenta la violazione dell'articolo 2043 cod. civ. e dei principi generali sulla responsabilità della pubblica amministrazione. Osserva il ricorrente che la pubblica amministrazione, cui compete la manutenzione di una strada, ha l'obbligo di segnalare l'eventuale situazione di pericolo, ma tale obbligo è strettamente correlativo al precedente dovere di vigilanza, onde chi pretende un risarcimento di danni per il mancato adempimento di quell'obbligo è tenuto a provare che questa omissione è colpevole, e cioè che la pubblica amministrazione ha avuto conoscenza della situazione di pericolo ed ha lasciato trascorrere molto tempo senza adottare i provvedimenti necessari.

Osserva la Corte che i principi di diritto richiamati dal ricorrente sono sostanzialmente esatti. Invero l'illiceità di una condotta, quale fonte generatrice di un danno risarcibile, esige non solo un rapporto di causalità materiale, ma anche l'imputabilità psicologica al soggetto della condotta. Tale principio fondamentale è applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, quando si discuta di un mero comportamento della stessa, rispetto al quale occorre accertare, ai fini di una pronuncia sul risarcimento del danno, il dolo o la colpa dell'amministrazione (v. sentenza n. 3612 del 1968). Questo principio generale deve essere coordinato, in materia di manutenzione di strade pubbliche, con il precetto del *neminem laedere*, alla cui osservanza è sottoposta anche la pubblica amministrazione, e che impone ad essa di tenere le strade in condizioni tali che non derivi per gli utenti, i quali ragionevolmente fanno affidamento sullo stato di apparente transitabilità, una situazione diversa dall'apparenza e costituisca pericolo occulto (insidia o trabocchetto) sia per il carattere oggettivo della non visibilità del pericolo, sia per quello soggettivo della non prevedibilità. Pertanto, accertata l'esistenza di uno stato di insidia o trabocchetto stradale, la colpa della pubblica amministrazione o dell'ente tenuti alla manutenzione è insita in tale accertamento, a meno che essi non dimostrino che quella situazione di cose sia stata originata in circostanze e con modalità tali da non consentire di provvedere tempestivamente ad eliminare o segnalare il pericolo (v. sentenza n. 1421 del 1968). Ciò non importa, ovviamente, l'affermazione di una responsabilità oggettiva, ma il riconoscimento di una responsabilità per colpa consistente nell'omesso adempimento dei doveri che gravano sul soggetto tenuto alla manutenzione della strada, tra i quali è particolarmente rilevante il dovere di vigilanza sulle condizioni

della sede stradale in relazione ai pericoli per la circolazione dei veicoli e delle persone.

Riguardo a questi doveri, la colpa di colui che non vi ha adempiuto e, quindi, la sua responsabilità per gli eventi dannosi che da tale omissione sono derivati, non deve essere specificatamente provata, ma si identifica nell'omissione stessa. Il che non esclude che possano essersi verificati fatti, non imputabili all'obbligato, che hanno reso impossibile l'adempimento dei suoi doveri, ma la prova negativa di fatti di tal genere non può considerarsi un elemento necessario per la prova della colpa, pu dovendosi ammettere che la prova positiva di essi possa essere fornita dall'obbligato al fine di negare la propria colpa.

Applicando tali considerazioni al caso in esame si rileva che non soltanto l'A.N.A.S. nulla ha provato sui fatti che avrebbero potuto, in ipotesi, escludere la sua colpa, ma che, al contrario, i giudici di merito hanno accertato i fatti in modo tale da rendere evidente la colpa di essa.

Invero la sentenza impugnata ha accertato, in base alle deposizioni testimoniali: che sulla strada sussisteva un situazione che costituiva un pericolo per gli utenti di essa; che tale situazione durava da alcune ore quando avvenne l'incidente *de quo*; che prima di esso era avvenuto un altro incidente; che nessun segnale di avvertimento per gli utenti era stato posto sulla strada. Essi inoltre hanno considerato che la strada in questione costituiva un'importantissima strada nazionale, nella quale il traffico era notoriamente intenso e continuo e che, per questo, era necessaria « la sorveglianza più opportuna ». Il rilievo dato a questi accertamenti e a queste considerazioni costituisce, ad un tempo, una logica motivazione ed una chiara affermazione della colpa dell'A.N.A.S., anche se tale parola non viene espressamente usata nella sentenza impugnata; questa, però, esprime il concetto sinteticamente con la frase « il che è ancora più grave », la quale evidentemente si riferisce alla gravità di una colpa che si intende riconoscere ed affermare.

Si deve perciò giudicare che la sentenza impugnata non è incorsa nell'errore di diritto denunciato dal ricorrente, poiché essa ha dichiarato la responsabilità dell'A.N.A.S. soltanto dopo aver accertato — mo motivazione corretta e insindacabile — la colpa di essa. — (*Omissis*).

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 23 gennaio 1970, n. 36 - Pres. Mergazzi - Est. Giura - Togna (avv. Brusca) c. Ministero Grazia e Giustizia (avv. Stato Casamassima).

Impiego pubblico - Cancelliere - Procedimento disciplinare - Deliberazione della Commissione di disciplina - Partecipazione dell'Avvocato Generale presso la Corte di Appello - Illegittimità.

È illegittima la partecipazione ad una deliberazione della Commissione di disciplina per il personale delle Cancellerie dell'Avvocato Generale della Corte di Appello, che sia delegato dal Procuratore Generale cui spetta promuovere e trasmettere gli atti alla Commissione (1).

(1) Si tratta di un principio generale già applicato in sede di procedimento disciplinare: Sez. IV, 15 novembre 1961, n. 583, *Il Consiglio di Stato*, 1961, I, 1871.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 31 gennaio 1970, n. 54 - Pres. Mergazzi - Est. Benvenuto - Soc. Mantovani (avv. Scarnati) c. Ministero Difesa (avv. Stato Giorgio Azzariti).

Contratti pubblici - Aggiudicazione - Annullamento, con esperimento di nuova gara - Ditta aggiudicataria - Posizione giuridica - Interesse legittimo - Controversie - Giurisdizione del Consiglio di Stato.

Contratti pubblici - Aggiudicazione - Adempimenti preliminari alla stipulazione del contratto - Assegnazione di termini, senza diffida - Scadenza - Conseguenze.

La posizione soggettiva della ditta che sia aggiudicataria di un contratto e che si assuma lesa in seguito all'annullamento dell'aggiudicazione con la indicazione di nuova gara, è configurabile come interesse

legittimo; pertanto, le relative controversie rientrano nella giurisdizione del Consiglio di Stato (1).

È legittimo il comportamento dell'Amministrazione la quale abbia fissato un termine perentorio, ancorchè breve, per il compimento, da parte dell'aggiudicatario, degli adempimenti preliminari alla stipulazione del contratto e, di conseguenza, una volta scaduto tale termine, abbia disposto, insieme con l'annullamento dell'aggiudicazione, l'esperimento di nuova gara in danno della ditta aggiudicataria (2).

(1-2) Massime esatte.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 13 gennaio 1970, n. 8 - Pres. Roehrsen - Est. Cesareo - Azienda Tranviaria Municipale di Bologna (Avv. Piccardi) c. Ministero Interno (avv. Stato Mataloni).

Leggi, decreti e regolamenti - Regolamento - Regolamento di esecuzione - Abrogazione della legge in virtù di nuova legge - Contemporanea abrogazione del regolamento - Esclusione.

Enti pubblici - Azienda municipalizzata - Controllo prefettizio - Annullamento di deliberazione - Comunicazione dei motivi - Necessità.

L'abrogazione di una legge per effetto dell'entrata in vigore di una nuova legge che disciplina la materia non comporta l'automatica abrogazione del regolamento della legge precedente, ma solo delle norme regolamentari incompatibili con la nuova legge (1).

Il t. u. 15 ottobre 1919, n. 2578 non ha modificato il sistema dei controlli esercitati dal Prefetto sulle deliberazioni delle Aziende municipalizzate, ma ha solo soppresso la facoltà di sospendere la esecuzione delle deliberazioni; pertanto, il Prefetto ha tuttora l'obbligo di comunicare preventivamente all'azienda i motivi per i quali intende annullare una determinazione (2).

(1-2) La prima massima è applicazione di un principio generale, ed appare esatta; sulla seconda non constano precedenti.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 20 gennaio 1970, n. 48 - Pres. Roehrsen - Est. Caianiello - Nonis (avv. Maccherioni) c. C.R.I. (avv. Stato Sembiante).

Leggi, decreti e regolamenti - Dichiarazione di incostituzionalità - Effetti sui rapporti, per i quali non sia scaduto il termine dell'impugnativa giurisdizionale.

Impiego pubblico - Stipendi - Prescrizione - Dipendenti da enti pubblici (C.R.I.) - Decorrenza del termine in costanza di rapporto - Dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 2948 c. c. - Applicabilità - Presupposti.

La dichiarazione di incostituzionalità di una norma investe anche i rapporti in ordine ai quali, per non essere decorso il termine di decadenza, o di prescrizione, sia ancora possibile la tutela giurisdizionale (1).

La dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 2948 c. c. per la parte in cui consentiva che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorreva in pendenza del rapporto di lavoro, ha effetto anche nei confronti dei dipendenti degli enti pubblici (nella specie, Croce Rossa Italiana), la cui retribuzione è sottoposta alla prescrizione in base alle norme del codice civile (2).

(1-2) Sulla prima massima cfr. NAPOLETANO, *Influenza della pronuncia di incostituzionalità della normativa relativa alla decorrenza della prescrizione del diritto alla retribuzione sui diritti già prescritti*, *Mass. giur. lav.*, 1966, 329. La seconda massima può ritenersi esatta soltanto per il tempo in cui il rapporto di lavoro dei dipendenti della C.R.I. era regolato dal codice civile e durante tale tempo le relative controversie venivano proposte e decise, ma non nel tempo attuale, nel quale in virtù del nuovo regolamento organico vi è parificazione giuridica tra la disciplina del rapporto dei dipendenti della C.R.I. e quella degli impiegati dello Stato (a questi ultimi, come è noto, la citata norma, e quindi la relativa pronuncia di incostituzionalità, non è applicabile).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 20 gennaio 1970, n. 30 - Pres. Uccellatore - Est. Brignola - De Julio (avv. Codacci-Pisanelli) c. Ministero dei Trasporti (avv. Stato Peronaci), e Aeroclub d'Italia (avv. Pisano).

Enti pubblici - Aeroclub d'Italia - Clubs locali - Scioglimento degli organi e nomina di Commissario - Controversie - Difetto di giurisdizione dell'A.G.O.

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Legittimazione - Nomina di Commissario di un Ente pubblico - Ex presidente dell'Ente - Impugnativa - Difetto di legittimazione.

Allorchè sorgono controversie sull'esercizio del potere di controllo da parte di un ente pubblico — e nell'attività di controllo rientra lo scioglimento degli organi collegiali degli aeroclubs locali e la nomina.

di un Commissario —, possono configurarsi soltanto posizioni di interesse legittimo, sulla cui pretesa lesione l'A.G.O. non ha giurisdizione (1).

È inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso che l'ex presidente di un aeroclub locale abbia proposto avverso il provvedimento di scioglimento del comitato direttivo, giacchè egli, per l'immediata efficacia di tale provvedimento, non riveste più la carica di presidente (2).

(1-2) Massime esatte.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 27 gennaio 1970, n. 31 - Pres. Di Pace - Est. Daniele - Sapegno (avv. Piccardi) c. Ministero della pubblica istruzione (avv. Stato Tracanna) e Università degli Studi di Roma (avv. Santoro Passarelli).

Impiego pubblico - Dimissioni volontarie - Vizio della volontà - Dimissioni nel momento in cui si profilano responsabilità penali o amministrative o procedimenti disciplinari - Esclusione del vizio.

Impiego pubblico - Dimissioni volontarie - Effetto estintivo del rapporto - Decorrenza - Data di delibera dell'Amministrazione - Data di comunicazione - Irrilevanza - Revoca della domanda dopo la delibera e prima della comunicazione - Irrilevanza.

La circostanza che le dimissioni volontarie siano state presentate da un dipendente pubblico, in un momento in cui si profilavano responsabilità penali o amministrative o si sollecitava la instaurazione di un procedimento disciplinare, non costituisce vizio della volontà, essendo la determinazione del dipendente adottata con una libera valutazione dei fatti (1).

L'effetto estintivo del rapporto di impiego per dimissioni volontarie va riferito alla data in cui l'Amministrazione delibera di accettare le dimissioni stesse, e non alla data di comunicazione del relativo provvedimento; pertanto, ai fini della legittimità delle dimissioni, non ha rilevanza la circostanza che il dipendente sia venuto a conoscenza della deliberazione successivamente alla data di presentazione della revoca delle dimissioni, sempre però che l'Amministrazione le abbia in precedenza accettate (2).

(1-2) Per i precedenti cfr. Sez. V, 26 novembre 1960, n. 807, *Il Consiglio di Stato*, 1960, I, 2091; Sez. VI, 8 maggio 1956, n. 326, *ivi*, 1956, I, 756; Sez. IV, 14 novembre 1962, n. 614, *ivi*, 1962, I, 1773.

SEZIONE QUINTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 novembre 1969, n. 3666 - Pres. Rossano - Est. Leone - P. M. Silocchi (conf.). - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Soc. Arvis (avv. Avezza).

Imposta di registro - Finanziamento bancario - Imposta di bollo surrogatoria dell'imposta di registro - Finanziamento mediante cambiali - Costituzione di ipoteca - Si estende.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, artt. 28, 28, 57 e 59; legge 4 aprile 1953, n. 261, art. 2).

L'imposta di bollo sulle cambiali surroga l'imposta di registro sul negozio di finanziamento bancario a norma dell'art. 28 tabella A della legge di registro a tutti gli effetti, sicchè il finanziamento mediante cambiali è da considerare come sottoposto a tassa proporzionale di registro agli effetti dell'art. 57 della stessa tabella che prevede l'imposta fissa sulla costituzione di ipoteca (1).

(Omissis). — L'Amministrazione ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 28, 57, 59 della tar. all. A del t.u. delle leggi di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269) in quanto la legge

(1) **Finanziamento su cambiali e costituzione di ipoteca**

La sentenza sopra riportata non può essere condivisa. Con la precedente decisione 5 settembre 1968, n. 2868, citata nel testo (*Riv. leg. fisc.*, 1969, 668), la S.C. opportunamente affermò che in forza della nota all'art. 28 della tariffa A della legge di registro (nel testo modificato dall'art. 2 della l. 4 aprile 1953, n. 261) la tassa di bollo sulle cambiali surroga le imposte proporzionali previste nelle precedenti lettere b) e c) dello stesso art. 28 e non anche le imposte graduali previste negli artt. 54 e 59 della tabella medesima e sottolineò che l'unico beneficio accordato dalla legge 4 aprile 1953, n. 261, diretta ad agevolare le cessioni di credito, i mutui e gli appalti, si esaurisce nell'operazione di finanziamento « senza per nulla incidere su ogni altra imposta eventualmente dovuta ».

Con ciò si affermava, correttamente, che la nota all'art. 28 non dà luogo a surrogazione in senso tecnico tributario ma si risolve in una semplice agevolazione valevole per il solo atto contemplato nell'art. 28 tabella A. Il bollo sulle cambiali surroga cioè soltanto l'imposta di registro sulle aperture di credito, anticipazioni di somme e finanziamenti, ma non

4 aprile 1953, n. 261, modificante, all'art. 2, il testo dell'art. 28 della suindicata tariffa, nello stabilire, con la nota esplicativa che, se il finanziamento è posto in essere mediante cambiali, la tassa graduale di bollo scontata sulle cambiali surroga ad ogni effetto l'imposta proporzionale prevista per il finanziamento, sempre che le cambiali siano integralmente trascritte nell'atto, stabilirebbe non una surrogazione in senso tecnico-tributario ma un'agevolazione tributaria, con assorbimento nell'imposta graduale di bollo dell'imposta proporzionale sul finanziamento che non verrebbe, perciò, pagata. Di conseguenza, nella specie, l'atto costitutivo d'ipoteca a garanzia del finanziamento registrato senza il pagamento dell'imposta proporzionale dovrebbe scontare l'imposta graduale di registro stabilita dall'art. 59 della tariffa e non troverebbe applicazione il disposto dell'art. 57 della stessa tariffa, che stabilisce la tassa fissa di registro per l'atto di costituzione dell'ipoteca a garanzia di finanziamento stipulato dallo stesso costituente, con atto sottoposto a tassa proporzionale di registro.

L'Amministrazione ricorrente aggiunge che l'applicabilità della tassa graduale di registro dovrebbe essere ammessa, quanto meno, per la garanzia di cinquanta milioni, afferente agli eventuali interessi moratori sul finanziamento, credito questo, per il quale non era stata pagata neppure la tassa di bollo, perchè non coperto da cambiali.

Le censure sono prive di giuridico fondamento.

tutte le imposte su ogni convenzione contenuta nell'atto e, in particolare, sulle convenzioni di garanzia del finanziamento stesso; infatti proprio l'articolo 28 riconferma che la cessione di credito connessa con il finanziamento è soggetta all'imposta dell'art. 4, è poi certamente dovuta l'imposta specificamente prevista per la fideiussione del terzo (cfr. la sent. citata), per il mandato irrevocabile, per le delegazioni di pagamento, per i depositi cauzionali, ecc.; la S.C. ha anche precisato che la garanzia del terzo non è soggetta all'imposta dell'art. 54 se si attua mediante avallo delle cambiali, ma lo è negli altri casi (Cass., 26 ottobre 1966, n. 2616, in questa *Rassegna*, 1967, I, 432). Se quindi il negozio, oltre il finanziamento su cambiali, contiene anche il negozio di garanzia reale (ovvero se questo atto viene successivamente stipulato) sarà soggetto alla imposta per esso prevista.

La sentenza che si commenta ha eluso il problema, messo a fuoco nel ricorso, della esistenza di una vera e propria surrogazione e, discostandosi più di quanto non ammetta, dal precedente recente giudicato, ha deciso la controversia sulla base di considerazioni sull'adeguatezza delle aliquote che, oltre a non essere risolutive, appaiono anche criticabili.

La S.C. ha infatti ritenuto di dover applicare l'imposta fissa dell'art. 57 per questa ragione d'ordine contabile: l'ordinaria operazione di finanziamento (non cambiario) assistita da ipoteca è soggetta all'imposta proporzionale di registro sul finanziamento dello 0,50 % (art. 28 lettera b) e all'imposta fissa (art. 57) sulla costituzione di ipoteca; accogliendo la tesi della Finanza il finanziamento su cambiali sarebbe soggetto all'imposta di bollo del 5‰ (= 0,50 %) sulle cambiali in surrogazione del finanziamento e all'imposta graduale del 10‰ (= 1 %), sulla costituzione di ipo-

È bene puntualizzare con maggiore precisione la questione controversa.

Dispone l'art. 57 della tar. all. A della legge di registro che le costituzioni di ipoteca a garanzia di obbligazioni anteriormente contratte dallo stesso costituente *con atto già sottoposto a tassa proporzionale di registro* sono registrate a tassa fissa; fuori di questo caso, la costituzione d'ipoteca in garanzia di operazioni bancarie o di cambiali paga l'imposta graduale di L. 20 sulle prime mille lire e di L. 10 per ogni mille lire in più (art. 59 della tar.).

Per i finanziamenti concessi dalle aziende e dagli enti di credito contemplati nel d.l. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, a favore di ditte commerciali ed industriali, è stabilita la (più ridotta) imposta proporzionale di registro dello 0,50 % (art. 28 tar. nel testo sostituito con l'art. 2 della legge 4 aprile 1953, n. 261), alla stessa imposta soggiacciono i mutui concessi dalle casse di risparmio, società ed istituti di credito, senza deposito o pegno di merci, titoli o valori, ovvero con costituzione di ipoteca. Qualora il finanziamento venga posto in essere mediante cambiali, la tassa graduale di bollo scontata sulle cambiali surroga ad ogni effetto le imposte proporzionali (ridotte) suindicate, semprechè le cambiali siano integralmente trascritte nell'atto.

Si domanda se, in tale ultima ipotesi, la surrogazione dell'imposta di bollo sulle cambiali a quella proporzionale di registro sull'atto di

teca, in totale 1,50 %; cosicchè il finanziamento cambiario, che si vorrebbe agevolato, risulterebbe più gravoso di quello ordinario.

Si potrebbe capovolgere l'argomentazione dicendo che eguale illogicità si verifica per la più semplice operazione bancaria attuata esclusivamente con cambiali (ad es. sconto) non accompagnata da un atto scritto soggetto a registrazione e che incontestabilmente sconterebbe l'imposta graduale dell'art. 59 quando si volesse garantirla con ipoteca; sarebbe cioè soggetta ad un trattamento fiscale più gravoso del negozio di finanziamento soggetto a registrazione in cui le cambiali siano trascritte.

Ma occorre ancora riflettere che l'agevolazione introdotta dalla legge n. 261 del 1953 va riferita alla legislazione preesistente per la quale era dovuta l'imposta proporzionale sul finanziamento del 2‰ *in aggiunta* alla imposta di bollo sulle cambiali, sicchè non può dirsi che la norma innovatrice non abbia agevolato le operazioni bancarie.

La S.C. non ha considerato che gli artt. 28 e 59 istituiscono due imposte diverse per due atti diversi (che nella visione del legislatore sono distinti e distanziati nel tempo) fra i quali vi è un collegamento ma non una connessione necessaria. Occorre quindi esaminare distintamente i due atti di finanziamento e di costituzione di ipoteca tenendo presente che gli artt. 57 e 59 si riferiscono ad ogni costituzione di ipoteca e non soltanto a quella connessa con atti rientranti nella previsione dell'art. 28. Riguardo al negozio di finanziamento la norma favorisce l'inserimento di cambiali nel meccanismo, sicchè non vi è più cumulo di imposta di bollo e imposta di registro; ma se nel negozio o in altro successivo è contenuta anche l'altra convenzione, autonomamente tassabile, di costituzione di ipoteca

finanziamento comporti che si debba ritenere che l'atto di finanziamento medesimo sia stato sottoposto a tassa proporzionale di registro, al fine di dedurne, in applicazione dell'art. 57 tar., che l'atto di ipoteca a garanzia del finanziamento debba essere registrato a tassa fissa, e non con applicazione dell'imposta graduale stabilita nell'art. 59 della stessa tariffa.

All'interrogativo la Corte d'appello ha dato risposta affermativa: e tale decisione merita conferma.

È opportuno premettere che la questione è stata esaminata sotto diverso profilo giuridico da questo Supremo Collegio nella sentenza n. 2868 del 5 settembre 1968, che riguardò la tesi se, nell'ipotesi di finanziamento concesso da istituto di credito a mezzo di cambiali e con garanzia ipotecaria, l'imposta di bollo surrogasse, oltre che l'imposta proporzionale di registro sull'atto di finanziamento, anche l'imposta di registro sull'atto di costituzione di ipoteca: e fu decisa negativamente.

Nella specie, invece, si ammette che l'imposta di registro sull'atto di garanzia sia dovuta e si discute se sia dovuta l'imposta fissa o quella graduale.

Ora, per quanto concerne il motivo di ricorso, non ha importanza la questione se nella nota dell'art. 28 detta tariffa all. A della legge di registro, nel testo sostituito con la cennata legge del 1953, la locuzione

occorre applicare gli artt. 57 e 59 che non sono stati minimamente toccati dalla legge n. 261 del 1953. Solo se l'atto con cui fu contratta l'obbligazione ha già scontato l'imposta proporzionale (e non necessariamente quella delle lettere b) e c) dell'art. 28) sarà dovuta l'imposta fissa dell'art. 57; ma se l'obbligazione è invece contenuta in una operazione bancaria che non ha dato luogo a registrazione con imposta proporzionale o in titoli di credito soggetti ad imposta graduale di bollo, sarà applicabile l'imposta dell'art. 59.

Gli artt. 57 e 59 erano concepiti sul presupposto che l'imposta d'obbligo dell'art. 28 si cumulasse con l'imposta di bollo sulle cambiali e quindi per alcuni decenni si è discusso in tante particolari situazioni sempre sull'alternativa tra aliquota graduale più favorevole dell'art. 59 e aliquota proporzionale più gravosa dell'art. 28; sopravvenuta la legge del 1953 che ha inteso favorire le operazioni bancarie, ma non anche le costituzioni di ipoteca, si è creato uno squilibrio essendo divenuta l'aliquota graduale dell'art. 59 (10‰ = 1%) più gravosa, anzi doppia, dell'aliquota proporzionale dell'art. 28 lettera b) dello 0,50%. Ma ciò non può essere un motivo per dare alla legge del 1953 una portata più ampia di quella che ha.

Volendo oggi costituire l'ipoteca, il finanziamento senza cambiali è più favorevole di quello con cambiali, così come la costituzione di ipoteca è più gravosa quando assiste una obbligazione esente da imposta di registro o soggetta a tassa fissa; ma ciò avviene perchè la nuova norma ha voluto favorire le operazioni bancarie più correnti, spesso garantite da cessioni di credito, nelle quali l'ipoteca è un fatto piuttosto anomalo.

Sarebbe pur sempre possibile, quando si voglia ottenere la garanzia ipotecaria senza privarsi del vantaggio dell'uso delle cambiali, di rinun-

« la tassa graduale di bollo scontata sulle cambiali surroga ad ogni effetto le imposte proporzionali » di registro sul finanziamento non debba essere intesa nel significato tecnico-tributario, attribuito al nome surrogazione nella designazione del gruppetto delle imposte in surrogazione del bollo e del registro. Il problema non è di inquadramento della fattispecie concreta in quella tipica delle imposte in surrogazione, bensì di stabilire lo scopo perseguito dalla norma con la cennata locuzione ed in particolare con l'uso del verbo surrogare: verbo che, prescindendo dal significato tecnico-giuridico, valutato nel suo significato lessicale e letterario (al quale unicamente può farsi riferimento una volta escluso quello tecnico) esprime appunto che una persona o una cosa è messa in luogo di un'altra, sostituisce un'altra, entra nel luogo, nell'ufficio di un'altra.

Ora questo significato lessicale corrente risponde con precisione al concetto che il legislatore voleva esprimere, quale si ricava dal sistema di imposizione in cui si inquadra la legge n. 261 del 1953: sistema che acquista coerenza solo con tale significato dell'espressione in esame.

Devesi considerare che il finanziamento bancario con ipoteca è soggetto all'imposta proporzionale di registro sull'atto di finanziamento (0,50 %) e all'imposta fissa di registro (di importo irrilevante) su quello concessivo di ipoteca. Il finanziamento bancario a mezzo di cambiali e

ciare alla surrogazione o, se la rinuncia non fosse ammissibile, di non creare i presupposti per giovarsene (ad es. senza trascrivere integralmente le cambiali nell'atto); in tal caso si sopporterà l'aliquota proporzionale dello 0,50 % sul finanziamento e quella graduale del 5‰ (= 0,50 %) sulle cambiali, in totale 1 %, e si avrà diritto alla tassa fissa dell'art. 57 per costituire l'ipoteca, guadagnando rispetto all'ipotesi prevista nella nota all'art. 28 che col bollo surrogatorio delle cambiali e l'aliquota graduale dell'art. 59 è soggetta ad una imposizione complessiva dell'1,50 %. È questa una incongruenza certamente più grave di quella esposta nella sentenza in rassegna. Ma ciò si spiega con l'inesistenza di un collegamento esclusivo tra gli artt. 28 e 57 dato che la norma sulla costituzione di ipoteca è generale e riferibile ad ogni ipotesi. Ma solitamente non si ricorre all'artificio di cui abbiamo ora detto perchè l'operazione bancaria su cambiali di norma non prevede originariamente la costituzione di ipoteca a cui si ricorre solo se le garanzie previste si rivelano inadeguate; se invece *ab origine* l'operazione bancaria si basa sulla costituzione di ipoteca di norma non si fa uso delle cambiali. Se però si vuole l'una e l'altra cosa (cambiali ed ipoteca) il costo tributario dell'operazione è più alto, e non sembra che ciò sia privo di una sua giustificazione.

Pertanto la sent. 5 settembre 1968, n. 2868, che è nettamente in contrasto con quella annotata, sembra la più corretta.

In ordine alle condizioni a cui è soggetta la surrogazione prevista nella nota all'art. 28 (effettuazione con cambiali dell'intero finanziamento e integrale trascrizione di tutte le cambiali) cfr. Cass., 19 dicembre 1969, n. 4005 in questa *Rassegna*, 1970, I, p. 125.

C. BAFILE

con ipoteca pagherebbe, se la tesi della Finanza fosse esatta, l'imposta di bollo sulle cambiali (oggi del 5 per mille, pari allo 0,50 %) e l'imposta graduale sull'atto di ipoteca, del 10 per mille, pari all'1 %, cioè, in totale, l'1,50 % : a parità di garanzia reale, che ovviamente è la più efficiente, operando la emissione delle cambiali prevalentemente come mezzo di circolazione del credito. Tale sperequazione non troverebbe, quindi, spiegazione logica e giuridica e produrrebbe il solo effetto di inceppare il funzionamento del credito bancario che dovrebbe per risparmiare sul carico tributario, operare attraverso documenti diversi dalle cambiali, le quali, invece nella pratica creditizia corrente rappresentano il mezzo di uso generalizzato per le operazioni di credito in genere e per quelle bancarie in particolare.

La legge del 1953 n. 261 avrebbe, così, raggiunto uno scopo addirittura contrario a quello di agevolazione che, come si ricava dal contenuto stesso della legge e dal suo inserimento nel quadro delle agevolazioni tributarie in materia di finanziamento concesso dagli istituti di credito, rappresenta la sua *ratio*.

Da qui l'esigenza di disporre che l'imposta di bollo corrisposta sulle cambiali (nelle dette operazioni di finanziamento bancario ed a condizione che sia assicurato, col mezzo formale stabilito dalla stessa legge, cioè con l'integrale trascrizione delle cambiali nell'atto di finanziamento, che le cambiali stesse realizzino il mezzo tecnico-giuridico dell'operazione di credito) sta in luogo dell'imposta proporzionale di registro sull'atto di finanziamento, svolge la funzione anche di tale imposta: e ciò, aggiunge la norma, ad ogni effetto, nell'intento di sottolineare che la sostituzione avviene nell'intero ambito di efficacia dell'imposta proporzionale di registro, della quale riproduce tutti gli effetti.

Perciò il testo letterale della norma ed il corrispondente contenuto che essa deve assumere nella logica del sistema giuridico in cui si inserisce portano ad escludere che il legislatore abbia attuato l'agevolazione tributaria con l'esentare il finanziamento dall'imposta proporzionale di registro: esenzione che non si enuncia con il concetto della surrogazione e che non conseguirebbe tutti gli effetti del pagamento di tale ultima imposta, se dovesse rimanere in piedi l'obbligo di corrispondere l'imposta graduale di registro sull'atto di costituzione dell'ipoteca a garanzia del finanziamento bancario, che si assume « esentato » dall'assoggettamento ad imposta di registro.

Ritenuto, perciò che il pagamento dell'imposta di bollo sulle cambiali assolve, a tutti gli effetti, alla funzione dell'imposta proporzionale di registro sul finanziamento posto in essere con le cambiali che siano trascritte nell'atto di finanziamento, il successivo atto di concessione di ipoteca a garanzia del finanziamento così realizzato è soggetto solo ad imposta fissa di registro, a norma dell'art. 57 della tariffa all. A della legge organica di registro. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 dicembre 1969, n. 3946 - Pres. Favara - Est. Perrone Capano - P. M. Toro (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas) c. Muratore (avv. Massari).

Imposta di registro - Enunciazione - Enunciazione in sentenza - Qualificazione giuridica dell'atto enunciato - Fattispecie.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 72).

Nell'enunciazione giudiziale ex art. 72 della legge di registro occorre distinguere l'ipotesi in cui la sentenza dà una espressa qualificazione al negozio enunciato pronunciando con efficacia di giudicato, dall'altra in cui accerta solo in fatto l'esistenza di una convenzione. Nel primo caso la qualificazione data con effetto di giudicato è vincolante ai fini della tassazione della convenzione enunciata, nel secondo invece la qualificazione della convenzione va eseguita in sede tributaria nella quale non sono vincolanti le denominazioni eventualmente usate nella sentenza enunciante senza efficacia di giudicato (1).

(Omissis). — Col primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 72, 8 e 4 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, in relazione all'art. 3 del d.l. 8 marzo 1945, n. 90, per avere i giudici di merito ritenuto che con la sentenza assoggettata alla tassazione di cui trattasi, pronunciata nella causa promossa da Biancamaria Muratore contro la sorella Lina, il Tribunale di Milano, pur parlando di donazione, avesse accertato l'esistenza di un legato (non di una donazione), ravvisando nel testamento del *de cuius* una disposizione di ultima volontà a favore della figlia Biancamaria (oltre che a favore dell'altra figlia Lina), soggetta ad imposta di successione e non a tassa di titolo. Sostiene la ricorrente che « l'attribuzione di un dato *nomen juris* alla convenzione enunciata (nella sentenza) presuppone che il giudice, esplicitamente o implicitamente, ne abbia individuato il titolo, secondo la sua natura ed i suoi effetti ». L'eventuale errore, in cui il giudice sia incorso nella qualificazione del negozio, non potrebbe essere sindacato dall'Amministrazione finanziaria, nè dal giudice che sia stato investito del controllo sulla legittimità dell'imposizione, al fine di trarne, in sede fiscale, conseguenze diverse da quelle derivanti dal contenuto testuale dell'enunciazione. Quell'errore potrebbe essere denunciato e corretto solo con l'impugnazione della sentenza. Di modo che — conclude la ricorrente — sulle convenzioni enunciate nelle sentenze, ai sensi dell'art. 72 della legge del registro, il tributo deve applicarsi « con rife-

(1) Massima esatta. Sull'enunciazione giudiziale in genere v. da ultimo Cass., 28 ottobre 1969, n. 3536, in questa *Rassegna*, 1969, I, 1153 con nota di richiami.

rimento alla definizione che dell'atto enunciato sia stata data nel provvedimento giudiziale che lo enuncia ».

La censura, che in tal modo si muove all'impugnata sentenza, non è fondata e non può essere accolta.

Esatta, infatti, è l'interpretazione che la Corte di merito ha dato dell'art. 72 della legge del registro, il quale dispone che « quando le sentenze pronunziano su domande che si basano su convenzioni non ridotte in iscritto, o per le quali non siano stati enunciati titoli registrati, si applica, oltre all'imposta dovuta sulla sentenza, anche l'imposta alla quale la convenzione avrebbe dovuto assoggettarsi secondo la sua natura, se fosse stata precedentemente registrata ». Esattamente la Corte d'appello ha ritenuto che, ai fini del citato art. 72, l'ufficio finanziario non può discostarsi dall'accertamento contenuto nella sentenza, essendogli preclusa ogni indagine diretta ad una diversa ricostruzione, in punto di fatto o in punto di diritto, dell'atto negoziale ritenuto dal giudice. La relativa imposta di registro (tassa di titolo), essendo imposta di atto e non di trasferimento, deve corrispondere al negozio (precedentemente non registrato) che emerge dalla sentenza. Ma ciò non significa — ha aggiunto la Corte — che siano decisive le espressioni verbali usate dal giudice, essendo invece decisivo il negozio, nella sua strutturazione materiale e giuridica, che effettivamente è stato dal giudice accertato, ancorchè espresso con un *nomen juris* erroneo, potendo l'errore di qualificazione essere corretto, purchè rimanga ferma la fisionomia giuridica sostanziale del negozio, quale è stato ritenuto dal giudice.

Anche su quest'ultimo aspetto, che è l'unico censurato dalla ricorrente, le argomentazioni svolte nella denunciata sentenza sono giuridicamente esatte, in quanto attinenti e circoscritte al caso di specie.

Nel caso in esame, infatti, la sentenza assoggettata all'imposta di cui trattasi (imposta di registro su una donazione che sarebbe stata fatta da Alessandro Muratore alla figlia Biancamaria) fu pronunciata in una causa in cui il giudice era chiamato ad accertare se la Biancamaria, erede legittimaria del padre, fosse stata lesa nella sua quota di riserva, e se, di conseguenza, si dovesse procedere alla reintegrazione della quota medesima, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie fatte dal *de cuius* a favore dell'altra sua figlia, nominata erede universale. A tali fini, una volta accertato (come fu accertato nella predetta causa dal Tribunale di Milano) che la Biancamaria aveva ricevuto dal padre, gratuitamente, l'importo di determinati titoli azionari ed obbligazionari, o i diritti che il *de cuius* vantava in ordine agli stessi, non era necessario qualificare giuridicamente il relativo negozio o rapporto, nè il tribunale fu chiamato ad emettere su questo punto una pronuncia con efficacia di giudicato. Ai fini di quella causa, era sufficiente e decisivo l'accertamento del fatto che la Biancamaria aveva

ricevuto dal padre determinati beni, senza alcun corrispettivo, mentre non era indispensabile la qualificazione giuridica del relativo negozio, e cioè non era necessario stabilire se quei beni fossero stati dati a titolo di donazione, o a titolo di legato, poichè tanto nell'uno quanto nell'altro caso essi erano soggetti ad imputazione, a norma dell'art. 564, secondo comma, c.c.

Le argomentazioni della ricorrente si riferiscono all'ipotesi (diversa da quella che va qui considerata) di un accertamento compiuto dal giudice non solo in punto di fatto, ma anche in punto di diritto, mediante espressa qualificazione di un determinato negozio e attribuzione allo stesso di uno specifico *nomen juris*. In casi del genere, è ovvio che gli accertamenti compiuti dal giudice, anche se erronei, non sono suscettibili di una diversa qualificazione giuridica in sede tributaria, ostandovi il giudicato. Ma quando, come nella specie, nessuna pronuncia sia intervenuta in ordine alla qualificazione giuridica di un dato negozio, pur trattandosi di negozio invocato da una delle parti e posto a base della decisione, la relativa sentenza deve essere necessariamente interpretata nella sua motivazione, ai fini della tassa di titolo, la quale è applicabile solo se risulti accertata l'esistenza di una convenzione soggetta ad imposta di registro, ma non ancora registrata. Ed ai fini di una corretta interpretazione, occorre aver riguardo agli accertamenti effettivamente compiuti dal giudice, non alle espressioni adoperate, che possono essere imprecise od improprie, o addirittura erronee, specie quando si riferiscano a questioni estranee alla controversia, in quanto non formanti oggetto di discussione e di decisione.

Era questo il caso che ricorreva nella specie; e ad esso si riferisce il principio di diritto enunciato dalla Corte di merito, secondo cui non sono decisive, ai fini dell'art. 72 della legge di registro, le espressioni verbali usate dal giudice, ma è decisivo il negozio, nella sua strutturazione materiale e giuridica, che effettivamente è stato dal giudice accertato, ancorchè espresso secondo un *nomen juris* eventualmente erroneo, che può essere corretto « purchè rimanga ferma la fisionomia giuridica sostanziale del negozio, quale ritenuto insindacabilmente dal giudice ».

Ora, nel caso in esame, la sentenza sottoposta a registrazione, pur affermando che il testatore intendeva « donare alla figlia » determinati beni, sostanzialmente ritenne, secondo l'interpretazione che ne hanno dato in questa causa i giudici di merito, che i due testamenti di Alessandro Muratore non contenessero « un atto di ricognizione di una liberalità (a favore della figlia Biancamaria) voluta ed attuata *iter vivos* », sibbene una disposizione di ultima volontà, avendo il testatore attribuito alla figlia Biancamaria il diritto di credito da lui vantato verso il proprio genero, marito di Biancamaria, il quale si era impossessato dei suindicati titoli del valore nominale di L. 32.850.000. In sostanza, il *de cuius*

non effettuò una donazione (che certamente non avrebbe potuto fare a mezzo di testamento), nè dette atto di una precedente donazione verbale *inter vivos*, ma dispose un legato di credito (art. 658 c.c.), e precisamente un legato in sostituzione di legittima, ai sensi dell'art. 551 dello stesso codice, soggetto ad imposta di successione, non a tassa di titolo.

Siffatta interpretazione della sentenza tassata, essendo giustificata da adeguata motivazione ed avendo per oggetto un giudicato esterno, non può essere sindacata in questa sede, nè, per la verità, viene censurata dalla ricorrente, la quale si limita a contestare l'esattezza del suindicato principio di diritto, che è invece conforme a legge, nei limiti e per le ragioni innanzi spiegate. — (*Omissis*).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 dicembre 1969, n. 3956 - Pres. Rossano - Est. Alibrandi - P. M. De Marco (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli) c. Efibanca (avv. Losito).

Imposta di registro - Apertura di credito - Somma finanziata trattata presso la banca - Contemporaneo contratto di deposito - Esclusione.

Nel contratto di apertura di credito (sia nell'ipotesi di apertura di credito semplice, in cui il soggetto finanziato può utilizzare la disponibilità una sola volta, sia nell'ipotesi di apertura di credito in conto corrente, in cui sono consentiti rimborsi e utilizzi reiterati nel limite della somma messa a disposizione) la proprietà della somma messa a disposizione resta della banca fino a quando l'accreditato non faccia uso del suo diritto di utilizzarla; conseguentemente non può ravvisarsi nel fatto che la somma finanziata resti temporaneamente presso la banca un contratto di deposito autonomamente tassabile, non potendo esistere deposito presso la banca di somme che non sono ancora entrate nel potere dell'accreditato e sulle quali non sono infatti dovuti interessi (1).

(1-2) La prima sentenza enuncia un principio corretto basato sulla struttura del contratto di apertura di credito. Per la seconda sentenza la stessa affermazione è meno convincente: se l'efficacia del mutuo è differita o subordinata a determinate condizioni da verificarsi in futuro la questione non si pone; ma se il mutuo è di per sé efficace e per ragioni estrinseche si opera, col consenso del mutuatario, una temporanea ritenzione o addi-

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 agosto 1969, n. 3013 - Pres. D'Armi-
 miento - Est. Pascasio - P. M. De Marco (diff.) - Istituto di credito
 delle casse di risparmio (avv. Palandri) c. Ministero delle Finanze
 (avv. Stato Salto).

**Imposta di registro - Mutuo - Temporanea ritenzione della somma
 mutuata - Contratto di deposito - Esclusione.**

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 33 e 38; c.p.c. artt. 140 e 148).

*La temporanea ritenzione presso l'istituto mutuante della somma
 mutuata nell'attesa del perfezionamento delle garanzie che il mutua-
 tario deve offrire, non dà luogo ad un contratto di deposito autonoma-
 mente tassabile (2).*

I

(*Omissis*). — Con l'unico motivo del ricorso l'Amministrazione
 delle Finanze, denunziando la violazione degli artt. 1361 e segg. c.c.,
 dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e degli artt. 1842 segg. e 1813 segg. c.c., in rela-
 zione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., lamenta che la Corte del merito è
 incorsa sia nel vizio di motivazione per ciò che concerne l'individuazione
 degli elementi costitutivi del negozio e le finalità pratiche perse-
 guite delle parti, sia in errore di diritto nel qualificare giuridicamente
 il rapporto contrattuale. Sostiene, in particolare, la ricorrente, che la
 sentenza impugnata ha trascurato di considerare non pochi elementi
 che dimostravano la sussistenza di un contratto di mutuo e di un con-
 nesso contratto di deposito, contestualmente posto in essere, dato che
 la somma mutuata era stata versata in un conto intestato alla società
 finanziata, con facoltà per questa di disporne, e se ne prevedeva anche
 la restituzione, da eseguirsi in rate semestrali. Aggiunge che la mancata
 previsione di un susseguirsi di prelevamenti e di rimesse portava ad
 escludere l'esistenza del contratto di apertura di credito, mentre la
 clausola n. 4 della convenzione, per cui l'Efibanca non aveva diritto

rittura, come nel caso deciso, il mutuatario « riversa » la somma mutuata,
 non potrebbe escludersi l'esistenza di un deposito autonomo, facoltativa-
 mente pattuito.

Per altre ipotesi di inserimento non necessario, e quindi tassabile, del
 deposito in operazioni bancarie cfr. Cass., 2 agosto 1968, n. 2752, in questa
Rassegna, 1969, I, 278; 17 giugno 1966, n. 1560, *ivi*, 1966, I, 1307. Per la
 contraria tesi, che non può essere condivisa, dell'assorbimento del deposito
 nel meccanismo del finanziamento, v. Cass., 30 giugno 1969, n. 2397, citata
 nella seconda sentenza, *ivi*, 1969, I, 900. La sent. 12 gennaio 1968, n. 74
 leggesi in *Foro it.*, 1968, 20.

ad interessi, non contraddiceva alla configurabilità del contratto di mutuo, perchè la corresponsione degli interessi non costituisce elemento essenziale di quel contratto e l'art. 1815 c.c. prevede infatti una diversa volontà delle parti, diretta ad esonerare il mutuatario dall'obbligo degli interessi.

Il motivo non è fondato.

La questione sollevata dalla ricorrente è stata esaminata di recente, negli stessi termini, da questa Corte suprema, la quale ha ritenuto che nel contratto di apertura di credito bancario, la proprietà della somma messa a disposizione resta all'Istituto bancario fino a quando l'accreditato non faccia uso del concessogli diritto di disporre del credito, mentre la mancanza di *traditio*, anche in forma simbolica, e la circostanza che fino all'effettivo utilizzo della somma accreditata, non decorrano interessi, escludono che in detto contratto possano ravvisarsi, agli effetti della legge sull'imposta di registro, un mutuo con contestuale deposito presso l'Istituto bancario della somma mutuata (cfr. Cass. sentenze nn. 73, 74 e 76 del 12 gennaio 1968).

Fondate si ravvisano tuttora le ragioni adottate nelle precedenti decisioni.

La sentenza impugnata ha precisato il contenuto oggettivo del contratto di cui al rogito Marsala del 16 maggio 1960 attraverso l'esame delle varie clausole ed in particolare di quella che prevedeva il « riconoscimento dell'importo del finanziamento » in un conto intestato alla società finanziata, la quale poteva usufruire della somma solo dopo lo adempimento di alcune formalità, specificamente previste ed attinenti alla sicurezza dell'operazione; ha anche ritenuto che il fatto dell'istituzione di tale conto intestato alla Soc. Biorgan-Albanese non comportava la consegna della somma, neppure per equivalenti simbolici, alla società finanziata e, di conseguenza, ha escluso il trasferimento della proprietà del danaro dalla Efibanca alla suddetta società, giungendo alla conclusione che non era possibile configurare un mutuo con contestuale deposito, presso l'istituto bancario, della somma mutuata.

Per quanto concerne l'identificazione del contenuto oggettivo del negozio, individuato dalla Corte del merito in quello di apertura di credito bancario, le censure della ricorrente di omessa o, quanto meno, insufficiente motivazione, non sono fondate. La Corte d'appello ha preso in ampia disamina il contratto per accertare la comune intenzione delle parti (art. 1362 c.c.) ed ha considerato le varie clausole, correttamente interpretate, collegando le une alle altre ed attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (art. 1263 c.c.). Nè, contrariamente a quanto lamenta la ricorrente, sussiste il denunciato vizio di contraddittorietà di motivazione. Non è invero esatto che la sentenza impugnata, dopo aver enunciato il principio che l'obbligo degli interessi non costituisce elemento essenziale del contratto di mutuo, potendo que-

sto essere anche non oneroso, abbia poi escluso l'esistenza di tale negozio proprio sulla base del previsto « abbuono » degli interessi per il periodo anteriore all'utilizzazione del credito. Infatti, la Corte del merito ha escluso che con l'operazione di finanziamento fosse stato realizzato un mutuo sul rilievo che non vi era stata, al momento della conclusione del contratto, consegna materiale o giuridica del danaro dalla Efibanca alla Soc. Biorgan-Albanese, mentre dalla pattuizione relativa agli interessi ha soltanto tratto ulteriore argomento a sostegno della accolta configurazione giuridica del negozio.

Per quanto, poi, attiene ai presupposti giuridici che hanno informato l'identificazione del contenuto sostanziale del negozio e le conclusioni trattene, la sentenza impugnata è immune dai dedotti vizi di violazione di legge. La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che il mutuo, nel nostro ordinamento, è un contratto reale, per cui la consegna al mutuatario del danaro o delle altre cose fungibili ne costituisce elemento *ad essentiam*, sottratto alla disponibilità delle parti. Vero è che, come ha avuto occasione questa Corte suprema di pronunciare, l'elemento della consegna può ritenersi sussistente anche quando il mutuante pone la cosa nella piena e libera disponibilità del mutuatario, cui la proprietà si trasferisce, senza che sia necessario il materiale passaggio da una mano all'altra (cfr. Cass. 15 marzo 1965, n. 438); ma è altrettanto vero che non può ravvisarsi consegna simbolica di una somma di denaro nella semplice sua annotazione in un conto bancario, perchè con tale annotazione la proprietà del denaro resta alla banca, mentre all'accreditato passa unicamente il potere di disporre, con la conseguenza che l'accreditato, mentre ha il vantaggio di poter disporre a suo piacimento del denaro, non deve sopportare alcuno dei rischi che il passaggio della proprietà necessariamente comporta.

Invero, diverso dal mutuo e da questo autonomamente disciplinato è il contratto di apertura di credito con il quale la banca mette a disposizione dell'altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato (art. 1842 c.c.). La messa a disposizione della somma, che è in funzione di una sua futura, anche se eventuale, utilizzazione da parte dell'accreditato, non comporta trasferimento di proprietà della somma, che rimane alla banca, e, prima dell'utilizzazione, il potere di disporre non attribuisce un diritto reale sulla somma, ma soltanto un diritto di credito. E, come negozio attributivo di un potere, il contratto di apertura di credito resta un negozio distinto da quello che viene posto in essere a seguito dell'esercizio di questo potere, anche se la conclusione di quest'ultimo contratto ha il suo necessario presupposto nell'atto attributivo dell'accennato potere di disporre.

Non fondato è, poi, il rilievo della ricorrente secondo cui non avendo la società finanziata la possibilità di ripristinare, con successivi versa-

menti, la sua disponibilità, ma dovendo invece utilizzare il credito con prelevamenti nei limiti della somma prevista in contratto (lire 140 milioni), questo non potrebbe ricondursi nello schema dell'apertura di credito, mancando una caratteristica tipica di tale contratto. Invero, la Corte del merito ha ritenuto che la istituzione presso l'Efibanca di un conto intestato alla società finanziata aveva posto in essere un contratto di apertura di credito semplice e non già un'apertura di credito in conto corrente, ed è noto che, mentre in quest'ultima forma negoziale l'accreditato ha il diritto di eseguire rimborsi totali o parziali e di utilizzare, poi, nuovamente, il credito così reintegrato, nell'apertura di credito semplice l'accreditato ha invece il diritto di utilizzare la disponibilità una sola volta, anche se mediante successivi prelevamenti parziali.

Nè può, infine, essere condiviso l'argomento addotto dalla ricorrente secondo cui ad escludere il ritenuto contratto di apertura di credito starebbe la circostanza che la Soc. Biorgan-Albanese, a norma della clausola n. 4 della convenzione, avrebbe dovuto corrispondere, prima ancora dell'utilizzo della somma finanziata, un determinato compenso all'ente bancario resistente, compenso proporzionato all'ammontare della somma messa a disposizione della finanziata. Infatti, anche nel contratto di apertura di credito, negozio di natura onerosa, la banca si riserva un compenso (c.d. commissione), anche se la somma accreditata non venga utilizzata e ciò per l'assunto impegno di tenerla a disposizione dell'accreditato con conseguente impossibilità di sua diversa destinazione. Ma tale compenso, di ammontare inferiore a quello dell'interesse da corrispondersi sulla somma utilizzata, non può essere confuso, per la sua natura, con gli interessi dovuti dal mutuatario. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — Con l'unico motivo l'Istituto ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 8 e dell'art. 5 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 in relazione agli artt. 35 e 37 della tariffa A allegata allo stesso r.d. e all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonchè omessa pronuncia su di un punto decisivo, sostiene che la Corte di merito, pur avendo ravvisati nell'atto due distinti contratti l'uno di mutuo, l'altro di deposito, non avrebbe dovuto ritenere quest'ultimo assoggettato alla maggiore imposta prevista dall'art. 37 quando il deposito ha carattere cauzionale, sicchè l'Amministrazione avrebbe dovuto appagarsi dell'imposta in misura fissa, percepita a norma dell'art. 35 della stessa tariffa, che tale misura prevede per i depositi semplici.

La resistente Amministrazione eccepisce preliminarmente l'inammissibilità di tale censura per non essere stata la relativa prospettazione giuridica dedotta ai giudici del merito.

L'eccezione però non può avere l'effetto preclusivo cui essa è diretta in quanto l'esame della questione che il ricorrente solleva non richiede l'accertamento di nuovi elementi di fatto, riservato al giudice del merito, ben potendosi in sede di legittimità dedurre ed esaminare anche d'ufficio profili giuridici nuovi purchè ricompresi nell'ambito delle sollevate censure.

Ora, nel caso, la Corte d'appello ha ritenuto per certo che il cosiddetto temporaneo deposito della somma oggetto del mutuo presso l'Istituto mutuante si risolveva, in concreto, nella mancata disponibilità, da parte del Comune mutuatario, della somma mutuata; e ciò al fine di permettere, al mutuatario ed all'Istituto, di ottenere sia il visto prefettizio sia il rilascio delle delegazioni di pagamento che condizionavano l'operatività del mutuo.

Dava atto infatti detta Corte che il Comune contraente aveva riversato, contestualmente alla stipula, all'Istituto mutuante, la somma mutuata perchè la tenesse in deposito « sino a quando il contratto non fosse divenuto efficace nei suoi confronti e non fossero pervenute all'Ente le delegazioni di pagamento che da esso Comune dovevano essere rilasciate ».

È chiaro quindi che, nella motivata ricostruzione ed interpretazione che i giudici del merito hanno effettuato del contenuto obiettivo dell'atto di mutuo, la temporanea ritenzione presso l'Istituto della somma mutuata, avendo la finalità di permettere al mutuatario di acquisire, a contratto perfezionato, la effettiva disponibilità della somma oggetto del mutuo, non si presentava antitetica con la funzione del mutuo, nè ciò costituiva manifestazione della volontà di dare al contratto stesso immediata ed anticipata esecuzione — come inesattamente affermato dalla Corte d'appello —, essendo peraltro evidente che, mediante la ritenzione della somma mutuata da parte dell'Istituto che l'erogava, la esecuzione veniva invece ritardata in attesa che il contratto divenisse efficace dopo l'intervenuto controllo e dopo che lo stesso Istituto avesse acquisito le delegazioni promesse dal Comune.

Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte e dedotto dallo stesso ricorrente, la ritenzione temporanea non dava vita ad un negozio autonomo e separato rispetto a quello di mutuo, essendo invece in questo ricompreso come una semplice modalità diretta alla realizzazione del medesimo, in perfetta aderenza a quanto deciso da questa Corte in altri casi (sent. n. 2597 in data 30 giugno 1969). Ciò vale anche ad assorbire l'ulteriore rilievo fatto dalla Corte d'appello, secondo cui il cosiddetto deposito temporaneo si presenterebbe non necessariamente connesso, ex art. 9 della legge di registro, con l'atto di mutuo, per cui sarebbe soggetto a distinta tassazione.

Resta altresì assorbita l'indagine sul carattere semplice ovvero cautelativo del deposito stesso. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 dicembre 1969, n. 3962 - Pres. Rossano - Est. Perrone Capano - P.M. Gedda (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Sorce) c. I.A.C.P. di Viterbo (avv. Ludovisi).

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Interpretazione del giudicato esterno - Incensurabilità in Cassazione.

(c.c., art. 2909).

Il giudizio di merito circa il giudicato esterno, che si assuma essersi formato in diverso processo tra le stesse parti, è censurabile in Cassazione soltanto sotto il profilo della violazione dell'art. 2909 c.c. o della violazione dei principi giuridici circa gli elementi della cosa giudicata o dei vizi attinenti alla motivazione. È pertanto incensurabile la sentenza di merito che, interpretando il contenuto degli atti di parte diretti alla Commissione Centrale, abbia ritenuto validamente impugnata in via incidentale la decisione della Commissione provinciale (1).

(Omissis). — Con l'unico motivo, nel denunciare la violazione dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 146 della legge organica di registro, e la violazione e falsa applicazione dell'art. 48 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, nonché illogica e contraddittoria motivazione, l'Amministrazione delle Finanze si duole che non sia stata accolta l'eccezione di improponibilità della domanda, nella parte in cui contestava la tassabilità delle costruzioni ancora in piedi al momento della compravendita, per essere divenuta irrevocabile la decisione emessa su questo punto dalla Commissione provinciale, la quale aveva ritenuto che si dovesse « discriminare il valore degli edifici in piedi dal valore di quelli distrutti al momento del trasferimento, al fine di concedere il beneficio fiscale di che trattasi alla sola parte relativa alle aree distrutte ».

Si deduce: a) che la decisione della Commissione provinciale fu impugnata davanti alla Commissione centrale « solo ed unicamente dall'Amministrazione finanziaria »; b) che l'Istituto autonomo per le case popolari « non propose ricorso incidentale per chiedere l'annullamento della decisione nella parte ad esso sfavorevole; ma si limitò, con l'atto difensivo del 12 marzo 1954, a chiedere il rigetto dell'appello dell'ufficio del registro e la conferma della decisione della Commissione provinciale »; c) che la Corte d'appello « non ha esaminato se l'atto difensivo del 12 marzo 1954, l'unico prodotto del contribuente, contenesse in sé gli elementi formali e sostanziali del ricorso incidentale »; d) che senza adeguata motivazione, inoltre, la Corte di appello ha ritenuto che anche davanti alla Commissione centrale l'Istituto « continuò a chiedere la registrazione dell'atto a tassa fissa », e cioè continuò a sostenere la

(1) Giurisprudenza costante.

piena applicabilità delle agevolazioni tributarie in questione (non solo agli edifici distrutti, ma anche a quelli in piedi al momento della compravendita); e) che l'impugnata sentenza, infine, è affetta da vizio logico e contraddittorietà di motivazione, poichè da un lato ha ipotizzato che l'Istituto ignorasse il vero contenuto della decisione della Commissione provinciale, il cui dispositivo gli era stato notificato in termini inesatti (« accoglie il ricorso », anzichè « accoglie parzialmente il ricorso »), e dall'altro ha ritenuto che lo stesso Istituto avesse proposto impugnazione contro la decisione che ignorava essergli sfavorevole.

In sintesi la ricorrente addebita ai giudici di merito di avere « eluso l'applicazione delle norme e dei principi che regolano gli effetti del giudicato » e di avere « violato le norme che regolano il procedimento avanti le Commissioni tributarie ».

Le censure sono infondate.

Non è esatto, anzitutto, che la Corte di cassazione possa esercitare un sindacato di merito in ordine alla « qualificazione dell'atto processuale sopra menzionato » (atto del 12 marzo 1954, presentato alla Commissione centrale dall'Istituto per le case popolari). L'atto processuale non è stato formato nella presente causa; ma in diverso ed autonomo procedimento, svoltosi innanzi alle commissioni tributarie. Nè la ricorrente addebita ai giudici di merito di essere incorsi in *errores in procedendo*, relativamente al giudizio in corso, giacchè gli errori che si imputano alla Corte di appello sono quelli di avere inesattamente interpretato gli atti e le attività svolte da una delle parti nell'altro procedimento, definito con la decisione della Commissione centrale, e di avere erroneamente escluso la sussistenza di un giudicato parziale. Tali censure non prospettano *errores in procedendo*, ma solo *errores in iudicando*, in ordine ai quali il sindacato del Supremo Collegio è di mera legittimità.

Altrettanto deve dirsi per quanto concerne il giudicato. È giurisprudenza consolidata che il giudizio (affermativo o negativo) circa il giudicato esterno, ossia l'accertamento in ordine al giudicato che si assuma essersi formato in un precedente e diverso processo fra le medesime parti, non può formare oggetto di ricorso per cassazione se non sotto il profilo della violazione dell'art. 2909 c.c., o della violazione o falsa applicazione dei principi giuridici circa gli elementi costitutivi della cosa giudicata, ovvero di vizi attinenti alla motivazione. In tema di giudicato esterno, infatti, i poteri attribuiti alla Corte di cassazione, essendo limitati al sindacato di legittimità, non consentono accertamenti circa il contenuto sostanziale della pronuncia, la cui interpretazione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è demandata in via esclusiva all'attività dei giudici di merito.

Ora, nel caso in esame, pur denunciando la « violazione dell'articolo 2909 c.c. ed elusione del giudicato », la ricorrente ha investito e

censurato, in realtà, la sola interpretazione (compiuta dai giudici di merito) delle attività svolte dalle parti nel processo tributario e delle decisioni pronunciate nel processo medesimo, senza prospettare alcuna violazione delle norme e dei principi giuridici circa gli elementi costitutivi della cosa giudicata. Non sussiste, dunque, alcuna violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.

Non sussiste neppure difetto o contraddittorietà di motivazione circa punti decisivi della controversia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. avendo la Corte di appello fornito adeguata giustificazione dei propri apprezzamenti. Interpretando l'atto del 12 marzo 1954, presentato dal contribuente davanti alla Commissione centrale, la Corte di merito ha ritenuto che con tale atto — riguardato e valutato nel suo sostanziale contenuto, e non nelle sole espressioni adoperate nella parte conclusiva — l'Istituto per le case popolari avesse continuato a sostenere il proprio diritto alla integrale applicazione delle agevolazioni tributarie di cui sopra, proponendo in tal modo una specifica impugnazione incidentale contro la decisione della Commissione provinciale, che solo in parte aveva accolto il ricorso di esso Istituto.

Trattasi di apprezzamento di fatto, immune da errori logici o giuridici, e perciò insindacabile in questa sede. Nè è esatto che tale apprezzamento sia inficiato dalla contraddizione denunciata dalla ricorrente. La Corte di merito non ha accertato che l'Istituto ignorasse il vero contenuto della decisione della Commissione provinciale, e perciò fosse convinto, in base alla notificazione ricevuta, di non essere rimasto affatto soccombente. La Corte ha prospettato solo un'ipotesi, senza però trarne motivo di decisione, nè porla a base della stessa. La decisione è fondata su altri autonomi ed incensurabili accertamenti, e cioè: a) che l'atto 12 marzo 1954 integrava, sostanzialmente, gli estremi di una valida impugnazione incidentale, dato che anche davanti alla Commissione centrale l'Istituto continuò a chiedere « la registrazione dell'atto a tassa fissa » e « l'accoglimento integrale del suo ricorso »; b) che anche la Commissione centrale ritenne « totale e non parziale l'impugnazione proposta da entrambe le parti ». — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 gennaio 1970, n. 1 - Pres. Favara - Est. Gambogi - P. M. Cutrupia (diff.) - Pedemonte (avv. Menghini) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Freni).

Imposte doganali - Prescrizione - Effetto del giudicato sulle prescrizioni brevi - Sentenza del Giudice penale.
(c.c. art. 2953; legge 25 settembre 1940, n. 1424, art. 27).

Con la condanna emessa dal giudice penale al pagamento dei diritti doganali evasi in favore dell'Amministrazione finanziaria costituita

parte civile, la prescrizione quinquennale dell'art. 27 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, si trasforma nella prescrizione decennale dell'actio iudicati a norma dell'art. 2953 c.c.; infatti la condanna dell'imputato al pagamento delle imposte evase ha natura civile al pari di quella emessa dal giudice civile (1).

(*Omissis*). — I ricorsi debbono essere riuniti comechè diretti contro la stessa sentenza.

Col primo mezzo di ricorso il Pedemonte, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale in relazione all'art. 27 comma terzo della legge doganale e 2953 c.c., lamenta che la sentenza impugnata abbia ignorato il principio *lex specialis derogat generali* quando ha ritenuto che invece, nella fattispecie, la norma generale dell'art. 2953 c.c. predetto (prescrizione decennale della *actio iudicati*) doveva prevalere su quella speciale dell'art. 27 della legge doganale (prescrizione quinquennale del credito tributario dello Stato, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna del contrabbandiere).

La censura è infondata, perchè il conflitto tra legge generale e legge speciale sorge solamente quando le due norme contrastanti debbano essere applicate alla stessa fattispecie. Nel presente caso, invece, la sentenza impugnata — con statuizione la cui esattezza giuridica sarà controllata in sede di esame del secondo mezzo — ha ritenuto che la ipotesi prevista dall'art. 27 della legge doganale sia soltanto quella della condanna penale per reato, e non anche quella della condanna (civile o fiscale) al pagamento dei tributi doganali evasi pronunciata dal giudice penale come conseguenza dell'accertamento del reato.

Tale distinzione giuridica — che sarà, ripetesi, più avanti riesaminata — potrà essere erronea, ma comunque non costituisce una disapplicazione del principio sancito dall'art. 14 delle Preleggi, non avendo la Corte di appello affatto ritenuto, ripetesi, di dovere regolare il conflitto tra una norma generale ed una speciale destinate a regolare la stessa ipotesi di legge.

(1) La sentenza in esame, occupandosi della più ristretta questione se la sentenza del giudice penale in favore della parte civile abbia la stessa natura di quella del giudice civile, dà per pacifica l'applicabilità dell'articolo 2953 c.c. anche alla materia tributaria ed è così in netto contrasto con quella 19 giugno 1968, n. 2032 (in questa *Rassegna*, 1968, I, 490, con nota contraria di M. FANELLI) che aveva invece affermato che l'art. 2953, di carattere eccezionale, fosse applicabile alle sole prescrizioni brevi previste dal c.c. e non fosse estensibile alle altre prescrizioni brevi stabilite in leggi speciali. La sentenza in rassegna, seppure su questo punto non offra un'ampia motivazione, è certamente la più corretta, e si uniforma alla precedente giurisprudenza della Cassazione (v. nota cit.).

Il primo motivo del ricorso principale deve essere quindi rigettato.

Col secondo mezzo il Pedemonte, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 e — ancora — dell'art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale in relazione agli artt. 2953 e 2947 c.c., prospetta due censure; lamenta cioè che la sentenza impugnata: a) abbia applicato indebitamente alla fattispecie, con interpretazione analogica in questo caso inammissibile, l'art. 2947 c.c.; b) abbia comunque errato nel ritenere che nel caso di condanna al pagamento del tributo evaso in sede di giudizio penale si applichi la prescrizione decennale della *actio iudicati*.

Anche la censura *sub a)* non corrisponde al contenuto reale della sentenza impugnata, la quale ha regolato la fattispecie con l'applicazione diretta dell'art. 2953 c.c., non con l'applicazione analogica dell'art. 2947. Il disposto di tale seconda norma è stato richiamato solo come « argomento sistematico » per rilevare che il legislatore, di fronte ad altro caso di condanna civile inserita nel giudizio penale, ha inteso applicare, anche in materia diversa da quella doganale, il termine di prescrizione della *actio iudicati*; ma ciò è stato affermato senza sottrarre il caso in esame alla applicazione di una norma per esso — sia pure in via generale — dettata, e cioè l'art. 2953 c.c. Nessuna violazione del 2° comma dell'art. 12 delle Preleggi è stata quindi commessa dalla Corte di appello.

Con la censura *sub b)* si giunge finalmente al nucleo centrale della questione, che consiste, appunto, nel domandarsi se la prescrizione breve di cui all'art. 27 della legge doganale, e cioè la prescrizione quinquennale del credito per tributi evasi con decorrenza dal giorno in cui è diventata irrevocabile la sentenza pronunciata nel procedimento penale, si applichi nel caso che detta sentenza contenga anche la condanna al pagamento dei tributi evasi.

La interpretazione sostenuta dal ricorrente, nel senso della applicazione della prescrizione breve anche in questo caso, è consentita dalla lettera della legge, che parla genericamente di « sentenza pronunciata nel procedimento penale », ma è palesemente resistita dalla logica e dalla sistematica.

Basta all'uopo considerare che il termine prescrizionale *de quo* sarebbe di cinque anni nel caso che lo stato si costituisca parte civile nel processo penale contro l'evasore doganale e di dieci anni, invece, nel caso in cui lo Stato medesimo, non avendo voluto o potuto procedere alla costituzione di parte civile, abbia atteso l'accertamento definitivo del reato per chiedere poi, con autonoma azione in sede civile, la condanna del reo al pagamento dei tributi evasi, così come l'ordinamento certamente gli consente di fare, (artt. 23 e 24 del c.p.p.). La sola possibilità di tale disparità di conseguenze sostanziali a causa di una sem-

plice diversa modalità di esercizio dell'azione tributaria spettante allo Stato dimostra l'assurdità della tesi del ricorrente.

Ne si potrebbe, in proposito, sostenere che è proprio la stessa legge doganale che istituisce, con l'art. 27, un doppio termine prescrizionale. Il termine di prescrizione quinquennale colpisce, infatti, l'azione di accertamento e canonizzazione del credito per tributi evasi; mentre nella specie trattasi di *actio iudicati*, essendo indubbio che tale è anche l'azione con la quale il fisco chiedi la esecuzione della condanna civile pronunciata in sede penale; è rispetto a tale *actio iudicati*, quindi, che il ricorrente prospetta la esistenza (ingiustificata) di un duplice termine prescrizionale secondo le modalità procedurali prescelte dal creditore per ottenere la condanna del debitore.

La interpretazione adottata dalla Corte di appello concreta invece un sistema perfettamente armonico: l'Amministrazione della finanza, qualora non eserciti l'azione civile (fiscale) nello stesso giudizio penale instaurato contro l'evasore doganale, ha cinque anni di tempo a partire dal definitivo accertamento del reato per proporre tale azione nella competente sede civile; quando ha ottenuto la canonizzazione del suo credito e la condanna del contrabbandiere al pagamento del tributo, sia ciò avvenuto nell'una o nell'altra sede giudiziaria, ha dieci anni di tempo a partire da tale condanna per esigere detto pagamento. Per ritenere il contrario bisognerebbe affermare, contro il disposto degli articoli 22 e segg. c.p.p., che la condanna al pagamento di somme ottenuta nel giudizio penale non abbia natura civile, così da non esser compresa nel generale precetto dell'art. 2953: proposizione questa evidentemente inammissibile. Anche il secondo mezzo del ricorso deve essere quindi rigettato. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 gennaio 1970, n. 103 - Pres. Flore - Est. Berarducci - P. M. I. Tavolaro (conf.) - Soc. La Vinicola Broni di Call (avv. Solimena) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Azione giudiziaria - Necessità della preventiva decisione definitiva di una Commissione - Questioni di estimazione complessa - Sussiste.

(legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 6; d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 22).

Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Concordato - Nozione - Impugnazione - Vizi di forma e di legittimità - Preventiva decisione definitiva di una Commissione - Necessità.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 31 e 34; legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 6; d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 22).

Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Domanda di rimborso di somme indebitamente percepite - Ricorso alla Commissione - Necessità - Limiti.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 188 e 198).

L'autorità giudiziaria ordinaria non può essere adita nelle controversie sulle imposte dirette se preventivamente non sia intervenuta almeno la decisione definitiva della Commissione distrettuale, anche se la controversia ha per oggetto questione di estimazione complessa (1).

Il concordato tributario non ha carattere di transazione o di altro negozio di diritto privato, ma è un atto unilaterale della Finanza che pone in essere, con l'adesione del contribuente, un mezzo di accertamento dell'imponibile su cui deve essere applicata l'imposta; di conseguenza l'impugnazione del concordato, sia per vizio di forma che per vizio di legittimità, si configura come impugnazione di un atto amministrativo e va proposta innanzi alla Commissione di primo grado, secondo quanto dispongono gli artt. 34 e 31 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, prima di poter adire il giudice ordinario (2).

La domanda di rimborso di somme che si assumono indebitamente percepite o si risolve in un ricorso contro la iscrizione a ruolo che va proposto innanzi alla Commissione prima di poter adire il giudice ordinario (art. 188 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645) ovvero si concreta in una domanda di sgravio che dà diritto al rimborso solo se l'illegittimità dell'imposizione sia stata già dichiarata (art. 198). Nell'uno e nell'altro caso, ove non si contesti l'inesistenza del potere impositivo della Finanza, la domanda di rimborso può essere proposta innanzi all'A.G.O. solo dopo che l'illegittimità dell'imposizione risulti accertata o sia stata oggetto di pronuncia definitiva di una commissione (3).

(Omissis). — Con il primo motivo si lamenta che la sentenza denunziata abbia affermato l'inammissibilità, nella fattispecie, del ricorso

(1-3) Sulla prima massima la giurisprudenza è costante; cfr. le sent. 3 febbraio 1968, n. 354 e 21 giugno 1968, n. 2063 (in questa *Rassegna*, 1968, I, 115 e 498, con note di richiami) con le quali si è precisato che per decisione definitiva deve intendersi quella che in senso sostanziale abbia operato il regolamento conclusivo del rapporto tributario, e non quella che abbia soltanto risolto questioni pregiudiziali. Va ricordato che la Corte Costituzionale, con la sent. 11 luglio 1969, n. 125 (*Giur. it.*, 1969, I, 1, 1953), dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E e dell'art. 22 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, limitatamente alle parti che condizionano l'esercizio dell'azione del contribuente dinanzi all'A.G.O. alla pubblicazione dei ruoli, ha espressamente confermato la necessità della preventiva decisione definitiva della Commissione almeno in un grado.

diretto all'autorità giudiziaria ordinaria e, quindi, il difetto temporaneo di giurisdizione di quest'ultima. In particolare, si assume che, in tema di imposte dirette, l'art. 22 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, attribuisce alle Commissioni tributarie la cognizione delle sole questioni di estimazione semplice, mentre riserva, all'assoluta e diretta cognizione del giudice ordinario, le controversie che si riferiscono ad estimazione complessa, quale, appunto, quella di specie, in cui, a fondamento della domanda di rimborso della imposta di ricchezza mobile, si era dedotta la violazione del disposto dell'art. 18 legge 11 gennaio 1951, n. 25, e della norma del secondo comma dell'art. 10 d.P.R. 5 luglio 1951, n. 573, nonché la invalidità del concordato intervenuto fra l'Amministrazione finanziaria e la contribuente società « La Vinicola Broni », sia per vizio del consenso, sia per mancato rispetto delle forme previste dall'art. 53 legge 16 febbraio 1913, n. 69, in relazione all'art. 2699 c.c.

Il motivo è infondato.

Ripetute volte questa Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui, in tema di imposte dirette, il preventivo svolgimento della fase giurisdizionale avanti i giudici speciali costituisce il presupposto del processo tributario di accertamento devoluto ai giudici ordinari, nel senso che la controversia tributaria può essere trasferita e proseguita nella sede giudiziale ordinaria solo dopo la decisione di essa da parte delle commissioni tributarie, di modo che la cognizione del giu-

Sulla ormai pacifica nozione di concordato cfr. le sent., citate nel testo, 18 ottobre 1968, n. 3347 e 12 maggio 1969, n. 1625 in questa *Rassegna*, 1968, I, 1037 e 1969, I, 697; lineare conseguenza è l'affermazione che l'impugnazione del concordato, a cui è totalmente estraneo ogni riferimento all'impugnazione del negozio di diritto privato, debba seguire le norme comuni del contenzioso tributario.

Della terza massima deve condividersi pienamente l'affermazione che lo sgravio di imposta non può commutarsi in un'azione di ripetizione esperibile direttamente innanzi all'A.G.O. Se infatti la domanda di rimborso, ritualmente e tempestivamente introdotta, si tramuta in un'opposizione contro il ruolo ex art. 188 del t.u. sulle imposte dirette, si apre, ove non sia accolta, un procedimento innanzi alla Commissione; se invece il termine è decorso, la domanda di sgravio, a meno che non esista un anteriore giudicato, è semplicemente un'istanza graziosa dalla quale non nasce un diritto ad ottenere un provvedimento; sarà quindi possibile portare innanzi all'A.G.O. la domanda di rimborso solo quando esista già un giudicato sulla illegittimità dell'imposizione, cioè quando la domanda in sede ordinaria è perfettamente inutile. Nella decisione si accenna peraltro alla domanda proponibile innanzi all'A.G.O. con la quale si contesti l'inesistenza del potere impositivo della Finanza; si allude all'ipotesi in cui, mancando radicalmente la potestà impositiva, le somme pagate, che tributi non sono, sono ripetibili secondo le regole comuni dell'indebito (Cass., 23 aprile 1969, n. 1304, in questa *Rassegna*, 1969, I, 517 con nota di richiami).

dice ordinario non sorge che in via successiva, vale a dire solo quando il primo giudizio, avanti al giudice speciale, sia definito (cfr. tra le altre, sent. n. 2063 del 1968, sent. n. 2262 del 1966, sent. n. 987 del 1964, sent. n. 62 del 1954).

Questo indirizzo giurisprudenziale — che trova suo logico fondamento nell'interpretazione dell'art. 22 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari, laddove, nel terzo comma, si dispone, sostanzialmente, che l'autorità giudiziaria ordinaria può essere adita anche nella ipotesi che nel procedimento tributario sia stata pronunciata una sola decisione, purchè definitiva, o della commissione distrettuale, o della commissione provinciale — va mantenuto fermo anche nel presente giudizio.

La tesi secondo cui, in tema di imposte dirette, la giurisdizione del giudice ordinario non sarebbe condizionata dal preventivo ricorso alle Commissioni tributarie, allorquando si tratti di controversie aventi per oggetto questioni di estimazione complessa, è, invero, affatto arbitraria. È sufficiente, infatti rilevare che dall'art. 22 del r.d.l. del 1936, n. 1639, sopra citato, laddove si dispone che è mantenuta la competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, su ogni controversia che non si riferisce a semplice estimazione dei redditi, si desume, chiaramente, il principio secondo cui, nella materia tributaria in genere — ed, in modo specifico, in tema di imposte dirette — è, di regola, esclusa la competenza del giudice ordinario per le questioni di estimazione semplice (cfr. sent. di queste Sez. Un. 17 luglio 1965, n. 1593), e che da questo principio discende evidente la dimostrazione che, allorquando il legislatore ha attribuito alla cognizione del giudice ordinario, in via successiva, le controversie in materia di imposte dirette, ad altre controversie non ha inteso riferirsi che esclusivamente a quelle che rientrano nella giurisdizione di detto giudice, ossia alle controversie aventi per oggetto questioni di estimazione complessa.

Nè giova opporre che, nel caso in esame, era stata dedotta l'invalidità del concordato per vizi di forma e per vizi di legittimità.

Per vizio di forma il concordato, infatti, non può, a' sensi dell'articolo 34 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette, essere impugnato che mediante ricorso alla commissione tributaria di primo grado, mentre, per quanto riguarda i vizi di legittimità, è da tener presente che il concordato, com'è consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. sent. n. 1625 del 1969, sent. n. 3347 del 1968, sent. n. 987 del 1964), non ha carattere di transazione o di altro negozio di diritto privato, ma è un atto unilaterale dell'Amministrazione finanziaria, che pone in essere, con l'adesione del contribuente, un mezzo di accertamento dell'imponibile su cui deve essere applicata l'imposta; di talchè l'impugnazione contro di esso, per vizi di legittimità, pur essendo consentita,

non può essere configurata che quale impugnazione avverso accertamento illegittimo da proporsi, pertanto, nel rispetto delle disposizioni sul contenzioso tributario (v. art. 31, secondo comma, t.u. sopra citato). La conferma dell'esattezza di questa conclusione la fornisce, d'altra parte, il rilievo che, diversamente, si verrebbe ad ammettere la possibilità di eludere, a mezzo del ricorso diretto all'autorità giudiziaria ordinaria, il principio della preliminarità necessaria, per le imposte dirette, del ricorso alle commissioni tributarie, che, dalle anzidette disposizioni è posto per rispondere a note esigenze di pubblico interesse, che qui non è necessario ricordare.

Con il secondo motivo si lamenta che la sentenza impugnata non abbia ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario, quanto meno in ordine alla domanda di rimborso, per duplicazione di iscrizione, dell'imposta corrispondente all'imponibile di lire 10 milioni, relativo al primo semestre del 1955. Si assume, in particolare, che l'art. 198 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette, di cui al d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, fa obbligo all'Amministrazione finanziaria, in qualunque momento, allorchè risulta che sono state iscritte a ruolo somme non dovute, di disporre lo sgravio, dandone avviso al contribuente. In tal caso — si afferma — il previo ricorso al giudice amministrativo è tassativamente escluso dall'ultimo comma dell'anzidetto articolo, in cui è detto che l'Ufficio può procedere, mediante reiscrizione a ruolo, entro due anni dallo sgravio da esso disposto, al recupero delle somme erroneamente sgravate.

Anche questo motivo è immeritevole di accoglimento.

La domanda di rimborso di somme, che si assumono indebitamente percette dall'Amministrazione finanziaria a titolo di imposta di ricchezza mobile, allorquando, come nel caso di specie, si basa su una pretesa duplicazione di iscrizione a ruolo, si risolve in un ricorso contro tale iscrizione, che, come risulta dal combinato disposto dell'articolo 188 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette, più volte citato, e dell'art. 22 del r.d.l. del 1936, n. 1639, deve essere proposto innanzi alle commissioni tributarie e, solo successivamente, ossia dopo una decisione definitiva di tali commissioni, innanzi al giudice ordinario. A questo principio non deroga l'art. 198 del detto t.u., giacchè tale articolo, come chiaramente si evince dalla sua letterale formulazione, contiene una norma di condotta da osservarsi dall'Amministrazione finanziaria in conseguenza dell'accertamento della illegittimità della iscrizione a ruolo. Dispone, infatti, detto articolo che, quando risulta l'iscrizione a ruolo di somme non dovute, l'Amministrazione finanziaria ha l'obbligo di disporre lo sgravio. Trattasi, quindi, di una norma che, volta a far conseguire al contribuente, senza ulteriori istanze, gli effetti dell'accertamento dell'illegittimità della iscrizione a ruolo, postula, come necessario presupposto, tale accertamento, il quale, quando l'Amministra-

zione non riconosca da sè l'errata iscrizione a ruolo, non può conseguirsi che nel rispetto dell'anzidetta principio.

L'argomento che, in contrario, si pretende trarre dalla norma dell'ultimo comma dello stesso art. 198, risulta privo di consistenza giuridica, ove si consideri che l'accertamento della illegittimità della iscrizione a ruolo si consegue, oltre che in sede giudiziale, attraverso, cioè, le decisioni delle Commissioni tributarie, o, in via successiva, del giudice ordinario, anche attraverso l'atto posto in essere dall'Amministrazione finanziaria, nell'esercizio del suo potere-dovere di correggere, d'ufficio, i propri errori. Ed è, evidentemente, in riferimento a questa ipotesi che, a tutela del fisco, è stata dettata la norma invocata dalla ricorrente a sostegno del suo assunto, giacchè se un errore, da parte dell'Amministrazione finanziaria, sullo sgravio delle somme iscritte a ruolo, non è ipotizzabile nel caso in cui tale sgravio sia conseguenza di una decisione giudiziale, bene, invece, è ipotizzabile con riferimento al caso in cui lo sgravio sia conseguenza di un atto della stessa Amministrazione.

Sul punto in questione deve, quindi, confermarsi il principio — che si evince da tutto il sistema delle leggi sulle imposte dirette — secondo cui, allorché non si contesta l'esistenza del potere impositivo dell'Amministrazione finanziaria, la cognizione del giudice ordinario sulla domanda di rimborso di somme che si assumono indebitamente per dette da detta Amministrazione a titolo di imposta, sussiste semprechè l'illegittimità della iscrizione a ruolo risulti accertata in uno dei modi sopra specificati. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 gennaio 1970, n. 125 - Pres. Rosano - Est. Falcone - P. M. De Marco (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Peronaci) c. Soc. Acciaieria e Tubificio di Brescia (avv. Ozzola).

Imposte doganali - Importazione di merci tassabili « ad valorem » - Prezzo normale - Prezzo indicato in fattura - Valore minimo imponibile - Esclusione.

(d.P.R. 23 dicembre 1955, n. 1280, art. 7; d.P.R. 26 dicembre 1958, n. 1105, artt. 18-29).

In adempimento degli obblighi assunti con la convenzione internazionale di Bruzelles firmata dall'Italia l'11 gennaio 1951, approvata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976, l'ordinamento tributario risultante dal d.P.R. 23 dicembre 1955, n. 1280, riprodotto nella nuova tariffa doganale approvata con d.P.R. 26 dicembre 1958, n. 1105,

è stato adeguato al sistema di imposizione « ad valorem » secondo il quale i dazi sono commisurati al prezzo normale, cioè al prezzo teorico che può ritenersi stabilito in una vendita che si supponga conclusa in regime di libera concorrenza tra un venditore e un compratore indipendenti, valore questo che può discostarsi dal prezzo in concreto pattuito e risultante dalla fattura. La legge prevede anche, in determinati casi, la possibilità di considerare come valore imponibile il prezzo di fattura siccome corrispondente a quello normale; ma un tale criterio di determinazione dell'imponibile è sussidiario e non alternativo rispetto a quello principalmente considerato nella norma. Conseguentemente qualora la Dogana abbia liquidato il tributo sulla base del prezzo normale teorico, non si può in sede di verifica e dopo l'uscita delle merci dagli spazi doganali, pretendere la maggiore imposta riferibile al prezzo di fattura, non essendo ravvisabile nella prima liquidazione un'erronea applicazione della legge che giustifichi l'annullamento di un accertamento illegittimo (1).

(Omissis). — Con unico motivo, l'amministrazione finanziaria denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 (sotto articoli da 17 a 29) del d.P.R. 23 dicembre 1955, n. 1280; degli artt. da 18 a 29 delle disposizioni preliminari al d.P.R. 26 dicembre 1958, n. 1105; degli articoli 16, 27, 29 della legge doganale (legge 25 settembre 1940, n. 1424), nonchè la violazione degli articoli da 1 a 8 del t.u. 9 aprile 1911, numero 330, e successive modificazioni, e, dopo avere premesso che per l'accertamento del valore imponibile delle merci tassabili *ad valorem* le suddette leggi doganali prevedono un duplice sistema, facendo ricorso al loro « prezzo normale », definito legislativamente, ovvero al prezzo di fattura, sostiene che, allorquando l'Ufficio di dogana abbia fatto ricorso ad un sistema e tale sistema appaia in sede di revisione compartimentale essere stato non congruo e non rispondente al fine, ben può l'amministrazione far ricorso all'altro sistema, senza incontrare alcuna preclusione, trattandosi non di procedere ad una diversa valutazione delle merci, per cui possa essere richiesta la perdurante presenza delle merci in dogana, ma di far capo ad un diverso sistema di determinazione legale dell'imponibile.

La doglianza è priva di fondamento.

La questione di fondo dibattuta in sede di merito ed ora riproposta può essere sintetizzata nel quesito se il prezzo delle merci dichiarato dall'importatore possa essere accettato dalla dogana, dopo le opportune indagini, come prezzo normale e quindi come valore imponibile, anche quando sia inferiore al prezzo di fattura, ovvero se quest'ultimo rap-

(1) Non constano precedenti. Conforme è la sent. in pari data n. 124.

presenti un minimo inderogabile, sicchè all'amministrazione sia consentito assumerlo come base imponibile in sede di verifica, qualora l'imposta sia stata prima liquidata su di un valore ad esso inferiore.

In adempimento degli obblighi assunti con la convenzione internazionale di Bruxelles sul valore in dogana delle merci, firmata dall'Italia l'11 gennaio 1951, approvata e resa esecutiva con la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, il nostro ordinamento è stato adeguato, per quanto riguarda la normativa in materia, con il d.P.R. 23 dicembre 1955, n. 1280, al sistema di imposizione *ad valorem*, sistema, peraltro, già in parte accolto con il d.P.R. 7 luglio 1950, n. 442 quando la convenzione internazionale era ormai in fase di avanzata realizzazione.

Nelle norme degli articoli dal 7-17 al 7-28 di detto provvedimento del 1955 (riprodotto nelle disposizioni preliminari alla nuova tariffa doganale emanata con d.P.R. 26 dicembre 1958, n. 1105) risulta accolta la nozione teorica del valore imponibile, ponendosi la regola generale che i dazi doganali di importazione vanno commisurati, per le merci tassabili *ad valorem*, sul loro valore imponibile, valore, questo, che si identifica col loro prezzo normale, ossia con quel prezzo (teorico) che può ritenersi pattuito in una vendita che si supponga conclusa in regime di libera concorrenza tra un compratore ed un venditore indipendenti alle condizioni di luogo e di tempo già innanzi precisate.

In siffatto sistema l'organo accertatore deve prescindere dal prezzo contrattuale risultante dalla fattura anche se reputato effettivo, come risulta in particolare dall'art. 7-20 del d.P. 1955 (21 del d.P. 1958) il quale, disponendo che se il prezzo normale dipende dalla quantità della merce oggetto della vendita, esso va determinato in rapporto al solo quantitativo della merce stessa presentata in dogana, esclude, nella determinazione del valore imponibile, lo sconto c.d. di quantità, normalmente praticato nelle vendite di grossi quantitativi, e dall'art. 7-21 del d.P. 1955 (22 del d.P. 1958), il quale stabilisce che la determinazione anzidetta si farà considerando che il prezzo normale comprende il valore del diritto di utilizzazione del brevetto, del disegno o del modello depositato o del diritto di autore o del marchio di fabbrica o di commercio relativo alle merci importate.

D'altra parte l'art. 7-26 del d.P. 1955 (27 del d.P. 1958), come logico contrapposto, fa obbligo al proprietario di dichiarare all'ufficio doganale non il prezzo contrattuale, bensì il valore imponibile delle merci, determinato secondo le norme degli artt. 18 e seguenti, e di rettificare il valore dichiarato ad ogni eventuale variazione dei prezzi di mercato se la sua dichiarazione non è seguita immediatamente da verifica.

L'accertamento del prezzo delle merci nel tempo, nel luogo ed alle condizioni già dette, può condurre alla constatazione di un divario in più o in meno sia rispetto al prezzo dichiarato corrente al momento della presentazione doganale delle merci non seguita da immediata ve-

rifica, sia riguardo a quello risultante dalla stessa fattura; il che risponde alla ragion d'esser della normativa, la quale tende a rendere, per quanto possibile, uniforme presso tutte le dogane per una identica merce e nello stesso periodo di tempo, l'incidenza specifica dei dazi *ad valorem* evitando le sperequazioni che, altrimenti, deriverebbero, a prescindere da altre circostanze, dalle condizioni congiunturali più o meno favorevoli nelle quali siano stati operati gli acquisti.

Con fondamento l'Amministrazione sostiene che accanto alla nozione teorica del valore imponibile, è stata accolta come minimo inderogabile di valutazione, anche la nozione positiva, quella, cioè, basata, ai fini della tassazione, sull'effettivo prezzo pagato o da pagare per le merci presentate in dogana.

La facoltà accordata alla dogana di considerare come valore imponibile il prezzo di fattura (art. 7-17 d.P. 1955, art. 18 d.P. 1958) costituisce, in realtà, un indispensabile complemento del sistema, di rilevante portata pratica, ma utilizzabile sempre che le merci importate abbiano formato oggetto di una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza tra un venditore ed un compratore indipendenti (art. 7-22 d.P. 1955, art. 23 d.P. 1958) e cioè sempre che corrisponda al valore normale.

Trattasi, in ogni caso, di un criterio sussidiario per raggiungere più agevolmente, in talune ipotesi, l'individuazione del prezzo normale, e non di un sistema alternativo rispetto a quello fondamentale cui si ispira la legge.

L'importatore, ha l'obbligo di dichiarare alla dogana il valore imponibile delle merci determinato secondo i criteri già richiamati e non è tenuto a presentare la fattura, la quale può essergli richiesta dalla dogana ove è ritenuta utile ai fini dell'accertamento del valore imponibile (art. 7-26 d.P. 1955, art. 27 d.P. 1958) cioè del prezzo normale delle merci. Questa diversità di disciplina, se può essere spiegata con la diversa considerazione che la dichiarazione doganale e la fattura ricevono rispettivamente nel sistema, secondo quanto innanzi esposto, sarebbe non congruente nell'ambito di un sistema, come quello configurato dalla ricorrente, nel quale il prezzo indicato in fattura, costituendo un autonomo parametro per la liquidazione dell'imposta, sempre vincolante per l'importatore come minimo imponibile, dovrebbe in ogni caso e contestualmente alla dichiarazione essere posto a disposizione dell'ufficio doganale.

In conclusione, quando la dogana, esperite le opportune indagini, senza sollevare alcuna contestazione sulla sua corrispondenza al prezzo teorico, liquidi il tributo relativamente alle merci tassabili *ad valorem* sul valore dichiarato dall'importatore, non può, in sede di verifica ritenere inaccettabile quel valore perchè inferiore al prezzo di fattura, non potendosi configurare in tale ipotesi l'annullamento di un accerta-

mento illegittimo per erronea applicazione della legge da parte della amministrazione, e la sostituzione dello stesso con altro legittimamente compiuto su valori vincolanti per l'importatore.

Ricorre, invece, in questo caso, un nuovo accertamento del valore delle merci per il quale sussiste preclusione in conseguenza dell'uscita delle merci dagli spazi doganali perchè il contribuente, non essendo più possibile nè la verifica delle merci, nè il prelevamento di campioni di esse, si troverebbe nell'impossibilità di sollevare una controversia doganale, e quindi privo di ogni tutela di fronte alla nuova pretesa dell'amministrazione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 gennaio 1970, n. 212 - Pres. Giannattasio - Est. Santosuosso - P. M. Gentile (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Soc. Taurea.

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Impugnazioni della Finanza - Forme - Deposito presso la Commissione dell'atto contenente i motivi e comunicazione al contribuente - È regolare.

(r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, art. 38).

Legittimamente è proposta l'impugnazione della Finanza mediante deposito presso la segreteria della Commissione di grado superiore dell'atto di impugnazione contenente i motivi di cui sia data comunicazione al contribuente o con lo stesso avviso di notificazione della decisione o con atto separato (1).

(*Omissis*). — Con il primo mezzo, l'Amministrazione ricorrente, denunziando la violazione dell'art. 42 d.l. 8 luglio 1937, n. 1516, si duole che la decisione della Commissione centrale sia troppo apoditticamente motivata.

Che se detta laconica motivazione avesse inteso affermare la coincidenza della data dell'impugnazione con quella della comunicazione al contribuente col Mod. 108, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 35 e 38 del citato d.l. Osserva in proposito che nel contenzioso tributario sono distinguibili tre atti: la comunicazione della decisione,

(1) Giurisprudenza costante: cfr. Cass., 3 ottobre 1968, n. 3065, in questa *Rassegna*, 1968, I, 816.

l'appello diretto alla Commissione entro 30 gg. dalla precedente comunicazione, ed infine la comunicazione al contribuente mediante il Mod. 108 o contestualmente alla notifica della decisione. Nella specie, rileva l'ufficio ricorrente, l'appello era stato redatto con atto distinto dal Mod. 108 ed era pervenuto alla Commissione Centrale il 13 novembre 1959.

Mentre il primo motivo va disatteso, in quanto dalla sommaria motivazione della Commissione Centrale è dato controllare l'iter seguito per la formazione del suo giudizio, è invece fondato il secondo mezzo di ricorso, alla luce della giurisprudenza di questa Corte.

È stato, infatti, più volte affermato che l'atto di impugnazione delle decisioni tributarie da parte dell'amministrazione delle finanze non si identifica necessariamente con l'atto notificato al contribuente (il Mod. 108). La procedura di cui all'ultima parte dell'art. 38 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, consistente nella comunicazione dell'appello e dei relativi motivi al contribuente insieme alla comunicazione della decisione impugnata non è obbligatoria, nel senso che l'ufficio finanziario può proporre l'appello anche con atto separato dalla notifica della decisione impugnata, purchè depositi detto atto presso la commissione di grado superiore entro il termine di trenta giorni dalla notifica della decisione al contribuente (sent. 9 aprile 1969, n. 1127; 15 gennaio 1969, n. 54; 3 ottobre 1968, n. 3065 ed altre).

Nella specie è appunto accaduto che l'ufficio finanziario ha comunicato al contribuente con il Mod. 108 la decisione impugnata e l'impugnazione della stessa, non curando la tempestiva trasmissione di questo atto alla Commissione Centrale poichè con separato atto, tempestivamente pervenuto alla Commissione, aveva già manifestato chiaramente la sua volontà di appellare e ne aveva specificato i motivi. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 febbraio 1970, n. 246 - Pres. Pece - Est. Milano - P. M. Di Majo (diff.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Giorgio Azzariti) c. Rasconà.

Imposte e tasse in genere - Apparecchi automatici di accensione - Diritto fisso per la detenzione - Detenzione da parte del venditore autorizzato - Soggezione al pagamento del diritto fisso.

(d.l. 11 gennaio 1956, n. 2, artt. 2, 3 e 4).

Poichè il diritto fisso di cui agli artt. 2, 3 e 4 del d.l. 11 gennaio 1956, n. 2, è dovuto per la detenzione di apparecchi automatici di ac-

censione, anche i rivenditori autorizzati, per non incorrere nelle sanzioni di legge, devono essere in possesso della relativa marca di contrassegno per ogni apparecchio detenuto, salvo ad ottenere, a fine anno, il cambio delle marche non esitate unitamente agli apparecchi (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo, l'Amministrazione finanziaria denuncia la violazione degli artt. 2, 3 e 4 del d.l. 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, e censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il nuovo tributo istituito con l'art. 2 del citato decreto sia dovuto soltanto da chi detiene gli accenditori automatici per usarli in luogo dei fiammiferi e non da chi li detiene per venderli.

La censura è fondata.

Giova ricordare che, prima della entrata in vigore del d.l. n. 2 del 1956, il regime fiscale degli accenditori automatici era integralmente disciplinato dal r.d. 26 marzo 1930, n. 105, che regolava, appunto, sia la fabbricazione che l'importazione, la vendita e la detenzione degli apparecchi in questione. Esso stabiliva un diritto fisso unico, dovuto *una tantum* per ogni apparecchio e da corrispondersi (art. 1), se all'atto dello sdoganamento, presso l'ufficio doganale, e, se all'atto della « estrazione » dai magazzini della fabbrica, presso l'Ufficio tecnico di finanza. In ogni caso il pagamento del diritto fisso aveva luogo con l'apposizione sugli apparecchi di apposito contrassegno, da imprimersi mediante bollo a punzone, il quale costituiva la prova unica e legale dell'avvenuto pagamento del tributo. L'art. 10 prevedeva, infine, il fatto della fabbricazione, importazione, detenzione, vendita e cessione di accenditori privi di punzone come ipotesi di contrabbando punibili con la pena della multa, oltre alla soprattassa proporzionale al diritto evaso. Il decreto n. 2 del 1956 ha, invece, alterato l'unitarietà della disciplina perchè, come si evince dalla stessa sua intitolazione (Diritto fisso dovuto all'Erario per la detenzione di apparecchi di accensione), disciplina il regime fiscale della sola detenzione; esso ha abolito il precedente diritto fisso (art. 1) e l'ha sostituito con altro diritto annuale nella misura di lire trecento dovuto per la « detenzione » (art. 2), e da corrispondersi mediante l'acquisto di una speciale marca, che l'« utente » può apporre sull'apparecchio o su qualsiasi documento di riconoscimento personale (art. 3); la detenzione di un apparecchio senza il simultaneo possesso della corrispondente marca, attestante il pagamento del diritto annuale, è punita con una pena pecuniaria (art. 4), e non costituisce, quindi,

(1) Identica è la sent. in pari data n. 247. Massima da condividere; non constano precedenti.

reato, trattandosi di una sanzione di carattere amministrativo, secondo la nota distinzione dell'art. 3 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

In conseguenza della nuova disciplina dettata dal predetto decreto per la sola detenzione di apparecchi automatici di accensione sorge la questione se nel concetto di detenzione, per il suo largo significato giuridico, debba o meno comprendersi anche quel rapporto che si stabilisce in chi, debitamente autorizzato, proceda alla vendita ed alla distribuzione degli accenditori.

Il Tribunale, prima, e la Corte d'appello, poi, hanno risolto negativamente la questione, basandosi essenzialmente sulla considerazione che, ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 2 del 1956, debitore del diritto annuale è l'utente il quale dovrebbe identificarsi soltanto con il soggetto che usa l'apparecchio in luogo dei fiammiferi.

Senonchè non sembra a questa Corte Suprema che la questione sia stata rettamente decisa.

Innanzi tutto è da osservare facilmente che la formula della legge, da cui la sentenza impugnata ha tratto il motivo di interpretazione, ha un significato molto più modesto, perchè la locuzione « utente », invece dell'altra « chi detiene » o altra equivalente, è adoperata dall'art. 3 del decreto in questione per indicare il soggetto di una mera operazione materiale di applicazione della marca, e non certo per configurare un nuovo tipo di debitore dell'imposta e per apportare una limitazione al più vasto concetto di detenzione. E di detenzione si parla, senza alcuna discriminazione che ne restringa la portata, sia laddove (art. 2) il legislatore introduce la norma sostanziale di riforma del precedente regime fiscale per indicare la nuova fattispecie generativa del debito d'imposta e per precisare quali apparecchi di accensione siano previsti dalla norma, sia quando all'art. 4 determina la sanzione per chi è in possesso dell'accenditore senza essere simultaneamente fornito della marca contrassegno di nuova istituzione.

Può, inoltre, osservarsi che la precedente legge n. 105 del 1930, della quale l'art. 8 del nuovo decreto mantiene in vigore tutte le disposizioni non in contrasto con le nuove norme, quando ha voluto restringere la concezione di « detenzione » in quella « per uso personale » lo ha espressamente detto, come nel 1° e nel 2° cpv. dell'art. 14, che nel prevedere una agevolata regolarizzazione di apparecchi sprovvisti dello speciale contrassegno e destinati all'uso personale del possessore, o la temporanea importazione di apparecchi accenditori, così rispettivamente si è espressa « chiunque detiene per uso personale... », « viaggiatori che detengano per uso personale ».

Del resto, anche nella relazione al progetto di legge si usano le parole « utenti » e « detenzione », mentre nella relazione al Senato per la conversione in legge del decreto, si parla, del pari alternativamente, di « cittadino » (in possesso dell'apparecchio), di « utente » e di « pos-

sessore ». Il che sta a significare che il legislatore, nell'usare la duplice espressione (utenza e detenzione), non ha voluto nè attribuire alla seconda un significato restrittivo, cioè di « uso » effettivo e personale dell'apparecchio di accensione, nè di distinguere tra i differenti concetti di uso, possesso e di detenzione, ma ha, inteso, invece, riferirsi al generico rapporto tra il soggetto e la cosa, che si trovi entro la sfera della sua custodia o della sua disponibilità e, quindi, anche a quel rapporto tra la persona e la cosa che si stabilisce in chi proceda, debitamente autorizzato, alla vendita ed alla distribuzione degli apparecchi di accensione. E di ciò si trova conferma negli stessi lavori preparatori, che ben possono servire a chiarire il contenuto e la finalità di una legge. Nella relazione al Senato, infatti, dopo la premessa che uno degli scopi del d.l. era quello di assicurare all'Erario un gettito molto superiore a quello che si conseguiva con il precedente sistema di assolvimento dell'imposta mediante punzonatura, si afferma che tale finalità sarebbe stata raggiunta fin dal primo anno con il previsto incasso di circa un miliardo con il prelevamento delle nuove marche da parte dei rivenditori dei generi di monopolio, inclusi quelli autorizzati alla vendita degli accendini, anche se, come si precisa, doveva prevedersi, con le dovute cautele, un sistema di cambio ogni anno delle marche rimaste invendute. A ciò venne provveduto con la circolare n. 1881 del 23 febbraio 1956, nella quale, tra l'altro, allo scopo di evitare una facile possibilità di frode, il Ministro delle finanze rivolse ai rivenditori l'avvertenza « di aver cura di non staccare le marche dai bordi di ciascun foglio se non all'atto della vendita, in quanto non sarà poi consentito a fine d'anno il cambio delle marche sfuse ».

È, pertanto, da concludere che dalla lata interpretazione da darsi, per i rilievi che precedono, alla dizione « detenzione » degli artt. 2 e 4 in esame, derivi la logica conseguenza che anche la detenzione di apparecchi accenditori per venderli, ove non sia accompagnata dal simultaneo possesso di una marca contrassegno per ciascuno di essi, rientra nella previsione del detto art. 4. Ed al riguardo è appena il caso di precisare che, trattandosi nella specie di apparecchi detenuti per la vendita da un rivenditore autorizzato di generi di monopolio, non si pone nel presente giudizio la questione, più volte sottoposta all'esame delle Sezioni Penali di questa Corte Suprema, se la detenzione per la vendita di accenditori sprovvisti della speciale marca da parte di chi non sia munito della prescritta licenza costituisca, anzichè semplice illecito tributario, reato di contrabbando punibile ai sensi dell'art. 10 della legge n. 105 del 1930, rimasto abrogato dalla nuova legge limitatamente alla sola detenzione e non anche per quanto riguarda la fabbricazione, l'importazione e la vendita di accenditori automatici. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 febbraio 1970, n. 255 - Pres. Pece - Est. Pascasio - P. M. Gedda (conf.) - Soc. Costruzioni Verona (avv. Cevolotto) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Masi).

Imposta di registro - Disposizioni necessariamente connesse e derivanti per loro natura le uno dalle altre - Fattispecie.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 9).

Imposta di registro - Agevolazioni per l'incremento delle costruzioni edilizie previste dalla legge 2 luglio 1949 n. 408 - Concessione reciproca del diritto di superficie - Inapplicabilità delle agevolazioni.

(legge 2 luglio 1949, n. 408, art. 14).

Per potersi applicare un'unica imposta, a norma dell'art. 9 della legge di registro, a diverse convenzioni, deve sussistere fra esse un'oggettiva necessità giuridica e concettuale di connessione e compenetrazione, non essendo sufficiente una mera connessione soggettiva; è quindi separatamente tassabile il contratto di costituzione reciproca del diritto di superficie connesso con quello di vendita di area edificabile (1).

L'agevolazione dell'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408 è applicabile alla costituzione del diritto di superficie su cosa altrui dalla quale viene distaccata una componente dei diritti di proprietà per essere attribuita ad altri, ma non alla concessione reciproca dei diritti di superficie che non realizza un acquisto di area edificabile (2).

(*Omissis*). — Col primo motivo la Società ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 9 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, in relazione agli artt. 1117 e segg. c.c. in quanto l'acquisto dell'area ed i patti condominiali sarebbero collegati da una connessione necessaria e perciò soggetti ad una sola imposta.

La censura non è fondata.

La norma del citato art. 9 disciplina infatti l'ipotesi di disposizioni necessariamente connesse e derivanti, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre. Ma le pattuizioni in esame non rientrano in simile previsione legislativa in quanto l'una concerne il trasferimento dell'area

(1-2) La prima massima è conforme ad un tradizionale orientamento giurisprudenziale: Cass., 12 marzo 1965, n. 416 in questa *Rassegna*, 1965, I, 781 con nota di L. CORREALE; 28 gennaio 1966, n. 332 e 17 febbraio 1966, n. 496, *ivi*, 1966, I, 179; 17 giugno 1966, n. 1560, *ivi*, 1966, I, 1307 con nota di C. BAFILE; 2 agosto 1968, n. 2752, *ivi*, 1969, 278. Non si può tacere, però, che spesse volte la S.C. ha interpretato con ben diversa larghezza l'art. 9 quando ha voluto ricomprendere atti in connessione strumentale in una

per quote millesimali, l'altra la costituzione del diritto di edificare mediante attribuzione in proprietà separata delle singole parti del costruendo edificio. Le due convenzioni sono pertanto intrinsecamente del tutto autonome e nient'affatto necessariamente connesse nè dipendenti. E poichè la seconda pattuizione dà luogo a dei diritti di superficie per i quali non è prevista l'agevolazione fiscale, esattamente la decisione impugnata ha ritenuto che la pretesa tributaria fosse legittima.

Col secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408 in quanto i patti anzidetti erano stati formulati dalle parti quanto meno in correlazione con la vendita, regolando le modalità della costruzione da edificare, sicchè ad essi doveva estendersi l'agevolazione tributaria.

Anche questa censura è infondata.

Come questa Corte suprema ha avuto già occasione di affermare, perchè un atto possa scontare una sola volta la tassa di registro, ai sensi dell'art. 9 innanzi citato, deve sussistere una oggettiva necessità giuridica e concettuale di connessione e compenetrazione, non essendo all'uopo sufficiente una mera connessione soggettiva (sent. n. 2297 del 6 luglio 1968; Sez. Un. 28 novembre 1969). Se, pertanto, si richiede un rapporto di sì stretta natura, non può essere sufficiente una mera correlazione fra i patti stipulati.

Peraltro, questa stessa Corte ha puntualizzato che la costituzione del diritto di superficie realizza un trasferimento di diritti solo quando sorge su cosa complementare altrui dalla quale viene distaccata una componente dei diritti di proprietà per essere attribuita ad altri.

Nel caso di concessione reciproca di diritti *ad aedificandum* (come nella specie) non si ha l'acquisto di area edificabile previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, ma si ha la trasformazione di un determinato e quantificato diritto di superficie che prima si estendeva in maniera potenziale su tutta la cosa indivisa ed era limitata solo dal concorso delle quote ideali altrui: per cui non spetta l'agevolazione tributaria in questione. — (*Omissis*).

unica agevolazione (cfr., ad esempio, Cass., 24 marzo 1969, n. 933, *ivi*, 1969, I, 321).

Di notevole interesse è la seconda massima con la quale si esclude che il negozio di reciproca costituzione del diritto di superficie rientri nella legge n. 408 (cfr. Cass., 6 luglio 1968, n. 2297, *ivi*, 1968, I, 788). Di conseguenza nel caso di vendita di una quota in millesimi della proprietà del suolo e di assunzione di impegno a costruire in condominio un fabbricato da assegnare in proprietà per quote millesimali secondo la proprietà del suolo, il negozio relativo alla parte del suolo utilizzata per l'edificazione in comune mediante costituzione del diritto reciproco di superficie sull'intera area non gode dell'agevolazione nè in via autonoma nè in quanto connesso col contratto di vendita.

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 febbraio 1970, n. 304 - Pres. Pece - Est. Berarducci - P. M. De Majo (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Giorgio Azzariti) c. Bertolini.

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 febbraio 1970, n. 321 - Pres. Giannattasio - Est. Valore - P. M. Gentile (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Toja.

Imposta di successione - Imposta sul valore globale - Autonomia - Addizionale istituita con d. l. 7 novembre 1954, n. 1025 - Non si estende all'imposta sul valore globale.

(d.l. 8 marzo 1945, n. 90, artt. 6, 11 e 13; d.l. 7 novembre 1954, n. 1025, art. 1).

L'imposta sul valore globale, sebbene informata alla stessa finalità di colpire i trasferimenti della ricchezza a causa di morte, è nettamente distinta dall'imposta di successione; mentre quest'ultima imposta si applica sul valore delle singole quote ereditarie ed ha carattere personale, la prima colpisce il patrimonio relitto prima della distribuzione ed ha carattere prevalentemente reale; conseguentemente l'aumento dell'imposta addizionale stabilito con l'art. 1 del d.l. 7 novembre 1954, n. 1025, limitatamente all'imposta di registro, di successione e ipotecaria, non si estende all'imposta sul valore globale (1).

I

(Omissis). — L'unico motivo di gravame formulato dall'Amministrazione finanziaria si articola in numerose censure con le quali si sostiene che la sentenza denunciata avrebbe escluso l'applicabilità del-

(1) Il principio affermato dalla Cassazione con le due sentenze in esame suscita qualche perplessità. Difatti la Suprema Corte, per risolvere negativamente il quesito relativo alla applicabilità del d.l. 7 novembre 1954, n. 1025 all'imposta sul valore globale, ha posto l'accento su di una interpretazione letterale di tale norma che dispone l'aumento di aliquota dell'addizionale « limitatamente alle imposte di registro, di successione ed ipotecarie », ed ha ritenuto che la estensione di tale formula alla imposta sul valore globale costituirebbe una interpretazione analogica non consentita in materia.

Ma sembra possibile osservare, in contrario, che se la legge fondamentale sull'imposta globale è tale, come è pacifico, da consentire l'applicabilità ad essa di tutte le norme sull'imposta di successione « comprese

l'aumento dell'addizionale di cui all'art. 1 della legge n. 1025 del 1954, all'imposta sul valore globale dell'asse ereditario, non considerando: a) che l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario rientra essenzialmente nel sistema e nel regime tributario dell'imposta di successione, alla quale viene comunemente assimilata ed equiparata, con la conseguenza che, qualora il legislatore intenda limitare l'applicazione di un'addizionale alla sola imposta di successione ed escluderla rispetto all'imposta sul valore globale, deve specificare espressamente questa sua volontà; b) che il rinvio di cui al secondo comma dell'art. 13 del d.l.l. 8 marzo 1945, n. 90, non riguarda soltanto il r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, ma anche le « successive modificazioni ed aggiunte », e che, perciò, si tratta, non già di rinvio ad un determinato testo legislativo, ma alla complessiva regolamentazione legislativa riguardante l'imposta di successione, regolamentazione che, pertanto, resta applicabile anche alla imposta sul valore globale; c) che qualsiasi dubbio sulla interpretazione della sopra citata norma del secondo comma dell'art. 13 del d.l.l. del 1945, n. 90, è superato dal chiaro disposto dell'art. 11, terzo comma, dello stesso decreto, che dichiara applicabile all'imposta sul valore globale « le disposizioni della legge tributaria sulle successioni... comprese quelle relative all'addizionale istituita dal d.l. 30 novembre 1937, n. 2145 »; d) che l'art. 1 d.l. 7 novembre 1954, n. 1025, dispone che la « addizionale istituita col d.l. 30 novembre 1937, n. 2145... è

quelle relative all'addizionale » (d.l. 5 marzo 1945, n. 90, art. 11), il ragionamento da farsi è opposto a quello seguito dalla Suprema Corte, ed importa che di ogni disposizione dettata per il tributo successorio si debba, in mancanza di espresse norme in contrario, ritenere la piena applicabilità anche all'imposta sul valore globale.

D'altra parte, è da considerare che la espressione limitativa, contenuta nel d.l. del 1954, aveva il solo evidente scopo di discriminare, con riguardo al sistema introdotto dalla legge fondamentale sull'addizionale, le diverse ipotesi di addizionale sui tributi diretti erariali e sui tributi degli enti locali, rispettivamente previsti dalle lettere a) e c) dell'art. 1 del r.d. 30 novembre 1937, n. 2145, per i quali si intendeva escludere l'aumento, senza modificare però le altre imposte che erano previste alla lettera b) del citato articolo, e cioè, oltre l'imposta di manomorta nel frattempo abolita, appunto le imposte di registro, di successione ed ipotecarie, nella disciplina delle quali era ormai definitivamente assunta anche quella dell'addizionale sull'imposta globale.

Del che si è avuta una riprova, del resto, con la successiva legge 10 dicembre 1961, n. 1346, la quale, con la disposizione dell'art. 1, volendo fare un trattamento differenziato per l'imposta globale, a ciò ha provveduto ponendo la relativa norma in guisa di eccezione, ed enucleando la corrispondente ipotesi impositiva da quella più ampia, comprendente anche il tributo in parola, contenuta nella prima parte della disposizione stessa.

Nonostante tali perplessità, non appare prevedibile un mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze in esame.

ulteriormente aumentata a centesimi 10... » e che tale disposizione dimostra che si tratta di una mera modifica della legge precedente, di un semplice ritocco di aliquote per tributi già esistenti, i quali mantengono il loro precedente carattere; e) che il fatto che la legge n. 1025 del 1954 non contenga alcun cenno all'imposta sul valore globale non può, pertanto, essere interpretato nel senso che il legislatore abbia inteso raggiungere i fini particolari attingendo unicamente all'imposta indiretta sul valore delle singole quote ereditarie, in quanto per essere interpretato in tal senso sarebbe occorso, data la comune assimilazione ed equiparazione delle imposte successorie, che il legislatore avesse specificato espressamente la propria volontà di limitare l'applicazione dell'addizionale all'imposta sulle singole quote ereditarie e di escluderla rispetto a quella sul valore globale; f) che se è vero che l'uso del plurale per il sostantivo « imposta » non offre alcun sicuro elemento interpretativo, è, però, anche vero che, dopo l'istituzione dell'imposta sul valore globale, la formula generica « imposte di successione », non seguita da alcuna specificazione, è stata usata dal nostro legislatore per indicare cumulativamente entrambi i tributi successori, come dimostrato dalle intitolazioni del d.l. 8 marzo 1945, n. 90, della legge 12 maggio 1949, n. 206, della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, della legge 13 luglio 1954, n. 551, e dal contenuto dell'articolo unico di detta ultima legge; g) che la norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1961, n. 1346, non offre alcun argomento in contrario, non essendo tale norma idonea a dimostrare altro se non il fatto che il legislatore ha inteso disporre un trattamento diverso per l'imposta sul valore globale rispetto a quello dell'imposta di successione.

Le censure sono infondate.

La prima osservazione che si impone, perchè di fondamentale importanza ai fini della decisione della questione se l'aumento dell'addizionale disposto con l'art. 1 della legge n. 1025 del 1954 si applica, oltre che all'imposta normale di successione, anche all'imposta sul valore globale dell'asse ereditario, è che le anzidette due imposte, anche se tra loro coordinate ed informate alla stessa finalità di colpire i trasferimenti della ricchezza a causa di morte, sono nettamente distinte fra loro, in quanto, mentre l'imposta di successione, disciplinata dal r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, e successive modificazioni, colpisce l'arricchimento dell'erede e si applica sul valore delle singole quote, ed ha, pertanto, carattere personale, l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario, istituita originariamente con il r.d.l. del 1942, n. 434, e ridisciplinata con il decreto n. 90 del 1945, colpisce, invece, il patrimonio relitto dall'autore della successione, prima della sua distribuzione fra gli eredi ed i legatari, ed ha, pertanto, carattere prevalentemente reale. Invero, questa distinzione — che è nell'essenza delle due imposte e che, peraltro, è espressamente riconosciuta dallo stesso legislatore laddove

afferma che l'imposta sul valore globale è autonoma e indipendente dall'imposta di successione (v. art. 4 r.d.l. 4 maggio 1942, n. 434, e art. 6 d.l.l. 8 marzo 1945, n. 90) — impedisce che l'imposta sul valore globale venga assimilata ed equiparata all'imposta di successione sino ad identificarla con questa, e, conseguentemente, non consente che la norma dell'art. 1 del d.l. 7 novembre 1954, n. 1025, sia interpretata nel senso sostenuto dalla ricorrente, ossia nel senso che detta norma, disponendo in ordine all'imposta di successione, abbia disposto anche in ordine all'imposta sul valore globale.

A tale interpretazione si oppone, d'altra parte, la stessa lettera della norma, il cui significato è chiaro ed inequivocabile ove si consideri che essa, dopo aver ricordato il precedente aumento dell'addizionale, disposto con il d.l. 18 febbraio 1946, n. 100 — applicabile, com'è noto, anche all'imposta sul valore globale — dispone che detta addizionale è ulteriormente aumentata, ma « limitatamente alle imposte di registro, di successione e ipotecarie », e, quindi, non anche in ordine a tutte le altre imposte cui era applicabile il precedente aumento, fra le quali l'imposta sul valore globale. Limitare significa porre un confine, restringere, e, quindi, l'uso dell'avverbio « limitatamente » con riferimento (oltre che alle imposte di registro ed ipotecarie) all'imposta di successione, senza alcun'altra specificazione, non può avere altro significato, data la distinzione fra detta ultima imposta e l'imposta sul valore globale, che quello fatto palese dalla stessa lettera della disposizione, di restringere cioè l'ambito di applicazione del nuovo aumento dell'addizionale alla sola imposta normale di successione (oltre che alle imposte di registro ed ipotecarie), con esclusione pertanto, di quella sul valore globale.

Ciò posto, non giova opporre che, per effetto del rinvio contenuto nella norma del secondo comma dell'art. 13 del decreto n. 90 del 1945, alla imposta sul valore globale sono applicabili tutte le disposizioni contenute nei regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 3269 e 3270, e successive modificazioni ed aggiunte. Anzitutto perchè tale rinvio non riguarda le norme che incidono sulla sostanza dell'imposta, quali quelle relative alle aliquote, che, per l'imposta sul valore globale sono stabilite, peraltro, con criteri diversi da quelli che son propri della imposta di successione, e, quindi, non validi per entrambe le imposte. Inoltre è da osservare che il principio dell'applicabilità all'imposta sul valore globale delle norme dettate per la imposta di successione, sancito nella anzidetta disposizione dell'art. 13 del decreto n. 90 del 1945, subisce pur sempre deroga nell'ipotesi in cui sia diversamente disposto dal legislatore. E nel caso che ne occupa si versa, per l'appunto, in una fattispecie del genere, dal momento che, come sopra si è visto, il legislatore, con la norma dell'art. 1 del decreto n. 1025 del 1954, ha disposto che l'aumento dell'addizionale si applica unicamente all'imposta di suc-

cessione (oltre che alle imposte di registro ed ipotecarie) e, pertanto, non anche all'imposta sul valore globale.

Non meno irrilevante è, poi, il richiamo fatto dalla ricorrente alla norma dell'art. 11 del decreto n. 90 del 1945, dalla quale se un argomento può trarsi, esso non è certo favorevole alla tesi dalla ricorrente medesima sostenuta. Infatti, se il rinvio disposto dalla norma del secondo comma dell'art. 13 dello stesso decreto avesse avuto ad oggetto anche le norme relative alle aliquote dell'imposta di successione, il legislatore non avrebbe avuto bisogno di dettare una norma espressa per estendere, all'imposta sul valore globale, l'addizionale — che si risolve pur sempre in un aumento di aliquota — istituita, con il decreto del 1937, n. 2145, a carico dell'imposta di successione (oltre che a carico di altre imposte, che qui non interessa ricordare).

Le considerazioni fin qui svolte valgono anche a dimostrare quanto sia vano, infine, l'assunto secondo cui la formula generica « le imposte di successione », non seguita da alcuna specificazione, sarebbe stata usata dal legislatore per indicare cumulativamente entrambi i tributi successori. E ciò, peraltro, senza considerare che nel caso specifico la formula usata non è quella sopra riferita dalla ricorrente, ma quella, ben diversa, rispondente alla dizione « le imposte di registro, di successione ed ipotecarie », ossia — giova rilevare — la stessa formula che è stata ripetuta nella norma del primo comma dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1961, n. 1346, nella sua precisa accezione, non comprensiva dell'imposta sul valore globale, come dimostrato dalla stessa dizione letterale di detta norma, laddove è detto che « le stesse disposizioni si applicano... sulle imposte di registro, di successione ed ipotecarie e sulla imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario ».

Concludendo, deve affermarsi che l'aumento dell'addizionale di cui al r.d.l. 10 novembre 1937, n. 2145, disposto con l'art. 1 del d.l. 7 novembre 1954, n. 1025, si applica solo alla imposta normale di successione (oltre che alle imposte di registro ed ipotecarie), ma non anche all'imposta sul valore globale dell'asse ereditario.

Il ricorso va, pertanto, rigettato. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — L'Amministrazione Finanziaria ricorrente — denunciando la violazione degli artt. 1 d.l. 30 novembre 1937, n. 2145, 6 e 11 d.l. 8 marzo 1945, n. 90, 1 d.l. 7 novembre 1954, n. 1025, 12 delle preleggi e 360, n. 3 c.p.c., sostiene che l'imposta sul valore globale, pur avendo carattere autonomo, rientra essenzialmente nel sistema e nel regime tributario dell'imposta di successione, per cui ogni aumento o diminuzione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta di successione

spiega i suoi effetti — per il richiamo dell'art. 11 del d.l. n. 90 del 1945 — anche sull'imposta sul valore globale, così come è avvenuto col d.l. 18 febbraio 1946, n. 100, che ha elevato l'addizionale dal 2 al 5 %.

La censura è priva di giuridico fondamento.

Il problema, che si presenta per la prima volta a questa Suprema Corte, consiste nel determinare l'esatta portata dell'art. 11 del suindicato d.l. del 1945, e più precisamente nello stabilire se l'estensione, in base a detta norma, all'imposta globale di tutte le disposizioni vigenti nel 1945 relativamente all'imposta di successione, implichi l'automatica applicabilità alla prima imposta di ogni eventuale modifica, in aumento o in diminuzione, dell'aliquota della addizionale alla seconda.

La soluzione di codesto problema non può essere che quella accolta dalla Corte torinese nella decisione impugnata.

Premesso che, come è ormai pacifico in dottrina e giurisprudenza i due tributi — imposta di successione ed imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario — pur essendo tra di loro coordinati ed informati alla medesima finalità, al fine di colpire i trasferimenti di ricchezza *mortis causa*, sono nettamente distinti ed autonomi (l'uno applicandosi alle « eredità od alle singole quote ed ai legati », l'altro colpendo, « indipendentemente dalla imposta di successione, l'asse ereditario globale netto lasciato dall'autore della successione »), occorre esaminare l'evoluzione della controversia addizionale, introdotta col r.d.l. 30 novembre 1937, n. 2145, nella misura del 2 % su alcuni tributi, fra i quali l'imposta di successione.

Devesi, però, preliminarmente rilevare che, contrariamente a quanto affermato dalle parti ed indicato nella sentenza impugnata, l'imposta sul valore globale non venne istituita col citato d.l. n. 90 del 1945, bensì col r.d. 4 maggio 1942, n. 434, ed è pacifico che, all'atto dell'introduzione di tale nuovo tributo, l'addizionale non fu applicata.

Successivamente il legislatore, nel riordinare, con il capo 2° del d.l. n. 90, la nuova imposta, dispose (art. 11) che « per la presentazione della denuncia, la determinazione dei valori imponibili, la deduzione delle passività, il pagamento dell'imposta, i privilegi, la prescrizione e il modo di decidere le controversie, nonchè per le sanzioni punitive, sono applicabili, in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto, le disposizioni della legge tributaria sulle successioni e, quando si tratta di donazioni o liberalità, della legge di registro, comprese quelle relative all'addizionale istituita col r.d. 30 novembre 1937, n. 2145 ».

Non vi è dubbio che, alla luce di codesta norma, l'addizionale fosse applicabile non solo all'imposta di successione, ma anche a quella sul valore globale (come ha statuito questo Supremo Collegio con sentenza 17 febbraio 1966, n. 498) e non vi è del pari dubbio che, quando, con il d.l. 18 febbraio 1946, n. 100, l'addizionale venne elevata al 5 %, tale

aumento colpisse anche l'imposta sul valore globale, perchè esso venne operato in forma generica ed ampia, in relazione, cioè, ai vari tributi, cui anteriormente si applicava in misura più ridotta. Se, infatti, è vero che il decreto del 1946, modificativo della misura dell'addizionale, non contiene alcuno specifico riferimento all'imposta globale (« l'addizionale di due centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali, istituita con r.d.l. 30 novembre 1937, n. 2145, convertito in legge 25 aprile 1938, n. 614, è elevata a cent. 5 »), è parimenti evidente che la norma, richiamando genericamente, al fine di indicare l'imposta cui faceva riferimento, il r.d.l. n. 2145 del 1937, aveva l'effetto di comprendere nella maggiorazione anche l'imposta globale, in quanto il r.d.l., del 1937, doveva intendersi richiamato nel testo modificato del d.l.l. n. 90 del 1945.

Ciò posto, non può, però, condividersi la tesi che, dall'art. 11 di quest'ultimo testo legislativo e dal successivo art. 13 (« per l'imposta sul valore globale... valgono, in quanto applicabili... tutte le disposizioni contenute nei rr.dd. 30 dicembre 1923, n. 3269 e 3270 e successive modificazioni ed aggiunte »), vorrebbe far discendere, come logico corollario, che gli aumenti, apportati alla misura dell'addizionale stessa da successivi provvedimenti, si estendono automaticamente (in mancanza di esplicita disposizione contraria) e si applicano anche all'addizionale all'imposta sul valore globale, non essendo necessaria si sostiene una norma che espressamente disponga l'applicabilità dell'addizionale nella maggior misura anche a quest'ultima imposta.

Codesta tesi è valida solo entro certi limiti, e precisamente solo nei casi in cui il legislatore ebbe successivamente a modificare le norme sull'addizionale, richiamando genericamente il r.d.l. n. 2145 del 1937, il che, per le modifiche apportate a detto testo dal d.l. n. 90 del 1945, importò l'estensione automatica delle nuove norme anche all'imposta globale.

Ciò ebbe a verificarsi col già citato d.l. del 1946 e con la legge 2 gennaio 1952, n. 1, che, sia pure temporaneamente (dal 1° gennaio al 31 dicembre 1952), elevò l'addizionale dal 5 al 10 %.

Ma, come ovvio, l'estensione operata con il d.l. del 1945 non implicava il rientro dell'imposta globale nel concetto di imposta di successione, annullando l'autonomia del nuovo tributo, nè privava il legislatore futuro del potere di emanare precetti legislativi riguardanti solo una od alcune delle imposte contemplate nel testo modificato del decreto del 1937, con esclusione di altre.

Conseguentemente, l'aumento dell'addizionale, operato con d.l. 7 novembre 1954, n. 1025, non può applicarsi anche all'imposta globale, dato che — a differenza delle leggi che avevano apportato i precedenti aumenti — l'art. 1 di detto testo legislativo espressamente dispone che « l'addizionale di cui al d.l.l. 18 febbraio 1946, n. 100, è ulteriormente

aumentata a cent. 10, fino al 31 ottobre 1956, *limitatamente* alle imposte di registro, di successione ed ipotecarie ».

L'elencazione specifica delle imposte soggette alla maggiorazione preceduta dall'avverbio « limitatamente » di inequivoco significato, indica chiaramente la portata di applicazione della legge, nella cui previsione non possono farsi rientrare altri tributi, ricorrendo ad una non consentita interpretazione analogica. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 febbraio 1970, n. 323 - Pres. Pece - Est. Pascasio - P. M. Gedda (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Pulci Doria (avv. Mancuso).

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Procura al difensore - Dichiarazione scritta successiva alla proposizione del ricorso e anteriore alla trasmissione di esso alla Commissione - È sufficiente - Forma della procura - Fatti-specie.

(d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 35; c.p.c. artt. 83 e 125).

Poichè i ricorsi alle Commissioni di prima istanza sono presentati all'ufficio che provvede a trasmetterli alle Commissioni, il rapporto processuale non sorge fino a quando il ricorso non sia pervenuto alla segreteria della commissione; è quindi immune da vizi il ricorso sottoscritto dal solo difensore se il contribuente successivamente alla presentazione, ma prima della costituzione del rapporto, conferisce la procura con dichiarazione scritta (art. 125 c.p.c.). Sebbene l'art. 35 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 richieda una « regolare procura », senza particolari requisiti di forma, non essendo il processo tributario soggetto alle formalità stabilite dal c.p.c., deve ritenersi regolare il conferimento del mandato se attuato in modo che non possa dubitarsi della sua provenienza dal contribuente; è quindi idonea una dichiarazione del contribuente sottoscritta presso l'Ufficio finanziario (1).

(*Omissis*). — L'Amministrazione denunciando, col primo motivo, la violazione degli artt. 35 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, 83 e 125 c.p.c.

(1) Quello del mandato al difensore è un settore alquanto oscuro del procedimento tributario. La distinzione fatta nella sentenza in rassegna tra attività preparatoria o preliminare e attività processuale vera e propria non può dirsi inesatta, anche se non sembra possa rinvenirsi nel processo tributario l'istituto della costituzione in giudizio; ma essa non risolve, anzi

2699 e 2703 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che la Commissione provinciale non avrebbe considerato che il mandato al difensore non era stato conferito dalla Pulci Doria, con atto pubblico o con scrittura privata, come richiesto dall'art. 83 c.p.c.; e che la dichiarazione sottoscritta dalla stessa in presenza dell'ufficio non può rientrare in alcuno dei modi previsti da detto articolo.

La censura non è fondata.

Vero è che al processo tributario sono generalmente applicabili le norme comuni di diritto processuale che non trovino nelle norme fiscali una espressa deroga e che non siano con esse contrastanti o inconciliabili. Ma l'inconciliabilità, oltre che con una norma specifica, può riscontrarsi con la particolare natura del procedimento innanzi alle Commissioni per le imposte, che non dà luogo, al momento della presentazione del ricorso, alla immediata instaurazione di un rapporto processuale tributario.

Il ricorso contro l'avviso di accertamento è presentato infatti allo stesso ufficio che ha eseguito l'accertamento, il quale, dopo avere raccolti i documenti prodotti dal contribuente, gli atti dello stesso ufficio e predisposta una relazione sui termini della controversia, trasmette il ricorso alla Commissione competente (art. 23 e 39 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516).

Prima dunque che del ricorso sia, per tal modo, investita la Commissione, il rapporto processuale non sorge, essendo l'attività dell'ufficio qualificabile come attività meramente preparatoria.

Se pertanto, nelle more di tale attività, l'Ufficio — come nel caso è avvenuto — convoca il ricorrente (il quale è facoltizzato a presentare il ricorso ed a trattare le relative questioni sia con gli uffici finanziari sia con le Commissioni, anche di persona: art. 33 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639) e ne ha conferma scritta dell'avvenuto conferimento orale del

complica, il problema per i ricorsi in grado di impugnazione che possono essere presentati alternativamente presso l'ufficio o presso la segreteria della commissione di grado superiore (art. 37 e 45 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516); e non sembra che nell'uno e nell'altro caso il problema della procura possa avere soluzioni radicalmente diverse.

L'espressione « regolare procura » è alquanto problematica: se d'un canto non sono specificate forme particolari, l'aggettivo « regolare » non può essere privo di un suo significato; d'altra parte nel processo tributario non solo non è necessario il ministero del difensore, ma non esiste affatto la figura del procuratore; il che, se da una parte giustifica una semplificazione delle forme, dall'altra non consente che l'autenticazione della procura possa esser fatta dal difensore con poteri pubblici di certificazione.

Occorrerebbe distinguere il mandato per la semplice assistenza (discussione innanzi alla commissione, redazione di memorie) da quello per la proposizione del ricorso; nel primo caso, come per l'assistenza dell'av-

mandato al difensore che ha proposto il ricorso in nome e per conto del contribuente e in tal veste l'ha sottoscritto, non v'è dubbio che, nel caso, resta sanata la originaria deficienza di una procura scritta, ben potendo quest'ultima ancora essere validamente conferita prima che il ricorso sia stato inviato alla Commissione. Una simile convalida consente all'atto di raggiungere il suo scopo che è quello di far pervenire, alla Commissione che dovrà giudicare, il ricorso con la procura ormai perfezionata.

Peraltro, il processo tributario è scevro delle formalità stabilite per il processo ordinario e, segnatamente per quanto attiene alla procura al difensore, è da notare che, diversamente dall'art. 83 del codice di rito che statuisce per la procura alle liti la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, l'art. 35 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, prevede che, per i rapporti con gli uffici finanziari, le persone investite della rappresentanza del contribuente debbono essere munite di mandato che può risultare anche da semplice lettera, mentre, per i rapporti con le Commissioni amministrative, occorre la procura di cui, tuttavia, la norma menzionata, non statuisce *ad substantiam* particolari requisiti di forma, sicchè deve ritenersi sufficiente che la predetta procura sia conferita in modo che non possa dubitarsi della sua provenienza da parte di colui che l'ha rilasciata. E tale dubbio non è possibile nel caso in esame in cui, con dichiarazione resa in presenza dell'ufficio finanziario ed innanzi allo stesso sottoscritta, la Pulci affermò di avere conferito l'incarico all'avv. Tavassi e — in ogni caso — di fare propria l'attività da costui svolta in nome e per conto di essa Pulci.

Col secondo motivo l'Amministrazione sostiene che la Commissione provinciale avrebbe errato nell'affermare che la Pulci Doria avesse validamente conferita la procura all'avv. Tavassi ai sensi dell'art. 125 c.p.c., dovendo ritenersi o che il processo tributario non ammette la costituzione delle parti, con la conseguente inapplicabilità della sana-

vocato, il mandato potrebbe anche non essere necessario, ma nel secondo la procura deve assicurare senza equivoci l'autenticità della sottoscrizione del mandante. Se può anche ritenersi sufficiente un atto sottoscritto alla presenza di un funzionario dell'ufficio, o possono trovarsi dei mezzi per non rendere sempre necessario l'atto pubblico, occorre procedere con cautela affinché nella sostanza, anche se con forme semplificate, non nascano equivoci sull'esistenza di un valido mandato.

Fino ad oggi il problema della rappresentanza nel procedimento tributario in genere è stato trattato con buon senso; sia per i ricorsi, sia per gli accertamenti, sia per i concordati non si è mai pretesa la dimostrazione della legittimazione. Un contribuente poteva concordare o ricorrere anche a nome dei coobbligati o sottoscrivere per essi con firme clamorosamente apocriefe, così come di norma accettava di ricevere le notifiche anche per conto di coobbligati non residenti nello stesso luogo o emigrati all'estero e perfino defunti; e bisogna dire che questo sistema, che potrebbe sembrare

toria prevista da detto art. 125 c.p.c., oppure che la costituzione delle parti avviene col deposito del ricorso presso la Commissione o anche presso l'Ufficio il quale assume carattere di organo ausiliario della giustizia tributaria.

Le considerazioni esposte in relazione al primo motivo del ricorso assorbono la rilevanza della censura di cui all'esposto secondo mezzo. Tuttavia, poichè l'esame di detto secondo mezzo ribadisce, per altra via, la esattezza della impugnata decisione, può essere rilevato che anche detto mezzo non ha fondamento.

La costituzione del rapporto processuale tributario, invero, postula la concreta insorgenza, nell'organo di giustizia tributaria, del poterdovere a pronunciarsi sulla lite. Ciò avviene, nel procedimento innanzi alle Commissioni, quando all'organo giudicante perviene, attraverso il ricorso delle parti o dell'ufficio, la domanda introduttiva del processo tributario.

L'attività dell'ufficio fiscale che riceve il ricorso e lo correda delle proprie deduzioni non è altro che un'attività preparatoria — come già si è detto — o preliminare al rapporto processuale che s'instaura soltanto quando, a seguito della trasmissione del ricorso, le parti sono messe in relazione col Giudice, determinandone l'obbligo giuridico alla pronuncia.

Esattamente pertanto la decisione impugnata ha affermato che prima dell'inoltro del ricorso la procura ben poteva essere rilasciata o convalidata al difensore, così come avviene nel processo civile in cui la norma del citato art. 125 consente che la procura al difensore sia rilasciata dopo la notifica dell'atto introduttivo del processo ma prima della costituzione della parte rappresentata.

Anche il secondo motivo appare quindi infondato ed in conseguenza il ricorso deve essere rigettato. — (*Omissis*).

approssimativo, ha di molto snellito le forme senza dar luogo a gravi inconvenienti. Ma tutto questo era possibile sul presupposto della speciale solidarietà tributaria; ora anche su questo punto occorre rivedere la prassi. Se le decisioni non sono più opponibili ai soggetti estranei al procedimento, è necessario identificare con rigore i soggetti che, sottoscrivendo validamente il ricorso, diventano parti in giudizio; se l'accertamento diventa definitivo per chi non l'impunga, non possono essere più ammessi ricorsi a nome o nell'interesse di altri o presentati disinvoltamente da un contribuente per tutti con mandato irregolare o con firme apocrife; se il concordato non vincola gli altri coobbligati, la sottoscrizione di esso diventa un'operazione assai delicata sotto l'aspetto formale. Occorre in ogni caso fare in modo che il contribuente non possa disconoscere il mandato dopo che l'atto in base ad esso compiuto si sia rivelato sfavorevole. Le difficoltà di ordine pratico sono molteplici, e non sembra che possa essere evitata una crescita del formalismo procedurale.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 febbraio 1970, n. 372 - Pres. Pece - Est. Pascasio - P. M. Toro (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Soc. Comif (avv. Barrera).

Imposta di registro - Anticipazione su pegno - Imposta surrogatoria - Pegno prestato da un terzo - Si estende.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3280, art. 20 e tabella A, art. 5; d.l. 19 agosto 1943, n. 738, art. 13; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 53, tabella A, art. 54 e tabella E, art. 9).

L'imposta prevista nell'art. 20 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3280 e nell'art. 5 della relativa tabella, modificata con l'art. 13 del d.l. 19 agosto 1943, n. 738, surroga l'imposta di registro sulle operazioni di credito su pegno anche nel caso in cui il pegno sia prestato da un terzo; non è conseguentemente dovuta in tal caso l'imposta prevista nell'articolo 53 della legge di registro e nell'art. 54 della relativa tabella A (1).

(*Omissis*). — Col primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e segg. del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3280 e dell'art. 9 all. E al r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269, che esenterebbero da registrazione soltanto quelle operazioni di credito a garanzia delle quali il pegno sia costituito dallo stesso debitore, ma non le altre in cui il pegno sia costituito da un terzo o sia accompagnato da garanzia personale. Si sostiene inoltre che l'agevolazione sarebbe subordinata alla predeterminazione della durata della stessa.

Il testuale esame delle citate disposizioni esclude però una simile interpretazione.

Statuisce infatti l'art. 20 della legge sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro che in luogo di queste, sugli atti che si fanno dalle Casse di risparmio, dalle Società e da Istituti per le operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori, è stabilita una tassa nella minore misura prevista dalla tariffa generale annessa alla stessa legge, « sull'importo di ciascuna operazione

(1) La decisione suscita qualche perplessità. Se è vero che la norma della legge sulla surrogazione non pone espresse limitazioni, è anche vero che l'imposta di registro surrogata è quella sulla normale operazione di credito e non anche le altre sui negozi accessori; la sola garanzia prevista è cioè quella del pegno, mentre per le altre garanzie (cambiali, ipoteca) gli artt. 25 e 26 prevedono la corresponsione delle imposte normali. Una particolare rilevanza ha la ricezione della norma della surrogazione nella stessa legge di registro che all'art. 9 della tabella E riconferma l'esenzione in modo assoluto delle operazioni di credito su pegno che scontano l'imposta surrogatoria; ma se nello stesso testo legislativo che prevede questa esenzione si stabilisce anche l'imposta graduale per le costituzioni di pegno per un terzo e si precisa che tale imposta è dovuta sempre, indipendente-

e per ogni giorno della sua durata effettiva e delle relative rinnovazioni e proroghe, ancorchè esse siano state convenute per un tempo determinato ».

Ora, la generica formulazione della norma rivela l'applicabilità della norma predetta a tutte le operazioni in essa previste, senza le limitazioni soggettive e temporali dedotte dall'Amministrazione.

Affinchè si applichi l'imposta minore, surrogatoria di quella di registro, occorre che si tratti di sovvenzioni o anticipazioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori; ma ciò è anche sufficiente a tal fine, e non si può affermare che una simile forma di garanzia debba essere prestata dallo stesso contraente senza aggiungere al testo legislativo un elemento che esso non contiene e che l'interprete non è autorizzato ad introdurre.

Neppure la norma statuisce che debba essere preventivamente determinata la durata del prestito: anzi, essa proporziona il tributo all'importo di ciascuna operazione ed ai giorni della sua durata e delle relative rinnovazioni o proroghe « ancorchè esse siano state convenute per un tempo determinato » il che significa che il tempo di durata dell'operazione ben può non essere prestabilito.

Aggiungasi che l'art. 22 della stessa legge prevede espressamente la possibilità di rinnovi o proroghe e statuisce l'obbligo di denunciarle all'Ufficio: il che significa che la norma dell'art. 20 è applicabile anche se i rinnovi o le proroghe non risultano dall'atto e quindi non sono stati preventivamente concordati fra le parti.

Inoltre, il successivo art. 25 prevede espressamente per il mutuante la possibilità di farsi rilasciare cambiali a maggior garanzia dell'operazione e ribadisce che le imposte di bollo su cambiali ed assegni non rientrano nelle previsioni della legge speciale, sicchè sono sempre dovute: il che esclude siano dovute altre imposte di bollo o di registro, mentre l'imposta di bollo sulle cambiali esclude l'applicabilità di altre imposte alla garanzia dell'avallo.

mente dalla imposta proporzionale (sia o no surrogata da altra) sull'obbligazione cui il pegno si riferisce (art. 53 legge di registro e art. 54 tabella A), si dovrebbe ritenere che la surrogazione copra soltanto l'imposta proporzionale sull'operazione di credito e non l'imposta graduale sulla garanzia del terzo, reale o personale. E non è certo una valida argomentazione il richiamo all'art. 25 della legge sulle imposte surrogatorie che consente la garanzia personale del terzo non soggetta ad imposta di registro attuata mediante l'avallo di cambiali; l'avallo di cambiali non dà mai luogo a registrazione, indipendentemente dalla surrogazione, perchè la cambiale è sempre soggetta alla sola imposta di bollo; ma se la garanzia personale del terzo fosse prestata in altra forma, essa sconterebbe certamente l'imposta graduale e quindi, per la stessa ragione, alla stessa imposta deve assoggettarsi la garanzia reale.

Inconferente è poi il richiamo, fatto dalla ricorrente Amministrazione, alla legge 10 maggio 1938, n. 745, che disciplina il prestito su pegno prevedendo il solo rilascio di una polizza al portatore con un termine minimo di durata e non consente emissione di cambiali.

Trattasi invero di disposizioni successive, che disciplinano un particolare tipo di prestito su pegno ma non derogano alle disposizioni già da prima in vigore, quali quelle esaminate che consentono invece espressamente, il rilascio di cambiali.

Consegue che le censure mosse con il motivo in esame si rivelano infondate; ed infondata appare anche la censura mossa col secondo motivo, secondo la quale l'atto sarebbe soggetto all'applicazione della imposta di registro prevista dall'art. 53, primo comma, del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269 e dalla tabella ad essa allegata: applicazione che invece risulta esclusa dalla operatività della imposta in surrogazione come innanzi ritenuta. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 febbraio 1970, n. 401 - Pres. Favara - Est. Milano - P. M. Del Grosso (conf.) - Associazione fra Panificatori di Trieste (avv. Ieradi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli).

Imposta generale sull'entrata - Entrata imponibile - Contributi dovuti ad associazioni sindacali - Associazioni miste - Tassabilità.

(legge 19 giugno 1940, n. 762, art. 1, lett. c).

L'esclusione dall'imponibilità stabilita nell'art. 1 lett. c) della legge istitutiva dell'imposta generale sull'entrata si riferisce soltanto ai contributi dovuti alle associazioni che abbiano esclusivamente scopi sindacali e natura sindacale; sono quindi soggetti all'imposta i versamenti eseguiti a favore di associazioni miste che svolgono attività diverse in aggiunta a quelle sindacali e per le quali percepiscono proventi che sono il corrispettivo di prestazioni in favore dei soci (1).

(*Omissis*). — Con il primo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1 lett. c) della legge 19 giugno 1940, n. 762, istitutiva dell'imposta generale sull'entrata, e si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto inapplicabile nella specie l'esenzione dal tri-

(1) Non constano precedenti specifici. Decisione da condividere pienamente. L'azione sindacale non è in diretta connessione con la percezione di un contributo e non è nemmeno svolta esclusivamente a vantaggio degli associati tenuti al pagamento di un contributo. Un'attività diversa in cui il pagamento di una somma sia il corrispettivo di una prestazione resa al

buto prevista dalla citata disposizione solo perchè l'Associazione tra i panificatori di Trieste svolgeva specifiche attività extrasindacali a vantaggio di singoli associati verso prestazione di un particolare corrispettivo, mentre, avendo la stessa sentenza riconosciuto che l'Associazione svolgeva anche compiti sindacali, non poteva negarsi l'esenzione relativamente ai contributi che venivano versati in vista dello svolgimento dei compiti stessi.

La censura non può trovare accoglimento.

Essa muove dall'erroneo presupposto che l'esenzione dal pagamento dell'imposta sull'entrata prevista dall'art. 1 lett. c) della legge n. 762 del 1940 per i contributi versati alle associazioni sindacali si applichi anche a quei contributi dovuti alle associazioni a carattere misto, la cui attività, cioè, si svolga, oltre che sul piano sindacale, anche su un piano diverso. In contrario, è invece da rilevare che la esenzione in questione è limitata al solo caso in cui l'associazione abbia esclusivamente scopi sindacali e natura sindacale, cioè a quegli enti le cui tipiche funzioni sono quelle che, nel campo del diritto del lavoro, attengono strettamente alla tutela degli interessi dei singoli associati in quanto indissolubilmente connessi con quelli della categoria e la cui opera di assistenza e di tutela non è in diretta connessione con la percezione di un corrispettivo. Se, invece, l'associazione, accanto a taluni scopi di carattere sindacale, persegua anche altri fini in correlazione a prestazioni varie da essa dovute agli associati e per le quali, per di più, percepisca un corrispettivo in aggiunta al normale contributo, ad essa non può essere estesa l'esenzione, dovendone essere esclusa la natura sindacale. L'elemento, invero, del corrispettivo vale a fare assumere carattere speculativo all'attività esercitata dall'associazione, e ne elimina il carattere sindacale, non potendosi ammettere che un'associazione rivesta questo carattere in relazione a talune sue attribuzioni e carattere speculativo in relazione ad altre attribuzioni.

E nella fattispecie, appunto, la Corte di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede, ha accertato che alcune delle prestazioni svolte, dietro corrispettivo, dall'Associazione panificatori di Trieste non riguardavano affatto la tutela degli interessi degli associati, tanto meno, quelli dell'intera categoria, ma erano svolte nell'interesse di singoli associati ed avevano carattere speculativo e commerciale. — (*Omissis*).

singolo (e non all'intera categoria) è certamente al di fuori della previsione legislativa e non può essere esente dall'imposta. Più in generale, per l'imponibilità di contributi e versamenti vari in senso ampio, corrispettivi di un servizio anche se non di natura speculativa v. Cass., 17 marzo 1967, n. 602, in questa *Rassegna*, 1967, I, 866 e precedenti ivi citati; v. anche la nota a Cass., 21 marzo 1969, n. 898, *ivi*, 1969, I, 319.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 febbraio 1970, n. 427 - Pres. Favara - Est. Milano - P. M. De Marco (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. De Rosa.

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Notificazione al contribuente - Portata generale dell'art. 38 del t. u. 29 gennaio 1958, n. 645 - Cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso Comune - Notifica per affissione nell'albo comunale - Nullità.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 33 e 38; c.p.c. artt. 140 e 148).

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Impugnazioni dell'Amministrazione - Notifica con unico atto della sentenza e della dichiarazione di impugnazione. - Nullità - Sanatoria - Ammissibilità.

(r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, art. 38; c.p.c. art. 291).

Poichè l'art. 38 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 contiene una norma di portata generale applicabile a tutti gli atti del procedimento tributario, anche giurisdizionale, la notificazione al contribuente che abbia cambiato abitazione nell'ambito dello stesso comune non può essere eseguita a norma dell'art. 140 c.p.c. se non dopo aver ricercato, anche attraverso l'anagrafe, il destinatario nel suo nuovo recapito. Ciò vale anche per l'ipotesi prevista nella lettera c) dell'art. 38 del t.u., riferibile alle sole notifiche inerenti alle imposte sui terreni, sui fabbricati e sul reddito agrario, in cui la notifica nel comune in cui si trova l'immobile presuppone sempre la ricerca, anche anagrafica, del recapito del destinatario (1).

Quando la Finanza si avvale della facoltà prevista dall'art. 38 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 di proporre l'impugnazione con lo stesso avviso di notifica della decisione impugnata, la nullità della notifica colpisce l'intero atto nel suo duplice contenuto. Tuttavia anche nel procedimento tributario opera la sanatoria della nullità prevista nell'articolo 291 c.p.c. e pertanto il giudice dell'impugnazione che rileva l'irregolarità della notifica non può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, ma deve assegnare alla parte un termine perentorio per rinnovare la notifica (2).

(Omissis). — Con il primo motivo la ricorrente Amministrazione denuncia la violazione degli artt. 38 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 e 138

(1-2) Cfr. Cass., 13 febbraio 1969, n. 490, in questa *Rassegna*, 1969, I, 127 con nota di C. BAFILE, *Considerazioni sulla notifica delle impugnazioni dell'Amministrazione finanziaria nel processo tributario*, alla quale

ss. c.p.c. e lamenta che la Commissione Centrale abbia fondato la nullità dell'atto di impugnazione sulla omissione da parte del messo notificatore dei motivi dell'assenza dei contribuenti nel domicilio indicato nell'atto stesso, senza considerare che i motivi della mancata consegna risultavano dalla relata di notifica e consistevano nel fatto che i contribuenti si erano trasferiti altrove.

Il motivo è infondato.

Esso muove dal presupposto che la Commissione centrale abbia ritenuto che la notificazione per affissione della decisione impugnata e della comunicazione ai contribuenti dell'interposto ricorso fosse nulla per non aver il messo notificatore indicato nella relazione i motivi dell'assenza, dei destinatari dell'avviso, nel domicilio indicato nell'avviso stesso. In contrario è invece da rilevare che la nullità è stata ritenuta perchè la notificazione era stata effettuata con il procedimento relativo agli irreperibili dopo che il messo notificatore aveva semplicemente constatato che i destinatari dell'atto non abitavano più all'indirizzo indicato, senza nulla attestare circa le ricerche, anche anagrafiche, eseguite per accertare, con esito negativo, il nuovo domicilio dei destinatari stessi.

E come appresso si dirà, anche nel processo tributario, per essere valida la notificazione di un atto per affissione, è necessario che dalla relazione di notifica risulti, non solo la ragione per la quale non si è potuto notificare l'atto nella località in esso indicata, consistente nel trasferimento in altro domicilio del contribuente, ma anche dell'esito negativo delle ricerche, anche anagrafiche eseguite e di ogni altra formalità nell'ordine successivo previsto come necessario dagli artt. 137 ss. c.p.c. con le modifiche di cui all'art. 38 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645,

si rinvia. Con la statuizione relativa alla prima massima la S.C. persiste nel duplice errore di considerare il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune come cosa radicalmente diversa dal cambiamento di residenza da uno ad altro comune, e di ignorare la rilevanza della dichiarazione di residenza (o dell'elezione di domicilio) nel quadro del processo tributario. Sul primo punto l'incongruenza appare evidente. Sul secondo punto non si comprende perchè, sulla base della generale applicatività dell'art. 38 del t.u. sulle imposte dirette che richiama la norma del rito civile, non si debba dar rilevanza alla dichiarazione di residenza o alla elezione di domicilio (art. 170 comma terzo c.p.c.) di cui espressamente si parla anche negli artt. 9 e 38 del t.u.; dopo la costituzione del rapporto processuale le notifiche possono (e forse debbono) farsi nel luogo indicato dal destinatario il quale ha l'obbligo di denunciare le variazioni. Sia nel processo civile che in quello tributario sorge la necessità di non subordinare l'osservanza dei termini brevi di decadenza a quelle attività spesso laboriose che si devono osservare per la notifica dell'atto introduttivo. Se è vero che l'art. 38 del t.u., come gli artt. 137 e segg. c.p.c., sono di applicazione generale, è altresì vero che dopo la costituzione del rapporto altre

che, pur riguardando le modalità di notificazione delle dichiarazioni e delle rettifiche in materia di imposte di ricchezza mobile, è applicabile anche agli atti processuali relativi a materia tributaria diversa.

Il primo motivo va, pertanto, rigettato. E parimenti infondato è il secondo motivo con il quale, denunciandosi la violazione delle medesime disposizioni di legge, si lamenta che la Commissione Centrale non abbia considerato che la lettera c) dell'art. 38 del citato t.u. deroga al sistema ordinario delle notificazioni processuali di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c. permettendo in caso di omessa comunicazione da parte del contribuente della variazione del proprio domicilio fiscale, la notificazione nel Comune in cui si trovi l'immobile e, quindi, per affissione, e che nella specie, appunto, i contribuenti non avevano comunicato la variazione del loro domicilio da vico Acitillo a via Bonito ed a via D'Auria.

Infatti l'art. 38 lett. c) del citato t.u., nel consentire la notificazione dell'atto nel Comune in cui si trova l'immobile nell'ipotesi in cui il contribuente abbia ommesso di comunicare la variazione del proprio domicilio fiscale, fa espresso riferimento al terzo comma dell'art. 33 dello stesso t.u., esclusivamente limitato alle imposte dirette immobiliari e sul reddito agrario. Può inoltre aggiungersi che tale facoltà dell'Ufficio finanziario presuppone che vi sia stata una variazione del domicilio fiscale, mentre nella specie, come si riconosce dalla stessa Amministrazione ricorrente e come, del resto, risulta dagli atti di causa, vi è stato un semplice trasferimento di abitazione nell'ambito dello stesso Comune di Napoli, essendosi i De Rosa trasferiti da via Acitillo a via Bonito ed a via D'Auria.

Ma a parte ciò, va osservato che l'art. 38 del t.u. n. 645 del 1958, mentre nella sua prima parte dispone, in via generale, che le notifica-

norme assicurano che il luogo delle notificazioni sia certo in ogni momento (art. 170 c.p.c., art. 38 ult. comma).

Sulla seconda massima la giurisprudenza è costante (Cass., 25 maggio 1966, n. 1330 e 19 luglio 1965, n. 1634, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1296 e 1965, I, 1227 con note alle quali si rinvia). Sono da confermare però le perplessità circa la affermazione di totale nullità dell'unico atto con duplice contenuto, essendo stabilita per la decisione una vera e propria notifica e per l'impugnazione una semplice comunicazione che può esser valida quando la prima sia nulla (cfr. le note in questa *Rassegna* a Cass., 25 maggio 1966, n. 1330 *cit.* e 21 luglio 1965, n. 1686, 1965, I, 819). Per la sanatoria della nullità della notifica in conseguenza della comparizione dell'intimato, v. la sent. 24 febbraio 1970, n. 428, ante pag. 313.

Deve aggiungersi che, nel caso di impugnazione proposta con lo stesso avviso di notifica della decisione impugnata (con il c.d. Mod. 108), la finanza non decade, a norma degli artt. 35 e 38 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, qualora abbia richiesto la notifica dieci giorni prima della scadenza del termine e il difetto o l'irregolarità della notifica stessa dipenda dall'operato dell'ufficiale notificatore.

zioni debbono essere effettuate ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c., alla lett. g) esclude espressamente l'applicabilità degli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 dello stesso codice di rito. In virtù della predetta espressa esclusione risulta, quindi, applicabile anche nel processo tributario lo art. 148, dal quale si evince l'obbligo da parte di chi procede alla notificazione di ricercare, anche anagraficamente, il destinatario dell'atto e farne, quindi, constare nella relazione di notifica. Anche, dunque, nell'ipotesi prevista dalla lett. c) dell'art. 38 queste ricerche costituiscono una condizione necessaria perchè si possa eseguire la notificazione per affissione. Infatti per stabilire se nel Comune nel quale secondo la predetta disposizione deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, nè ufficio e nè azienda del contribuente è necessario averne fatte ricerche, non potendosi in caso contrario ritenere che tali dati siano ignoti.

Ne segue che se, come nella specie si è verificato, il messo notificato abbia semplicemente constatato che il destinatario dell'atto non abitava più all'indirizzo indicato nell'atto da notificare, senza svolgere alcuna ricerca nel Comune in cui si trovava l'immobile, la notificazione fatta per affissione è invalida per difetto della condizione necessaria e sufficiente atta a giustificarla.

Con il terzo motivo, infine, la ricorrente Amministrazione denuncia la violazione degli artt. 160 e 291 c.p.c. e sostiene che, comunque trattandosi di nullità relativa, la Commissione Centrale non poteva pronunciare la inammissibilità dell'impugnazione, ma avrebbe dovuto disporre, a norma dell'art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notificazione.

Il motivo è fondato.

Come si è già accennato nel trattare dello svolgimento del processo, l'Ufficio del registro di Napoli, anzichè proporre ricorso con atto separato e distinto dalla notificazione della decisione che intendeva impugnare — nel qual caso avrebbe avuto l'onere di indirizzare l'atto direttamente alla segreteria della Commissione Centrale, la quale, a sua volta, avrebbe dovuto darne comunicazione al contribuente — ha, nello stesso avviso di notificazione della decisione, inserito, a norma del secondo comma dell'art. 38 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, la comunicazione al contribuente dell'interposto appello e dei relativi motivi, comunicazione che, come è noto, serve a far conoscere al contribuente la determinazione dell'Ufficio finanziario, onde sollecitarne le controdeduzioni e rendere effettiva la possibilità del contraddittorio.

Trattandosi, quindi, di un unico atto che secondo la prescrizione della legge, deve essere notificato a cura dello stesso ufficio finanziario, non soltanto trovava applicazione l'art. 38 del t.u. n. 645 del 1958, ma la irregolarità o la nullità della notificazione, come esattamente si è

ritenuto dalla Commissione Centrale, colpiva necessariamente l'intero atto notificato nel suo duplice contenuto (Cass. 9 novembre 1964, numero 2704, 19 luglio 1965, n. 1639, 26 maggio 1966, n. 1336 e 8 luglio 1967, n. 1699).

Peraltro, è costante giurisprudenza di questa Suprema Corte che anche nel processo tributario le manchevolezze della notificazione degli atti processuali, pur se costituenti vizi sanzionati con la nullità, sono suscettibili di sanatoria attraverso la rinnovazione della notificazione dell'atto, secondo il disposto dell'art. 291, 1° comma, c.p.c. Infatti questa disposizione contiene l'enunciazione di un principio generale applicabile a tutti i procedimenti, compresi quelli del contenzioso tributario, ai quali si estendono tutte le disposizioni della legge comune, che non trovino nelle norme fiscali un'espressa deroga, o non siano con esse contrastanti (Cass. sentenze n. 2704 e 2771 del 1964, n. 1634 del 1965, n. 1300, 1352 e 2455 del 1966, n. 1454 e 1699 del 1967).

La Commissione centrale, pertanto, non avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della impugnazione per la rilevata nullità della notificazione della comunicazione al contribuente dell'interposto ricorso e dei relativi motivi, ma avrebbe dovuto prefiggere un termine perentorio all'Ufficio finanziario per la rinnovazione della notificazione dell'atto. Tale rinnovazione, se ritualmente eseguita, avrebbe impedito ogni decadenza, sanando con efficacia *ex tunc* qualsiasi irregolarità.

In accoglimento, quindi, del terzo motivo del ricorso, l'impugnata decisione deve essere cassata con rinvio alla stessa Commissione centrale, la quale si uniformerà al principio di diritto desumibile dalle considerazioni che precedono. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 febbraio 1970, n. 428 - Pres. Giannattasio - Est. Giuliano - P. M. Secco (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Soc. IRIS.

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Notifica delle impugnazioni - Nullità - Comparizione dell'intimato - Sanatoria della nullità.

(c.p.c. art. 156).

Al processo tributario è applicabile la norma dell'art. 156 c.p.c. che vieta la dichiarazione della nullità quando un atto, in qualsiasi modo viziato, abbia raggiunto lo scopo; conseguentemente la nullità della notifica dell'impugnazione dell'Amministrazione non può essere

dichiarata qualora il contribuente sia intervenuto nel giudizio esercitando il suo diritto di difesa (1).

(*Omissis*). — L'Amministrazione ricorrente si duole che sia stata dichiarata la nullità dell'appello per vizio della notificazione. In verità, la Commissione provinciale dichiarò semplicemente la nullità della notificazione della decisione di prima istanza; ma da questa sarebbe già derivata, allorchè quella Commissione pronunziò, la decadenza dal diritto di appello per l'Ufficio, a norma dell'art. 35 cpv. del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516. La doglianza dell'Amministrazione è quindi pertinente.

Ciò premesso, si osserva come col primo mezzo la ricorrente sostenga che, a prescindere anche dal rilievo che la notificazione in esame non era nulla, secondo l'art. 160 c.p.c., in quanto non erano state violate le disposizioni circa la persona alla quale doveva essere consegnata la copia, qualsiasi vizio della notificazione era stato sanato dal fatto che la società Iris si era costituita innanzi alla Commissione provinciale.

Questa censura è fondata.

Le norme sul processo tributario non disciplinano espressamente la materia della notificazione: per essa, pertanto, debbono valere le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto non siano in contrasto con caratteri peculiari di quel processo. E tra le norme applicabili vi è quella dell'art. 156 ultimo comma del codice di rito, che sancisce un principio di ragione, vietando la dichiarazione di nullità ogni qualvolta un atto, in qualsiasi modo viziato, abbia raggiunto lo scopo a cui era destinato.

Nella specie, insieme con la decisione di prima istanza l'Ufficio del registro di Sanremo fece notificare alla società Iris anche l'avviso dell'interposto appello, secondo l'art. 38 cpv. del decreto n. 1516 del 1937; lo scopo della notificazione era pertanto la *vocatio in jus* innanzi alla Commissione provinciale d'Imperia, affinchè la società vi si difendesse e proponesse, eventualmente, un appello incidentale. E tale scopo fu raggiunto, benchè la notificazione non fosse avvenuta alla sede della società, come prescriveva il primo comma dell'art. 145 c.p.c., infatti, la società comparve in quella sede e vi si difese.

L'accoglimento del primo mezzo assorbe gli altri due, i quali, con diverse considerazioni, mirano allo stesso risultato, a ottenere, cioè, il rinvio della causa alla Commissione provinciale per l'esame dell'appello dell'Ufficio. — (*Omissis*).

(1) Giurisprudenza pacifica: Cass., 25 maggio 1966, n. 1330, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1296 con nota di richiami; per l'altro aspetto della sanatoria della nullità mediante la rinnovazione della notifica che il giudice deve ordinare a norma dell'art. 291 c.p.c., v. Cass., 14 febbraio 1970, n. 427, retro, p. 311.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 marzo 1970, n. 841 - Pres. Giannatasio - Est. Elia - P. M. Chirò (conf.). - Fioretti (avv. Magnani) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota).

Imposta di registro - Vendita immobiliare simulata - Donazione dissimulata nulla per vizio di forma - Imposta di retrocessione - È dovuta.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 11, 14, nn. 2 e 72, tariffa all. A, art. 1).

La legge fiscale, assoggettando all'imposta, irripetibile, l'atto simulato, deve coerentemente attribuire alla sentenza dichiarativa della nullità per simulazione l'effetto di porre in essere un nuovo trasferimento del bene, già simulatamente trasferito; onde la sentenza, ponendo in essere un nuovo trasferimento non registrato, soggiace perciò alla imposta cosiddetta « di titolo » dovuta per tale trasferimento; imposta che, anche per espressa disposizione dell'art. 72 della legge, è dovuta in misura proporzionale, non graduale, nè fissa, e prescinde dalla ulteriore dichiarazione di nullità, come dalla validità ed efficacia, dell'atto dissimulato (1).

(Omissis). — Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione degli articoli 14 n. 2 e 69 del t.u. 30 dicembre 1923, n. 3269, in relazione agli articoli 782 e 1418 c.c. ed all'art. 360 n. 3 c.p.c., deducendosi dal ricorrente che la sentenza, per cui si richiedeva dall'ufficio l'imposta proporzionale, aveva dichiarata la nullità della donazione di una villa, per vizio radicale di forma indipendente dalla volontà delle parti, consistente nella mancata assistenza di testimoni all'atto notarile, e solo da tale nullità la sentenza aveva derivata la dichiarazione che la villa era rimasta in proprietà degli aventi causa del donatore; onde non vi era stato mai alcun trasferimento, nè, dunque, alcuna retrocessione, dell'immobile. Deduce il ricorrente essere irrilevante che la sentenza avesse, anche, dichiarata la simulazione della compravendita, mediante la quale

(1) Con la presente sentenza la Cassazione ha confermato la sua precedente giurisprudenza in ordine alla tassabilità della retrocessione in caso di dichiarazione giudiziale di simulazione dell'atto di trasferimento, e per cui cfr. sent. 7 agosto 1935, n. 3438, in *Riv. leg. fisc.* 1935, 736; sent. 27 luglio 1939, n. 2822, *ivi*, 1939, 948; sent. 14 gennaio 1946, n. 27, in *Foro it.*, 1944-46, 1, 467, sent. 20 marzo 1958, n. 919, *ivi*, 1959, 1, 640.

La particolare importanza della sentenza in esame sta però nella precisazione dei principi in base ai quali è da ammettersi tale tassabilità, ed in particolare nella affermazione della completa autonomia, ai fini fiscali, dell'atto simulato rispetto a quello dissimulato, entrambi soggetti a tassazione secondo la propria natura ed in conformità delle norme, anche diverse, dell'ordinamento, che a ciascuno di essi siano applicabili.

si era voluto mascherare la donazione, già di per sé nulla per vizio di forma, in quanto la compravendita era solo un mezzo, per giungere alla donazione, e la dichiarazione di simulazione della compravendita era, dunque, solo un tramite, per annullare la donazione, unico atto effettivamente esistente, ed affetto da nullità. La censura è infondata. Il Tribunale di Brescia, con la sentenza per cui si chiede imposta proporzionale di registro, dichiarò nullo per simulazione relativa il rogito notarile col quale si era simulata la compravendita di una villa. L'atto contenuto nel rogito era stato registrato, mediante pagamento di imposta, la quale non è ripetibile, nonostante la nullità della compravendita, perchè la nullità dipende da simulazione, ossia dalla volontà simulatrice dei contraenti. Dispone, infatti, l'art. 11 della Legge di Registro che l'imposta è dovuta anche per gli atti nulli.

In deroga a tale principio generale, l'art. 14 n. 2 della stessa Legge dispone, invece, che l'imposta deve essere restituita, in quanto non dovuta, se l'atto è dichiarato nullo, giudizialmente, per vizio radicale che non dipende dalla volontà delle parti. Poichè la simulazione dipende dalla volontà dei contraenti simulatori, in ipotesi di atto nullo per simulazione non vale la deroga dell'art. 14 n. 2 e in base al principio generale di cui all'art. 11 non è ammesso rimborso dell'imposta. Ai fini, cioè, dell'imposta, sull'atto simulato e registrato la dichiarazione di nullità per simulazione deve considerarsi non avvenuta, e da ciò deriva che, sempre ai fini fiscali, deve considerarsi come avvenuto il trasferimento simulato; con la conseguenza che la sentenza, la quale dichiara la nullità del detto trasferimento, viene, fiscalmente, a porre in essere, ai soli fini dell'imposta, una retrocessione, soggetta ad imposta proporzionale, a termini dell'art. 1 della Tariffa allegato A, parte prima, con aliquota eguale a quella stabilita per le vendite (Cass. 25 gennaio 1954, n. 184). Con tale sistema, la legge fiscale, disciplinando la speciale materia d'imposta, avente carattere pubblicistico, deroga alle comuni norme del diritto privato, considerando oggetto di retrocessione il bene simulatamente trasmesso, ai soli fini della imposizione tributaria (Cass. 20 marzo 1958, n. 919). Assoggettando all'imposta, irripetibile, l'atto simulato, la legge fiscale deve, infatti, coerentemente, attribuire, alla sentenza dichiarativa della nullità per simulazione, l'effetto di porre in essere un nuovo trasferimento del bene, già simulatamente trasferito; onde la sentenza, ponendo in essere un nuovo trasferimento non registrato, soggiace perciò alla imposta cosiddetta « di titolo », dovuta per tale trasferimento: imposta che, anche per espressa disposizione dell'art. 72 della Legge, è dovuta in misura proporzionale, non graduale, nè fissa. (Cass. 1° sez. civ. 30 ottobre 1969, n. 3591). Per il solo fatto che dichiarò la nullità della compravendita per simulazione, dunque, la sentenza del Tribunale di Brescia doveva essere assoggettata all'imposta proporzionale, come richiesto dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato. Irrilevante, cioè,

ai fini dell'imposta, era, quindi, non la dichiarazione di simulazione, come, erroneamente, sostiene il ricorrente, ma la dichiarazione di nullità dell'atto dissimulato, che, per la legge fiscale, non spiega effetti, in ordine alla retrocessione del bene, oggetto del trasferimento simulato, retrocessione che deriva, solo, dalla dichiarazione di simulazione.

La Legge fiscale considera, infatti, l'atto simulato come autonomo, rispetto all'atto dissimulato: causa dell'imposizione è e resta la compravendita, la nullità della quale pone in essere, in deroga alle norme del diritto privato, ed ai soli fini dell'imposta, un nuovo trapasso, che dipende, esclusivamente, dalla nullità dell'atto simulato, nullità che la legge fiscale considera sopravvenuta, ai fini dell'imposta.

L'esistenza, e la validità, dell'atto dissimulato non può, dunque, interferire nel rapporto tributario, autonomo, distinto, ed esclusivamente relativo all'atto simulato, nè sulla presunzione legale di retrocessione, che dipende solo, dall'atto simulato e prescinde dalla sua efficacia. Il ricorso, perciò, deve essere rigettato e conseguono la perdita del deposito e la condanna alle spese. — (*Omissis*).

SEZIONE SESTA

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE
PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 20 gennaio 1970, n. 112 - Pres.
Flore - Est. Pratis - P. M. Trotta (conf.) - E.N.E.L. (avv. Mazzullo)
c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Albisinni).

**Acque pubbliche ed elettricità - Concessioni di acqua pubblica - Ca-
none - Caratteri - Aumento dei canoni disposti dalla l. 21 dicem-
bre 1961, n. 1501 - Decorrenza.**

(t.u. 11 novembre 1933, n. 1775, artt. 35 e segg.; l. 21 dicembre 1961, n. 1501,
art. 1).

Il canone di utenza di acqua pubblica, pur essendo pagato in annualità anticipate e non frazionabili, ha sempre riferimento al periodo annuale di godimento della concessione e la sua misura è stabilita non già in base ad una contrattazione, ma sulla base di criteri legali, epperò la legge che dispone l'aumento dei canoni demaniali dal momento della sua entrata in vigore, applicandosi anche alla fase annuale del rapporto eventualmente non ancora esaurita, è operativa anche rispetto alla corrispondente parte di canone di utenza d'acqua pubblica che risulti anticipatamente pagata (1).

(Omissis). — L'E.N.E.L., ricorrente, deduce violazione degli articoli 35, 36, 37, 48 e 55 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, dell'art. 17, lett. b), del r.d. 14 agosto 1920, n. 1285, degli artt. 1 e 6 della l. 21 dicembre 1961, n. 1501, nonchè dei principi generali sull'efficacia della legge nel tempo e dei principi relativi ai contratti di durata. Il ricorrente censura, in particolare, la premessa, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il canone pagato dai concessionari per l'utilizzazione di acqua pubblica costituirebbe il corrispettivo del bene

(1) V. Cass., Sez. Un., 29 maggio 1969, n. 1893, in questa *Rassegna*, 1969, I, 729 e segg., con nota di ALBISINNI; v. anche, sulla natura del canone delle concessioni demaniali, Cass., 12 giugno 1969, n. 2080, *ivi*, I, 737, sub 3; 24 maggio 1968, n. 1581, *Giust. civ.*, Mass., 1968, 797; 11 maggio 1965, numero 898, in questa *Rassegna*, 1965, I, 689 e 691; v. altresì CARUSI, in *note*, in questa *Rassegna*, 1964, I, 1066 e segg., e 1965, I, 321 e segg.

dato in concessione, e sostiene che detto canone riveste i caratteri di una prestazione di diritto pubblico (più precisamente: di natura tributaria), dovuta dal cittadino allo Stato per la situazione di privilegio creatagli dall'atto essenzialmente sovrano della concessione. Ora — rileva il ricorrente — se il canone presenta una propria autonomia ed indipendenza rispetto al godimento dell'acqua, una volta scaduto il termine annuale di pagamento, il credito dell'amministrazione ed il debito del privato rimangono, per tale rateo annuale (anticipato e non frazionabile), definitivamente consolidati e, quindi, sottratti alla immediata applicazione della legge successiva, che disponga l'aumento dell'ammontare dei canoni. In secondo luogo — sempre secondo il ricorrente — quando anche quella del pagamento del canone fosse una obbligazione di natura contrattuale, si dovrebbero richiamare i principi generali relativi ai contratti ad esecuzione periodica, secondo i quali i singoli atti di esecuzione sono giuridicamente autonomi, l'uno rispetto all'altro, con la conseguente « irretroattività, rispetto alle prestazioni già eseguite, dei fatti posteriori e del « jus superveniens ».

Le censure non sono fondate.

Come questa Corte Suprema ha di recente rilevato (sentenze da n. 1893 a n. 1998 del 1969), in occasione di altre analoghe controversie, alla risoluzione della delicata questione di diritto transitorio — consistente nel decidere se l'aumento dei canoni per la concessione di acque pubbliche, disposto dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1501, avente efficacia, a norma dell'art. 6 della legge stessa, dal 1° febbraio 1962, si applichi anche ai canoni già corrisposti prima di quest'ultima data, per il periodo di utilizzazione delle acque ricadente sotto il vigore della legge suddetta — non dà alcun apporto utile nè il richiamo alla natura pubblicistica della concessione (per la preminenza che in essa si attribuisce all'interesse pubblico), nè un'indagine particolare sulla natura del canone. Ed invero, ammessa senz'altro la natura prevalentemente pubblicistica della concessione di acque pubbliche, non si può, comunque, contestare che da essa, e per la durata relativa, derivi al concessionario, anche nei confronti dell'Amministrazione, un diritto al conseguimento dell'utilità che è oggetto della concessione stessa, sino a che non si verifichi l'esigenza del suo sacrificio per ragioni di pubblico interesse. Correlativamente, l'Amministrazione ha, per tutta la durata della concessione, il diritto al conseguimento del canone. Non può, pertanto, disconoscersi la sussistenza, in tale tipo di concessione, di prestazioni reciproche, l'una in correlazione con l'altra.

Nè tale rapporto di correlazione tra il pagamento del canone ed il godimento dell'acqua è da escludersi, come vorrebbe il ricorrente, sulla base delle disposizioni degli artt. 35 e segg. del t.u. n. 1775 del 1933. Queste disposizioni, infatti, nel prevedere la sottoposizione delle utenze di acqua pubblica al pagamento d'un canone, ragguagliato quest'ultimo

rigorosamente al quantitativo di acqua o di forza motrice utilizzabile dal concessionario, variano la misura proporzionale del canone solo in relazione alla possibilità di restituzione delle colature e ai diversi usi della derivazione assentita (artt. 35 e 36). Il fatto, poi, che la decorrenza del pagamento del canone sia fissata prescindendo anche dall'utilizzazione effettiva e riferendosi soprattutto alla possibilità di utilizzazione del bene (art. 37) non può ritenersi in contrasto con il carattere corrispettivo (entro certi limiti) del canone, in quanto è perfettamente compatibile con tale carattere che non venga assunta a motivo di esonero del relativo pagamento la mancata utilizzazione dell'acqua, se non quando essa non sia imputabile al concessionario. E così pure, mentre da un lato la norma dell'art. 48 del t.u. — che prevede, rispettivamente, la riduzione o la cessazione del canone, quando rimanga diminuita o soppressa l'utilizzazione dell'acqua in conseguenza della modificazione, per cause naturali, del regime del corso d'acqua — costituisce una conferma di tale carattere, dall'altro lato non vi contrasta la disposizione del successivo art. 55 — secondo cui nei casi di decadenza o rinuncia il concessionario è tenuto al pagamento dell'intero canone annuale — proprio perchè in tali casi la mancata, ulteriore utilizzazione dell'acqua è attribuibile al comportamento del concessionario.

Neppure è accettabile l'assunto del ricorrente, secondo il quale, essendo il canone una prestazione pecuniaria periodica, da adempiersi in annualità anticipate (art. 17 del r.d. 14 agosto 1920, n. 1285), le vicende del rapporto successive a ciascun pagamento annuale non potrebbero incidere su quest'ultimo, in quanto soccorrerebbero in proposito i principi generali relativi ai contratti ad esecuzione periodica, secondo cui i singoli atti di esecuzione sono giuridicamente autonomi l'uno rispetto all'altro, derivandone, quindi, l'irretroattività, nei confronti delle prestazioni già eseguite, dei fatti posteriori e del « jus superveniens ».

Anzitutto, va rilevato che la circostanza che il canone debba essere pagato in annualità anticipate e non frazionabili riguarda una semplice modalità del pagamento, mentre resta pur sempre fermo che questo è fatto in corrispettivo della utilizzazione dell'acqua per tutto l'anno in corso. In secondo luogo, va rilevato che la misura del canone è stabilita non sulla base d'una contrattazione, bensì sulla base di criteri tassativamente indicati dalla legge, con la conseguenza che la questione che qui interessa deve essere risolta non secondo le norme disciplinatrici dei contratti e delle loro vicende, bensì alla stregua dei principi che regolano la efficacia della legge nel tempo, e particolarmente il principio, per cui, di fronte ad un rapporto che non si esaurisce istantaneamente, ma si protrae nel tempo, la legge nuova si applica agli effetti non esauriti del rapporto ed alle fasi di esso che siano in via di svolgimento al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, sempre che il regolamento di quegli effetti e di quelle fasi non venga ad incidere sul fatto

o sull'atto generatore del rapporto (cfr. Cass., n. 1115 del 1966). Ne deriva che, applicandosi la legge che dispone l'aumento dei canoni demaniali immediatamente dal momento della sua entrata in vigore anche a quella fase annuale del rapporto che non sia ancora esaurita, da quel medesimo momento il canone è aumentato, di tal che, se esso risulti anticipatamente pagato per un periodo successivo al momento stesso, il concessionario è tenuto a corrispondere la relativa integrazione. Nè giova invocare, in contrario, la cosiddetta indivisibilità del canone annuale. Il fatto che questo non sia frazionabile riguarda (lo si ripete) le modalità di pagamento (così come è una modalità di pagamento la anticipazione dell'annualità), ma non ne riguarda l'ammontare, dovuto in caso di aumento sopravvenuto nel corso di un'annualità.

L'immediata applicabilità delle disposizioni sull'aumento dei canoni demaniali a tutti i rapporti di concessione in corso al momento di entrata in vigore della relativa legge, con effetto anche sul periodo infrannuale, per il quale il canone era già stato anticipatamente pagato, è poi del tutto in armonia con la « ratio juris » delle disposizioni medesime. Ed invero con queste il legislatore ha provveduto ad adeguare la disciplina dei corrispettivi per l'utilità conseguibile con il godimento dei beni demaniali ad una situazione venutasi a modificare durante lo svolgimento del rapporto di concessione, soddisfacendo così alla esigenza di ristabilire l'iniziale equilibrio patrimoniale. Ora, come ha notato il Tribunale Superiore, essendo le norme in esame rivolte a tutelare il debitore della prestazione divenuta eccessivamente onerosa, nessuna importanza può attribuirsi alla già avvenuta scadenza del termine di pagamento anticipato del canone e, tanto meno, al fatto contingente dell'avvenuto pagamento, mentre l'unico termine di riferimento per l'adeguamento del canone, di fronte al rapporto in corso di svolgimento, è quello dell'entrata in vigore della legge. Ciò si adegua inoltre alla esigenza della parità di trattamento degli utenti, nei confronti dei quali, altrimenti, si verrebbero a determinare situazioni discriminatorie (in relazione alla diversa data di scadenza delle annualità di pagamento dei canoni), chiaramente contrastanti con il principio di uguaglianza, che vuole parità di trattamento per situazioni sostanzialmente uguali.

Neppure appare utile, per sostenere la contraria opinione dell'ineapplicabilità degli aumenti disposti dalla l. 21 dicembre 1961, n. 1501 ai canoni già corrisposti prima dell'entrata in vigore della legge medesima, richiamarsi alla considerazione che la legge suddetta non contiene una disposizione analoga a quella dell'art. 6 della l. 21 gennaio 1949, n. 8, che esplicitamente prevedeva l'applicazione degli aumenti anche ai canoni « già corrisposti ». Anche se il legislatore del 1949 ha dettato tale apposita norma, ciò non significa che la stessa fosse necessaria per la produzione di tale effetto, discendendo questo dal ricordato principio

dell'applicabilità immediata della nuova legge agli effetti non esauriti dei rapporti in corso di svolgimento.

D'altra parte, come già hanno notato queste Sezioni Unite nelle recenti pronunce, indicate all'inizio di questa motivazione, non si può escludere che il legislatore del 1961 non abbia adottata la stessa espressione letterale usata nel 1949, non solo e non tanto per averla ritenuta superflua, dato che il criterio da essa seguito potrebbe desumersi dai principi, quanto per il fatto che, essendo la legge del 1961 rubricata come « adeguamento dei canoni demaniali... ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8 », la legge successiva è da considerarsi integrativa della precedente, il cui sistema può ritenersi tuttora vigente ed immutato per quanto riguarda l'aumento immediato dei canoni già corrisposti per periodi non ancora interamente decorsi.

Il ricorso deve, di conseguenza, essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato alla perdita del deposito. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 gennaio 1970, n. 184 - *Pres. Rosano - Est. Milano - P. M. De Marco (conf.) - Soc. Cartiere Burgo*, quale incorporante della Società Idroelettrica Industriale (avv. Scandale) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli).

Acque pubbliche ed elettricità - Concessione di grande derivazione per la produzione di forza motrice - Costruzione dell'impianto in pendenza del perfezionamento dell'acquisto coattivo o consensuale del relativo sedime - Operatività del principio dell'accessione - Esclusione - Applicazione, in tema di presunzione ex art. 47 r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269.

(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 2, 7, 20, 21, 25, 33, 55; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 47, comma terzo; c.c., art. 934).

Nel caso in cui si trasferisca un terreno di proprietà privata, che, in vista della progettata espropriazione, sia stato utilizzato dal concessionario di grande derivazione d'acqua pubblica per la costruzione di un complesso idroelettrico, non può, rispetto a tale opera, trovare applicazione la presunzione di trasferimento di tutte le accessioni posta dall'art. 47 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, poiché quell'opera, che soltanto il concessionario può costruire, pur se su terreno altrui, resta in proprietà del medesimo ed in caso di decadenza dalla concessione passa senza compenso in proprietà dello Stato (1).

(1) Cfr., analogamente, per l'esclusione dell'accessione, nei casi di stabile trasformazione di immobile alieno per la costruzione di un'opera pubblica, Cass., 3 ottobre 1968, n. 3071, *Giur. it.*, Mass., 1968, 1126.

(*Omissis*). — Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2, 7, 33, 20 e 55 del t.u. sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, 47 legge di registro e 934 c.c., in relazione allo art. 360, n. 3, c.p.c.

Premesso che il regime giuridico delle concessioni delle acque pubbliche per la produzione di energia elettrica, come disciplinato dal richiamato t.u., esclude che proprietario di un complesso idroelettrico sia persona diversa dal concessionario della derivazione di acqua pubblica, si censura la sentenza impugnata, per aver ritenuto che si trattasse solo di accertare se fosse stata o meno vinta la presunzione di trasferimento di tutte le accessioni posta dall'art. 47 della legge di registro, senza considerare che tale presunzione non era applicabile, non essendo possibile configurare un acquisto per accessione di un impianto idroelettrico da parte del proprietario del suolo sul quale l'impianto stesso insiste.

Il motivo è fondato.

L'affermazione che il complesso idroelettrico costruito dalla concessionaria società S.ID.IN. fosse passato, « jure accessionis », al proprietario del suolo, sul quale esso insisteva, è stata fatta dalla Corte di merito sull'erroneo presupposto del carattere assoluto del fenomeno giuridico dell'accessione, senza darsi eccessivo carico delle disposizioni del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, in forza delle quali quell'impianto era stato costruito.

Per il disposto degli artt. 2 e 7 del suddetto t.u. possono derivare ed utilizzare acqua pubblica soltanto coloro che ne ottengono regolare concessione, la quale, qualora, come nella specie, abbia per oggetto una cosiddetta grande derivazione, « ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutti i lavori ed impianti occorrenti... » (art. 33), mentre l'approvazione del progetto esecutivo « equivale all'approvazione del piano particolareggiato agli effetti dell'art. 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

Ai sensi, poi, dell'art. 55, il titolare della concessione decade da essa, oltre che per non uso o cattivo uso di essa, in relazione ai fini della utilizzazione dell'acqua, anche « per cessione effettuata senza il nulla osta di cui all'art. 20 » o per il mancato compimento dell'opera nel termine fissato dal disciplinare.

La riassunta normativa della concessione di derivazione idrica per la produzione di energia elettrica esclude che sia applicabile il principio secondo cui il proprietario del suolo acquista la proprietà delle costruzioni e piantagioni nel momento in cui vengano dal terzo eseguite: tale principio non è applicabile nei casi in cui la legge predispone una disciplina particolare per preesistenti rapporti giuridici o per rapporti che sorgono in base ad essa. Ora, l'efficacia di dichiarazione di pubblica utilità attribuita dalla legge al decreto di concessione di una grande derivazione e quella di approvazione del piano particolareggiato riconosciuta all'ap-

provazione del progetto esecutivo dell'opera idroelettrica determinano l'affievolimento di quei diritti che siano venuti a trovarsi in conflitto con l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, con la conseguenza che quanto di essi occorra per l'opera medesima resta sacrificato, dando luogo ad un fenomeno opposto a quello dell'accessione, il quale presuppone che il diritto di proprietà conservi la sua pienezza e la sua efficacia espansiva. E, se è vero che le norme del richiamato t.u. non attribuiscono direttamente la proprietà del suolo al concessionario della derivazione, dovendo questi acquistarne la proprietà portando a termine il procedimento di espropriazione, tale circostanza — che l'impugnata sentenza ha posto a fondamento della propria decisione — non ha in effetti rilievo, perchè quelle norme consentono e prevedono la possibilità di una separata proprietà del suolo e dell'opera idroelettrica su esso incumbente. Ciò non soltanto si desume dalla rilevata efficacia dell'atto di concessione e dell'approvazione del progetto esecutivo dell'opera, ma testualmente si ricava anche dal disposto dell'art. 25 del t.u., il quale, in tutti i casi di decadenza dalla concessione e, quindi, anche in quello in cui non siano portati a termine le espropriazioni del suolo nel termine fissato dal decreto e dal disciplinare (art. 55, lett. f), prevede l'automatico trasferimento allo Stato, e non già al proprietario del suolo, di tutti gli impianti nel suolo medesimo incorporati.

L'applicazione del normale principio dell'accessione al caso di opera costruita da un concessionario di grandi derivazioni condurrebbe a conclusioni manifestamente inammissibili, non essendo possibile configurare un'acquisizione per accessione al proprietario del suolo di un'opera, che, come si evince dall'art. 20 del citato t.u., deve rimanere in relazione strumentale con il diritto all'utilizzazione dell'acqua pubblica.

Ed appunto in considerazione della strumentalità di un acquedotto alla disponibilità ed al godimento dell'acqua, questa Corte Suprema, con recente decisione (sent. 7 giugno 1968, n. 1730), ha avuto occasione di affermare il principio che il manufatto costruito dal terzo sul fondo altrui, al fine di convogliare l'acqua fuori dal fondo, resta di proprietà di colui che ha diritto di utilizzare l'acqua medesima e non si verifica l'accessione del manufatto al suolo.

Se, dunque, fondamento della presunzione di cui all'art. 47 della legge di registro è la operatività del principio dell'accessione, può bene affermarsi che, nel caso in cui si trasferisca un terreno di proprietà privata, che, in vista della progettata espropriazione, sia stato utilizzato per la costruzione di un complesso idroelettrico, non può rispetto a tale opera trovare applicazione la presunzione di trasferimento di tutte le accessioni posta dalla citata norma fiscale, appunto perchè quell'opera, che soltanto il concessionario di una grande derivazione potè costruire, non si appartiene al proprietario del suolo e non costituisce « acces-

sione » del suolo medesimo ai sensi e per effetto delle disposizioni e dei principi di diritto comune.

L'accoglimento del primo motivo del ricorso determina l'assorbimento degli altri due motivi, con i quali, sotto altri profili, si contesta l'applicabilità alla fattispecie della disposizione del citato art. 47.

La decisione impugnata deve essere, quindi, cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra Corte d'appello, che si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 marzo 1970, n. 718 - Pres. Giannattasio - Est. Elia - P. M. Pedace (conf.) - Brigante (avv. Guadagni) c. Cassa per il Mezzogiorno (avv. Stato Carusi).

Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici - Cassa per il Mezzogiorno - Natura di organo statale munito di personalità giuridica - Sussiste - Corollario in ordine ai rapporti di appalto di opere pubbliche.

(l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 8; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063).

Contratti pubblici - Appalti di opere pubbliche stipulati dalla Cassa per il Mezzogiorno - Clausole contrattuali predisposte dalla Cassa - Necessità di specifica approvazione per iscritto da parte dell'appaltatore - Esclusione.

(c.c., art. 1341).

Appalto - Appalti di opere pubbliche disciplinati dal Capitolato generale d'appalto delle opere e forniture finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno - Controversie insorgenti dal contratto - Domanda azionata dell'appaltatore innanzi al G. O. - Foro competente.

(Cap. gen. app. Cassa Mezzogiorno 6 luglio 1954, art. 43, ultimo comma) (*).

La Cassa per il Mezzogiorno, pur essendo fornita di personalità giuridica, agisce perseguendo soltanto fini statali, onde si compenetra sostanzialmente con l'Amministrazione dello Stato ed è soggetta alle norme regolanti gli appalti delle opere pubbliche dello Stato (1).

(*) Il Capitolato generale d'appalto della Cassa per il Mezzogiorno del 1954 è stato sostituito, con decorrenza dal 1° aprile 1965, da altro, deliberato il 20 gennaio 1965.

(1) In senso conforme, v. già Cass., Sez. Un., 29 dicembre 1967, n. 3025, in questa *Rassegna*, 1968, I, 405 (nella motivazione).

L'art. 1341 c.c. è inapplicabile ai contratti stipulati con la P. A. (2).

Per le domande innanzi al G.O. proposte dall'appaltatore di opera pubblica in virtù di contratto d'appalto disciplinato dal Capitolato generale della Cassa per il Mezzogiorno il foro competente è quello in cui si trova la sede principale dell'Amministrazione appaltante (3).

(*Omissis*). — Deduce il ricorrente che il richiamo agli artt. 39 e 43 del Capitolato generale per le opere finanziate dalla Cassa del Mezzogiorno, contenuto nell'art. 6 del contratto di appalto 22 dicembre 1960, concluso da esso ricorrente con la Cassa, era limitato alla procedura del giudizio arbitrale o non poteva valere ai fini della competenza giudiziaria ordinaria. Deduce inoltre il ricorrente che la formulazione della clausola dell'art. 6, ove si volesse attribuire, in contrasto col suo reale significato, a tale clausola il valore di deroga della competenza ordinaria, sarebbe tale da indurre il contraente in errore, in ordine alla portata della pattuizione, predisposta dalla Cassa, e ciò anche in relazione all'art. 1341 c.c. Le censure proposte dal ricorrente non hanno fondamento. Come con adeguata motivazione rilevò la Corte di appello e come questa Corte Suprema rileva, nell'esercizio dei suoi poteri di accertamento dei fatti rilevanti ai fini della determinazione del giudice competente (Cass. civ., 14 dicembre 1966, n. 2924), la clausola 6 del contratto di appalto fu accettata dal ricorrente mediante sottoscrizione della convenzione. Atteso il carattere particolare della Cassa del Mezzogiorno, che, pur fornita di personalità giuridica, agisce perseguendo soltanto fini statali, onde si compenetra sostanzialmente con l'Amministrazione dello Stato (Cass., Sez. Un., 29 dicembre 1967, n. 3025) ed è soggetta, per i rapporti di appalto, alle norme regolanti gli appalti delle opere pubbliche dello Stato, per l'art. 8 della legge 19 agosto 1950, n. 646, non era richiesta specifica approvazione per iscritto delle clausole predette a termini dell'art. 1341 c.c., inapplicabile ai contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione (Cass., 25 giugno 1960, n. 1676). La clausola 6 del contratto, chiarissima nella sua formulazione, richiama esplicitamente tutte le condizioni del Capitolato generale d'appalto delle opere e forniture finanziate dalla Cassa del Mezzogiorno e, in modo particolare, quelle di cui agli artt. 39 e 43, che prevedono il deferimento

(2) In senso conforme, v. Cass., 23 luglio 1969, n. 2766, in questa *Rassegna*, 1969, I, 762, *sub* 4, ed *ivi* (764) nota di riferimenti. *

(3) Sulla portata del richiamo contrattuale delle norme del Capitolato generale della Cassa per il Mezzogiorno, in costanza del richiamo delle norme vigenti per la disciplina degli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, operato dall'art. 8 l. 10 agosto 1950, n. 646 (cfr. anche art. 32 d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523), v. Cass., 17 marzo 1969, n. 857, in questa *Rassegna*, 1969, I, 348-349; 6 settembre 1968, n. 2878, *id.*, 1968, I, 842, ed *ivi* (843) nota di riferimenti.

agli arbitri della risoluzione delle controversie insorgenti dal contratto, con facoltà del convenuto di escludere la competenza arbitrale, in modo che la controparte, se intende proseguire il giudizio, deve proporre la domanda davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del c.p.c. L'art. 43, all'ultimo comma, espressamente dispone: « Il foro competente è quello in cui si trova la sede principale dell'Amministrazione appaltante », ed è incontroverso che la sede dell'appellante Cassa del Mezzogiorno si trova in Roma, così come è incontroverso che nella specie si è adita la autorità giudiziaria ordinaria, essendosi esclusa la competenza arbitrale. Pertanto, rettamente la Corte di appello di Napoli determinò la competenza del Tribunale di Roma ed il ricorso deve essere rigettato. Al riguardo, è da rilevare che non vi è prova in atti che il ricorrente abbia avuta notizia della decisione impugnata oltre trenta giorni prima della data del ricorso, onde il ricorso medesimo deve presumersi ammissibile (Cass., 8 novembre 1967, n. 2704), e, perciò, è stato esaminato in merito e viene, come sopra è detto, rigettato. Deve disporsi la restituzione del deposito, effettuato dal ricorrente, ma non dovuto, per la procedura di regolamento di competenza. — (*Omissis*).

TRIBUNALE DI ROMA, Sez. I, 23 settembre 1963, n. 7293 - *Pres.* Amatucci - *Est.* Vitali - Società Ing. Provera e Carrassi (avv. Cianfoni) c. Amministrazione dei Lavori Pubblici (avv. Stato Del Greco).

Appalto - Appalto di opera pubblica - Pretese dell'appaltatore agli interessi moratori per dedotto, colpevole ritardo della P. A. committente nella redazione dello stato finale e nel collaudo dell'opera rispetto ai termini di capitolato speciale - Necessità della proposizione di apposite, tempestive riserve da parte dell'appaltatore - Sussiste.

(r.d. 25 maggio 1895, n. 350, art. 96, comma secondo; d.m. 29 maggio 1895 mod. con d.C.P.S. 15 luglio 1947, n. 763, art. 22, lett. h; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 36 e 38).

Nel caso di ritardo nella compilazione dello stato finale e nel collaudo dell'opera appaltata, è improponibile la richiesta di interessi moratori sulle somme spettanti all'appaltatore, qualora questi non abbia sottoscritto con riserva il conto finale ed il certificato di collaudo (1).

(*Omissis*). — Con la comparsa conclusionale dell'8 maggio 1969 l'Amministrazione convenuta ha eccepito la incompetenza funzionale

(1) Cfr. Cass., 19 novembre 1964, n. 2761, *Giur. it.*, Mass., 1964, 927. Avverte Cass., 3 febbraio 1965, n. 172 — in questa *Rassegna*, 1965, I, 137-138 — che i debiti pecuniari dello Stato, in deroga alla norma dettata dall'art. 1282 c.c., diventano liquidi ed esigibili e generano, come tali,

del giudice ordinario rispetto a quella arbitrale, ai sensi dell'art. 42 del Capitolato generale per gli appalti delle opere pubbliche, approvato con d.m. del 27 maggio 1895, che, come è noto, stabiliva che tutte le vertenze tra l'Amministrazione e l'appaltatore (insorte durante l'esecuzione del contratto od al termine di esso), nessuna esclusa, dovessero essere deferite al giudizio di un collegio arbitrale. Va ricordato che tale norma è stata sostituita dall'art. 43 del Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con d.P.R. del 16 luglio 1962, n. 1063: questa disposizione è integrata dall'art. 47 del medesimo testo, che dà facoltà alle parti, secondo determinati modi o criteri, di escludere la competenza arbitrale.

Obietta la società attrice, pur accettando, con le note di replica del 13 maggio 1969, il contraddittorio sul mezzo, che tale eccezione avrebbe dovuto, se mai, essere proposta « in limine litis », avendo la competenza del giudice arbitrale, allo stato, carattere relativo, ed essendo, pertanto, ogni questione al riguardo rinunciabile dalla parte anche con il suo comportamento processuale omissivo (Cass., 18 gennaio 1965, n. 94).

Il rilievo dell'Impresa non può essere condiviso. L'Amministrazione, infatti, ha prospettato la sua eccezione esclusivamente sotto il profilo della inderogabilità della competenza arbitrale, come statuita dall'art. 42 del Capitolato del 1895: trattandosi d'una questione attinente a principi di ordine generale, in una materia, che, secondo lo assunto, sarebbe sottratta al potere dispositivo delle parti, non può ritenersi precluso da tardività il mezzo, che di quei principi denuncia una pretesa violazione: questa, ove sussistente, dovrebbe essere accertata e dichiarata d'ufficio.

L'eccezione va, tuttavia, disattesa sotto altro riguardo. L'art. 47 del nuovo capitolato ha natura di norma processuale, e, pertanto, trova applicazione immediata anche nei rapporti contrattuali, sorti, come quello di specie, in epoca antecedente ed ancora in corso di svolgimento e di esecuzione alla data della sua entrata in vigore (1° settembre 1962): Cass., 10 agosto 1966, n. 2176; 18 marzo 1965, n. 461; 6 aprile 1966, n. 909).

l'obbligo del pagamento degli interessi di diritto a carico dell'Amministrazione soltanto dopo che la spesa della competente Amministrazione sia stata ordinata, con l'emissione del relativo titolo di spesa, laonde, « in mancanza di pattuizioni o di speciali norme che prevedano gli interessi per il ritardo (ad es. art. 40 Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero LL.PP. approvato con d.m. 28 maggio 1895), non può farsi addebito all'Amministrazione di non aver osservato il termine per l'adempimento dell'obbligazione ». E, sull'art. 40 Cap. gen. oo.pp. 1895, v. Cass., 27 agosto 1966, n. 2285 — in questa *Rassegna*, 1967, I, 688, sub 2, con nota di riferimenti — secondo cui trattasi di norma che non consente di attribuire indennizzi maggiori all'appaltatore, se non (a parte il problema dell'onere della riserva) « nel caso di inattività volontaria o gravemente colposa » degli organi della P.A.

Non essendovi stato, nel caso in esame, il procedimento amministrativo previsto dall'art. 42 del testo, non può farsi questione circa la decorrenza del termine di cui all'art. 47, per l'esercizio della facoltà di deroga, e del resto l'argomento non è sollevato neppure dall'Amministrazione convenuta.

Nel merito, la domanda attrice deve essere respinta. Sono circostanze pacifiche tra le parti, e, del resto, ampiamente dimostrate dalla documentazione prodotta in atti, che la Società p.a. « Ingg. Provera e Carrassi » ottenne in appalto i lavori di costruzione del carcere giudiziario di Trapani; che gli atti negoziali relativi al rapporto furono dall'Amministrazione e dall'Impresa stipulati il 25 maggio 1955, il 16 febbraio 1959, l'8 aprile 1959, il 27 luglio 1960; che le opere, principali e di variante, avrebbero dovuto essere consegnate, rispettivamente, entro il 7 novembre 1959, il 24 dicembre 1959, il 20 ottobre 1960, il 14 dicembre 1961, come lo furono di fatto; che, da parte sua, il Ministero (artt. 64 e 65 del primo atto di stipula e artt. 39 e 40 dei successivi) avrebbe dovuto provvedere alla compilazione dei conti finali, rispettivamente, entro il 5 novembre 1960, il 22 giugno 1960, il 20 aprile 1961, il 9 giugno 1962, ed alla visita di collaudo, rispettivamente, entro il 5 febbraio 1961, il 22 dicembre 1960, il 20 ottobre 1961, il 9 dicembre 1962; che, invece, i conti finali vennero compilati tutti il 28 febbraio 1964, mentre le visite di collaudo furono eseguite, rispettivamente, il 18 agosto 1964, il 4 aprile 1964, il 13 aprile 1964, il 14 aprile 1964.

È altresì dimostrato che l'Impresa non formulò riserva, nè in sede di redazione dei conti finali, nè di collaudazione, per tre dei quattro rapporti contrattuali. In ordine al primo di essi, quello sorto il 25 maggio 1955, risulta dalla documentazione prodotta che la società avanzò riserve, nei confronti del Ministero, già durante la compilazione del registro di contabilità, e che esse furono confermate, con un puro e semplice richiamo a quanto in precedenza dichiarato, all'atto della sottoscrizione del conto finale e del processo verbale di collaudo.

Non è dato, in assenza del registro e di altri documenti esplicativi, di conoscere la natura e la estensione di tali riserve, non considerandole, evidentemente, di pertinenza del presente giudizio.

Si deve, dunque, reputare che l'impresa, per tutti i quattro rapporti di appalto stretti con il Ministero convenuto, non abbia proposto riserve, all'atto della compilazione degli stati finali e durante le operazioni di collaudo, relativamente al ritardo, con il quale, rispetto alle date stabilite, tali adempimenti venivano compiuti, ed alle conseguenze di carattere patrimoniale, che ciò importava per l'Amministrazione (una volta ritenuta la colpa negligente di questa), circa la decorrenza degli interessi moratori previsti dall'art. 40, II e III comma, del Capitolato d'appalto del 1895, (cui ambedue le parti fanno concorde riferimento, trattandosi di norma di diritto sostanziale, applicabile quindi, ai rapporti già sorti

all'epoca d'entrata in vigore degli artt. 35 e 36 del nuovo capitolato) e l'eventuale risarcimento dei danni ulteriori. Orbene, la natura accertativa del collaudo, in ordine sia all'aspetto tecnico dei lavori eseguiti, sia alla liquidazione contabile di quanto effettivamente e concretamente dovuto all'appaltatore (Cass., 20 giugno 1968, n. 2038) determina che in quel punto debbano dalle parti indicarsi o richiamarsi con precisione e chiarezza tutti gli argomenti di contestazione e di disaccordo, ed avanzarsi le riserve circa pretesi inadempimenti del contratto ed i conseguenti diritti patrimoniali.

Ove tali riserve non siano proposte tempestivamente e confermate, in corso di esecuzione delle opere, nel registro di contabilità (art. 54 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350), al termine di esse, nell'atto di compilare e sottoscrivere il conto finale (art. 64) e, infine, in sede di operazioni di collaudo (art. 91 u.co.), nella formazione del relativo processo verbale, esse debbono ritenersi precluse e non più assoggettabili ad esame.

La vincolatività, per ambedue le parti, del conto finale e del collaudo, più volte ribadita dalla giurisprudenza della Corte Suprema (Cass., 19 ottobre 1967, n. 2538; 15 giugno 1964, n. 1518; 8 ottobre 1957, n. 3669), oltre che dalle norme restrittive più sopra citate, si trae dal considerare che l'atto di collaudazione (che delle precedenti operazioni d'indagine e di documentazione costituisce il naturale compimento) ha caratteri essenzialmente pattizi (per gli accertamenti tecnici e contabili che dalla legge gli sono commessi) e che, di conseguenza, dal suo attuarsi « sorge un nuovo vincolo obbligatorio, che si sovrappone al contratto originario, senza annullarlo, e quanto in esso viene stabilito ed accettato ha la stessa efficacia obbligatoria del primitivo negozio » (Cass., 19 novembre 1964, n. 2761).

Non può ritenersi che la disciplina degli interessi moratori sia sottratta al regime delle riserve, nei sensi più sopra accennati, specie in ordine alla necessità che esse siano formulate per i ritardi dell'Amministrazione nell'adempire le formalità di sua competenza.

È di intuitiva chiarezza, infatti, che quei ritardi (nel redigere, come nella specie, i conti finali e nel compiere le prescritte visite di collaudo), perchè siano produttivi di un obbligo della pubblica Amministrazione a corrispondere un interesse moratorio sulle somme che siano per essere liquidate, debbano poter essere qualificati come colpevoli, da ascrivere, cioè, a negligente omissione od a trascuratezza.

Nè la colpa del committente può essere presunta e fatta scaturire dal semplice fatto del ritardo, obiettivamente ed isolatamente apprezzato, ben potendo esso attribuirsi ad una molteplicità di cause giustificatrici del comportamento dell'Amministrazione ed esimenti di una sua responsabilità patrimoniale.

Indipendentemente dal considerare su chi gravi l'onere della prova, sul punto in questione, resta che una valutazione di tali cause, al fine

di accertarne la influenza, positiva o negativa, ai fini del decidere, e di stabilire se debba o no il committente rispondere della mora, non può essere compiuta, per avvenuta preclusione, quando la parte interessata, intervenendo alla formazione degli stati finali ed alle operazioni di collaudo, non abbia tempestivamente e nei modi prescritti avanzato esplicita riserva al riguardo, ponendo in contestazione il comportamento contrattuale dell'Ente ed escludendo, con ciò, dall'area di quanto accettato e definitivamente statuito, il fatto del ritardo e la discussione su di esso.

Si osserva che la Società Provera e Carrassi non ha dedotto in giudizio un ritardo nel pagamento delle rate d'acconto o di saldo, già liquidate o facilmente liquidabili in virtù dei certificati di avanzamento dei lavori (artt. 38 a 40 del Capitolato generale del 1895), bensì una omissione di ben maggiore portata e significato, relativa alla mancata redazione dei conti finali ed al mancato compimento delle visite di collaudo. Con il che perde ogni rilevanza il dedurre che l'art. 40 farebbe decorrere gli interessi, dalle date in esso stabilite e sulle somme liquidate, per virtù di legge, indipendentemente da un accertamento in concreto circa la responsabilità dell'Amministrazione e sulla base di una presunzione di colpa.

In realtà, pure ad ammettere un tale principio, nella specie si ascrive al Ministero convenuto non tanto di aver omesso un pagamento quanto di aver mancato di porre in essere i presupposti essenziali perchè si potesse pervenire tempestivamente alla liquidazione ed al versamento di dovuto: e sotto questo profilo non può ritenersi superabile la preclusione ad una disamina del comportamento del committente, posta dalla mancata proposizione di riserve relativamente ad esso, in sede ed in tempo opportuno, da parte dell'Impresa Provera e Carrassi. (in termini: Cass., 19 novembre 1964, n. 2761).

Non contraddice tali principi l'avere la Corte Suprema (Cass., 27 agosto 1966, n. 2285) ritenuto l'ammissibilità di una interpretazione più estensiva dell'art. 40 del capitolato generale del 1895, nel senso di chiamare l'Amministrazione a rispondere per inadempimento, ove ricorrano particolari requisiti di colpa grave o di volontaria inattività, nonostante l'esimente prevista dal primo comma della norma citata. La pronuncia della Corte va inquadrata nel sistema più sopra delineato, restando fermo che solo nell'ipotesi di tempestività di proposizione delle riserve (e di mancata formazione di un accordo negoziale in sede di collaudo) possano venire in discussione, davanti al Giudice ordinario od a quello arbitrale, addebiti e censure mossi all'operato dell'Amministrazione.

Reputa, quindi, il Collegio che la documentazione prodotta dalla convenuta sia pertinente all'oggetto della causa ed utile ai fini del decidere. Le spese del giudizio gravano l'impresa attrice, che soccombe. — (*Omissis*).

SEZIONE SETTIMA

GIURISPRUDENZA PENALE

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 maggio 1969, n. 1569 - Pres. Colli - Rel. Vigorita - P. M. Sullo (conf.) ric. Muther Franz ed altri.

Procedura penale - Spese giudiziali - Sentenza di assoluzione preclusiva dell'azione civile - Impugnazione dell'imputato - Legittimazione ad intervenire della parte civile - Non sussiste - Spese - Criterio della soccombenza - Non sussiste.

Quando l'imputato, prosciolto in primo grado con una delle formule preclusive dell'azione civile, abbia inteso con la sua impugnazione conseguire altra formula assolutoria, ma ugualmente compresa fra quelle menzionate nell'art. 25 c.p.p., la parte civile non è legittimata a intervenire nel giudizio di impugnazione nè, in caso di rigetto del gravame, ha diritto alle spese.

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. IV, 30 ottobre 1969, n. 1463 - Pres. Castaldi - Rel. Scotti - P. M. Bigazzi (conf.) ric. Campesato.

Procedura penale - Spese giudiziali - Sentenza di assoluzione non preclusiva dell'azione civile - Impugnazione dell'imputato - Legittimazione ad intervenire della parte civile - Sussistenza - Spese - Regola della soccombenza.

In caso di sentenza di proscioglimento per una causa non preclusiva dell'azione civile, essendo la parte civile legittimata ad intervenire nel giudizio di impugnazione proposto dall'imputato, le spese sostenute da detta parte seguono la regola della soccombenza (1).

(1) Costituzione di parte civile: accessorietà e immanenza.

La seconda massima è sicuramente corretta e conforme ai principi da tempo elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, mentre altrettanto non sembra che possa affermarsi in ordine alla prima sentenza, là dove

I

(*Omissis*). — Il ricorso proposto da *Stanek Johann* lamenta violazione dell'art. 489 c.p.p., in relazione anche agli artt. 23, 25, 213 e 214 c.p.p. e delle altre norme connesse, per erronea ed illegittima liquidazione delle spese di costituzione parte civile a carico del ricorrente. *In via principale*, sostiene lo Stanek non dovere essere egli condannato alle spese verso la p.c., sia perchè l'art. 489 c.p.p. è applicabile solo alle sentenze di condanna sia perchè egli, pur vedendo respinta la sua impugnazione per la formula piena, ha conservato in appello la formula dubitativa, che è equipollente agli effetti civili, giusta il disposto dell'art. 25 c.p.p., sì che nessuna sua succumbenza è configurabile nei confronti della parte civile, che è, anzi, essa succumbente in giudizio, ove è intervenuta per effetto dell'appello del P.M. per la condanna, appello dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, *in via subordinata*, erronea è la condanna *solidale* per le intere spese, liquidate in ragione dell'entità del danno (e lo Stanek, assolto, non ha alcun danno da risarcire).

La censura è da accogliere. La sentenza impugnata, per vero, non ha discusso il problema, affermando con generica motivazione che « gli

nega alla parte civile la legittimazione ad intervenire nel giudizio di impugnazione.

L'intervento della parte civile danneggiata dal reato nel processo penale attua, come è noto, il cumulo dell'azione civile con l'azione penale e conseguentemente investe il giudice della cognizione dell'intera materia. Tuttavia gli art. 91 e seguenti c.p.p. non attuano *sic et simpliciter* il trasferimento dell'azione civile nel processo penale sicchè, a parte la diversità di sede, sia lecito applicare a quell'azione i principi e le norme che ne disciplinano l'esercizio innanzi al giudice civile, perchè sia le particolari esigenze del processo penale, sia taluni peculiari profili della stessa costituzione di parte civile impongono diverse conclusioni.

Prescindendo dalle norme che stabiliscono le diverse forme dell'azione civile inserita nel processo penale rispetto a quelle dell'azione civile ordinaria e che non hanno, per i profili che qui interessano fondamentale importanza, due articoli del codice di procedura introducono norme che caratterizzano profondamente l'azione civile e autorizzano l'affermazione, autorevolmente sostenuta, che essa svolge funzione penalistica di accusa privata (v. FOSCHINI, *Sistema del dir. proc. pen.*, 1956, I, p. 149) e che, dal punto di vista sostanziale non corrisponde ad un diritto soggettivo, ma ad una aspettativa legittima, come fattispecie in via di completamento che, per acquistare efficacia, debba essere necessariamente integrata con l'accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale (v. GUALTIERI, *La parte civile nel processo penale*, 1968, p. 73 e ss.; v. in senso contrario per quanto concerne il fondamento dell'istituto della parte civile: DINACCI, *Vecchi e nuovi orientamenti sul fondamento giustificativo dell'istituto della parte civile nel processo penale*, in *Foro it.*, 1970, V, 47).

Tali articoli sono il 23, che impedisce al giudice penale di decidere sull'azione civile, quando il procedimento si chiude con sentenza che di-

imputati il cui appello è stato respinto, o nei cui confronti in ogni modo la sentenza di prima istanza non risulta in loro favore modificata, debbano essere condannati al pagamento delle spese processuali di questo grado, comprese quelle spettanti alle parti civili » (pag. 658); la condanna dello Stanek è sancita « unitamente » ad altri imputati, nel dispositivo (pag. 676). È da dissentire da simile soluzione per quanto attiene al ricorrente. In materia fa tuttora stato la pronuncia, ricordata anche in ricorso, delle Sezioni Unite in data 14 marzo 1959, ric. Ursini.

Si afferma in essa che, nel giudizio di impugnazione proposte dall'imputato contro una sentenza di proscioglimento, la condanna dell'imputato stesso al pagamento delle spese verso la parte civile va esclusa in due casi: quando sia accolto il gravame e quando, pur rigettata la impugnazione, l'imputato, prosciolta in primo grado con una delle formule di cui all'art. 25 c.p.p. (una delle formule, cioè, per le quali l'azione civile non può essere proposta, proseguita o riproposta davanti al giudice civile o amministrativo: il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, non è sufficiente la prova che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso), abbia inteso con la sua impugnazione conseguire altra formula assolutoria più favorevole ma ugualmente compresa fra quelle menzionate nel citato art. 25. Una tale

chiari non doversi procedere o che pronuncia assoluzione per qualsiasi causa, e il 92 che afferma che la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.

Vengono così stabiliti i principi dell'*accessorietà* dell'azione civile e della sua *immanenza* nel processo penale che modificano profondamente la struttura dell'azione: per il primo infatti l'esercizio dell'azione *non si concreta in un diritto alla pronuncia in merito*, quale che essa sia, nè *rimuove la condizione all'esercizio della funzione giurisdizionale*, poichè il giudice deve subordinare la pronuncia sulla regidicanda civile ad un elemento estraneo all'esercizio dell'azione stessa.

Per il principio di immanenza d'altronde l'azione civile è da un lato svincolata dal presupposto, ordinariamente necessario, dell'impulso di parte che opera solo nella fase della costituzione e della precisazione delle conclusioni (ed anche in questa fase con caratteristiche peculiari che hanno indotto taluni a ritenere che la specificazione cui la parte civile è tenuta a norma dell'art. 468 c.p.c. non sia il *petitum*, ma solo il suo ammontare: v. GUALTIERI, *op. cit.*, p. 81) e, dall'altro da una rigorosa subordinazione al requisito dell'interesse ad agire che è viceversa principio cardine del processo civile. In effetti, in virtù dell'art. 92 e dell'art. 517 c.p.p. la parte civile può intervenire in sede di impugnazione e svolgere attività processuale anche quando l'appello o il ricorso per cassazione siano proposti contro sentenze di proscioglimento, anche se emesse con una delle formule preclusive dell'azione civile indicate dall'art. 25 c.p.p. (v. in questo senso Cass., S.U., 14 marzo 1959, in *Giust. pen.*, 1959, III, 705 richiamata dalla prima delle due sentenze sopra riportate e che costituisce tuttora il più chiaro contributo giurisprudenziale in materia. In essa è affermato, contro le in-

soluzione risponde ad un criterio logico-giuridico di tutta evidenza: la parte civile è legittimata a resistere al gravame dell'imputato, allorchè questi sia stato assolto con formula diversa da quelle dell'art. 25, perchè il mantenimento di una tale formula le assicurerebbe la possibilità di esercitare l'azione civile nella distinta sede competente, ed è parimenti legittimata a farlo, allorchè l'imputato, assolto con formula compresa nell'art. 25, invochi una formula che in detto articolo non rientri, in quanto l'accoglimento dell'impugnazione dell'imputato le darebbe modo di esercitare quell'azione; non avrebbe, invece, veste alcuna per intervenire nel giudizio di appello allorchè l'imputato fosse stato assolto con una delle formule menzionate nell'art. 25 ed invocasse altra formula ugualmente rientrante nell'ambito di detta norma, dal momento che, in tal caso, l'azione civile le resterebbe sempre e comunque preclusa. È, in sostanza, il criterio dell'interesse a legittimare la facoltà d'intervento della parte civile nel giudizio di appello ed il criterio del pregiudizio di tale interesse a sorreggere la condanna dell'imputato impugnante al pagamento delle spese sostenute dalla parte privata intervenuta. Entrambi tali criteri esulano dal caso di specie, ove la giuridica equipollenza delle formule assolutorie interessate (insufficienza di prove nella sentenza di primo grado e formula piena nella impugnazione dell'imputato), entrambe preclusive dell'azione civile a norma dell'art. 25 c.p.p.,

terpretazioni restrittive dell'intervento della parte civile che nessuna delle due disposizioni — artt. 92 e 517 — consente di formulare distinzioni, in ordine alle formule di proscioglimento, *al fine di identificare durante il giudizio di impugnazione, l'interesse della parte civile* e quindi di limitarne l'intervento a seconda dei casi. E nella stessa sentenza è avvertita l'insufficienza dei riferimenti a nozioni civilistiche, quali i principi dell'interesse ad agire e della soccombenza, per la soluzione dei problemi relativi all'intervento della parte civile e della condanna dell'imputato alle spese).

In questi casi la costituzione di parte civile non esplica evidentemente effettive funzioni civili risarcitorie o restitutorie e la sua presenza quindi adempie a funzioni di accusa penale privata (FOSCHINI, *op. cit.*, p. 216; DE MARSICO, *Lezioni di dir. proc. pen.*, p. 82) o di tutela di interessi civili, ma necessariamente collegati al danno criminale (GUALTIERI, *op. cit.* p. 107) o meramente processuali in virtù dell'inalterabilità e unitarietà del rapporto processuale (Cass., S.U., 14 marzo 1959 *cit.*), in situazioni che comunque non consentono la mera trasposizione dei concetti elaborati sulla base dell'art. 100 c.p.c.

La particolarità di queste situazioni è d'altro canto accentuata, al fine di rimarcare le differenze fra la costituzione di parte civile nel processo penale e l'azione civile ordinaria, da una serie di disposizioni che consentono al giudice penale la condanna al risarcimento *senza che vi sia esercizio dell'azione civile* (art. 23 legge 4 aprile 1952, n. 428; 22 legge 7 gennaio 1929, n. 4; art. 22 legge 7 gennaio 1929, n. 4; art. 12 legge 8 febbraio 1948, n. 47; art. 373 c.p.m.p. casi citati dal GUALTIERI, *op. cit.*, p. 76; il quale osserva a conclusione dell'elencazione che, impostando la costituzione di p.c. come esercizio del diritto soggettivo al risarcimento, in tali ipotesi bi-

non configurava alcun interesse della parte civile a contrastare il gravame in giudizio (a parte il separato ed autonomo interesse a fiancheggiare l'appello del U. M., dichiarato, come s'è visto, inammissibile) e quindi, non generava, pur nel rigetto della impugnazione dell'imputato, alcuna soccombenza di costui nè alcun titolo a suo carico per rivalere la parte civile delle spese di intervento. Non sembra possa convincere del contrario l'art. 517 II co. c.p.p., che dispone dover essere la parte civile citata anche se vi sia la sola impugnazione dell'imputato contro una sentenza di proscioglimento, quasi a derivare in tal caso una integrale e permanente conservazione degli interessi della parte civile nel giudizio di appello: invero, quella citazione altro non significa che una sollecitazione alla parte civile ad operare la selezione concreta degli interessi rilevanti ex art. 25 c.p.p., selezione non attuabile alla stregua di una valutazione aliena; in ogni caso, quella norma statuisce tutt'al più il diritto di partecipazione al giudizio di appello, ma non pure quello di vedersi ristorati delle spese processuali, il cui pagamento per la compatibile estensione dell'art. 489 c.p.p. anche al grado di appello, non può essere che conseguenza e dipendenza della condanna per il reato. Nè giova il rilievo che il rigetto della impugnazione dell'imputato configura sempre una soccombenza per l'impugnante, poichè tale soccom-

segnerebbe affermare che ci si troverebbe di fronte ad un esercizio di giurisdizione civile senza azione, assurdità dovuta, secondo l'A., al modo erroneo di concepire l'azione della p.c. come la stessa azione civile ordinaria).

Sono quindi erronei in materia i riferimenti alle norme del codice di procedura civile ed ai principi privatistici che non tengono conto della particolare struttura dell'azione civile che qui si esamina, così come è erronea l'affermazione della prima sentenza sul difetto di interesse della parte civile cui si collega la mancanza di legittimazione ad intervenire, mentre non si comprende perchè la norma dovrebbe rispondere ad una mera funzione di « sollecitazione alla parte civile ad operare la selezione concreta degli interessi rilevanti ex art. 25 c.p.p. selezione non attuabile alla stregua di una valutazione aliena »: anche se ciò fosse esatto, resterebbe pur sempre, in virtù della chiamata nel processo, il diritto di intervenire.

È viceversa pienamente conforme al sistema determinare, secondo il principio della soccombenza l'onere delle spese, *fin dove questo principio, prettamente civilistico, possa essere agganciato ad una ragione di concreta tutela di interessi civili*. Ecco perchè non possono essere poste a carico dell'imputato le spese della parte civile, nelle ipotesi di proscioglimento preclusive dell'azione civile; fra queste, come è noto, non rientra l'assoluzione per insufficienza di prove sull'elemento psicologico del reato.

Nello stesso senso di questa seconda sentenza; v. Cass. 13 giugno 1969, n. 1563, in *Mass. Uff.*, 1969, p. 886; 14 giugno 1967, n. 1173, *ivi* 1967, p. 758; 11 novembre 1966, n. 2261, *ivi* 1966, p. 1315; 23 aprile 1968, in *Giust. pen.*, 1969, III, 174; 13 marzo 1967, *ivi*, 1968, III, 137.

PAOLO DI TARSIA

benza indubbiamente sussiste, ma concerne il tema penale e si verifica esclusivamente nei confronti dell'organo di accusa, importando come solo effetto la condanna nelle spese dovute all'erario, mentre lascia del tutto estranea, dal punto di vista giuridico, la parte civile, perchè non fu la pretesa patrimoniale di costei il tema succitato e discusso in sede di appello. — *Omissis*).

II

(*Omissis*). — Con il primo mezzo la difesa del ricorrente eccepisce nuovamente la mancanza di legittimazione delle parti civili ad intervenire nel giudizio d'appello promosso dall'imputato per ottenere il proscioglimento con formula piena, senza possibilità di accoglimento dell'azione risarcitoria civile inserita nel procedimento penale, e denuncia inoltre la violazione dell'art. 489 c.p.p. per avere il giudice d'appello posto le spese sostenute dalle stesse parti civili nel giudizio di secondo grado a carico dell'imputato, sebbene questi non fosse stato condannato in ordine al fatto-reato per cui procedevasi.

Ambedue le doglianze non appaiono giustificate.

Circa l'intervento deve rilevarsi che la legge autorizza incondizionatamente la parte civile ad intervenire nei giudizi d'impugnazione, per l'immanenza degli effetti della costituzione di p.c. in ogni stato e grado del procedimento (art. 92 c.p.p.), tanto da prescriverne obbligatoriamente al citazione (art. 517 co. 2° c.p.p.).

Relativamente al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile per contrastare la pretesa dell'imputato appellante, diretta a conseguire l'assoluzione piena, la decisione impugnata non è giuridicamente errata.

Invero in questa situazione processuale il diritto al rimborso compete alla parte civile quando ricorrono le condizioni seguenti: a) interesse concreto della parte civile ad intervenire in giudizio; b) rigetto della impugnazione.

La prima condizione discende dal principio sanicto dall'art. 100 c.p.c. (« Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse »), valido anche — naturalmente — per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale.

Quanto all'altra condizione essa si ricollega all'altro principio generale del vigente ordinamento giuridico, che addossa le spese — salvo espresse norme contrarie — alla parte soccombente.


Ma la soccombenza dell'imputato nei giudizi d'impugnazione non deve riguardare motivi o punti che non siano minimamente influenti sulle richieste della parte civile.

Ove non siano accolte doglianze relative ai punti della sentenza interessanti la parte civile, l'imputato è da ritenere soccombente nei

confronti di essa (anche se venga accolto motivo non incidente sugli interessi civili, per cui l'impugnante può andare esente dalle spese erariali).

In definitiva, nel caso di sentenza di proscioglimento per una causa non preclusiva dell'azione civile, come non può negarsi alla parte civile la *legitimatio ad causam* per contraddire l'impugnazione dell'interessato, così deve ammettersi il diritto della parte medesima alla rifusione delle spese secondo le regole della soccombenza (cfr. Cass. Sez. VI, 23 aprile 1968, Castriota, in *Giust. pen.* 1969, III, col. 174, mass. 391). — (*Omissis*).

PARTE SECONDA



RASSEGNA DI DOTTRINA

L. BIANCHI D'ESPINOSA ed altri, *Valori socio-culturali della giurisprudenza*.
Ed. Laterza, Bari 1970, pagg. 229.

Nel segnalare ai lettori il libro del MORIONDO sulla « *Ideologia della Magistratura Italiana* » (v. questa *Rassegna*, 1967, II, 183) anticipammo, in quella sede, che il libro si sarebbe posto come il primo di una nutrita serie dedicata ai problemi dell'amministrazione della giustizia in Italia. Il volume oggi in rassegna arricchisce, senza ovviamente esaurirlo, il quadro dell'indagine sociologica che si è voluto avviare su uno dei temi di più scottante interesse per la società italiana in trasformazione e si pone come un diverso momento di quel processo di chiarificazione assolutamente necessario nel campo della storia e dell'ideologia della giustizia in Italia.

Il libro in esame, anzi, costituisce un ideale seguito al volume del Moriondo, perchè allo studio dell'ideologia professionale dei magistrati — intesa nel senso di *ideologia specifica professionale* orientata all'organizzazione del corpo dei magistrati ed alla determinazione del loro compito nella Società — affianca *l'analisi degli atteggiamenti assunti dai giudici nelle loro sentenze*, nell'applicazione, cioè, delle norme di legge che regolano i rapporti sociali. La ricerca prende in esame alcuni dei settori dove poi chiaramente affiorano, nella lettera delle sentenze, quelli che sono stati definiti i « *valori socio-culturali* » della giurisprudenza ed è stata affidata a sei magistrati diversi. L. BIANCHI D'ESPINOSA ha curato la parte introduttiva del volume ed in essa ha precisato che un'indagine sull'orientamento ideologico dell'interprete e sulla attività integratrice di lui è più difficile nel nostro sistema fondato sulla legge scritta che in quelli fondati sulla *Common Law* — dove il giudice spesso crea il diritto — ma che essa appare certamente possibile soprattutto « attraverso l'interpretazione (ammessa, ed inevitabile anche nei sistemi più rigidi) storico-evolutiva di una norma di legge, allorchè si verifica un contrasto tra il giudizio di valore tenuto presente all'epoca dell'emanazione della norma e la realtà in sviluppo e che si è andata trasformando ». Secondo il B. d'E. « nella possibilità di una duplice interpretazione, l'una e l'altra certamente, per così dire, "politica" si può stabilire, attraverso l'esame di una decisione, l'indirizzo ideologico del giudice, cioè la sua propensione verso i principi dell'antico ordinamento o l'accettazione dei principi diversi che reggono l'ordinamento che a quello si è sostituito ».

È chiaro, però, che il più delle volte il carattere *collegiale* della decisione nel nostro sistema rende impossibile l'individualizzazione « dell'orientamento ideologico in essa recepito, neanche con riferimento alla persona dell'estensore della sentenza, il quale può essere rimasto in una posizione di minoranza di fronte al voto dei colleghi ».

Pur con i limiti precisati dal B. d'E., la ricerca risponde ampiamente allo scopo di fornire allo studioso un prezioso materiale di studio per ulteriori approfondimenti ed al lettore un'informazione che gli illustri con il linguaggio stesso delle sentenze gli atteggiamenti che il Terzo Potere ha assunto, nella recente storia d'Italia, nei settori più delicati della vita sociale.

Altra « premessa » di carattere generale è stata curata da D. GRECO, che sulla scorta dei contributi sociologici del Lynd, di HorKheimer e Adorno, del Merton e del Lévy Bruhl ha delineato con rigore scientifico lo schema

teorico metodologico in cui si è mossa la ricerca nei vari settori. L'oggetto della ricerca — per usare le parole del G. — « non è stato il rilevamento, attraverso una critica prevalentemente di carattere logico-formale, delle « kelseniane » determinazioni, che presiedono all'attività interpretativa e che, pur traducendosi in processi dogmatici, in realtà non muovono dal diritto positivo, bensì la rilevazione delle valutazioni, neppure formalmente giuridiche, e quindi di contenuto sociale e culturale, contenute nelle decisioni dei giudici ». Le decisioni dei giudici oggetto del rilevamento sono state quelle emesse in applicazione di norme di diritto civile e penale nelle quali sono richiamati concetti extragiuridici o che addirittura mutuano il loro contenuto da norme non giuridiche, alle quali esplicitamente la legge rinvia il giudice per la valutazione di determinati fatti o comportamenti. Quanto ai « valori » espressi dalla giurisprudenza essi sono stati esaminati in relazione al « lavoro » (applicazione art. 36 cost., sciopero, serrata, rapporti sindacali) da R. ODORISIO, in relazione all'« *etica familiare* » (condizione morale e sociale della donna, onore della famiglia, vincolo matrimoniale in relazione al « *buon costume* », osceno e comune sentimento del pudore, osceno, arte e scienza) da D. PULITANÒ. Il materiale raccolto (più di duemila decisioni edite su riviste giuridiche) è stato esaminato, da ognuno degli autori, con riferimento a tre periodi della Storia Italiana, suscettibili di confronti: 1905-15; 1925-35; 1950-63. Ne è venuto fuori un quadro veramente interessante: il panorama dei valori espressi specialmente nell'ultimo periodo appare vario e complesso perchè spazia da posizioni conservatrici e concezioni notevolmente avanzate. Le spiegazioni di una tale varietà ideologica non mancano e sono essenzialmente riconducibili all'antinomia tra i principi ispiratori della Costituzione e quelli della legislazione ordinaria, ed al fatto che la rinata dialettica delle forze politiche non poteva non riflettersi sulle decisioni dei giudici.

L. MAZZELLA

G. NEPPI MODONA, *Sciopero, potere politico e magistratura 1870/1922*. Ed. Laterza, Bari, 1969, pagg. 485.

« *Sciopero, potere politico e magistratura 1870/1922* » si propone, ricorrendo a schemi e metodi di ricerca che non si è soliti applicare in Italia alle scienze giuridiche, di affrontare in una prospettiva nuova gli atteggiamenti seguiti dalla giurisprudenza in una materia quanto mai politicizzata e contrastata quali i conflitti di lavoro dal 1870 all'avvento del fascismo. Lo studio di G. NEPPI MODONA mira ad una *valutazione storica* del rapporto tra giustizia e società operata sulla scorta di fonti larghissime: non solo sentenze, in particolare della Corte di Cassazione, ma anche riviste giuridiche, monografie, istruzioni e circolari della autorità di governo. Tale larghezza — come rileva esattamente A. GALANTE GARRONE nella prefazione — risponde ad un'esigenza storiografica perfettamente sentita: quella di non limitarsi a considerare l'attività giurisprudenziale da un punto di vista di tecnica interpretativa e sistematica ma di coglierne le profonde motivazioni politiche e sociali.

In un momento in cui da varie parti, e sempre più insistentemente, vengono avanzate serie riserve nei riguardi dell'attuale sistema di divisione dei poteri, la ricerca del N. M. assume aspetti di grande attualità anche se i limiti cronologici imposti dal periodo storico esaminato non consentono al lettore di spingere lo sguardo fino ai tempi nostri. In una prospettiva

originale e ricca di stimoli, l'A. valuta l'attività e la funzione svolta dall'ordine giudiziario rispetto ai riflessi penali dei conflitti di lavoro, ed enuclea alcune costanti nell'operato della magistratura, cogliendo nel contempo il senso vero dei rapporti tra esecutivo ed ordine giudiziario nel periodo di tempo esaminato. Lo studio in rassegna — oltre che per l'interesse intrinseco della materia trattata — si impone all'attenzione degli studiosi per l'assoluto rigore scientifico e documentale della ricerca e per la notevole efficacia dialettica delle argomentazioni svolte.

L. M.

G. FERRARA, *Regolamenti parlamentari e indirizzo politico*, in *Scritti degli allievi offerti ad Alfonso Tesauero*, vol. I, Giuffrè editore, Milano, pagg. 317-364.

Lo strumento preliminare di approccio al tema è individuato dal F. nell'appartenenza dei *regolamenti parlamentari* al genere *atto normativo*. Conseguentemente, il primo problema che si presenta all'A. è quello della qualificazione della proposizione normativa contenuta nell'art. 64 della Costituzione: se, cioè, si sia di fronte ad una norma sulla normazione o, invece, soltanto all'indicazione dei requisiti di validità di un atto di normazione. La tesi prescelta è la prima. Secondo il F., « la norma contenuta nell'art. 64 scaturisce dall'interno dell'opera di predisposizione dei meccanismi necessari per costruire uno dei cardini dell'intero ordinamento costituzionale e manifesta, concretandola e specificandola, la volontà del Costituente di fornire per ciascuno degli organi lo strumento normativo adeguato a porre le regole costitutive della configurazione soggettiva particolare degli organi stessi e dell'organizzazione del loro funzionamento ». Da questa prima impostazione del tema l'A. fa scaturire la soluzione di altri importanti problemi giuridici: tra di essi, la determinazione della *natura* del regolamento parlamentare, la sua configurazione, la sua rilevanza sia nel quadro generale delle fonti e sia nell'ambito della posizione propria delle Camere parlamentari nel nostro sistema.

Dopo avere ricordato che il ricorso al regolamento parlamentare rappresenta l'eccezione al monopolio della legge, il F. sottolinea efficacemente la posizione privilegiata che la Costituzione riserva al regolamento parlamentare per il fatto che tale atto normativo esclude, di per sé, ogni margine di intervento di organi estranei rispetto a quello che detiene il potere normativo connesso. Il confronto dell'art. 64 della Costituzione con le altre disposizioni che regolano, nei singoli settori, la materia generale della disciplina organizzativa degli organi costituzionali conferma questa intuizione, imponendone la validità.

All'esame dei regolamenti parlamentari l'A. fa seguire l'analisi delle attività che contribuiscono a definire l'indirizzo politico delle Camere al fine di individuarne le connotazioni comuni e di dimostrare l'esattezza della qualificazione del *regolamento parlamentare* come *atto normativo primigenio dell'indirizzo politico*. Particolare rilievo è data dal F. al significato che assume la prescrizione dell'art. 64 della Costituzione sul *quorum* necessario per l'adozione delle norme regolamentari. Facendosi coincidere tale *quorum* con la maggioranza-limite richiesta per l'attività di indirizzo politico, si sarebbe voluto — secondo l'A. — garantire all'atto primigenio dell'indirizzo politico una maggioranza tale da assicurare che su di esso e per la modifica di esso risultasse verificato il consenso delle forze parlamentari

numericamente idonee, anche al limite, di perseguire e realizzare un indirizzo politico. Collocata l'attività normativa in discorso nell'ambito della funzione di indirizzo, il F. definisce, d'accordo con il Tesauro, il regolamento parlamentare *atto normativo di esecuzione costituzionale*, per la considerazione che l'attività di indirizzo è attività costituzionale, situata nello spazio intermedio fra Costituzione e Legge.

Passando al problema dell'individuazione della materia disciplinabile da parte dei regolamenti parlamentari — in mancanza di una descrizione *ad hoc* nell'art. 64 — il F. sostiene che tale materia risulta implicitamente definibile sulla base delle implicazioni derivanti dall'esigenza di assicurare il funzionamento dell'organo.

Un'ulteriore, interessante questione è poi trattata dall'A.: quella della qualificazione da attribuire al messaggio di trasmissione del testo approvato da parte del Presidente di Assemblea. Il F. ritiene che si tratti di un atto dichiarativo della volontà legislativa, definita nel suo contenuto sulla base delle manifestazioni espresse dall'organo parlamentare e che esso debba considerarsi, in quanto « atto di certazione e di accertamento della volontà legislativa », assolutamente insindacabile.

Lo scritto in rassegna si aggiunge agli interessanti studi che tutti i maggiori cultori del diritto pubblico italiano, dal Santi Romano al Martinez hanno compiuto sull'argomento.

L'angolazione del tutto originale data ai problemi, la ricchezza di spunti e di stimoli dommatici nuovi, il riferimento costante alla realtà di ordine politico (che caratterizza in modo assolutamente peculiare le questioni inerenti al tema) rendono la lettura di questo breve saggio estremamente interessante.

Nel segnalargli ai lettori della Rassegna, aggiungiamo ancora che lo scritto del F. conferma « la spiccata attrattiva di eleganza » dell'argomento — sottolineata già dal Romano — ed il suo notevole interesse teorico derivante dal fatto stesso dell'esistenza di una fonte normativa non sussumibile sotto una specie comune.

L. MAZZELLA

G. CRISCI - V. GIOVANNELLI, *Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno*, Giuffrè editore, Milano, 1969, pagg. 2162.

La serie veramente notevole ed imponente di provvedimenti legislativi facenti perno sulla legge 18 aprile 1950, n. 646 — istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno — aveva reso urgente la necessità di tradurre tale complessa materia in un « *Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno* ». A ciò ha provveduto, com'è noto, il d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523.

Corredato di note di commento, provvedimenti di attuazione, circolari, tavole di raffronto, il volume in rassegna fornisce il quadro ordinato e completo di tutta la normativa vigente nella materia in cui si applicano gli interventi straordinari ed ordinari per il Mezzogiorno, dalle opere pubbliche alle varie agevolazioni dei settori agricolo, industriale, della pesca, dell'artigianato ecc. Esso, pertanto, si dimostra un utilissimo strumento di lavoro per amministratori, funzionari, operatori politici del diritto ed operatori economici.

L. M.

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

LEGGI E DECRETI (*)

D. P. R. 2 febbraio 1970, n. 62. Modifica gli artt. 4, 19 e 118, ultimo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, aggiungendo l'art. 4 bis e due commi all'art. 18, e aggiornando altre disposizioni legislative in attuazione della legge delega 23 gennaio 1968, n. 29 (G. U. 10 marzo 1970, n. 62).

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE (**)

NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

Codice di procedura civile, art. 297 (*Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione*), **primo comma**, nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anzichè dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso.

Sentenza 4 marzo 1970, n. 34, G. U. 11 marzo 1970, n. 64.

Ordinanze di rimessione 8 febbraio 1968 del tribunale di Palermo (G. U. 31 agosto 1968, n. 222) e 7 marzo 1969 del pretore di Milano (G. U. 11 giugno 1969, n. 145).

codice penale, art. 666 (*Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza*), nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del questore.

Sentenza 15 aprile 1970, n. 56, G. U. 22 aprile 1970, n. 102.

Ordinanza di rimessione 5 dicembre 1968 del pretore di Raccanigi, G. U. 26 febbraio 1969, n. 52.

r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), **art. 68**, nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti

(*) Si segnalano i provvedimenti ritenuti di maggiore interesse.

(**) Tra parentesi sono indicati gli articoli della Costituzione in riferimento ai quali sono state proposte o decise le questioni di legittimità costituzionale.

da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del questore (1).

Sentenza 15 aprile 1970, n. 56, *G. U.* 22 aprile 1970, n. 102.

Ordinanza di rimessione 5 dicembre 1968 del pretore di Raccogni, *G. U.* 26 febbraio 1969, n. 52.

r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), **art. 220**, nella parte in cui, richiamando l'art. 85 dello stesso testo unico, impone l'arresto in flagranza di chi contravvenga al divieto di comparire mascherato in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Sentenza 20 marzo 1970, n. 39, *G. U.* 25 marzo 1970, n. 76.

Ordinanze di rimessione 20 agosto 1968 del pretore di Roma (*G. U.* 8 gennaio 1969, n. 6), 24 e 26 ottobre 1968 del pretore di Torino (*G. U.* 28 dicembre 1968, n. 329 e 8 gennaio 1969, n. 6), e 7 ottobre 1969 del pretore di Sampierdarena (*G. U.* 10 dicembre 1969, n. 311).

d. P. R. 20 marzo 1967, n. 223 (*Testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*), **artt. 7, secondo comma, 11, quinto comma, e 31, primo comma**, nelle parti in cui dispongono che l'acquisto del diritto di voto, quando si verifica in casi diversi da quelli di cui al primo comma dell'art. 7, ed il riacquisto di esso non possono dar luogo a iscrizione se non in sede di revisione semestrale, con effetto dal primo gennaio o dal primo luglio successivo alla iscrizione.

Sentenza 23 marzo 1970, n. 47, *G. U.* 25 marzo 1970, n. 76.

Ordinanze di rimessione 14, 15, 17 e 18 maggio 1968 della corte di appello di Roma, *G. U.* 12 febbraio 1969, n. 38 e 28 settembre 1968, n. 248.

NORME DELLE QUALI È STATA DICHIARATA NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Codice civile, disp. prel., art. 11 (*Efficacia della legge nel tempo*) (art. 136 della Costituzione).

Sentenza 2 aprile 1970, n. 49, *G. U.* 8 aprile 1970, n. 89.

Ordinanza di rimessione 12 dicembre 1967 del tribunale di Ferrara, *G. U.* 26 ottobre 1968, n. 275.

(1) Disposizione già dichiarata incostituzionale, con sentenza 12 dicembre 1967, n. 142, nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del questore.

codice civile, art. 407 (*Divieto di affiliazione*) e **art. 350, n. 5** (*Incapacità all'ufficio tutelare*) (art. 30, primo e terzo comma, della Costituzione).

Sentenza 15 aprile 1970, n. 57, *G. U.* 22 aprile 1970, n. 102.

Ordinanza di rimessione 27 luglio 1968 del giudice tutelare presso la pretura di Milano, *G. U.* 14 dicembre 1968, n. 318.

codice di procedura civile, art. 545 (*Crediti impignorabili*), **quarto comma**, e **art. 553** (*Assegnazione e vendita di crediti*) (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Sentenza 20 marzo 1970, n. 38, *G. U.* 25 marzo 1970, n. 76.

Ordinanza di rimessione 21 giugno 1968 del pretore di Pinerolo, *G. U.* 12 ottobre 1968, n. 261.

codice penale, art. 92 (*Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata*), **primo comma** (artt. 3 e 27 della Costituzione).

Sentenza 4 marzo 1970, n. 33, *G. U.* 11 marzo 1970, n. 64.

Ordinanze di rimessione 1° marzo 1969 del pretore di Roma (*G. U.* 11 giugno 1969, n. 145), 3 marzo 1969 della corte d'assise di Padova (*G. U.* 13 agosto 1969, n. 207), e 10 settembre 1969 del tribunale di Livorno (*G. U.* 5 novembre 1969, n. 280).

codice penale, art. 570 (*Violazione degli obblighi di assistenza familiare*), **primo comma** (art. 29 della Costituzione) (2).

Sentenza 23 marzo 1970, n. 46, *G. U.* 25 marzo 1970, n. 76.

Ordinanze di rimessione 18 aprile 1968 del pretore di Roma (*G. U.* 31 agosto 1968, n. 222) e 13 febbraio 1969 del pretore di Torino (*G. U.* 21 maggio 1969, n. 128).

codice penale, disp. trans. (r. d. 28 maggio 1931, n. 601), **art. 57** (artt. 36 e 27 della Costituzione).

Sentenza 20 marzo 1970, n. 40, *G. U.* 25 marzo 1970, n. 76.

Ordinanza di rimessione 18 giugno 1968 della corte d'assise di Torino, *G. U.* 14 dicembre 1968, n. 318.

codice di procedura penale, art. 412 (*Nullità del decreto di citazione*) (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 2 aprile 1970, n. 52, *G. U.* 8 aprile 1970, n. 89.

Ordinanza di rimessione 24 giugno 1968 del tribunale di Lanciano, *G. U.* 28 settembre 1968, n. 248.

(2) Altra questione di legittimità costituzionale della disposizione è stata dichiarata non fondata con sentenza 11 dicembre 1964, n. 107.

codice di procedura penale, art. 544 (*Giudizio di rinvio dopo annullamento*) (artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 2 aprile 1970, n. 51, *G. U.* 8 aprile 1970, n. 89.

Ordinanza di rimessione 21 ottobre 1968 del tribunale di Benevento, *G. U.* 28 dicembre 1968, n. 329.

codice di procedura penale, art. 546 (*Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio*), **primo comma** (art. 101, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 2 aprile 1970, n. 50, *G. U.* 8 aprile 1970, n. 89.

Ordinanze di rimessione 20 giugno 1968 (quattro) del pretore di Massa, *G. U.* 14 dicembre 1968, n. 318.

codice di procedura penale, disp. att. (r. d. 28 maggio 1931, n. 602), art. 65 (art. 136 della Costituzione).

Sentenza 2 aprile 1970, n. 49, *G. U.* 8 aprile 1970, n. 89.

Ordinanza di rimessione 12 dicembre 1967 del tribunale di Ferrara, *G. U.* 26 ottobre 1968, n. 275.

r. d. l. 15 ottobre 1925, n. 2033 (*Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari*), **art. 44, secondo comma** (artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione) (3).

Sentenza 2 aprile 1970, n. 48, *G. U.* 8 aprile 1970, n. 89.

Ordinanza di rimessione 5 ottobre 1968 del pretore di Recanati, *G. U.* 8 gennaio 1969, n. 6.

legge 7 gennaio 1929, n. 4 (*Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie*), **art. 56, primo comma, e 58, secondo comma** (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione).

Sentenza 23 marzo 1970, n. 44, *G. U.* 25 marzo 1970, n. 76.

Ordinanza di rimessione 28 maggio 1968 del tribunale di Locri, *G. U.* 31 agosto 1968, n. 222.

r. d. 28 maggio 1931, n. 601 (*Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale*), **art. 57** (artt. 36 e 27 della Costituzione).

Sentenza 20 marzo 1970, n. 40, *G. U.* 25 marzo 1970, n. 76.

Ordinanza di rimessione 18 giugno 1968 della corte d'assise di Torino, *G. U.* 14 dicembre 1968, n. 318.

(3) L'art. 44 del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033, nel testo modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190, è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 3 dicembre 1969, n. 149, nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale.

r. d. 28 maggio 1931, n. 602 (*Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale*), **art. 65** (art. 136 della Costituzione).

Sentenza 2 aprile 1970, n. 49, *G. U.* 8 aprile 1970, n. 89.

Ordinanza di rimessione 12 dicembre 1967 del tribunale di Ferrara, *G. U.* 26 ottobre 1968, n. 275.

legge 22 aprile 1941, n. 633 (*Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi*), **artt. 12, 15, 61, n. 3, 171 e 175** (art. 23 della Costituzione).

Sentenza 15 aprile 1970, n. 58, *G. U.* 22 aprile 1970, n. 102.

Ordinanza di rimessione 15 giugno 1968 del pretore di Barra, *G. U.* 14 settembre 1968, n. 235.

legge 11 marzo 1950, n. 87 (*Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale*), **art. 30, terzo comma** (art. 136 della Costituzione) (4).

Sentenza 2 aprile 1970, n. 49, *G. U.* 8 aprile 1970, n. 89.

Ordinanze di rimessione 12 dicembre 1967 del tribunale di Ferrara (*G. U.* 26 ottobre 1968, n. 275) e 1° aprile 1969 del tribunale di Napoli (*G. U.* 23 luglio 1969, n. 186).

d. P. R. 8 agosto 1955, n. 666 (*Norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, concernente modificazioni al Codice di procedura penale*), **art. 16** (art. 136 della Costituzione).

Sentenza 2 aprile 1970, n. 49, *G. U.* 8 aprile 1970, n. 89.

Ordinanza di rimessione 12 dicembre 1967 del tribunale di Ferrara, *G. U.* 26 ottobre 1968, n. 275.

d. P. R. 2 gennaio 1962, n. 481 (*Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti da imprese commerciali*), nella parte in cui ha reso obbligatorie *erga omnes* le clausole 91, 96 e 97 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti delle imprese commerciali (art. 76 della Costituzione).

Sentenza 20 marzo 1970, n. 41, *G. U.* 25 marzo 1970, n. 76.

Ordinanza di rimessione 19 giugno 1968 del pretore di Arezzo, *G. U.* 12 ottobre 1968, n. 261.

legge 2 marzo 1963, n. 320 (*Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie*), **artt. 3, quarto comma, e 4** (artt. 104, 105 e 108 della Costituzione).

Sentenza 2 aprile 1970, n. 53, *G. U.* 8 aprile 1970, n. 89.

Ordinanze di rimessione 25 gennaio 1969 (tre) del tribunale di Roma, sezione specializzata agraria (*G. U.* 6 agosto 1969, n. 250), 5 lu-

4) Questione dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 136, primo comma, della Costituzione, con sentenza 29 dicembre 1966, numero 127.

glio 1968 del tribunale di Reggio Calabria, sezione specializzata agraria (G. U. 22 ottobre 1969, n. 269), 24 luglio 1969 del tribunale di Rieti, sezione specializzata agraria (G. U. 22 ottobre 1969, n. 269), e 29 luglio 1969 (tre) del tribunale di Vibo Valentia, sezione specializzata agraria (G. U. 10 dicembre 1969, n. 311).

d. P. R. 20 marzo 1967, n. 223 (*Testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*), **art. 2, n. 2** (artt. 3 e 48 della Costituzione).

Sentenza 23 marzo 1970, n. 43, G. U. 25 marzo 1970, n. 76.

Ordinanza di rimessione 3 dicembre 1968 della corte di appello di Milano, G. U. 2 aprile 1969, n. 85.

legge 3 maggio 1967, n. 317 (*Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali*), **artt. 8 e 9** (artt. 24, 102 e 113 della Costituzione).

Sentenza 4 marzo 1970, n. 32, G. U. 11 marzo 1970, n. 64.

Ordinanze di rimessione 27 maggio e 6 giugno 1968 del pretore di Prato (G. U. 31 agosto 1968, n. 222), 26 giugno 1968 del pretore di Prato (G. U. 14 settembre 1968, n. 235), 26 settembre 1968 del pretore di Maddaloni (G. U. 30 novembre 1968, n. 305), e 7 febbraio 1969 del pretore di Cassano d'Adda (G. U. 16 aprile 1969, n. 98).

legge 17 ottobre 1967, n. 977 (*Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti*), **art. 26, primo comma** (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 23 marzo 1970, n. 45, G. U. 25 marzo 1970, n. 76.

Ordinanze di rimessione 15 novembre 1968 del pretore di Velletri (G. U. 12 febbraio 1969, n. 38) e 29 gennaio 1969 del pretore di Fondi (G. U. 9 aprile 1969, n. 91).

NORME DELLE QUALI È STATO PROMOSSO GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Codice civile, art. 405 (*Assenso del coniuge per l'affiliazione*), **secondo comma**, in quanto consente di prescindere, per l'accoglimento dell'istanza di affiliazione, dall'assenso del coniuge separato solo in ipotesi di separazione legale (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Pretore di S. Agata Militello, ordinanza 5 novembre 1969, G. U. 8 aprile 1970, n. 89.

codice civile, art. 1751 (*Indennità per lo scioglimento del contratto*), in quanto esclude il diritto all'indennità in caso di sciogli-

mento del contratto per fatto imputabile all'agente (art. 36 della Costituzione) (5).

Tribunale di Roma, ordinanza 10 ottobre 1969, *G.U.* 1° aprile 1970, n. 82.

codice civile, art. 2120 (*Indennità di anzianità*), primo comma, in quanto richiede per il diritto all'indennità di anzianità la prestazione di un servizio non inferiore all'anno (art. 36, primo comma, della Costituzione) (6).

Pretore di Bergamo, ordinanza 9 gennaio 1970, *G.U.* 4 marzo 1970, n. 57.

codice civile, art. 2162 (*Efficacia probatoria del libretto colonico*), in quanto prevede la decadenza, durante il rapporto di mezzadria, del diritto di impugnare il mancato accredito della retribuzione dovuta per il lavoro straordinario imposto al mezzadro dall'art. 2152 (artt. 35 e 36 della Costituzione).

Tribunale di Spoleto, ordinanza 31 ottobre 1969, *G.U.* 4 marzo 1970, n. 57.

codice di procedura civile, art. 305 (*Mancata prosecuzione o riassunzione del processo*), in quanto fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione anche nei casi regolati dal precedente art. 299 (art. 24 della Costituzione) (7).

Corte di appello di Roma, ordinanza 27 gennaio 1970, *G.U.* 22 aprile 1970, n. 102.

codice di procedura civile, art. 621 (*Limiti della prova testimoniale*), in quanto limita, nell'esclusivo interesse del creditore procedente, il

(5) Questione già proposta dalla terza sezione della Corte di cassazione (ordinanze 3 luglio 1968, *G.U.* 28 settembre 1968, n. 248, e 19 novembre 1968, *G.U.* 26 marzo 1969, n. 78), dalla corte di appello di Milano (ordinanza 7 febbraio 1969, *G.U.* 23 aprile 1969, n. 105), dal tribunale di Bologna (ordinanze 9 e 11 aprile 1969, *G.U.* 16 luglio 1969, n. 179 e 23 luglio 1969, n. 186), e dal tribunale di Padova (ordinanza 24 giugno 1969, *G.U.* 5 novembre 1969, n. 280).

(6) L'art. 2120, primo comma, del codice civile è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 27 giugno 1968, n. 75, limitatamente alla parte in cui, nel caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, esclude il diritto del prestatore di lavoro ad una indennità proporzionale agli anni di servizio, allorché la cessazione stessa derivi da licenziamento per colpa di lui o da dimissioni volontarie.

(7) Questione già proposta dalla corte di appello di Potenza (ordinanza 8 ottobre 1968, *G.U.* 28 gennaio 1970, n. 24). L'art. 305 del codice di procedura civile è stato già dichiarato incostituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967, n. 139, nella parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione anche nei casi regolati dal precedente art. 301.

diritto di prova del terzo opponente (artt. 3, 24 e 42 della Costituzione) (8).

Pretore di Abbiategrasso, ordinanza 16 dicembre 1969, *G. U.* 25 marzo 1970, n. 76.

codice di procedura civile, art. 624 (*Sospensione per opposizione all'esecuzione*), in quanto consente al giudice di imporre al terzo opponente una cauzione (artt. 3, 24 e 42 della Costituzione) (9).

Pretore di Abbiategrasso, ordinanza 16 dicembre 1969, *G. U.* 25 marzo 1970, n. 76.

codice di procedura civile, disp. att., art. 38, in riferimento al d. P. R. 25 giugno 1953, n. 492 e successive modifiche (nella parte relativa all'imposta di bollo sugli atti giudiziari), al r. d. 10 marzo 1910, n. 149, relativo ai depositi giudiziari in valori bollati e in denaro, ed alle norme sui diritti di cancelleria di cui alla tabella *D* della legge 14 marzo 1968, n. 157, in quanto impone oneri fiscali a chi vuole agire in giudizio (artt. 2, 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione).

Giudice conciliatore di Mortara, ordinanza 9 maggio 1969, *G. U.* 4 marzo 1970, n. 57.

codice penale, art. 136 (*Conversione di pene pecuniarie*), in quanto prescrive la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva in ipotesi di insolvibilità del condannato (artt. 24, terzo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione) (10).

Pretore di Torino, ordinanza 5 dicembre 1969, *G. U.* 4 marzo 1970, n. 57.

codice penale, art. 137 (*Carcerazione preventiva*), in quanto, non prevedendo la fungibilità tra pene e misure di sicurezza, non consente di detrarre la carcerazione preventiva dalla durata delle misure di sicurezza (artt. 3, 13 e 27 della Costituzione) (11).

Giudice di sorveglianza presso il tribunale di Livorno, ordinanza 11 dicembre 1969, *G. U.* 11 marzo 1970, n. 64.

(8) Questione già proposta dal pretore di Verbania (ordinanza 15 dicembre 1968, *G. U.* 12 marzo 1969, n. 66) e, sotto differente profilo, dal pretore di Roma (ordinanza 19 febbraio 1969, *G. U.* 8 ottobre 1969, n. 256).

(9) Analoga questione è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli articoli 24 e 3 della Costituzione, con sentenza 26 aprile 1962, n. 40.

(10) Altra questione di legittimità costituzionale della disposizione è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 13, primo comma, della Costituzione, con sentenza 27 marzo 1962, n. 29.

(11) Questione già proposta dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Messina (ordinanza 3 aprile 1969, *G. U.* 16 giugno 1969, n. 152).

codice penale, art. 164 (*Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena*), **quarto comma**, in quanto impedisce di concedere una seconda volta la sospensione condizionale della pena, anche quando la pena, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti stabiliti per l'applicabilità del beneficio; **art. 168** (*Revoca della sospensione*), **primo comma, n. 2**, in quanto impone la revoca della sospensione condizionale della pena anche quando la pena, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti stabiliti per l'applicazione del beneficio (art. 3, primo comma, della Costituzione) (12).

Tribunale di Milano, ordinanza 10 luglio 1969, *G. U.* 4 marzo 1970, n. 57.

codice penale, art. 313 (*Autorizzazione o richiesta di proscioglimento*), in quanto consente al Ministro di grazia e giustizia di disporre diversamente per persone che hanno concorso nel reato (art. 3 della Costituzione) (13).

Corte di assise di Torino, ordinanza 28 novembre 1969, *G. U.* 4 marzo 1970, n. 57.

codice penale, art. 341 (*Oltraggio a pubblico ufficiale*), in quanto tutela, con sanzione penale, il prestigio del pubblico ufficiale (artt. 1, 3, 54, 97 e 98 della Costituzione) (14).

Tribunale di Venezia, ordinanza 17 febbraio 1970, *G. U.* 22 aprile 1970, n. 102.

codice penale, art. 539 (*Età della persona offesa*), in quanto considera irrilevante la ignoranza dell'età del soggetto passivo da parte dell'agente (art. 27, primo comma, della Costituzione) (15).

Tribunale di Milano, ordinanza 5 dicembre 1969, *G. U.* 1° aprile 1970, n. 82.

(12) Analoghe questioni sono state già proposte, per l'art. 168, primo comma, n. 2, del codice penale, dal tribunale di Livorno (ordinanza 2 dicembre 1968, *G. U.* 29 gennaio 1969, n. 25) e dal pretore di Torino (ordinanza 16 giugno 1969, *G. U.* 5 novembre 1969, n. 280), per l'art. 168, primo comma, n. 1, dal pretore di Caltagirone (ordinanza 8 novembre 1968, *G. U.* 29 gennaio 1969, n. 25), e per l'art. 163, primo comma, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di Milano (ordinanza 17 luglio 1969, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269).

(13) Diversa questione di legittimità costituzionale della disposizione è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3, 25, 101, 104 e 112 della Costituzione, con sentenza 5 maggio 1959, n. 22. Altre questioni di legittimità costituzionale della disposizione sono state proposte dalla corte di assise di L'Aquila (ordinanza 14 giugno 1968, *G. U.* 31 agosto 1968, n. 222) e dal giudice istruttore del tribunale di Lucca (ordinanza 22 febbraio 1969, *G. U.* 16 aprile 1969, n. 98).

(14) Questione già dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 1 e 3 della Costituzione, con sentenza 19 luglio 1968, n. 109.

(15) Questione dichiarata non fondata con sentenza 8 luglio 1957, n. 106. Altra questione di legittimità costituzionale della norma è stata proposta dal tribunale di Parma con ordinanza 23 giugno 1969 (*G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269).

codice penale, art. 559 (Adulterio), terzo comma, in quanto punisce la relazione adulterina della moglie in ipotesi nella quale la corrispondente condotta del marito non costituisce reato (art. 29, secondo comma, della Costituzione) (16).

Pretore di Roma, ordinanza 22 maggio 1969, *G. U.* 1° aprile 1970, n. 82.

Pretore di Manfredonia, ordinanza 25 novembre 1969, *G. U.* 4 marzo 1970, n. 57.

codice penale, art. 583 (Circostanze aggravanti), in quanto sancisce la responsabilità di eventi in base al solo rapporto di causalità materiale (art. 27, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 3 dicembre 1969, *G. U.* 25 marzo 1970, n. 76.

codice penale, art. 656 (Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico), in quanto punisce anche la diffusione di notizie tendenziose ma non false (art. 21 della Costituzione) (17).

Pretore di Recanati, ordinanza 18 febbraio 1970, *G. U.* 8 aprile 1970, n. 89.

codice penale, art. 718 (Esercizio di giuochi d'azzardo), primo comma, e art. 720 (Partecipazione a giuochi d'azzardo), primo comma, in quanto puniscono chi tiene, agevola o partecipa a giuochi d'azzardo, secondo criterio difforme da quello adottato nelle norme sui casinò di Venezia, di Sanremo e di Campione d'Italia (art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione) (18).

Pretore di Cingoli, ordinanza 29 novembre 1969, *G. U.* 11 marzo 1970, n. 64.

codice di procedura penale, art. 74 (Esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero o del pretore), nell'inciso « o il pretore per i reati di sua competenza », in quanto consente che la decisione

(16) Disposizione dichiarata incostituzionale con sentenza 3 dicembre 1969, n. 147. I primi due commi dell'art. 559 del codice penale sono stati dichiarati incostituzionali con sentenza 12 dicembre 1968, n. 126.

(17) La questione di legittimità costituzionale dell'art. 656 del codice penale è stata dichiarata non fondata, ma secondo una interpretazione della norma diversa da quella giurisprudenziale, con sentenza 16 marzo 1962, n. 19 (artt. 21, 18 e 49 della Costituzione).

(18) Analoga questione, ma in senso opposto, è stata proposta dalla quinta sezione del Consiglio di Stato per l'art. 1, primo comma, del r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di Sanremo, convertito con legge 27 dicembre 1928, n. 3125 (ordinanza 10 giugno 1969, *G. U.* 26 novembre 1969, n. 299).

sia emessa dallo stesso magistrato che ha istruito il processo (artt. 107, 108 e 112 della Costituzione) (19).

Pretore di Civitavecchia, ordinanza 14 novembre 1969, *G. U.* 1° aprile 1970, n. 82.

codice di procedura penale, art. 170 (*Notificazioni all'imputato ir-reperibile*), in quanto consente di procedere nei confronti di persona che non abbia avuto conoscenza dell'accusa (art. 24 della Costituzione) (20).

Giudice istruttore del tribunale di Milano, ordinanza 5 febbraio 1970, *G. U.* 1° aprile 1970, n. 82.

codice di procedura penale, art. 185 (*Nullità d'ordine generale*), in quanto non prevede quale nullità insanabile per la fase istruttoria l'inosservanza di una disposizione che imponga la citazione della parte offesa dal reato o l'avviso della esistenza del procedimento penale alla parte offesa dal reato (art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione) (21).

Tribunale di Milano, ordinanza 14 gennaio 1970, *G. U.* 1° aprile 1970, n. 82.

codice di procedura penale, art. 223 (*Ausiliari della polizia giudiziaria*), in quanto consente agli ausiliari della polizia giudiziaria di effettuare « operazioni tecniche » senza l'intervento della difesa (art. 24 della Costituzione) (22).

Tribunale di Savona, ordinanza 3 dicembre 1969, *G. U.* 1° aprile 1970, n. 82.

(19) Questione dichiarata non fondata (anche per l'art. 398 e per gli articoli compresi nel libro terzo, titoli primo e secondo, capi primo, secondo e terzo del codice di procedura penale, e in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, 107, primo e quarto comma, e 112 della Costituzione) con sentenza 24 maggio 1967, n. 61, e già riproposta (anche per gli artt. 231, 389, ultimo comma, 398 e 403 del codice di procedura penale) dal pretore di Prato in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, ed all'art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (ordinanza 24 marzo 1969, *G. U.* 11 giugno 1969, n. 145), e dal pretore di Roma in riferimento agli artt. 107, 108 e 112 della Costituzione (ordinanza 3 giugno 1969, *G. U.* 7 gennaio 1970, n. 5). La stessa questione è stata proposta anche per l'art. 72 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (v. *infra*, nota 41). Altra questione di legittimità costituzionale dell'articolo 74, ultima parte, del codice di procedura penale è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, con sentenza 7 dicembre 1964, n. 102.

(20) Questione dichiarata non fondata, « nei sensi indicati in motivazione » ed in riferimento all'art. 24, secondo comma della Costituzione, con sentenza 18 giugno 1963, n. 90. Analoghe questioni sono state proposte dal pretore di Iseo (ordinanza 15 ottobre 1968, *G. U.* 11 giugno 1969, n. 145) e dal pretore di Sannicandro Garganico (ordinanza 21 marzo 1969, *G. U.* 18 giugno 1969, n. 152).

(21) Questione proposta con richiamo ai principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 20 dicembre 1968, n. 132.

(22) Analoga questione di legittimità costituzionale è stata proposta, sempre in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Cassano d'Adda (ordinanza 7 ottobre 1969, *G. U.* 11 febbraio 1970, n. 37).

codice di procedura penale, art. 271 (*Decorrenza della custodia preventiva*), **ultimo comma**, in quanto, non prevedendo la fungibilità tra pene e misure di sicurezza, non consente di detrarre la carcerazione preventiva dalla durata delle misure di sicurezza (artt. 3, 13 e 27 della Costituzione) (22 bis).

Giudice di sorveglianza presso il tribunale di Livorno, ordinanza 11 dicembre 1969, *G. U.* 11 marzo 1970, n. 64.

codice di procedura penale, art. 296 (*Attività e delegazioni del giudice istruttore*), **secondo comma**, in quanto consente al giudice istruttore di delegare altri magistrati della circoscrizione territoriale di sua competenza per il compimento di attività giurisdizionali (artt. 102, primo comma, 25, primo comma, e 3, primo comma, della Costituzione).

Pretore di S. Agata Militello, ordinanza 5 novembre 1969, *G. U.* 8 aprile 1970, n. 89.

codice di procedura penale, art. 304 bis (*Atti a cui possono assistere i difensori*), in quanto non consente al difensore di assistere all'interrogatorio dell'imputato e dell'indiziato (art. 24 della Costituzione) (23).

Pretore di Roma, ordinanza 9 febbraio 1970, *G. U.* 25 marzo 1970, n. 76.

codice di procedura penale, art. 306 (*Facoltà della persona offesa dal reato*), in quanto, prevedendo determinate facoltà per la persona offesa dal reato, esclude ogni altro diritto nel procedimento in fase istruttoria, e quindi anche il diritto alla citazione o all'avviso della esistenza del procedimento penale con la indicazione dell'autorità procedente (art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione) (24).

Tribunale di Milano, ordinanza 14 gennaio 1970, *G. U.* 1° aprile 1970, n. 82.

codice di procedura penale, art. 372 (*Deposito in cancelleria e facoltà dei difensori*) e **art. 392** (*Forme, avocazione e trasformazione della istruzione sommaria*), in quanto, attraverso il secondo, non è prevista l'applicazione del primo di essi al termine della istruzione

(22 bis) Questione già proposta dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Messina (ordinanza 3 aprile 1969, *G. U.* 18 giugno 1969, n. 152).

(23) Questione già proposta, in riferimento anche all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Camposampiero (ordinanza 21 marzo 1969, *G. U.* 13 agosto 1969, n. 207) e, per l'art. 303 del codice di procedura penale, dal giudice istruttore del tribunale di Roma (ordinanza 10 marzo 1969, *G. U.* 21 maggio 1969, n. 128).

(24) Questione proposta con richiamo ai principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 20 dicembre 1968, n. 132.

pretorile e comunque prima dell'emissione del decreto di citazione da parte del pretore (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (25).

Pretore di Prato, ordinanza 11 febbraio 1970, G. U. 8 aprile 1970, n. 89.

codice di procedura penale, art. 391 (*Istruzione sommaria del procuratore della Repubblica*), primo e secondo comma, in quanto esclude la sindacabilità, nel corso del processo, della valutazione compiuta dal pubblico ministero sulla complessità e durata degli atti istruttori, in vista della loro compatibilità con il rito sommario, e sulla facilità e sulla brevità della indagine peritale, per la persistenza dell'istruzione sommaria (art. 25, primo comma, della Costituzione) (26).

Tribunale di Teramo, ordinanze 6 febbraio 1970 (G. U. 1° aprile 1970, n. 82) e 28 febbraio 1970 (G. U. 22 aprile 1970, n. 102).

codice di procedura penale, art. 398 (*Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria*), in quanto consente che la decisione sia emessa dallo stesso magistrato che ha istruito il processo (artt. 24, 25, 107, 111 e 112 della Costituzione) (27).

Pretore di Roma, ordinanza 29 ottobre 1969, G. U. 8 aprile 1970, n. 89.

(25) Questione dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con sentenze 29 dicembre 1966, n. 127 e 4 febbraio 1970, n. 16. Il primo comma dell'art. 392 del codice di procedura penale è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 26 giugno 1965, n. 52, nella parte in cui, con l'inciso « *in quanto applicabili* », rende possibile non applicare all'istruzione sommaria le disposizioni degli artt. 304 bis, ter e quater. Il terzo comma, ultima parte, dello stesso articolo è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 2 aprile 1964, n. 32.

(26) Questione proposta con richiamo alla sentenza 28 novembre 1968, n. 117 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 389, terzo comma, del codice di procedura penale, nei limiti in cui esclude la sindacabilità, nel corso del processo, della valutazione compiuta dal pubblico ministero sulla evidenza della prova.

(27) Questione dichiarata non fondata, anche per altre norme del codice di procedura penale (v. *supra*, nota 19) e in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, 107, primo e quarto comma, e 112 della Costituzione, con sentenza 24 maggio 1967, n. 61. La questione è stata già riproposta dal Pretore di Prato (ordinanza 24 marzo 1969, G. U. 11 giugno 1969, n. 145). La stessa questione è stata proposta anche per gli artt. 74, 231, 389, ultimo comma, e 403 del codice di procedura penale, e per l'art. 72 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (v. note 19 e 41). L'art. 398 del codice di procedura è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 28 aprile 1966, n. 33, limitatamente alla parte in cui, nei procedimenti di competenza del pretore, non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato, qualora si proceda al compimento di atti di istruzione. La questione di legittimità costituzionale della disposizione, nella parte in cui non prevede l'obbligo della contestazione del fatto qualora non si proceda al compimento di atti di istruzione, è stata invece dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, con sentenza 18 aprile 1967, n. 46.

codice di procedura penale, art. 408 (*Notificazione del decreto di citazione davanti al tribunale*) e **art. 422** (*Sanatoria delle nullità verificatesi negli atti preliminari al giudizio*), in quanto non prevedono la citazione delle persone danneggiate dal reato che non si siano costituite parte civile e non siano parti offese o querelanti (artt. 3 e 24 della Costituzione) (28).

Pretore di Napoli, ordinanza 21 gennaio 1970, *G. U.* 1° aprile 1970, n. 82.

codice di procedura penale, art. 506 (*Casi di giudizio per decreto e poteri del pretore*), in quanto consente la emissione del decreto senza la preventiva contestazione del reato (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (28) (29).

Pretore di Poggibonsi, ordinanza 2 febbraio 1970, *G. U.* 1° aprile 1970, n. 82.

codice di procedura penale, art. 506 (*Casi di giudizio per decreto e poteri del pretore*), **primo comma**, e **art. 510** (*Giudizio conseguente all'opposizione*), **primo comma**, in quanto assicurano il dibattimento, con le garanzie a tale fase del giudizio correlate, solo condizionatamente alla tempestiva apparizione ed all'intervento in udienza dell'opponente impediscono di applicare, in ipotesi di pena alternativa, la pena detentiva, non consentono all'opponente di essere giudicato in contumacia, limitano i poteri del giudice del dibattimento e compromettono la presunzione di innocenza per la sola mancata comparizione dell'opponente, con trattamento diverso da quello stabilito per gli imputati rinviati a giudizio (artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione) (29).

Pretore di Roma, ordinanze 11 dicembre 1969 (tre), *G. U.* 8 aprile 1970, n. 89.

codice di procedura penale, art. 510 (*Giudizio conseguente all'opposizione*), **primo comma**, in quanto non consente all'opponente di essere giudicato in contumacia (artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione) (30).

(28) L'art. 422 del codice di procedura penale è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 20 dicembre 1968, n. 132, nella parte in cui prevede la sanatoria della nullità di cui all'art. 412 del codice di procedura penale, in relazione al precedente art. 408, anche nei confronti della parte civile, dell'offeso del reato e del querelante.

(28) Questione già proposta dal pretore di Tione (ordinanza 28 gennaio 1969, *G. U.* 16 aprile 1969, n. 98). Sulla disposizione, cfr. sentenze 23 dicembre 1963, n. 170, 23 marzo 1966, n. 27 e 15 dicembre 1967, n. 136 della Corte costituzionale.

(29) In argomento, cfr. sentenze 8 marzo 1957, n. 46, 23 dicembre 1963, n. 170, 23 marzo 1966, n. 27, 15 dicembre 1967, n. 136, 26 marzo 1969, n. 48 e 8 luglio 1969, n. 119.

(30) Questione già proposta dal pretore di Modena (ordinanza 22 ottobre 1968, *G. U.* 29 gennaio 1969, n. 25) e dal pretore di Torino (ordinanza 13 giugno 1969,

Pretore di Roma, ordinanza 17 ottobre 1969, G. U. 11 marzo 1970, n. 64.

Pretore di Poggibonsi, ordinanza 2 febbraio 1970, G. U. 1° aprile 1970, n. 82.

codice di procedura penale, art. 515. (*Cognizione del giudice di appello. Appello incidentale del pubblico ministero*), ultimo comma, in quanto consente al pubblico ministero di impugnare la sentenza in via incidentale, senza che analoga facoltà sia prevista per l'imputato (articoli 3 e 24 della Costituzione).

Corte di appello di Genova, ordinanza 28 gennaio 1970, G. U. 1° aprile 1970, n. 82.

codice di procedura penale, art. 586 (*Esecuzione di pene pecunarie*), in quanto prescrive la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva in ipotesi di insolvibilità del condannato (artt. 24, terzo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione) (31).

Pretore di Torino, ordinanza 5 dicembre 1969, G. U. 4 marzo 1970, n. 57.

codice della navigazione (r. d. 30 marzo 1942, n. 327), art. 1238 (*Competenza per le contravvenzioni*), **art. 1240** (*Competenza per territorio*), **art. 1242** (*Decreto di condanna*), **art. 1243** (*Dichiarazione di opposizione e d'impugnazione*), **art. 1245** (*Letture permesse di deposizioni testimoniali*), e **art. 1247** (*Conversione delle pene pecunarie*), in quanto attribuiscono funzioni giurisdizionali all'autorità amministrativa (artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione) (32).

Corte di cassazione, sezioni unite penali, ordinanze 11 ottobre 1969 (due), G. U. 11 marzo 1970, n. 64 e 1° aprile 1970, n. 82.

Corte di cassazione, terza sezione penale, ordinanza 13 novembre 1969, G. U. 25 marzo 1970, n. 76.

r. d. 7 dicembre 1923, n. 2590 (*Nuove disposizioni sulle pensioni del personale dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato*), **art. 9**, ul-

G. U. 24 dicembre 1969, n. 324). Analoghe questioni sono state dichiarate non fondate con sentenze 8 marzo 1957, n. 46, 23 dicembre 1963, n. 170 e 26 marzo 1969, n. 48. Differente questione, proposta per il secondo comma, ultima parte, della disposizione, è stata dichiarata non fondata con sentenza 8 luglio 1969, n. 119.

(31) Altra questione di legittimità costituzionale della disposizione è stata proposta dal pretore di Catanzaro (ordinanza 6 maggio 1969, G. U. 24 settembre 1969, n. 243). Altra questione è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 13, primo comma, della Costituzione, con sentenza 27 marzo 1962, n. 29.

(32) Questione dichiarata non fondata con sentenze 10 giugno 1960, n. 41 (art. 102 della Costituzione), 3 luglio 1967, n. 79 (art. 104, primo comma, della Costituzione), e 19 dicembre 1968, n. 128 (disp. trans. VI e artt. 25 e 102 della Costituzione).

La questione è stata già riproposta da varie autorità giudiziarie (v. retro, II, 15, ed *ivi*, nota 19).

timo comma, in quanto esclude la cumulabilità della pensione privilegiata con il risarcimento del danno (artt. 3 e 28 della Costituzione).

Tribunale di Catanzaro, ordinanza 8 luglio 1969, *G. U.* 25 marzo 1970, n. 76.

r. d. l. 30 dicembre 1923, n. 3267 (*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*), **artt. 26 e 29**, in quanto, nel demandare agli agenti forestali di accertare e valutare il danno forestale, condizionano la misura dell'ammenda (rapportata al danno accertato) al giudizio discrezionale ed insindacabile dell'autorità amministrativa, e senza consentire all'imputato di intervenire nel procedimento di accertamento e valutazione del danno (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (33).

Pretore di Bronte, ordinanza 26 settembre 1969, *G. U.* 4 marzo 1970, n. 57.

r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (*Legge tributaria sulle successioni*), **artt. 77, primo comma, e 78**, in quanto condiziona l'esercizio e la procedibilità dell'azione alla preventiva osservanza di adempimenti fiscali (art. 24, primo comma, della Costituzione) (34).

Tribunale di Roma, ordinanza 3 dicembre 1969, *G. U.* 1° aprile 1970, n. 82.

r. d. l. 15 ottobre 1925, n. 1929 (*Provvedimenti per combattere le frodi nella torrefazione del caffè*), **artt. 5, 6 e 7**, in quanto consentono di compiere indagini di polizia ed attività istruttorie senza l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione) (35).

Tribunale di Reggio Calabria, ordinanza 5 novembre 1969, *G. U.* 25 marzo 1970, n. 76.

r. d. 8 gennaio 1931, n. 148 (*Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee*

(33) Analoga questione è stata proposta per l'art. 4 del d.l.g. 27 luglio 1945, n. 475 dal pretore di Gela (ordinanza 22 febbraio 1969, *G. U.* 18 giugno 1969, n. 152).

(34) Questione già proposta, dallo stesso tribunale, con ordinanza 10 giugno 1969 (*G. U.* 28 gennaio 1970, n. 24). Gli artt. 77, 78, 79 e 80 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 sono stati dichiarati incostituzionali, con sentenza 7 dicembre 1964, n. 150, nella parte in cui dispongono che le persone ivi indicate, quando fosse scaduto il termine per il pagamento della tassa, o quel termine scadesse nel corso del procedimento, non possano agire in giudizio o proseguirlo senza aver dato prova dell'avvenuto pagamento, della ottenuta dilazione o della esenzione, e nella parte in cui sanzionano, con l'obbligo di corrispondere l'importo delle tasse e delle soprattasse, l'inosservanza di quello di richiedere la prova suddetta.

(35) Cfr. sentenza 3 dicembre 1969, n. 149 della Corte costituzionale.

di navigazione interna in regime di concessione), modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633, **art. 10, quarto comma**, in quanto condiziona la proponibilità dell'azione giudiziaria al preventivo reclamo in via gerarchica (artt. 3, 24, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione) (36).

Pretore di Torino, ordinanza 3 gennaio 1970, *G. U.* 25 marzo 1970, n. 76.

r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), **art. 15**, in quanto consente all'autorità di pubblica sicurezza di emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale (art. 13 della Costituzione) (37).

Tribunale di Forlì, ordinanza 13 gennaio 1970, *G. U.* 4 marzo 1970, n. 57.

r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), **art. 18, terzo comma**, in quanto consente di punire chi sia intervenuto a riunione non preavvisata per il solo fatto che prenda la parola (art. 21 della Costituzione) (38).

Pretore di Pisa, ordinanza 6 dicembre 1969, *G. U.* 25 marzo 1970, n. 76.

r. d. 14 settembre 1901, n. 1175 (*Testo unico delle norme per la finanza locale*), **art. 39**, in quanto non indica la persona tenuta alla prestazione patrimoniale, nè stabilisce un criterio idoneo a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore nella identificazione del soggetto obbligato (art. 23 della Costituzione); **art. 344**, in quanto, nell'autorizzare il Governo alla emanazione di regolamenti di esecuzione, non specifica la materia oggetto della delega e non indica a quali criteri debbano le norme adeguarsi (art. 76 della Costituzione).

Tribunale di Crema, ordinanza 10 febbraio 1970, *G. U.* 8 aprile 1970, n. 89.

r. d. 14 settembre 1931, n. 1175 (*Testo unico delle norme per la finanza locale*), **art. 285, primo comma**, in quanto esclude dalla cognizione

(36) Questione dichiarata non fondata, con sentenza 21 marzo 1969, n. 39, in riferimento all'art. 36 della Costituzione.

(37) Questione dichiarata non fondata con sentenza 24 aprile 1967, n. 53.

(38) Questione già proposta dal pretore di Verona (ordinanza 8 ottobre 1969, *G. U.* 10 dicembre 1969, n. 311). L'art. 18 del r. d. 18 giugno 1931, n. 773 è stato dichiarato incostituzionale, nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, con sentenza 8 aprile 1958, n. 27. Altra questione è stata invece dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, con sentenza 3 luglio 1956, n. 9.

dell'autorità giudiziaria ordinaria le controversie relative alla estimazione dei redditi imponibili (art. 113 della Costituzione) (39).

Tribunale di Rimini, ordinanza 4 dicembre 1969, *G.U.* 4 marzo 1970, n. 57.

r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (*Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia*), **art. 116**, limitatamente all'inciso « nei casi più gravi », in quanto rimette al discrezionale potere del giudice di ravvisare gli estremi della maggiore gravità del reato, con applicazione di pena diversa (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione) (40).

Pretore di Nuoro, ordinanza 1° dicembre 1969, *G.U.* 25 marzo 1970, n. 76.

r. d. 25 agosto 1940, n. 1411 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali*), **art. 10, secondo comma, lettera a**, in quanto riduce il termine stabilito, per la rivendicazione della priorità da esposizione dei modelli di utilità, dall'art. 11 del r. d. 13 settembre 1934, n. 1602, con eccesso dalla delega conferita con r. d. l. 24 febbraio 1939, n. 317 (artt. 76 e 77 della Costituzione).

Commissione dei ricorsi in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi, ordinanza 27 marzo 1969, *G.U.* 11 marzo 1970, n. 64.

legge 23 gennaio 1941, n. 147 (*Approvazione del piano regolatore generale edilizio e di ampliamento di Apuania e della Marma di Apuania e delle relative norme di attuazione*), nella parte in cui prevede una zona da destinare a colonie marine, in quanto vincola, senza prevedere indennizzo, la destinazione di proprietà private (art. 42, terzo comma, della Costituzione).

Tribunale di Massa, ordinanza 20 gennaio 1970, *G.U.* 25 marzo 1970, n. 76.

r. d. 30 gennaio 1941, n. 12 (*Ordinamento giudiziario*), **art. 72, primo comma**, in quanto consente che la decisione sia emessa dallo stesso ma-

(39) La stessa questione è stata già proposta, con analogo riferimento alla affermata natura amministrativa delle commissioni tributarie, per l'art. 22, terzo comma, del r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639 (ordinanza 18 aprile 1969 del tribunale di Milano, *G.U.* 10 dicembre 1969, n. 311). Il secondo comma dell'art. 285 del r. d. 14 settembre 1931, n. 1175 è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 7 luglio 1962, n. 85.

(40) Questione già proposta, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Bologna (ordinanza 22 gennaio 1969, *G.U.* 2 aprile 1969, n. 85). Altre questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni sono state dichiarate non fondate con sentenze 11 luglio 1961, n. 53 e 7 giugno 1962, n. 47.

giurato che ha istruito il processo (artt. 107, 108 e 112 della Costituzione) (41).

Pretore di Civitavecchia, ordinanza 14 novembre 1969, *G. U.* 1° aprile 1970, n. 82.

r. d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), art. 72, secondo e terzo comma, in quanto consente al pretore di investire delle funzioni di pubblico ministero persone estranee alla magistratura (articoli 105, 106, primo comma, e 104, primo comma, della Costituzione) (42).

Pretore di S. Agata Militello, ordinanza 22 gennaio 1970, *G. U.* 8 aprile 1970, n. 89.

r. d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), art. 101, secondo comma, in quanto consente al presidente della corte di appello di trasferire di fatto ed anche in perpetuo, con provvedimento di applicazione discrezionale ed insindacabile, un magistrato ad altro ufficio giudiziario del distretto (artt. 105 e 107, prima parte, della Costituzione) (43).

Pretore di Palombara Sabina, ordinanza 23 gennaio 1970, *G. U.* 11 marzo 1970, n. 64.

r. d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), artt. 132 e 136, in quanto condizionano la permanenza dell'uditore nell'ordine giudiziario (art. 106, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanze 10 dicembre 1969 (due), *G. U.* 4 marzo 1970, n. 57.

r. d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), art. 15, in quanto consente la declaratoria di fallimento

(41) Questione già proposta dal pretore di Porretta Terme (ordinanza 25 gennaio 1969, *G. U.* 12 marzo 1969, n. 66) e dal pretore di Roma (ordinanza 3 giugno 1969, *G. U.* 7 gennaio 1970, n. 5), e, per gli artt. 74, prima parte e ultimo comma, 231, 389, ultimo comma, 398 e 403, ultimo comma, del codice di procedura penale, dal pretore di Prato (ordinanza 24 marzo 1969, *G. U.* 11 giugno 1969, n. 145). Per altre disposizioni (v. *supra*, nota 19) la stessa questione è stata dichiarata non fondata con sentenza 24 maggio 1967, n. 61.

(42) Questione già proposta dal pretore di Torino, in riferimento anche agli artt. 106, secondo comma, 107, quarto comma, e 108, secondo comma, della Costituzione (ordinanza 12 luglio 1969, *G. U.* 24 dicembre 1969, n. 324).

(43) Questione dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 105 e 107, primo comma, della Costituzione, con sentenza 13 dicembre 1963, n. 156. Analoga questione è stata già proposta, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 107, primo comma, della Costituzione, dal pretore di San Ginesio (ordinanza 29 settembre 1969, *G. U.* 28 gennaio 1970, n. 24).

senza preventiva audizione dell'interessato (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (44).

Tribunale di Pistoia, ordinanza 17 gennaio 1970, *G. U.* 22 aprile 1970, n. 102.

d. lg. lgt. 3 maggio 1945, n. 232 (*Disposizioni temporanee circa le applicazioni e supplenze di magistrati con funzioni del grado superiore e circa il concorso per uditori*), **art. 2**, in quanto consente al presidente delle corti di appello di trasferirsi di fatto ed anche in perpetuo, con provvedimento di applicazione discrezionale ed insindacabile, un magistrato ad altro ufficio giudiziario dal distretto (artt. 105 e 107, prima parte, della Costituzione) (45).

Pretore di Palombara Sabina, ordinanza 23 gennaio 1970, *G. U.* 11 marzo 1970, n. 64.

r. d. lgt. 31 maggio 1946, n. 511 (*Guarentigie della magistratura*), **art. 2**, in quanto esclude gli uditori giudiziari dalla garanzia della inamovibilità (art. 107, primo comma, della Costituzione) (46).

Pretore di Torino, ordinanze 10 dicembre 1969 (due), *G. U.* 4 marzo 1970, n. 57.

d. lg. 11 febbraio 1948, n. 50 (*Sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apoliti*), **art. 2**, in quanto prevede pene più severe di quelle stabilite da altre norme per analoghe fattispecie criminose, e senza alcuna discriminazione tra le numerose ipotesi possibili (art. 3 della Costituzione) (47).

Pretore di Genova, ordinanza 22 novembre 1969, *G. U.* 4 marzo 1970, n. 57.

(44) Questione già proposta dal tribunale di Venezia (ordinanza 17 ottobre 1968, *G. U.* 26 marzo 1969, n. 78), dal tribunale di Roma (ordinanza 7 novembre 1968, *G. U.* 2 luglio 1969, n. 165), dalla corte di appello di Brescia (ordinanza 29 gennaio 1969, *G. U.* 9 aprile 1969, n. 91), dal pretore di Roma (ordinanze 11 e 12 marzo 1969, *G. U.* 11 giugno 1969, n. 145 e 9 luglio 1969, n. 172), dal tribunale di Roma (ordinanza 19 maggio 1969, *G. U.* 9 luglio 1969, n. 172) e, per l'art. 217 della legge fallimentare, dal pretore di Roma (ordinanza 6 dicembre 1969, *G. U.* 25 febbraio 1970, n. 50).

(45) Questione già proposta dal pretore di Voltri (ordinanza 15 marzo 1969, *G. U.* 11 giugno 1969, n. 145) e, sotto differente profilo, dal pretore di San Ginesio (ordinanza 29 settembre 1969, *G. U.* 28 gennaio 1970, n. 24). In argomento, cfr. sentenza 13 dicembre 1963, n. 156 della Corte costituzionale.

(46) Questione già proposta dal pretore di Legnano (ordinanza 20 febbraio 1969, *G. U.* 21 maggio 1969, n. 128).

(47) Altre questioni di legittimità costituzionale della norma sono state dichiarate non fondate, in riferimento agli artt. 76 e 77, 14, 3, 2 e 10 della Costituzione, con sentenza 26 giugno 1969, n. 104.

d. lg. 9 aprile 1948, n. 437 (*Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari*), **ultima parte dell'art. 1 e dell'art. 2**, in quanto rimette al Ministro per la grazia e giustizia di determinare in concreto, con valutazione discrezionale e a mezzo di provvedimento regolamentare, la eccezionalità dell'evento impeditivo del regolare funzionamento degli uffici giudiziari, condizionando a tale discrezionale valutazione l'esercizio del diritto del cittadino alla proroga del termine perentorio (artt. 87, quinto comma, 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Napoli, ordinanza 3 dicembre 1969, *G. U.* 25 marzo 1970, n. 76.

d. P. R. 9 maggio 1950, n. 203 (*Approvazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio*), **articolo 65**, in quanto consente di esigere la prestazione senza limiti temporali e senza limiti di scelta dei soggetti passivi (artt. 3, secondo comma, 4, 35, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Varese, ordinanza 23 dicembre 1969, *G. U.* 4 marzo 1970, n. 57.

legge 10 agosto 1950, n. 648 (*Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra*), **artt. 60, primo e secondo comma, 61, primo comma, 62, primo e secondo comma, 63, primo comma, e 65**, in quanto escludono dal diritto alla pensione di guerra le figlie non nubili, con trattamento diverso da quello previsto per i figli, per i quali non è richiesta la condizione del celibato (art. 3, primo comma, della Costituzione) (48).

Corte dei conti, quinta sezione giurisdizionale per le pensioni di guerra, ordinanza 26 aprile 1969, *G. U.* 4 marzo 1970, n. 57.

legge 5 marzo 1951, n. 190 (*Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari*), **art. 1**, in quanto proroga l'art. 2 del d. lg. lgt. 3 maggio 1945, n. 232, che consente al presidente della corte di appello di trasferire di fatto ed anche in perpetuo, con provvedimento di applicazione discrezionale ed insindicabile, un magistrato ad altro ufficio giudiziario del distretto (artt. 105 e 107, prima parte, della Costituzione) (49).

Pretore di Palombara Sabina, ordinanza 23 gennaio 1970, *G. U.* 11 marzo 1970, n. 64.

(48) La questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, terzo comma, e 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648 è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 38, primo comma, 30, terzo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, con sentenza 6 luglio 1966, n. 92.

(49) Questione già proposta, in riferimento anche all'art. 25 della Costituzione, dal pretore di Voltri (ordinanza 15 marzo 1969, *G. U.* 11 giugno 1969, n. 145). In argomento, cfr. sentenza 13 dicembre 1963, n. 156 della Corte costituzionale.

ordinanza ACIS 30 maggio 1951, art. 2, in quanto emesso, e con disposizioni di natura sanzionatoria, in difetto di delega legislativa (articolo 25, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Monfalcone, ordinanza 5 febbraio 1970, G. U. 1° aprile 1970, n. 82.

legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), art. 30, terzo comma, in quanto esclude, secondo la interpretazione adottata dalla Corte di cassazione, efficacia retroattiva alla declaratoria di illegittimità costituzionale (articolo 136 della Costituzione) (50).

Pretore di Recanati, ordinanza 25 febbraio 1970, G. U. 22 aprile 1970, n. 102.

legge 12 novembre 1955, n. 1137 (Avanzamento degli ufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), art. 69, ultimo comma, nella parte in cui stabilisce che « l'ufficiale non può comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria arma o servizio già di lui più anziano, che abbia conseguito uguale titolo », in quanto può impedire il conseguimento, a parità di titoli, dello stesso vantaggio di carriera (art. 3 della Costituzione).

Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 2 maggio 1969, G. U. 22 aprile 1970, n. 102.

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Norme di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), art. 2, in quanto rimette alla discrezionale valutazione della pubblica amministrazione di stabilire quali tra i cittadini che si trovano in luogo diverso da quello di residenza debbano considerarsi pericolose e debbano di conseguenza essere rimpatriate con foglio di via obbligatorio (artt. 3, 13 e 24 della Costituzione) (51).

Pretore di Busto Arsizio, ordinanza 19 dicembre 1969, G. U. 8 aprile 1970, n. 89.

(50) Questione dichiarata non fondata con sentenze 29 dicembre 1966, n. 127 e 2 aprile 1970, n. 49.

(51) Questione proposta con richiamo ai principi affermati nella sentenza 30 maggio 1963, n. 73 della Corte costituzionale. La questione è stata già proposta dal pretore di Legnano (ordinanza 10 luglio 1969, G. U. 28 gennaio 1970, n. 24). Altre questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 sono state proposte, in riferimento all'art. 16 della Costituzione, dal tribunale di Vibo Valentia (ordinanza 31 gennaio 1969, G. U. 9 aprile 1969, n. 91) e dal pretore di Novi Ligure (ordinanza 18 settembre 1969, G. U. 26 novembre 1969, n. 299), e in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 13, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Ozieri (ordinanze 2 e 9 dicembre 1969, G. U. 11 febbraio 1970, n. 37). Sull'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, cfr. sentenze 30 giugno 1960, n. 45, 28 settembre 1962, n. 126, 30 giugno 1964, n. 68 e 17 marzo 1969, n. 32 della Corte costituzionale.

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*), **art. 4, secondo comma**, in quanto prevede come facoltativa l'assistenza di un difensore (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione) (52).

Tribunale di Torino, ordinanza 15 dicembre 1969, *G. U.* 25 marzo 1970, n. 76.

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **art. 207, lettera b**, in quanto impedisce al coniuge, ai parenti ed agli affini entro il terzo grado del contribuente di proporre opposizione di terzo (artt. 42, 3, 24, 29, primo comma, 30, primo comma, e 113 della Costituzione) (53).

Pretore di Siena, ordinanza 11 marzo 1970, *G. U.* 22 aprile 1970, n. 102.

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **artt. 207, lettera c, e 131**, in quanto obbligano i soggetti i cui redditi si cumulano con quelli del contribuente iscritto a ruolo a rispondere del debito d'imposta, senza possibilità di esperire una qualsiasi azione a tutela di propri diritti (artt. 24 e 113 della Costituzione) (54).

Tribunale di Torino, adunanza 14 novembre 1969, *G. U.* 11 marzo 1970, n. 64.

legge 15 febbraio 1958, n. 46 (*Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato*), **art. 18**, in quanto, con discriminazione basata unicamente sulla diversità di sesso, riserva alle sole orfane nubili maggiorenti il riferimento della inabilità alla più favorevole data del 1° gennaio 1958 (art. 3 della Costituzione).

Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale per le pensioni civili, ordinanza 25 novembre 1969, *G. U.* 4 marzo 1970, n. 57.

(52) Questione già proposta dallo stesso tribunale di Torino (ordinanze 13 dicembre 1968, *G. U.* 26 febbraio 1969, n. 52, e 10 luglio 1969 (due), *G. U.* 5 novembre 1969, n. 280 e 11 febbraio 1970, n. 37), e dal pretore di Torino (ordinanza 19 dicembre 1968, *G. U.* 12 marzo 1969, n. 66).

(53) Questione dichiarata non fondata con sentenze 16 giugno 1964, n. 42 (artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione), 26 novembre 1964, n. 93 (artt. 3, 24, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione), e 26 giugno 1969, n. 107 (artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 29, primo comma, 30, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione), e già riproposta dal pretore di San Giovanni in Fiore, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 47 e 113 della Costituzione (ordinanza 30 luglio 1969, *G. U.* 10 dicembre 1969, n. 311). Per l'art. 207, lettere a e c, analoghe questioni sono state proposte, rispettivamente, dal pretore di Nardò in riferimento agli artt. 113 e 42, secondo comma, della Costituzione (ordinanza 18 dicembre 1968, *G. U.* 26 marzo 1969, n. 78), e dal tribunale di Torino in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione (ordinanza 14 novembre 1969, *G. U.* 11 marzo 1970, n. 64).

(54) Per le analoghe questioni proposte per le lettere a e b dell'art. 207 v. nota precedente.

d. P. R. 16 settembre 1958, n. 916 (*Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, e disposizioni transitorie*), **art. 63, secondo comma**, in quanto mantiene ferme le facoltà attribuite al presidente della corte di appello in materia di applicazione e supplenze, e quindi anche quella di trasferire di fatto ed anche in perpetuo, con provvedimento di applicazione discrezionale ed insindacabile, un magistrato ad altro ufficio giudiziario del distretto (artt. 105 e 107, prima parte della Costituzione) (55).

Pretore di Palombara Sabina, ordinanza 23 gennaio 1970, *G. U.* 11 marzo 1970, n. 64.

d. P. R. 11 settembre 1960, n. 1326 (*Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche ed affini*), in quanto, manifestando l'apprezzamento e la valutazione del legislatore in ordine alla conformità dei minimi retributivi all'art. 36 della Costituzione, impedisce al giudice di esercitare il potere discrezionale conferitogli in argomento dall'art. 2099, secondo comma, dal codice civile (art. 36 della Costituzione) (56).

Corte di cassazione, seconda sezione, ordinanza 12 novembre 1969, *G. U.* 25 marzo 1970, n. 76.

legge 5 aprile 1961, n. 322 (*Misura della compartecipazione alle pene pecuniarie per gli scopritori delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario*), **art. 1** (*recte: articolo unico*), in quanto attribuisce agli agenti e funzionari dipendenti una parte delle pene pecuniarie pagate per frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (artt. 97, primo comma, e 3, primo comma, della Costituzione) (57).

Pretore di Campobasso, ordinanza 10 dicembre 1969, *G. U.* 4 marzo 1970, n. 57.

d. lg. 24 giugno 1961, n. 510 (*Modificazioni al regime fiscale degli oli di semi*), convertito con legge 28 luglio 1961, n. 769, **art. 22**, in

(55) In argomento, cfr. sentenza 13 dicembre 1963, n. 156.

(56) Analoga questione è stata proposta, per gli artt. 1 e 7, primo e secondo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 41, dal tribunale di Vigevano (ordinanza 12 giugno 1969, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269). Il d.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326 è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 12 luglio 1967, n. 107, nella parte in cui rende obbligatorio *erga omnes* il versamento del contributo di cui all'art. 10, secondo comma, del contratto collettivo 1° ottobre 1959 per i dipendenti dell'industria grafica ed affini.

(57) Questione già proposta, in riferimento agli artt. 98, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Torino (ordinanza 26 maggio 1969, *G. U.* 26 novembre 1969, n. 299).

quanto consente all'intendente di finanza l'esercizio di attività giurisdizionale (art. 113, primo comma, della Costituzione) ed esclude la possibilità dell'oblazione per coloro che si rendano trasgressori di norme che non riguardino evasione di tributi (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Novara, ordinanza 20 gennaio 1970, *G. U.* 1° aprile 1970, n. 82.

d. P. R. 21 aprile 1962, n. 200 (*Norme sul personale di ruolo dello Stato utilizzato per l'assistenza alla Somalia, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1961, n. 1528, tabella B*, in quanto determina la indennità Somalia per i magistrati in misura inferiore a quella in vigore al 30 giugno 1960, con eccesso dalla delega conferita con l'art. 6 della legge 29 dicembre 1961, n. 1528 (art. 76 della Costituzione).

Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 9 luglio 1969, *G. U.* 1° aprile 1970, n. 82.

legge 30 aprile 1962, n. 283 (*Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*), **art. 1**, modificato dall'**art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e art. 3 (58)**, in quanto non prevedono l'intervento della difesa alle operazioni di prelievo ed analisi dei campioni (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione) (59).

Pretore di Sant'Angelo dei Lombardi, ordinanza 21 ottobre 1969, *G. U.* 25 marzo 1970, n. 76.

Tribunale di Reggio Calabria, ordinanza 5 novembre 1969, *G. U.* 25 marzo 1970, n. 76.

Pretore di Campobasso, ordinanza 10 dicembre 1969, *G. U.* 4 marzo 1970, n. 57.

Tribunale di Palermo, ordinanza 11 dicembre 1969, *G. U.* 4 marzo 1970, n. 57.

Pretore di Agrigento, ordinanze 15 gennaio 1970 (due), *G. U.* 22 aprile 1970, n. 102.

Pretore di Capri, ordinanza 23 gennaio 1970, *G. U.* 1° aprile 1970, n. 82.

Corte di appello di Palermo, ordinanza 29 gennaio 1970, *G. U.* 22 aprile 1970, n. 102.

(58) Per l'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283 la questione è stata proposta dal pretore di Sant'Angelo dei Lombardi e dal tribunale di Reggio Calabria.

(59) L'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 3 dicembre 1969, n. 149, nella parte in cui per la *revisione* dell'analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 *bis*, *ter* e *quater* del codice di procedura penale.

legge 29 dicembre 1962, n. 1744 (*Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione di beni immobili urbani*), **artt. 1 e 2**, in quanto consentono la percezione annuale dell'imposta generale sull'entrata anche per i contratti che abbiano una durata inferiore all'anno (art. 3 della Costituzione) (60).

Tribunale di Roma, ordinanza 3 dicembre 1969, *G. U.* 22 aprile 1970, n. 102.

legge 2 marzo 1963, n. 320 (*Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie*), **artt. 3, terzo e quarto comma, 4, primo comma, e 8**, in quanto la designazione, e quindi la nomina degli esperti è sostanzialmente rimessa alla discrezionale ed insindacabile scelta del capo dell'ispettorato compartimentale dell'agricoltura (artt. 102, 104, 105 e 108, secondo comma, della Costituzione) (61).

Tribunale di Bologna, sezione specializzata agraria, ordinanza 20 ottobre 1969, *G. U.* 4 marzo 1970, n. 57 (artt. 3, terzo e quarto comma e 4, primo comma, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, e 102 della Costituzione).

Tribunale di Terni, sezione specializzata agraria, ordinanze 11 novembre 1969 (tre), *G. U.* 4 marzo 1970, n. 57 (artt. 3, 4 e 8, in riferimento agli artt. 104, 105 e 108 della Costituzione).

legge 4 aprile 1964, n. 171 (*Modificazioni al regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate*), **art. 7**, in quanto punisce con la stessa severa sanzione fattispecie criminose di sostanziale diversità e di gravità differenti (articolo 3 della Costituzione).

Pretore di Seneghe, ordinanze 22 dicembre 1969 (sei), *G. U.* 1° aprile 1970, n. 82.

legge reg. Trentino-Alto Adige 19 agosto 1965, n. 4 (*Norme per l'assistenza ai pensionati ed ai loro familiari iscritti alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano*), in quanto emanata in difetto di norme di attuazione dell'art. 6, primo comma, dello statuto speciale (art. 95 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige e disp. trans. VIII della Costituzione); **art. 2**, in quanto, in deroga all'art. 5, quarto comma, della legge statale 31 dicembre 1961, n. 1443,

(60) L'art. 2, secondo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 26 marzo 1969, n. 49, nella parte in cui consente, per i contratti di locazione di durata pluriennale, la percezione annuale dell'imposta generale sull'entrata anche nell'ipotesi di intervenuta risoluzione del contratto nell'anno precedente.

(61) Questione dichiarata non fondata per gli artt. 3, quarto comma, e 4, ed in riferimento agli artt. 104, 105 e 108 della Costituzione, con sentenza 2 aprile 1970, n. 53.

attribuisce al Presidente della Giunta regionale la competenza a determinare l'addizionale del contributo dovuto per l'assistenza di malattia ai pensionati (art. 6, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) (62).

Consiglio di stato, sesta sezione, ordinanza 7 maggio 1969, *G. U.* 1° aprile 1970, n. 82.

legge 15 luglio 1966, n. 604 (*Norme sui licenziamenti individuali*), **art. 8, primo comma**, in quanto rimette al datore di lavoro di scegliere tra la riassunzione o il pagamento della penale, vincolando a tale scelta il lavoratore (artt. 3, 4, 35, primo comma, e 41, secondo comma, della Costituzione) (63).

Pretore di Torino, ordinanze 10 dicembre 1969 (tre), *G. U.* o marzo 1970, n. 57.

legge 5 giugno 1967, n. 431 (*Modificazioni al titolo VIII del libro I del codice civile « Dell'adozione » ed inserimento del nuovo capo III con il titolo « Dell'adozione speciale »*), **art. 6**, in quanto esclude dalla adozione speciale coloro che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della legge e siano affidati o affiliati (artt. 3, 29 e 30 della Costituzione).

Tribunale per i minorenni di Bologna, ordinanza 9 dicembre 1969, *G. U.* 4 marzo 1970, n. 57.

legge 4 luglio 1967, n. 580 (*Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari*), **art. 42**, in quanto esclude l'intervento dell'interessato alle operazioni di analisi e di revisione delle analisi (art. 24 della Costituzione) (64) (65).

Pretore di Pisa, ordinanza 8 ottobre 1969, *G. U.* 25 marzo 1970, n. 76.

Pretore di Casarano, ordinanza 12 gennaio 1970, *G. U.* 11 marzo 1970, n. 64.

Pretore di Vittoria, ordinanza 24 gennaio 1970, *G. U.* 8 aprile 1970, n. 89.

legge 6 agosto 1967, n. 765 (*Modificazioni ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150*), in quanto applicabile nel terri-

(62) La seconda questione è stata già proposta dalla stessa sezione del Consiglio di Stato con ordinanza 5 novembre 1968 (*G. U.* 2 luglio 1969, n. 165).

(63) Questione già proposta dal pretore di Cassino (ordinanza 31 marzo 1969, *G. U.* 11 giugno 1969, n. 145).

(64) Dal pretore di Vittoria la questione è stata proposta limitatamente alla ipotesi di revisione delle analisi.

(65) Disposizione dichiarata incostituzionale, con sentenza 3 dicembre 1969, n. 149, nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale.

torio della Regione siciliana (artt. 116 e 117 della Costituzione e articolo 14, lettera f, dello Statuto della Regione siciliana).

Pretore di Caltagirone, ordinanza 18 dicembre 1969, G. U. 4 marzo 1970, n. 57.

legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), artt. 48, primo, secondo e terzo comma, 49 primo e secondo comma, 50, primo, terzo e sesto comma, 51, primo comma, 55, primo comma, e 59, quarto comma, in quanto escludono dal diritto alla pensione di guerra le figlie non nubili, con trattamento diverso da quello previsto per i figli, per i quali non è richiesta la condizione del celibato (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Corte dei conti, quinta sezione giurisdizionale per le pensioni di guerra, ordinanza 26 aprile 1969, G. U. 4 marzo 1970, n. 57.

legge reg. sic. 2 luglio 1969, n. 20 (Applicazione in Sicilia della legge nazionale 22 luglio 1966, n. 607, recante: norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue), in quanto deroga alla disciplina delle enfiteusi stabilita dalla legge nazionale 22 luglio 1966, n. 607, senza limiti temporali e con iniqua riduzione dei canoni enfiteutici (incompetenza della Regione e art. 42, terzo comma, della Costituzione) (66).

Tribunale di Palermo, ordinanza 17 gennaio 1970, G. U. 11 marzo 1970, n. 64.

NORME DELLE QUALI IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE È STATO DEFINITO CON PRONUNCE DI ESTINZIONE, DI INAMMISSIBILITA, DI MANIFESTA INFONDATEZZA, O DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DI MERITO

Codice di procedura penale, art. 510 (Giudizio conseguente all'opposizione), primo periodo del primo e del secondo comma (art. 24, quarto comma, e 3, primo comma della Costituzione) — Manifesta infondatezza (67).

Ordinanza 20 marzo 1970, n. 42, G. U. 25 marzo 1970, n. 76.

Ordinanza di rimessione 22 ottobre 1968 del pretore di Modena, G. U. 29 gennaio 1969, n. 25.

(66) Gli artt. 9 e 10 della precedente legge regionale in argomento, approvata il 31 gennaio 1957, furono dichiarati incostituzionali con sentenza 8 luglio 1957, n. 123.

(67) Cfr. sentenze 8 marzo 1957, n. 46, 23 dicembre 1963, n. 170, 26 marzo 1969, n. 48, e 8 luglio 1969, n. 119 della Corte costituzionale, con la declaratoria di non fondatezza delle varie questioni di legittimità costituzionale proposte per l'art. 510 del codice di procedura penale.

r. d. l. 15 ottobre 1925, n. 2033 (*Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari*), convertito con legge 18 marzo 1926, n. 562, nel testo modificato dalla **legge 27 febbraio 1958, n. 190, artt. 41, 42, 43, 44, 45 e 46** (artt. 3 e 24 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (68).

Ordinanza 4 marzo 1970, n. 36, emessa nei giudizi riuniti promossi con ventidue ordinanze di varie autorità giudiziarie, G. U. 11 marzo 1970, n. 64.

r. d. 18 giugno 1931, n. 787 (*Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena*), **artt. 123, terzo comma, 124, primo e secondo comma, 125 e 126** (artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 36, primo e terzo comma, e 53 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (69).

Sentenza 20 marzo 1970, n. 40, G. U. 25 marzo 1970, n. 76.

Ordinanze di rimessione 18 giugno 1968 della corte d'assise di Torino (G. U. 14 dicembre 1968, n. 318), e 22 maggio 1969 del tribunale di Torino (G. U. 5 novembre 1969, n. 280).

r. d. 3 marzo 1934, n. 383 (*Testo unico della legge comunale e provinciale*), **artt. 99 e 103** — Restituzione degli atti per un nuovo giudizio sulla rilevanza.

Ordinanza 2 aprile 1970, n. 54, G. U. 8 aprile 1970, n. 89.

Ordinanza di rimessione 12 giugno 1968 del tribunale di Ferrara, G. U. 26 ottobre 1968, n. 274.

d. P. R. 5 gennaio 1950, n. 180 (*Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni*), **art. 1** (art. 3 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (70).

Ordinanza 4 marzo 1970, n. 37, G. U. 11 marzo 1970, n. 64.

Ordinanza di rimessione 29 maggio 1968 del tribunale di Milano, G. U. 12 ottobre 1968, n. 261.

legge 18 ottobre 1959, n. 945 (*Modificazioni ed integrazioni del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 mar-*

(68) Con sentenza 3 dicembre 1969, n. 149 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 44 del r. d. l. 15 ottobre 1920, n. 2033 (modificato dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 190) e non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 41, 42, 43, 45 e 46.

(69) Questioni dichiarate inammissibili, per la natura regolamentare delle disposizioni, con sentenza 10 luglio 1968, n. 91.

(70) Questione dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione, con sentenza 9 giugno 1963, n. 88. La questione reciproca, sollevata cioè per l'art. 545 del codice di procedura civile, è stata dichiarata inammissibile con ordinanza 15 novembre 1967, n. 131.

zo 1926, n. 562, sulla repressione delle frodi nella preparazione delle sostanze di uso agrario e di prodotti agrari), art. 1, (artt. 3 e 24 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (71).

Ordinanza 4 marzo 1970, n. 36, G. U. 11 marzo 1970, n. 64.

Ordinanza di rimessione 25 giugno 1969 del pretore di Reggio Calabria, G. U. 22 ottobre 1969, n. 269.

legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: *Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*), art. 1, modificato dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 (artt. 3 e 24 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (72).

Ordinanza 4 marzo 1970, n. 36, emessa nei giudizi riuniti promossi con ventidue ordinanze di varie autorità giudiziarie, G. U. 11 marzo 1970, n. 64.

legge 4 luglio 1967, n. 580 (*Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati del pane e delle paste alimentari*), artt. 41, 42 e 43 (artt. 3 e 24 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (73).

Ordinanza 4 marzo 1970, n. 36, emessa nei giudizi riuniti promossi con ventidue ordinanze di varie autorità giudiziarie, G. U. 11 marzo 1970, n. 64.

legge 9 luglio 1967, n. 572 (Modifica agli artt. 57 e 91 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), art. 1, secondo comma — Inammissibilità (74).

Sentenza 4 marzo 1970, n. 35, G. U. 11 marzo 1970, n. 64.

Ordinanze di rimessione 28 maggio 1968 del pretore di Stradella, G. U. 12 ottobre 1968, n. 261).

(71) Manifesta infondatezza dichiarata ai sensi della sentenza 3 dicembre 1969, n. 149.

(72) Disposizione dichiarata incostituzionale, con sentenza 3 dicembre 1969, n. 149, nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale.

(73) L'art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580 è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 3 dicembre 1969, n. 149, nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale.

(74) Cfr. nota 48 in questa *Rassegna*, 1968, II, 204.

CONSULTAZIONI

ACQUE PUBBLICHE

Opere di difesa delle dighe che arrecano utilità all'Amministrazione.

Se le opere di difesa della diga, eseguite dal concessionario di acque pubbliche ai sensi dell'art. 42 del t.u. sulle acque e sugli impianti elettrici (r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775), arrecanti una qualche utilità di fatto alle opere di una pubblica amministrazione (nella specie, alle FF. SS.) determinino l'obbligo dell'Amministrazione pubblica di corrispondere un compenso o un indennizzo al concessionario (n. 102).

AGRICOLTURA

Denuncia di superfici seminate a grano duro - Termine di decadenza.

Se le denunce delle superfici seminate a grano duro nell'annata agraria 1966-67 da farsi dai conduttori di aziende agricole ai Comuni di appartenenza entro il termine di decadenza del 22 luglio 1967, ai sensi degli artt. 1 e 3 del d.l. 20 maggio 1967, n. 288, così come modificato dalla legge di conversione 14 luglio 1967, n. 548, debbano pervenire al Comune entro detto termine, escluso ogni equipollente come la spedizione a mezzo posta nello stesso ultimo giorno utile (n. 63).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Istituto della « prorogatio » di Consigli di amministrazione - Mutamento della qualifica di un componente - Applicabilità.

Se l'istituto della prorogatio di un Consiglio di amministrazione (nella specie dell'Ente Fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto) sia applicabile pur nel mutamento della qualifica di uno dei suoi componenti (n. 348).

APPALTO

Applicabilità al contratto di appalto pubblico dell'art. 1674 c.c.

Se sia applicabile ai contratti di appalto pubblico l'art. 1674 c.c. (n. 332).

ASSICURAZIONI

Rivalsa: art. 11 t.u. d.P.R. n. 1124/1965; art. 1916 c.c.

Se l'Azienda F.S. possa esercitare verso i terzi responsabili il diritto di surrogazione previsto dagli artt. 1916 c.c. e 11 d.P.R. 1124/1965 per l'intero importo delle indennità corrisposte ai sensi dell'art. 91 l. 425/1958 (n. 81).

ATTI PUBBLICI*Atti pubblici amministrativi - Contratti della P. A.*

Se possa essere richiesta ai sensi degli artt. 743 e segg. c.p.c. copia autentica di un contratto stipulato da un'Amministrazione dello Stato da chi non è parte dello stesso genericamente all'Amministrazione che lo ha stipulato o specificamente all'ufficiale rogante, qualora sia stato rogato in forma pubblica amministrativa (n. 6).

CIRCOLAZIONE STRADALE*Art. 124 cod. strad. - Responsabilità del proprietario del veicolo per la violazione della citata norma.*

Se, in caso di violazione dell'art. 124 cod. strad., oltre alla responsabilità solidale del proprietario del veicolo ex art. 3 legge n. 317 del 1967 (ed alla responsabilità solidale del conducente) concorra una ulteriore responsabilità sanzionabile dello stesso proprietario.

Se sia applicabile per analogia il disposto dell'art. 196 c.p., con la conseguente esclusione della responsabilità solidale ora detta, quando possa ravvisarsi nella commissione della violazione un concorso tra il conducente ed il proprietario (n. 19).

COMUNI E PROVINCE*Contributi di miglioria specifica.*

Se il termine di un anno, previsto dall'art. 36 della l. 5 marzo 1963, n. 246 per l'istituzione del contributo di miglioria specifica da parte dei Comuni, decorra dalla data di approvazione finale degli atti di collaudo da parte del Comune committente dell'opera pubblica (n. 136).

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE*Edilizia scolastica - Art. 16 l. 28 luglio 1967, n. 641 - Pagamenti in acconto.*

Se l'art. 16, quinto comma l. 28 luglio 1967, n. 641 regoli esclusivamente, quanto agli acconti da corrispondere agli enti concessionari, i rapporti fra tali enti e le ditte appaltatrici (n. 97).

Se il contratto stipulato fra l'ente concessionario e l'appaltatore abbia esclusiva natura privatistica (n. 97).

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO*Atti pubblici amministrativi - Contratti della P. A.*

Se possa essere richiesta ai sensi degli artt. 743 e segg. c.p.c. copia autentica di un contratto stipulato da un'Amministrazione dello Stato da chi non è parte dello stesso genericamente all'Amministrazione che lo ha stipulato o specificamente all'ufficiale rogante, qualora sia stato rogato in forma amministrativa (n. 239).

CONTRIBUTI*Contributi di miglioria specifica.*

Se il termine di un anno, previsto dall'art. 36 della l. 5 marzo 1963, n. 246 per l'istituzione del contributo di miglioria specifica da parte dei Comuni, decorra dalla data di approvazione finale degli atti di collaudo da parte del Comune committente dell'opera pubblica (n. 85).

DANNI DI GUERRA*Domande di risarcimento dei danni di guerra carenti di documentazione - Obbligo di fissazione di termine per la regolarizzazione - Insussistenza.*

Se debbano essere rigettate le denunce per risarcimento di danni di guerra carenti della documentazione di cui all'art. 10, legge 27 dicembre 1953, n. 968 (n. 137).

Se a carico dell'Amministrazione sussista l'obbligo della prefissione di un termine ai presentatori di denunce incomplete (n. 137).

Contributo per la ricostruzione di un immobile distrutto (l. 27 giugno 1953, n. 968) - Divisibilità del contributo tra gli aventi diritto.

Se il contributo per la ricostruzione di un immobile distrutto dalla guerra sia divisibile tra gli aventi diritto quando la ricostruzione sia avvenuta (n. 138).

DAZI DOGANALI*Interessi moratori su somme da rimborsare per dazio doganale indebitamente percepito.*

Se, una volta che risulti accertato l'obbligo dell'Amministrazione di restituire un tributo, quest'ultima sia tenuta al pagamento degli interessi decorrenti dalla data della domanda di restituzione (n. 45).

Reati doganali - Prescrizione del reato.

Se per i diritti doganali dovuti in relazione a fatti costituenti reato, qualora il procedimento penale sia iniziato dopo che il reato si sia già estinto per prescrizione, possa ritenersi che il procedimento penale stesso costituisca evento interruttivo della prescrizione dell'azione civile diretta al recupero del tributo (n. 46).

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE*Alluvionati del 1966 - Assegnazione alloggi.*

Se nell'assegnazione degli alloggi costruiti, con o senza contributo dello Stato, da istituti od enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia popolare ed economica la preferenza, spettante a norma dell'art. 13 bis

del d.l. 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, alle famiglie che siano rimaste prive di alloggio in conseguenza degli eventi calamitosi dell'autunno 1966, valga anche nei confronti dei concorrenti non preferiti che abbiano un posto poziore in graduatoria (n. 220).

ELETTRICITA ED ELETTRODOTTI

Energia elettrica utilizzata dal medesimo impianto per usi diversi - Case di cura, cliniche, esercizi alberghieri - Applicazione delle diverse aliquote di imposta - Imposta di consumo di energia elettrica.

Se siano applicabili, in mancanza di espresse disposizioni del Regolamento approvato con r.d. 29 settembre 1895, n. 624 e succ. mod., i principi fondamentali di cui all'art. 8 t.u. 8 luglio 1924 e all'art. 21 del d.l.C.P.S. 21 ottobre 1946, n. 236, per i quali, allorchè in un impianto si utilizzi l'energia elettrica per usi diversi, poichè l'imposta viene differenziata nelle aliquote in relazione alle diverse utilizzazioni, queste ultime devono essere fatte in maniera che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, sia escluso il pericolo che l'energia venga deviata da usi esenti o tassati con aliquote inferiori ad usi rispettivamente soggetti ad imposta ovvero tassati con aliquota maggiore (n. 45).

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA

Indennità di espropriazione - Ambito di applicazione degli artt. 1 e 3 della legge 20 marzo 1968, n. 391.

Se, una volta effettuato il deposito della indennità di espropriazione giusta le norme contenute negli artt. 1 e 3 l. 20 marzo 1968, n. 391, debbano essere seguite le norme ordinarie di cui alla legge organica sulle espropriazioni per pubblica utilità (n. 289).

Magistrato alle acque - Onere del pagamento di tributi per i provvedimenti giudiziari in materia di espropriazione - Sussistenza.

Se incomba sul Magistrato alle acque, nel cui interesse avviene una espropriazione, l'onere del pagamento dei diritti di cancelleria e dei contributi a favore della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori, in ordine ai provvedimenti emessi in materia dai competenti organi giudiziari (n. 290).

FALLIMENTO

Comitato dei creditori - Nomina dell'Amministrazione finanziaria quale competente del comitato medesimo.

Se sussista o meno la legittimazione di un ufficio del registro a partecipare al comitato dei creditori, a seguito di nomina in tal senso disposta dal Giudice Delegato (n. 120).

Se la nomina del funzionario delegato all'incombente spetti all'Intendente di Finanza (n. 120).

FARMACIE*Concorsi per farmacie vacanti.*

Se l'art. 23 del reg. 30 settembre 1938, n. 1706, che abilitava a procedere al cosiddetto « concorso interno » per l'assegnazione delle sedi di farmacie « vacanti », sia stato abrogato dall'art. 3 della legge 745/1968 (n. 25).

FERROVIE*Condono sanzioni disciplinari disposto dalla legge 250/1968.*

Se la legge 18 marzo 1968, n. 750, che ha disposto il condono delle sanzioni disciplinari sia nei confronti dei dipendenti dello Stato e di Enti pubblici che nei confronti di coloro che esercitano funzioni pubbliche o un'attività professionale, sia applicabile anche agli incaricati di servizi da parte dell'Azienda F.S. (n. 408).

Incaricati - Legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Se « gli incaricati », di cui all'art. 26 legge 30 dicembre 1959, n. 1236, possano considerarsi « dipendenti », con conseguente estensione ai medesimi dei benefici previsti dall'art. 2 legge 1078/1966 (n. 409).

IMPIEGO PUBBLICO*Benefici di cui alla legge 28 dicembre 1950, n. 1079.*

Se i benefici previsti dall'art. 2 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079 siano da riconoscere anche a quei dipendenti che abbiano prestato servizio, nel periodo considerato, presso enti pubblici, anziché presso amministrazioni statali (n. 703).

IMPOSTA DI REGISTRO*Applicabilità dell'art. 44 Tab. B allegata alla detta legge - Appalto per la sistemazione di piazzali di complessi scolastici.*

Se l'agevolazione di cui all'art. 44 della Tabella B allegata alla legge di registro compete anche al contratto d'appalto per la sistemazione dei piazzali dei complessi scolastici, quando si tratti di piazzali funzionalmente destinati alle esigenze del complesso stesso (n. 319).

Benefici di cui alla legge 408/49 - Atti separati riguardanti un medesimo edificio - Configurazione.

Se sia possibile scindere un unico fabbricato in entità distinte, ai fini dell'applicazione o non dei benefici fiscali di cui alla legge 408/49, allorché due o più parti dell'intero fabbricato costituiscono oggetto di separati appalti o di separati atti di contenuto diverso distintamente assoggettati alla registrazione (n. 320).

Ente Teatrale Italiano: art. 29 L.R.

Se sia applicabile il limite temporale del decennio, previsto dall'articolo 29 L.R., all'E.T.I. (n. 321).

Se la parificazione degli enti pubblici all'Amministrazione statale, agli effetti delle imposte indirette, sia fatta allo scopo di rendere applicabile agli enti predetti l'art. 94 L.R. (n. 321).

IMPOSTE E TASSE

Debito d'imposta - Cauzione prestata in numerario - Altri debiti nei confronti della P.A. - Incameramento della cauzione in via di compensazione, di altri diversi debiti che gravitano il contribuente nei confronti della P.A.

Se la risposta affermativa valga anche per il deposito cauzionale costituito con titoli del debito pubblico (n. 519).

IMPOSTE VARIE

Imposta sulle società - Riscossione in unica soluzione - Mancato pagamento - Fallimento fiscale ex art. 261, 2° comma, t.u. n. 645/1958.

Se sia promovibile il fallimento fiscale ex art. 261, 2° comma, t.u. n. 645/1958 nella ipotesi di mancato pagamento di imposta sulle società da riscuotersi in unica soluzione (n. 28).

INFORTUNIO SUL LAVORO

Termini per la revisione della rendita.

Se il diritto dell'interessato a proporre la istanza di revisione sia soggetto alla prescrizione triennale prevista dall'art. 112 d.P.R. 1124/1965 (n. 50).

Se il termine posto dal penultimo comma dell'art. 83 d.P.R. 1124/1965 abbia natura perentoria (n. 50).

INVALIDI DI GUERRA

Applicabilità dei benefici previsti dal r.d. 30 settembre 1922, n. 1290 alle vittime civili di guerra.

Se sia applicabile anche alle vittime civili di guerra l'art. 43 del r.d. 30 settembre 1922, n. 1290 (n. 27).

Se sia applicabile anche agli invalidi e ai mutilati civili per fatti di guerra l'art. 44 r.d. 30 settembre 1922, n. 1290, nel caso che il rapporto d'impiego sia intercorso con una azienda privata (n. 27).

Se per gli invalidi e mutilati civili per fatti di guerra i benefici debbano essere applicati con decorrenza dalla data del riconoscimento amministrativo e con riferimento alla categoria e alla qualifica d'impiego a quel tempo rivestiti dagli interessati (n. 27).

LOTTO E LOTTERIE

Rilascio di ricevuta per ritiro delle bollette - Intestazione a persona diversa dall'esibitore - Esclusione.

Se sia legittima l'intestazione delle ricevute, rilasciate dal ricevitore ai sensi dell'art. 45 del regolamento sul gioco del lotto, a persona diversa dall'esibitore (n. 35).

OPERE PUBBLICHE

Conformità delle costruzioni statali alle prescrizioni del piano regolatore e del regolamento edilizio.

Se, a norma dell'art. 29 legge 17 agosto 1942, n. 1150, mod. ed integr. dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 e dalla legge 19 novembre 1968, n. 1187 compete unicamente al Ministro dei LL.FP. accertare che le opere da eseguirsi da Amministrazioni statali non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore e del regolamento edilizio vigenti nel territorio comunale in cui esse ricadono.

Se, nel caso di mancanza delle dette prescrizioni, il Ministro debba limitarsi a dare atto che il contrasto non esiste, mancando ogni termine normativo di confronto (n. 84).

Ordinanza di sospensione dei lavori emessa dal Sindaco ex art. 32 della legge urbanistica, nei confronti dell'Azienda F.S.

Se possa essere riconosciuto al Sindaco il potere di ordinare la sospensione ex art. 32 della legge urbanistica dei lavori in corso di attuazione da parte di amministrazioni statali (n. 85).

PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Assicurazione generale obbligatoria del lavoratore - Obbligo del datore di lavoro - Ha natura contrattuale - Conseguenza.

Se l'obbligo del datore di lavoro di provvedere alla tutela previdenziale del lavoratore secondo le leggi sull'assicurazione generale obbligatoria, nonchè l'obbligo dello stesso datore di lavoro al risarcimento dei danni nel caso di omessa assicurazione, abbia natura contrattuale, e non legale, con tutte le conseguenze che ne derivano, specie in ordine alla durata della prescrizione (n. 70).

SOCIETA

Assemblea dei soci - Procura - Eccezioni sostanziali mosse dal Presidente - Opposizione alle deliberazioni assembleari.

Se sia valida la procura rilasciata all'azionista ai fini della rappresentanza del rilasciante nell'assemblea delle società, ove detta procura sia generica e non consenta alcun sindacato da parte dell'organo preposto al controllo o alla vigilanza dell'ente che detta procura ha rilasciato.

Se sia la stessa assemblea, validamente costituita, a doversi pronunciare sulle eccezioni mosse dal Presidente circa la verifica dei poteri dei partecipanti e circa l'ordine dei lavori.

Se, ai fini dell'esperimento del rimedio consentito al socio dall'articolo 2377 c.c., possa ritenersi esistente la deliberazione assembleare quando le decisioni siano state adottate dal Presidente, anzichè dall'assemblea.

Se il rimedio previsto dall'art. 2367 c.c. sia consentito quando, pur essendosi stata materialmente la convocazione assembleare, sia stata impedita all'assemblea ogni delibera (n. 124).

SUCCESSIONI

Successione dello Stato ex art. 586 c.c. - Necessità di una preventiva giacenza dell'eredità - Esclusione.

Se la devoluzione allo Stato del compendio creditorio a norma dell'articolo 586 c.c. debba necessariamente essere preceduta da uno stato di giacenza dell'eredità (n. 81).